

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	»	5
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (I e IX) .....	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	28
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX) .....	»	41
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	42
GIUSTIZIA (II) .....	»	48
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	78
DIFESA (IV) .....	»	91
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	96
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	118
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	126
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	138

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Partito Democratico: PD; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro: Misto-NI-USEI-C!-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Centro Democratico-Radicali Italiani+Europa: Misto-CD-RI+E; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Popolo Protagonista - Alternativa Popolare: Misto-PP-AP.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	147
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	198
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	202
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	204
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	205
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	206
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCA- RIO E FINANZIARIO .....	»	208
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	210

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (C. 2537 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione XII) (*Esame e conclusione – Parere con osservazione*) ..... 3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Maura TOMASI.

#### La seduta comincia alle 14

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (C. 2537 Governo, approvato dal Senato).**

(Parere alla Commissione XII).

(*Esame e conclusione – Parere con osservazione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maura TOMASI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge n. 2537 e rilevato che:

*sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:*

il provvedimento, originariamente composto da 2 articoli, per un totale di 16 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 3 articoli, per un totale di 18 commi; sulla base del preambolo esso risponde alla « necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, indispensabili per acquisire informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco conosciute, del virus SARS-COV-2 »; al riguardo, andrebbe approfondita la riconducibilità a questa *ratio* unitaria della disposizione dell'articolo 1-bis; la disposizione prevede infatti l'incremento del numero massimo di incarichi individuali a tempo determinato, relativi al profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, che il Ministero della difesa può conferire in relazione all'incremento delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio; andrebbe quindi chiarito se questo intervento, pur indiscutibilmente collegato all'epidemia in corso, risulti connesso con l'indagine epidemiologica oggetto del provvedimento;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

il comma 7 dell'articolo 1 prevede l'adozione di un decreto del Ministro della salute del quale viene esplicitata la natura non regolamentare; in proposito si ricorda che il ricorso a decreti di natura non regolamentare è costantemente censurato dal Comitato, in coerenza con la sentenza n. 116 del 2006 della Corte Costituzionale che ha qualificato tali decreti come « atti dall'indefinibile natura giuridica »;

il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non risulta corredato né dall'analisi tecnico-normativa (ATN) né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); appare comunque evidente, in ragione dell'emergenza determinata dall'epidemia in corso, che il provvedimento possa rientrare tra quei provvedimenti « diretta-

mente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato » per i quali l'articolo 6 del medesimo DPCM n. 169 del 2017 stabilisce l'esclusione dell'AIR;

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di sopprimere all'articolo 1, comma 7, le parole: « di natura non regolamentare ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.10.**

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero .....	5
---	---

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

#### **La seduta comincia alle 11.30.**

#### **Verifica dei poteri nella Circoscrizione Estero.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, l'ordine del giorno reca l'esame della relazione per la circoscrizione Estero.

Cede dunque la parola ai relatori onn. Umberto Del Basso De Caro e Alberto Luigi Gusmeroli.

Umberto DEL BASSO DE CARO (PD) comunica che nella presente seduta, d'accordo con il collega correlatore, saranno esposte le risultanze generali della verifica dei poteri nella circoscrizione Estero, soffermandosi sui molteplici aspetti problematici che sono stati rilevati, e si darà conto dei ricorsi presentati.

Alle elezioni della Camera dei deputati del 4 marzo 2018 risultavano iscritti nei 1869 seggi delle 4 Ripartizioni, 3.342.346 elettori (secondo i dati desunti dai verbali sezionali, integrati – ove mancanti nei verbali – da quelli desunti dai prospetti elaborati dalla Corte d'appello di Roma).

I votanti, secondo i dati desunti dai verbali sezionali, sono stati 1.265.849, anche – per le ragioni esposte nel prosieguo

della relazione – a seguito di calcoli effettuati ai fini della quadratura delle sezioni laddove nei verbali il dato risultava assente o incongruo. Rispetto alle elezioni precedenti, a fronte di un lieve calo degli iscritti nelle liste elettorali (nel 2013 risultavano iscritti, sulla base dei dati desunti dai verbali sezionali, 3.436.402 elettorali, dato rispetto al quale si è registrato un decremento di 94.056 unità, pari a circa il 2,7 per cento) si è avuto un aumento consistente del numero dei votanti, che erano stati 1.107.910 nel 2013 (dato rispetto al quale si è registrato un incremento di 157.939 unità, pari a circa il 14,3 per cento).

Il totale delle schede bianche è pari a 17.265 (nel 2013 erano 16.445, con un incremento all'incirca del 5 per cento) quello delle schede e dei voti nulli è pari a 124.553 (nel 2013 erano 109.694, con un incremento all'incirca del 13 per cento), ivi inclusi le schede annullate in via preliminare dai presidenti di seggio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4), della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e i voti contestati nelle sezioni elettorali e non assegnati dall'UCCE.

Rinvia ai prospetti – a disposizione presso la Segreteria della Giunta – per la parte relativa alle verifiche sul numero dei voti validi di lista risultanti a seguito della verifica dei poteri nella circoscrizione Estero.

Essi comunque confermano i valori posti a base delle proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale elettorale per la circoscrizione Estero (UCCE); i minimi scostamenti riscontrati (complessivi 592 voti su 610.652 voti validi nella ripartizione Europa; 83 voti su 361.138 nella ripartizione America meridionale; 17 voti su 94.071 voti validi nella ripartizione America settentrionale e centrale; 17 voti su 58.170 voti validi nella ripartizione Africa, Asia, Oceania e Antartide) non incidono infatti in alcun modo su tali proclamazioni, fatto salvo quanto si dirà a proposito dei ricorsi.

A seguito della verifica operata dalla Giunta, sostanzialmente non vi sono dubbi sui risultati dell'elezione della Camera dei deputati nella circoscrizione Estero, non di meno ritiene opportuno, prima di procedere alla fase di convalida degli eletti, un esame delle problematiche emerse non solo in ordine alla verifica dei poteri operata dalla Giunta ma anche alla procedura di svolgimento delle operazioni di scrutinio, nonché, più in generale, relativamente all'opportunità, da qualche tempo emersa, di un ripensamento delle modalità di applicazione della vigente legge elettorale. Anche in questa occasione, infatti, come nelle precedenti tornate elettorali in cui si è votato sulla base delle disposizioni della legge n. 459 del 2001, e anzi in misura maggiore come emergerà dai dati, probabilmente anche come conseguenza della maggiore partecipazione al voto, si sono evidenziati numerosi problemi, tali da rendere ormai ineludibile una seria riflessione in ordine alla necessità di modificare la legge elettorale, tanto per garantire l'effettivo esercizio del diritto di voto, libero e segreto, da parte degli elettori, quanto per garantire l'effettiva possibilità per la Camera di verificare i risultati, adempiendo in tal modo alla funzione ad essa attribuita dall'articolo 66 della Costituzione.

Nel richiamare l'attenzione della Giunta sui molteplici aspetti problematici che sono emersi nel corso della verifica,

precisa che, comunque, tali aspetti coinvolgono solo in minima parte i voti validi espressi.

Innanzitutto, nel corso delle attività di verifica preliminare condotte ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta delle elezioni sono state riscontrate numerose incongruenze nei verbali sezionali a causa della loro errata o mancata compilazione, le quali hanno reso necessario fare ricorso alle copie dei verbali in possesso del comune di Roma nonché ad appositi prospetti elaborati dalla Corte di appello di Roma, per il dato relativo al numero di elettori iscritti. Fa presente che la mancanza o l'incompletezza della documentazione, nonché la sua imprecisa compilazione, incidono sulla funzione di controllo che la Costituzione riserva alla Camera, fino quasi – nei casi più gravi – a rischiare di vanificarla. In tali casi la Giunta può solo limitarsi a prendere atto dei risultati forniti dall'UCCE senza avere una reale possibilità di verificarne la corrispondenza con l'effettiva partecipazione all'elezione e i voti espressi dai cittadini elettori. Tale via maestra è stata seguita ai fini della quadratura tecnica delle sezioni per le quali nel prospetto predisposto dagli uffici ai sensi dell'articolo 8 del regolamento della Giunta, analizzato dai relatori, non sono stati individuati, sulla base della documentazione disponibile, elementi sufficienti per confermare o modificare i dati generali di scrutinio oppure i voti attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale (UCCE).

Nel dettaglio, rileva che i seggi costituiti nell'intera circoscrizione Estero sono stati 1869 e che i verbali di solo 516 di essi sono risultati immediatamente « quadrati », riportando dati di spoglio congrui e voti di lista corrispondenti a quelli attribuiti dall'UCCE. Sottolinea che, delle restanti 1353 sezioni, 1189 sono risultate quadrate con conferma dei voti attribuiti dall'UCCE a seguito dell'esame delle tabelle di scrutinio ovvero dei prospetti elaborati dalla Corte di appello di Roma e 29 sono state quadrate modificando i voti attribuiti dall'UCCE sulla base di verbali e tabelle di scrutinio. Sono quindi rimaste

135 sezioni per le quali si è fatto ricorso alle copie dei verbali in possesso del comune di Roma: per 31 sezioni la documentazione in possesso della Giunta ha permesso di risolvere le «squadrature» – in 12 casi modificando i voti attribuiti dall'UCCE – mentre per 104 sezioni – pari al 5,5 per cento del totale – non sono stati individuati, sulla base della documentazione disponibile, elementi sufficienti per confermare o modificare i dati generali di scrutinio oppure i voti attribuiti dall'Ufficio centrale circoscrizionale. Rappresenta che nella stragrande maggioranza dei casi si è proceduto a calcolare il numero dei votanti, che talvolta non è stato possibile quantificare il numero di schede bianche e nulle e che solo in 4 di tali sezioni sono state apportate contestualmente modifiche ai voti attribuiti dall'UCCE. Fa presente inoltre che per 3 sezioni – consolato di Ginevra sez. 775 e 782 e consolato di Londra, sez. 568 – in mancanza di fonti documentali sufficienti, non si è potuto far altro che confermare i dati UCCE, per complessivi 1964 voti validi.

Passa quindi ad illustrare le criticità rilevate dall'Ufficio centrale circoscrizionale per la Circoscrizione Estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, già esposte nell'audizione del 4 ottobre 2018 dalla presidente di tale Ufficio, dottoressa Flavia Perra, che aveva illustrato una serie di problematiche inerenti alla legge elettorale e alle modalità di esecuzione dello scrutinio presso il centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, come, del resto, era avvenuto anche in occasione delle audizioni dei presidenti di tale Ufficio elettorale nelle precedenti legislature. Ricorda che la presidente aveva inoltre avanzato alcune proposte di modifica legislativa e organizzative che il suo Ufficio riteneva utili per risolvere le problematiche evidenziate. Rileva che le questioni evidenziate nella citata audizione possono essere così riassunte: assenza di alcuni presidenti di seggio, mancata partecipazione di tutti gli scrutatori, che ha costretto i seggi a operare con il numero minimo, cioè un presidente, il segretario e uno scrutatore, con conseguente lentezza delle operazioni

di scrutinio; difficoltà di identificazione degli elettori, che avviene con modalità del tutto manuali; concentrazione delle operazioni nella sola giornata di domenica, che ha inciso anche sulle operazioni di distribuzione e consegna dei plichi che l'Ufficio deve effettuare nei giorni antecedenti alla domenica, a mano a mano che le schede elettorali votate pervengono all'aeroporto di Fiumicino; tempistica della consegna dei plichi ai presidenti di seggio; problemi logistici e di sicurezza del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, rilevati anche dai membri della Giunta in occasione del sopralluogo effettuato il 23 ottobre 2018; necessità dell'intervento della Corte d'appello di Roma per la compilazione dei verbali in surroga o l'integrazione dei verbali perché molti seggi non erano riusciti a completarli.

Fa presente che nell'audizione è stato ricordato come tutti i problemi evidenziati si erano già presentati nelle precedenti occasioni ma sono stati aggravati in quest'ultima elezione dall'aumento progressivo degli elettori iscritti che, secondo i dati forniti nell'audizione, sono stati 4.177.725, mentre nelle politiche del 2013 erano stati 3.438.670, con un incremento di oltre il 21 per cento, mentre i seggi costituiti nel 2013 sono stati 1.361 e nel 2018 sono stati 1.730, con un incremento di oltre il 27 per cento. Sottolinea peraltro, a ulteriore riprova della difficoltà di addivenire, non solo da parte della Camera, a una definizione univoca dei dati elettorali sulla base della lacunosità della documentazione e delle informazioni a disposizione, che i dati sugli elettori iscritti forniti in audizione non coincidono con quelli risultanti a seguito della verifica dei verbali, secondo i quali il numero di elettori iscritti nel 2013 risultava lievemente superiore a quello degli iscritti nel 2018. Anche il dato dei seggi costituiti non coincide con quello risultante alla Giunta delle elezioni: in questo caso la spiegazione sulla divergenza dei numeri può essere data dall'accorpamento che, in fase di scrutinio, la Corte d'appello fa tra seggi aventi un numero esiguo di elettori o per ripartire in modo equo i carichi di lavoro

tra i seggi costituiti a Castelnuovo di Porto, mentre la Giunta considera i singoli seggi anche se scrutinati congiuntamente.

Riassume quindi alcune soluzioni, prospettate a titolo esemplificativo dalla presidente dell'Ufficio Centrale per la Circo-scrizione Estero in occasione della sua audizione, che sono le seguenti: reperire personale, presidenti e scrutatori, nel comune di Castelnuovo e nei comuni limitrofi; previsione di un sistema elettronico per identificare l'elettore votante; modificare la legge nel senso di suddividere tra diverse Corti d'appello l'elettorato estero; apportare una modifica legislativa volta ad invertire il cosiddetto diritto di opzione: chi vuole votare per corrispondenza, dovrebbe scegliere quest'opzione; apportare una modifica legislativa riguardante i termini entro i quali i plichi contenenti le schede votate vanno presi in carico dal consolato e quindi da questo spediti all'Ufficio centrale.

Ricorda che, come detto, ulteriori problemi sono stati evidenziati dalla verifica dei verbali effettuata dagli uffici della Giunta delle elezioni, che così riassume: stato non ottimale del materiale trasmesso alla Giunta, sia per la mancanza di documentazione sia per lo stato di conservazione dello stesso, dovuto alla scadente qualità del materiale dei plichi; approssimazione nella compilazione dei verbali, che fa dubitare dell'adeguata preparazione dei componenti dei seggi e, in particolare, dei presidenti; tale approssimazione crea difficoltà nell'individuazione del numero esatto di votanti in molti seggi, provoca incongruità non sanabili di alcuni dati riportati nei verbali, determina la compilazione dei verbali in modo difforme dal previsto con presenza di numerosi errori materiali; infine, in diversi casi vi è confusione tra schede nulle e schede preannullate.

A seguito della verifica dei verbali effettuata, considerate le problematiche sopra esposte, ritiene di poter sin d'ora sottoporre alla Giunta alcuni spunti di riflessione, che si aggiungono alle osservazioni fatte dalla presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in ordine a un eventuale intervento di modifica della

legge elettorale e delle modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio, da sottoporre, queste ultime, ai competenti ministeri. In particolare, prospetta la valutazione dell'ipotesi di un maggiore impiego di strumenti elettronici sia per la procedura di identificazione degli elettori sia, fatti gli opportuni approfondimenti, per le procedure di voto, dal momento che il voto è già espresso non in presenza ma da remoto, nonché l'introduzione di strumentazione informatica che verifichi la congruità dei dati di spoglio nei singoli seggi prima della chiusura delle operazioni nel seggio.

Fa presente che sarebbe necessario l'effettivo conteggio delle buste assegnate a ciascun seggio laddove attualmente i verbali riportano spesso una cifra tonda, identica per molti seggi perché stabilita a monte in base al numero degli elettori del consolato, che non corrisponde quasi mai al numero di votanti inteso come somma di voti validi, schede preannullate, schede e voti nulli e schede bianche.

Auspica l'adozione di materiali più idonei per la conservazione della documentazione. Da ultimo, ritiene che potrebbe essere utile la predisposizione ed eventuale consegna su richiesta della Giunta delle elezioni di prospetti sui risultati dei singoli seggi al termine dello spoglio comunicati al Ministero dell'interno, al fine di avere un ulteriore elemento documentale di riscontro dei dati, sul modello di quanto avviene per le sezioni elettorali delle circoscrizioni nazionali.

Passa quindi la parola all'on. Gusmeroli, per riferire sui ricorsi presentati.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) prima di illustrare i ricorsi presentati, svolge alcune considerazioni relativamente alle modalità di applicazione della legge elettorale. Osserva che il sistema di voto previsto dalla legge n. 459 del 2001 presenta gravi carenze di funzionamento e che esso non rappresenta minimamente il volere degli elettori all'estero. Auspica che anche il voto degli italiani all'estero, analogamente a quanto avviene per le circoscrizioni nazionali, debba essere espresso

personalmente, recandosi in ambasciate, consolati o uffici di rappresentanza del nostro Paese all'estero. Fa presente che con l'attuale sistema di voto non si può dire con certezza nemmeno quanti sono stati gli elettori che hanno votato. Considera che sia compito del relatore porre in evidenza in modo incisivo il vero problema da affrontare, che è quello di un sistema elettorale che garantisca modalità corrette, trasparenti e oneste di espressione del voto, anche se questo determinasse una diminuzione del numero dei votanti. Ritiene che, oltre alla revisione delle schede bianche, nulle e contestate che si potrà fare nell'ambito dell'esame dei ricorsi, non sia da escludere la necessità di verificare anche le schede valide, se permanessero dei dubbi.

Passa quindi a illustrare i ricorsi agli atti della Giunta, ricordando che vi sono quattro ricorsi di contenuto sostanzialmente identico presentati dai seguenti soggetti:

Adele Castellaccio, candidata della lista Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Estero per la ripartizione Asia Africa Oceania Antartide, la quale – con ricorso presentato alla Giunta delle elezioni e al Presidente della Camera – contesta l'elezione dell'on. Nicola Carè nella circoscrizione Estero per la ripartizione Asia Africa Oceania Antartide, lamentando numerose irregolarità nel procedimento elettorale, chiedendo la verifica dei verbali e, se necessario, delle singole schede votate, con particolare riferimento alle schede annullate, procedendo al riconteggio. Un analogo ricorso, presentato alla Giunta delle elezioni e volto a contestare l'elezione del deputato Carè, è stato presentato anche da Nicola Brienza candidato al Senato della Repubblica per la circoscrizione Estero per la ripartizione Asia Africa Oceania Antartide;

Ivana Mainenti, candidata della lista Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Estero per la ripartizione America Meridionale, la quale – con ricorso presentato alla Giunta delle elezioni e al Presidente della Camera – contesta l'elezione degli

onorevoli Eugenio Sangregorio e Mario Borghese nella circoscrizione Estero per la ripartizione America Meridionale, lamentando numerose irregolarità nel procedimento elettorale, chiedendo la verifica dei verbali e, se necessario, delle singole schede votate, con particolare riferimento alle schede annullate, procedendo al riconteggio;

Felice Palone, delegato della lista Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Estero, il quale – con ricorso presentato alla Giunta delle elezioni – contesta l'elezione dei seguenti candidati eletti nella Circoscrizione estero: Fusacchia Alessandro, per la ripartizione Europa, La Marca Francesca – secondo il ricorrente per la ripartizione Asia Africa Oceania Antartide – in realtà per la ripartizione America settentrionale e centrale, Carè Nicola – secondo il ricorrente per la ripartizione America settentrionale – in realtà per la ripartizione Asia Africa Oceania Antartide e Di San Martino Lorenzato Di Ivrea Luis Roberto, nella ripartizione America meridionale, lamentando numerose irregolarità nel procedimento elettorale. Il ricorrente chiede la verifica dei verbali e, se necessario, delle singole schede votate, con particolare riferimento alle schede annullate, procedendo al riconteggio.

Osserva che tali ricorsi, per la genericità delle argomentazioni sulle quali si fondano, devono essere trattati alla stregua di meri reclami: infatti non appaiono sussistere i requisiti che legittimano a ricorrere avverso gli atti del procedimento elettorale, ossia la titolarità di un « interesse personale, diretto e qualificato », dovendosi con tale ultima locuzione intendere un interesse qualificato da adeguate motivazioni in fatto ed in diritto che sorreggano il *petitum* e, per ciò solo, consentano alla Giunta di effettuare verifiche mirate e non generiche.

Nel caso di specie, da un lato deve rilevarsi che né il signor Nicola Brienza né il signor Felice Palone erano candidati per la lista Movimento 5 stelle nella circoscrizione Estero per l'elezione della Camera

dei deputati, dall'altro che gli stessi, così come anche le candidate Adele Castellaccio e Ivana Mainenti, nei loro atti, hanno presentato, a sostegno delle richieste formulate, rilievi e argomentazioni in forma assolutamente generica, laddove la giurisprudenza parlamentare in materia non considera ammissibili ricorsi generici che non diano alla Giunta la possibilità dell'indagine e della valutazione di precisi elementi.

Precisa che, ad ogni modo, la richiesta di verifica dei verbali contenuta nei reclami è già stata effettivamente e integralmente svolta dalla Giunta attraverso l'ordinaria procedura seguita, indipendentemente dalla presentazione di ricorsi. Sottolinea peraltro che alcune delle irregolarità indicate nei reclami afferiscono alla fase del procedimento elettorale preparatorio che, per consolidata giurisprudenza parlamentare, non è oggetto della verifica da parte della Giunta.

In conclusione osserva che, nonostante i rilievi relativi alle modalità di conduzione delle operazioni di spoglio, per quanto ampiamente esposto dai relatori, siano da ritenersi non privi di qualche fondamento, resta fermo che, per le motivazioni sopra menzionate, i reclami non possono trovare accoglimento; propone pertanto l'archiviazione dei ricorsi presentati dalle candidate Adele Castellaccio e Ivana Mainenti, nonché dei ricorsi presentati dai signori Nicola Brienza e Felice Palone.

Riferisce che vi è inoltre il ricorso presentato da Alessio Tacconi, candidato della lista Partito democratico nella circoscrizione Estero per la ripartizione Europa, con successiva memoria aggiuntiva, presentato al Presidente della Camera, nei confronti dell'on. Angela Schirò e avverso la proclamazione ex articolo 15 della legge n. 459 del 2001 con la quale l'Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero ha proclamato eletti nella ripartizione Europa per la lista n. 5, Partito democratico, l'on. Schirò e l'on. Massimo Ungaro. Il ricorrente, denunciando l'estrema superficialità e grave inefficienza delle operazioni di spoglio, tali da rendere a suo avviso

concretamente dubbia la correttezza delle proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale elettorale, chiede che la Giunta delle elezioni deliberi, a norma dell'articolo 11 del proprio regolamento, l'apertura dell'istruttoria e conseguente costituzione di un Comitato di verifica incaricato di procedere alla revisione delle schede bianche, nulle, contestate e valide della ripartizione Europa, ovvero di procedere alle attività istruttorie che riterrà opportune, anche in esercizio dei propri poteri d'esercizio.

Ribadisce che in relazione a tale ricorso restano valide le considerazioni svolte per i reclami precedentemente illustrati attinenti alla denuncia delle modalità di svolgimento delle operazioni di scrutinio che, seppure non prive di qualche fondamento, non giustificherebbero da sole, per la loro genericità oppure non stretta rilevanza con l'oggetto della contestazione, l'apertura dell'istruttoria. Rileva però che, nel caso in esame, il ricorrente è senz'altro titolare di un « interesse personale, diretto e qualificato », in quanto candidato primo dei non eletti per la lista Partito democratico nella ripartizione Europa, con uno scarto di 354 voti di voti di preferenza, a fronte di quasi 58.000 voti nulli nella ripartizione comprensivi delle schede annullate in via preliminare dai presidenti di seggio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4), della legge 27 dicembre 2001, n. 459, e in quanto nel ricorso è prospettata la possibilità che siano state annullate delle schede perché riportanti voti di preferenza senza tenere conto dell'alternanza di genere, la quale peraltro non è prevista nella legge elettorale.

Fa presente che una delle doglianze del ricorrente, relativa alla mancata assegnazione di voti di preferenza ai candidati della lista PD in alcune sezioni, è già stata riscontrata dai relatori con l'ausilio degli uffici della Giunta che, dall'esame di tutti i verbali della ripartizione, hanno verificato che alcune sezioni – effettivamente indicate nel ricorso, che su tale aspetto coglie nel segno – non sono state però le sole per le quali l'UCCE non ha considerato i voti di preferenza dei candidati del

Partito democratico. Dall'esame dei verbali risultano confermati i voti di preferenza attribuiti dall'UCCE al candidato Tacconi e alla candidata Schirò, che lo precede nella graduatoria delle preferenze ed è stata proclamata eletta, in tutte le sezioni con le seguenti eccezioni:

Berna sez. 751, sezione indicata nel ricorso, dove sono stati riscontrati 36 voti per Tacconi e 10 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Colonia sez. 307: Tacconi 11 (dato UCCE 3) e Schirò 25 (dato UCCE 7);

Francoforte sul Meno sez. 344: Schirò 11 (dato UCCE 1); restano confermati i 4 voti attribuiti dall'UCCE a Tacconi;

Ginevra sez. 761, sezione indicata nel ricorso, dove sono stati riscontrati 27 voti per Tacconi e 11 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Ginevra sez. 762, sezione indicata nel ricorso, dove sono stati riscontrati 23 voti per Tacconi e 11 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Hannover sez. 396, dove sono stati riscontrati 12 voti per Tacconi e 23 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Hannover sez. 399, dove sono stati riscontrati 16 voti per Tacconi e 24 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Hannover sez. 400, dove sono stati riscontrati 17 voti per Tacconi e 29 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Londra sez. 590: Tacconi 5 (dato UCCE 12); restano confermati i 16 voti attribuiti dall'UCCE a Schirò;

Londra sez. 641, dove sono stati riscontrati 4 voti per Tacconi e 7 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Parigi sez. 249: dove sono stati riscontrati 9 voti per Tacconi e 10 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Parigi sez. 256: Tacconi 20 (dato UCCE 25) e Schirò 11 (dato UCCE 3);

Valona sez. 130: Tacconi 1 (dato UCCE 0); resta confermato che Schirò non ha avuto alcun voto, come da attribuzione dei voti UCCE;

Zurigo sez. 884, sezione indicata nel ricorso, dove sono stati riscontrati 33 voti per Tacconi e 12 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Zurigo sez. 885, sezione indicata nel ricorso, dove sono stati riscontrati 42 voti per Tacconi e 16 per Schirò, mentre l'UCCE non attribuiva voti ad alcun candidato;

Zurigo sez. 921: Tacconi 30 (dato UCCE 80); restano confermati i 12 voti attribuiti dall'UCCE a Schirò.

In conclusione, rileva che dalla verifica dei verbali le preferenze di Schirò sono passate da 11942 a 12131 e quelle di Tacconi da 11588 a 11754, con il divario che è passato da 354 a 377 voti in favore di Schirò.

Precisa che: per la sezione di Ginevra 784 il verbale non risulta compilato per la parte relativa ai voti di preferenza che sono stati ricavati dalle tabelle di scrutinio e confermano i dati UCCE che attribuiscono a Tacconi 16 voti e a Schirò 14; per la sezione di Londra 574 il verbale riporta solo 47 voti di preferenza per il candidato Ungaro e nessun voto per gli altri candidati del PD: tali dati, corrispondenti a quelli dell'UCCE, sono stati considerati nella verifica anche se dalle tabelle di scrutinio risultano 3 voti per Tacconi e 13 per Schirò; per le sezioni di Berlino 270 e Miami 503 sono stati considerati validi i voti attribuiti dall'UCCE, rispettivamente Tacconi 10, Schirò 23 e Tacconi 10, Schirò 7, in mancanza di fonti documentali disponibili.

Nonostante la verifica dei verbali confermi un maggior numero di preferenze per la candidata Schirò rispetto al ricorrente Tacconi, ritiene opportuno, per fugare tutti i dubbi, soprattutto relativi alla asserita dichiarazione di nullità di schede recanti voti di preferenza per due candidati dello stesso genere, approfondire tale questione attraverso l'apertura dell'istruttoria e la costituzione di un comitato di verifica ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del regolamento della Giunta.

L'apertura dell'istruttoria e la costituzione di un comitato di verifica, con le garanzie previste dal regolamento, appare, a suo avviso, infatti una scelta ispirata a ragioni di correttezza e trasparenza, sia nei confronti del ricorrente sia dei candidati eletti, e avrebbe altresì l'ulteriore pregio di consentire altresì ai membri della Giunta chiamati a farne parte di apprezzare empiricamente molte delle criticità, testé descritte dai relatori, della procedura relativa al voto all'estero.

Tale comitato potrebbe pertanto avere specificamente ad oggetto la revisione delle schede nulle recanti voti per la lista PD nella ripartizione Europa, al solo fine di accertare la presenza di schede recanti voti di preferenza indebitamente annullati.

La revisione potrebbe in ipotesi essere effettuata, inizialmente, per un campione di sezioni pari al 20 per cento del totale delle sezioni della ripartizione, corrispondente a 190 sezioni su 951, con riserva di estendere ulteriormente la verifica, qualora le risultanze del campione lo rendano necessario.

Al fine dell'individuazione del campione casuale di sezioni da verificare si dovrà tenere conto del fatto, verificato in via preliminare dagli uffici della Giunta, che per un numero di sezioni pari a circa il 10 per cento del totale il plico delle schede bianche e nulle non è stato trasmesso alla Giunta; in tali casi sarà analizzata la prima sezione successiva a quella inizialmente selezionata che offra la possibilità di riscontro.

Precisa infine che il plico in possesso della Giunta contiene le sole schede annullate in sede di scrutinio e non anche le

schede annullate in via preliminare dai presidenti di seggio ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4), della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che – in quanto annullate prima dello scrutinio – non rilevano ai fini dello stesso.

Naturalmente il comitato potrà disciplinare al meglio i propri lavori per procedere celermente, anche mediante gli opportuni accorgimenti organizzativi.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, rileva che il tema dello svolgimento delle elezioni all'estero è un tema oggettivo e delicato che si ripropone da diverse legislature e che è stato probabilmente amplificato dall'aumento della partecipazione degli elettori. Ricorda che anche nell'esame dei ricorsi riferiti alle circoscrizioni nazionali, che hanno comportato la revisione delle schede bianche, nulle e contestate, sono stati rilevati numerosi problemi. Ritiene opportuno che, al termine della verifica dei poteri sia della circoscrizione Estero e nelle circoscrizioni nazionali, con l'approvazione della relazione nazionale, sia predisposto un documento che riassume tutte le problematiche emerse legate tanto alle leggi elettorali – e in particolare a quella relativa al voto degli italiani all'estero – quanto all'organizzazione e allo svolgimento delle elezioni, nonché delle relative operazioni di scrutinio. Tale documento, che auspico venga condivisa da tutti i membri della Giunta, andrà trasmesso in particolare alla Commissione affari costituzionali, per quanto attiene alle questioni attinenti alle leggi elettorali e alle eventuali ipotesi di modifiche, e ai ministeri competenti per quanto attiene agli aspetti organizzativi.

Elisa SIRAGUSA (M5S) osserva, in qualità di residente all'estero e deputata eletta nella circoscrizione Estero, che ha esercitato la facoltà di voto per corrispondenza in una sola occasione, preferendo le altre volte recarsi nel territorio nazionale per esprimere il suo voto personalmente. Ritiene infatti che il voto per corrispondenza non garantisca la segretezza e la personalità del voto e si dichiara favorevole ad una modifica legislativa che preveda l'in-

versione del diritto di opzione per l'esercizio del voto per corrispondenza. Infine auspica che la Commissione affari costituzionali possa occuparsi quanto prima della riforma della legge elettorale per i cittadini residenti all'estero.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ribadisce che, a suo avviso, il voto per corrispondenza va abolito, consentendo la votazione solo in presenza, presso ambasciate, consolati e uffici di rappresentanza oppure nel territorio nazionale.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, comunica che, se la Giunta concorda, verrà accolta la proposta dei relatori di aprire l'istruttoria, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento della Giunta, e costituire un comitato di verifica che avrà per oggetto la revisione delle schede nulle recanti voti per la lista PD nella ripartizione Europa, al solo scopo di accertare la presenza di schede recanti voti di preferenza indebitamente annullati. La revisione sarà limitata, inizialmente, ad un campione di sezioni pari al 20 per cento del totale delle sezioni della ripartizione, corrispondente a 190 sezioni su 951.

Ricorda che, come testé specificato dal relatore, al fine dell'individuazione del campione casuale di sezioni da verificare si dovrà tenere conto del fatto, riscontrato in via preliminare dagli uffici della Giunta, che per un numero di sezioni pari a circa il 10 per cento del totale il plico delle schede bianche e nulle non è stato trasmesso alla Giunta e che in tali casi sarà analizzata la prima sezione successiva a quella inizialmente selezionata che offra la possibilità di riscontro.

Infine, con riferimento al Comitato di verifica, che sarà coordinato dai correlatori Del Basso De Caro e Gusmeroli e composto da un deputato per gruppo, invita i capigruppo a provvedere quanto prima alle designazioni, in vista di un celere avvio dei lavori, a partire dalla prossima settimana.

La Giunta concorda.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, con riferimento alla seduta pubblica del 22 giugno 2020 alle ore 10.30 presso la sala della Regina, avverte che sia l'on. Cubeddu sia l'on. Saltamartini hanno depositato memorie contenenti ulteriori osservazioni e deduzioni, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento interno.

Ricorda che nella scorsa seduta della Giunta si era inoltre riservato di effettuare una ulteriore verifica sulla questione della durata degli interventi, anche alla luce delle osservazioni fatte sul punto dell'onorevole Del Basso De Caro, considerata altresì la trasmissione in diretta sulla *web tv* e la sempre possibile concomitanza di altri lavori parlamentari.

A tale proposito, poiché a termini di regolamento i lavori della seduta pubblica si svolgono senza soluzione di continuità tra Udienza pubblica e Camera di consiglio, per concentrare la seduta e contenerne la durata complessiva, ferma restando la durata massima stabilita inviterà sia le parti Saltamartini e Cubeddu sia, soprattutto, i soggetti ammessi Adriani e Forte ad essere il più possibile concisi negli interventi e nelle eventuali repliche.

Allo stesso modo confida nelle capacità di sintesi dei colleghi per la camera di consiglio, che è una sede riservata, priva di resocontazione, dedicata esclusivamente alla formazione della deliberazione definitiva sulla proposta avanzata dal relatore.

Ricorda infatti che, in base al regolamento, tale deliberazione consiste nella « proposta all'Assemblea di annullamento, decadenza o convalida dell'elezione contestata », ed è successivamente oggetto di relazione scritta, da presentare all'Assemblea entro venti giorni.

Avverte, infine, che, nel caso di concomitanti lavori d'Aula con votazioni, provvederà a richiedere al Presidente della Camera che i componenti della Giunta vengano considerati in missione.

La Giunta concorda.

**La seduta termina alle 12.10.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA

##### AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
Comunicazioni del Presidente .....	15

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 17 giugno 2020. – Presidenza della vicepresidente Ingrid BISA.*

**La seduta comincia alle 12.30.**

##### AUTORIZZAZIONI AD ACTA

**Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo.**

(Doc. IV, n. 8).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 10 giugno 2020.

Ingrid BISA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso la Giunta ha convenuto di richiedere al Presidente della Camera una proroga di quindici giorni del termine regolamentare riferire all'Assemblea, in ragione della imminente pronuncia del tribunale di Napoli sull'istanza di riesame dell'ordinanza che dispone le misure cautelari nei confronti del deputato Pentangelo, tenuto altresì conto

che le ordinanze nei confronti degli altri indagati sono state annullate il 3 giugno scorso. Invita quindi la relatrice Annibali ad intervenire.

Lucia ANNIBALI (IV), *relatrice*, fa preliminarmente presente che il deputato Pentangelo – a corredo di quanto già trasmesso – ha fatto altresì pervenire alla Giunta copia del provvedimento di riesame del Tribunale di Napoli con cui sono state annullate le misure cautelari nei confronti degli altri indagati.

Segnala inoltre che da recenti notizie di stampa risulta che il tribunale del riesame ha effettivamente annullato anche l'ordinanza che disponeva la misura cautelare nei confronti del deputato Antonio Pentangelo, così come quella nei confronti del senatore Luigi Cesaro.

Se confermato ufficialmente, ciò comporta la revoca della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei suoi confronti e il conseguente venir meno del procedimento incardinato presso la Giunta.

Ingrid BISA, *presidente*, comunica che, alla luce di questi aggiornamenti e non essendovi altri interventi, la domanda in titolo potrà pertanto essere cancellata dall'ordine del giorno della Giunta e, quindi,

della Camera, non appena perverrà una comunicazione formale al riguardo.

**Comunicazioni del Presidente.**

Ingrid BISA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 giugno scorso la Giunta, su proposta del relatore, aveva convenuto di richiedere un'integrazione documentale all'autorità giudiziaria con riferimento alla domanda di autorizza-

zione all'esecuzione di perquisizione domiciliare nei confronti del deputato Fabio Massimo Boniardi (Doc. IV, n. 7); gli atti richiesti sono pervenuti e disponibili presso la Segreteria.

Ricorda infine che, alla luce della proroga richiesta dalla Giunta nella scorsa seduta, il termine per riferire all'Assemblea su tale domanda verrà a scadenza il prossimo 10 luglio.

**La seduta termina alle 12.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	16
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente della IX Commissione Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Gianluca Castaldi.*

#### La seduta comincia alle 11.30.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

**Atto n. 177.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro MORELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni riunite sul provvedimento in titolo è fissato al 4 luglio 2020.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del collega Cattoi, relatore per la I Commis-

sione, rileva preliminarmente come il provvedimento si inserisca in un contesto globale nel quale, in considerazione dell'accresciuta esposizione alle minacce cibernetiche, si è imposta la necessità di sviluppare, in tempi brevi, idonei e sempre più stringenti meccanismi di tutela.

Al riguardo segnala che a livello di Unione europea la direttiva (UE) 2016/1148 del 6 luglio 2016 ha introdotto misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (cosiddetta direttiva NIS – *Network and Information Security*) al fine di conseguire un « livello elevato di sicurezza della rete e dei sistemi informativi in ambito nazionale, contribuendo ad incrementare il livello comune di sicurezza nell'Unione europea ». La direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 65 del 2018, che detta quindi la cornice legislativa delle misure da adottare per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi ed individua i soggetti competenti per dare attuazione agli obblighi previsti dalla direttiva NIS.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, rileva come lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame sia stato adottato in attuazione

dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, il quale è stato adottato appunto al fine di assicurare, in particolare, un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure volte a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

Ricorda, altresì, che il predetto decreto-legge n. 105 del 2019 ha istituito il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, con il fine di assicurare la sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato o la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, o dall'utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

L'attuazione della disciplina del perimetro di sicurezza cibernetica è articolata in diverse fasi.

La prima di queste è realizzata dallo schema di decreto in esame, che, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 105, prevede a definire le modalità e i criteri procedurali di individuazione dei soggetti (amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati) inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e che, pertanto, saranno tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dal decreto-legge (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *a*) nonché a definire i criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano l'elenco delle reti, dei sistemi

informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica (secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *b*).

In proposito, ricorda che l'articolo 27 del decreto-legge n. 162 del 2019 ha modificato l'originaria formulazione dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), del decreto-legge n. 105 del 2019, introducendovi contestualmente un nuovo comma *2-bis*. A seguito delle modifiche è stata affidata – secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 105 del 2019 e, quindi, su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di cui all'articolo 1, comma 2), la definizione delle modalità e dei criteri procedurali di individuazione dei soggetti da includere nel perimetro.

Evidenzia, altresì, che la puntuale elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro ed individuati ai sensi dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è rimessa ad un «atto amministrativo», da adottare da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (ai sensi del nuovo comma *2-bis*). Per tale atto amministrativo è espressamente escluso il diritto di accesso e viene specificato come lo stesso non sia soggetto a pubblicazione. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco viene data, separatamente e senza ritardo, comunicazione a ciascun soggetto.

Segnala, inoltre, che tale modifica rispetto all'impianto iniziale del decreto-legge n. 105 del 2019, che affidava l'individuazione dei soggetti inclusi interamente al DPCM, si è resa opportuna, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, in quanto l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, considerato nella sua interezza, presenta particolari profili di sensibilità sotto il profilo della sicurezza. Ciò in quanto, dalla sua conoscenza, è possibile

ricostruire il quadro complessivo delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori pubblici e privati dalle cui reti, sistemi informativi e servizi informatici dipende l'esercizio di funzioni essenziali dello Stato ovvero la prestazione di servizi essenziali per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale.

Evidenzia inoltre che lo schema di DPCM in esame, come prescritto dalla norma che ne costituisce il presupposto, è stato adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR). Sul testo è stato acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 21 maggio 2020. Segnala, altresì, che l'articolo 1, comma 4-*bis* del decreto-legge n. 105 del 2019 prevede che lo schema di decreto sia trasmesso anche al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copsir).

Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto, che si compone di 12 articoli, suddivisi in 4 capi, evidenzia come l'articolo 1 contenga le definizioni impiegate nel testo dello schema, alcune delle quali provvedono a chiarire concetti introdotti dal decreto-legge n. 105 del 2019, la cui individuazione puntuale è necessaria alla sua attuazione.

Tra le definizioni si richiamano in particolare le seguenti:

pregiudizio per la sicurezza nazionale: danno o pericolo di danno all'indipendenza, integrità o alla sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche, ovvero agli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali conseguente all'interruzione o alla compromissione di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale (lettera *f*);

compromissione: la perdita di sicurezza o di efficacia dello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale, connessa al malfunzionamento,

all'interruzione, anche parziali, ovvero all'utilizzo improprio di reti, sistemi informativi e servizi informatici (lettera *g*);

incidente: evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici (lettera *h*);

rete, sistema informativo (lettera *i*):

1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *dd*), del decreto legislativo n. 259 del 2003 (ossia sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportata);

2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o più dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;

3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2);

servizio informatico: il servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi Informativi, ivi incluso quello di *cloud computing* (lettera *l*);

bene ICT: un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di

essi, di qualunque natura considerato unitariamente ai fini dello svolgimento di funzioni essenziali dello Stato o per l'erogazione di servizi essenziali (lettera *m*);

parte minimale di un bene ICT: una parte di un bene ICT, tale che la compromissione di essa comporta la compromissione del bene ICT ai fini dello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o dell'erogazione di un servizio essenziale (lettera *n*);

architettura e componentistica: l'insieme delle architetture realizzate e dei componenti usati a livello di rete, dati e *software*, ivi inclusi la distribuzione su piattaforme di cloud computing, nonché le procedure e i flussi informativi per l'accesso, acquisizione, trasmissione, conservazione, elaborazione e recupero dei dati necessari all'espletamento dei servizi informatici (lettera *o*);

analisi del rischio: un processo che consente di identificare i fattori di rischio di un incidente, valutandone la probabilità e l'impatto potenziale, e conseguentemente di trattare tale rischio individuando ed implementando idonee misure di sicurezza (lettera *aa*).

Richiama anche la definizione di amministrazione dello Stato, per la quale la lettera *e*) dell'articolo 1, comma 1, fa rinvio alle amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 124 del 2015 (legge di delega di riforma della pubblica amministrazione approvata nella scorsa legislatura), in luogo del consueto riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Come rilevato anche dal Consiglio di Stato nel suo parere, tale scelta sembrerebbe motivata dal fatto che la nozione ricavabile dalla legge n. 124 del 2015 è più selettiva rispetto a quella, più ampia, desumibile dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Segnala quindi che gli articoli 2 e 3 dello schema contribuiscono a delineare le

modalità per l'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro oggetto del successivo Capo II dello schema stesso.

In particolare sottolinea che l'articolo 2 fornisce una definizione di funzione essenziale e di servizio essenziale.

Si tratta di due concetti introdotti dal decreto-legge n. 105 del 2019, che, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), oltre a demandare al DPCM l'adozione puntuale delle modalità e criteri procedurali per l'individuazione dei soggetti del perimetro *cyber*, provvede a definire direttamente alcuni di questi criteri ed in particolare stabilisce che ai fini dell'individuazione si debba procedere sulla base dei seguenti criteri:

il soggetto deve esercitare una funzione essenziale dello Stato o assicurare un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato (articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), del citato decreto-legge n. 105);

l'esercizio di tale funzione o la prestazione di tale servizio deve dipendere da reti, sistemi informativi e servizi informatici (articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2) del decreto-legge n. 105).

Inoltre, il decreto-legge n. 105 ha introdotto un terzo criterio generale, secondo il quale l'individuazione avviene sulla base di un criterio di gradualità, tenendo conto dell'entità del pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione alle specificità dei diversi settori di attività, può derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici (ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 2-*bis*).

In questo quadro l'articolo 2, lettera *a*) dello schema di decreto provvede a definire il concetto di funzione essenziale, prevedendo che un soggetto esercita una funzione essenziale se l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti a assicurare:

la continuità dell'azione di Governo e degli Organi costituzionali;

la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato;

le relazioni internazionali;

la sicurezza e l'ordine pubblico;

l'amministrazione della giustizia;

la funzionalità dei sistemi economico e finanziario, e dei trasporti.

Rileva, in particolare, come il riferimento alla « continuità dell'azione degli Organi costituzionali » sia suscettibile di ulteriore approfondimento alla luce delle previsioni del decreto-legge n. 105 del 2019 (che non ne fanno espresso richiamo) e di quanto evidenziato dal Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di DPCM.

Nel parere del Consiglio di Stato si evidenzia, in proposito, come il riferimento agli Organi costituzionali – che non è contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 – richiede « un chiarimento e una precisazione, atteso che (certamente) non è consentito al decreto in esame di imporre adempimenti in capo agli Organi costituzionali, che godono, in quanto tali, di una propria speciale autonomia e indipendenza organizzativa e funzionale. Deve in primo luogo chiarirsi che nella nozione qui fornita (e dunque, successivamente, nel relativo elenco) dei soggetti sottoposti al particolare regime di coordinamento e controllo introdotto dal perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (con annessi obblighi e adempimenti), non possono includersi, *sic et simpliciter*, gli « Organi costituzionali », pena il rischio di una lesione della loro sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente garantita. Conseguentemente la disposizione sopra trascritta deve essere letta, correttamente, ponendo l'accento sul riferimento ai soggetti che svolgono « compiti rivolti ad assicurare la continuità dell'azione degli Organi costituzionali », e non sul riferimento agli Organi costituzionali in quanto tali. Occorre tuttavia precisare che, indubbiamente, anche gli Organi costituzionali (anzi, essi in primo luogo e per certi aspetti più degli altri) svolgono (per definizione) una « funzione essenziale dello

Stato » (inteso qui come ordinamento e non come mero apparato, ovviamente, così come è altrettanto vero che un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica non sembra poter prescindere dal tema della sicurezza cibernetica che presidia le funzioni essenziali di tali organi, se non altro a fini di coordinamento e di (auspicabile) razionalità ed efficienza ed efficacia dell'intero sistema. Alla luce di queste considerazioni la Sezione ritiene necessario che nel testo del decreto in esame sia inserita un'integrazione volta a chiarire che le previsioni in esso contenute non devono e non possono in alcun modo ledere l'autonomia propria degli Organi costituzionali e che eventuali esigenze di coordinamento, di cooperazione e di sinergia, nel quadro del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, potranno opportunamente essere definite e sviluppate secondo le modalità da definirsi mediante accordi e intese con gli Organi costituzionali medesimi ».

L'articolo 2, lettera *b*), dello schema definisce il concetto di servizio essenziale in connessione con le seguenti attività svolte dal soggetto interessato:

attività strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato;

attività necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali;

attività necessarie per la continuità degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica;

attività di ricerca e attività relative alle realtà produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitività e dello sviluppo del sistema economico nazionale.

L'articolo 3, comma 1, individua i settori di attività in cui operano i soggetti da inserire nel perimetro di sicurezza cibernetica.

Si tratta di un elenco di settori prioritari, che in base al principio di gradua-

lità sopra richiamato potrà essere esteso ad altri settori in sede di aggiornamento.

I settori di attività individuati dalla norma sono i seguenti: governativo, quale settore concernente, nell'ambito delle attività dell'amministrazione dello Stato, le attività delle amministrazioni CISR.

Per quanto riguarda le amministrazioni dello Stato occorre fare riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), che fa rinvio all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, mentre le amministrazioni CISR sono costituite da quelle ivi rappresentate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 125 del 2007 e richiamate dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*) dello schema, ossia: Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli affari esteri, Ministro dell'interno, Ministro della difesa, Ministro della giustizia, Ministro dell'economia e delle finanze e Ministro dello sviluppo economico; difesa; spazio e aerospazio; energia; telecomunicazioni; economia e finanza; trasporti; servizi digitali; tecnologie critiche, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera *b*), del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, con esclusione di quelle riferite ad altri settori di cui al presente articolo.

Si tratta delle tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cybersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie, enti previdenziali e lavoro.

Evidenza, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, dello schema individua, per ciascun settore di attività di cui sopra, le amministrazioni che dovranno in concreto individuare i soggetti inclusi nel perimetro (ai sensi dell'articolo 5) secondo le modalità di cui all'articolo 4.

Le amministrazioni individuate sono le seguenti:

amministrazioni CISR, ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza per il settore governativo;

Ministero della difesa per il settore difesa;

Presidenza del Consiglio dei ministri, per il settore spazio e aerospazio, in quanto soggetto cui è attribuita dalla legge 11 gennaio 2018, n. 7 l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aerospaziali, nell'interesse dello Stato;

Ministero dello sviluppo economico, per i settori energia, telecomunicazioni e servizi digitali, per quest'ultimo in raccordo con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione (ossia il Dipartimento per la trasformazione digitale istituito con il DPCM 19 giugno 2019, quale struttura di supporto del Ministro per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione);

Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore economia e finanze;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il settore dei trasporti;

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per il settore tecnologie critiche, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'università e della ricerca;

Ministero del lavoro, per il settore enti previdenziali e lavoro.

L'articolo 4 definisce le modalità ed i criteri procedurali di individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

A tal fine il comma 1 dispone che spetta alle amministrazioni competenti (di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema), in relazione ai settori di attività di competenza:

identificare le funzioni e i servizi essenziali – di diretta pertinenza o esercitati da soggetti vigilati o da operatori pubblici e privati – che dipendono da reti,

sistemi informativi o servizi informatici la cui interruzione o compromissione possa « arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale »;

valutare diversi profili tenendo conto della rilevanza di ciascun criterio in relazione ai settori di attività.

In particolare, le competenti amministrazioni sono chiamate a valutare, per quanto riguarda gli effetti di una interruzione della funzione o servizio essenziale, elementi quali l'estensione territoriale, il numero e la tipologia di utenti potenzialmente interessati, i livelli di servizio garantiti, le possibili ricadute economiche. Per quanto riguarda gli effetti della compromissione dello svolgimento della funzione o servizio essenziale, le amministrazioni sono tenute a valutare le conseguenze della perdita di disponibilità, integrità o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati con riferimento alla tipologia e quantità degli stessi, alla loro sensibilità e allo scopo cui sono destinati.

Le amministrazioni sono tenute altresì a valutare la possibile mitigazione – rispetto all'interruzione o alla compromissione dello svolgimento della funzione o servizio essenziale – avuto riguardo al tempo necessario per ripristinare lo svolgimento in condizioni di sicurezza, tenendo altresì conto della possibilità che la funzione o il servizio essenziale possano essere assicurati con modalità prive di supporto informatizzato, anche temporaneamente, ovvero parzialmente da altri soggetti.

Le amministrazioni individuano le funzioni o servizi essenziali per i quali sulla base dei suddetti criteri e delle conseguenti valutazioni – in caso di interruzione o compromissione – « il pregiudizio per la sicurezza nazionale è ritenuto massimo e le possibilità di mitigazione minime » ed operano una graduazione in scala crescente: individuano quindi i soggetti che svolgono tali funzioni o servizi essenziali.

In fase di prima applicazione sono individuati i soggetti titolari di tali fun-

zioni o servizi per i quali un'interruzione delle relative attività comporterebbe il mancato svolgimento della funzione o del servizio.

Riferisce, altresì, che l'articolo 5 dispone in ordine alla formazione dell'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro. A tal fine, le amministrazioni interessate, in relazione ai settori di attività di competenza, predispongono una lista di soggetti. Tale elenco provvisorio è trasmesso al CISR e al CSIR tecnico.

L'elencazione dei soggetti è formalizzato in un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, adottato e aggiornato su proposta del CISR.

In proposito ricorda che l'articolo 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 105 del 2019 fa riferimento, ai fini della formalizzazione dell'elenco ad un atto amministrativo del Presidente del Consiglio. L'elenco, come previsto dal decreto-legge n. 105 del 2019, non è pubblicato e non è accessibile.

Il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) ne dà comunicazione: alle amministrazioni interessate che a loro volta informano ciascun soggetto incluso nel perimetro; alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per i soggetti pubblici e per i soggetti che forniscono servizi fiduciari qualificati o svolgono l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale o svolgono l'attività di conservatore di documenti informatici (di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale adottato con il decreto legislativo n. 82 del 2005), e al Ministero dello sviluppo economico, per quelli privati; al Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (C.N.A.I.P.I.C.) organo del Ministero dell'interno competente per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione del Ministero dell'interno, istituito dal DM 9 gennaio 2008, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005.

Illustra quindi l'articolo 6 che dispone, al comma 1, l'istituzione di un Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica con funzioni di supporto del CISR.

In particolare, ai sensi del comma 3, il CISR si avvale del Tavolo per l'esercizio delle funzioni istruttorie correlate all'articolo 5 (elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro) e per il supporto ad ogni altra attività attribuita al CISR o al CISR tecnico dal decreto-legge n. 105 del 2019.

Ai sensi del comma 2 il Tavolo è presieduto da un vice direttore del DIS ed è composto da: due rappresentanti di ciascuna amministrazione CISR; un rappresentante per ciascuna delle due agenzie di informazioni;

Ricorda, in particolare, che il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto: dal Presidente del Consiglio dei ministri; dall'eventuale Autorità delegata dal Presidente del Consiglio; dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR); dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE); dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); da due rappresentanti dei ministeri di volta in volta interessati che sono chiamati a partecipare alle riunioni, anche su loro richiesta motivata, in relazione agli argomenti da trattare.

È previsto che il Tavolo si riunisca periodicamente, e comunque almeno una volta ogni 6 mesi, e può essere convocato di iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un componente.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, enti e operatori pubblici e privati.

Non sono dovuti gettoni di presenza, compensi o rimborsi spese o altri emolumenti per la partecipazione alle riunioni. La partecipazione costituisce, in base alla disposizione, « dovere d'ufficio » (sembra doversi intendere per i rappresentanti di soggetti pubblici).

Evidenzia che l'articolo 7, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma

2, lettera *b*), del decreto-legge n. 105 del 2019, definisce i criteri per la predisposizione e l'aggiornamento degli elenchi di beni ICT di rispettiva pertinenza, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale.

La richiamata lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 105 prevede infatti che siano definiti, sulla base di un'analisi del rischio e di un criterio di gradualità che tenga conto delle specificità dei diversi settori di attività, i criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e dei relativi obblighi, predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici, di rispettiva pertinenza, comprensivo della relativa architettura e componentistica, fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l*), della legge n. 124 del 2007.

All'elaborazione di tali criteri provvede, adottando opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR (Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica), integrato con un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della comunicazione, prevista dal comma *2-bis*, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco, i soggetti pubblici e quelli qualificati e accreditati a svolgere servizi fiduciari qualificati o l'attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale (ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), nonché quelli privati, di cui al comma *2-bis*, trasmettono tali elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per le

attività di prevenzione, preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonché all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Ricorda, inoltre, che in base all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 105 del 2019, il DPCM sarà oggetto di aggiornamento, con le medesime modalità di adozione del decreto originario, con cadenza almeno biennale.

Per quanto riguarda il concetto di « bene ICT », rammenta che questo è definito nell'articolo 1, comma 1, lettera *m*), dello schema, come « un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, di qualunque natura considerato unitariamente ai fini dello svolgimento di funzioni essenziali dello Stato o per l'erogazione di servizi essenziali » secondo quindi una nozione funzionale.

Gli elenchi dei beni ICT vengono aggiornati con cadenza almeno annuale, secondo i criteri definiti nello stesso articolo 7, comma 2, in base ai quali, ricevuta la comunicazione di essere inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale i soggetti, in esito all'analisi del rischio ed in applicazione del criterio di gradualità per ogni funzione essenziale o servizio essenziale, dovranno:

*a)* individuare i beni ICT necessari a svolgere la funzione essenziale o il servizio essenziale, valutando l'impatto di un eventuale incidente sul bene ICT e le dipendenze con altri reti e sistemi informativi, informatici o infrastrutture fisiche di altri soggetti, compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione;

*b)* predisporre l'elenco dei beni ICT, individuando, ove possibile, le parti minimali di ciascun bene ICT, che sono definite alla lettera *n*) dell'articolo 1 dello schema come « una parte di un bene ICT, tale che la compromissione di essa comporta la compromissione del bene ICT ai fini dello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o dell'erogazione di un servizio essenziale ».

Segnala, quindi, che, in fase di prima applicazione, si prevede, in ossequio al principio di gradualità, siano conferiti i beni ICT che, in caso di incidente, causerebbero l'interruzione totale dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale o una compromissione degli stessi con effetti irreversibili sotto il profilo della integrità o della riservatezza dei dati e delle informazioni.

Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate, si applica quanto previsto dal regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera *l*), della legge n. 124 del 2007, per l'attuazione da parte del DIS delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ai fini della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle classifiche di segretezza.

L'articolo 8 prevede che l'architettura e la componentistica relative ai beni ICT individuati negli elenchi, siano descritte conformemente ad un modello predisposto e periodicamente aggiornato dal DIS, che ne cura la comunicazione ai soggetti interessati. Il modello è predisposto sentito il CISR tecnico e contiene l'indicazione degli elementi utili alla descrizione dei beni ICT e delle relative dipendenze, nonché le informazioni per la trasmissione degli elenchi, disciplinata dal successivo articolo 9.

L'articolo 9 prevede i tempi e le procedure per la trasmissione degli elenchi dei beni ICT, disponendo che i soggetti che rientrano nel perimetro nazionale, entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco, trasmettano gli elenchi di beni ICT.

La trasmissione deve avvenire, anche per i successivi aggiornamenti degli elenchi, tramite una piattaforma digitale costituita presso il DIS anche per le attività di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi cibernetiche affidate al NSC, e deve essere comprensiva della descrizione dell'architettura e della componentistica, secondo un modello predisposto dal DIS, nonché dell'analisi del rischio.

La trasmissione stessa deve avvenire rispettivamente, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico.

In merito ricorda che il Codice delle comunicazioni elettroniche (di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003) prevede, all'articolo 16-*bis*, l'obbligo per le imprese che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di adottare adeguate misure di natura tecnica e organizzativa per garantire la sicurezza di tali reti e servizi, nonché di comunicare al Ministero dello sviluppo economico ogni significativa violazione della sicurezza o perdita dell'integrità delle reti. In attuazione di tale previsione, il decreto del MISE 12 dicembre 2018 ha individuato adeguate misure di natura tecnico-organizzativa per la sicurezza e l'integrità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e ha definito i casi in cui le violazioni della rete o la perdita dell'integrità sono da considerarsi significative, ai fini della notifica da parte dei fornitori di reti e servizi di comunicazione alle competenti Autorità.

Il comma 2 dell'articolo 9 dello schema prevede che la struttura della Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di competenza, accedano alla piattaforma ai fini dello svolgimento delle attività di ispezione e verifica indicate: dall'articolo 1, comma 6, lettera *c*), del decreto-legge n. 105 del 2019, secondo il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, secondo la ripartizione di competenza indicata nelle disposizioni del decreto-legge, svolgono attività di ispezione e verifica senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni.

Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici inseriti nell'elenco, connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile

e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, le attività di ispezione e verifica sono svolte dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti e sistemi, nei casi in cui siano espressamente previste dalla legge, nonché in tema di prevenzione e di contrasto del crimine informatico, delle amministrazioni da cui dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri per i profili di competenza, dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 105 del 2019, il quale prevede che per le attività di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative, la Presidenza del Consiglio dei ministri è competente nei confronti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali pubblici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale, nonché per i soggetti qualificati o accreditati per fornire servizi fiduciari o attività di gestore di posta elettronica certificata o di gestore dell'identità digitale sono individuati i compiti delle autorità competenti, mentre il Ministero dello Sviluppo economico è competente per gli operatori nazionali privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale.

In merito ricorda che l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 ha rimesso ad un regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT, destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici individuati nell'elenco trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 3 dell'articolo 9 dello schema specifica che la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'innovazione

tecnologica e la digitalizzazione, in relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, accede alla piattaforma limitatamente alle informazioni necessarie, individuate dal modello, per lo svolgimento delle attività di accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il comma 4 specifica inoltre che l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione (di cui all'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005), accede per il tramite della piattaforma digitale agli elenchi dei beni ICT e fornisce alla stessa piattaforma gli elenchi di pertinenza del Ministero.

L'articolo 10 reca disposizioni per la tutela delle informazioni, prevedendo che l'elenco dei soggetti inclusi nel perimetro nazionale di cui all'articolo 5, comma 2, e gli elenchi dei beni ICT, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonché dell'analisi del rischio, siano sottoposti ad idonee misure di sicurezza, previste con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 105 del 2019, quindi su proposta del CISR, fatta salva l'adozione delle misure di sicurezza previste in caso di attribuzione agli elenchi di classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007.

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina altresì i relativi termini e modalità attuative, adottato su proposta del CISR, siano stabilite le misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici rientranti nell'elenco di cui si tratta.

Ricorda in proposito che il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 105 prevede che gli schemi dei decreti di cui al comma 3 siano altresì trasmessi

alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 11 reca le disposizioni transitorie, prevedendo che i soggetti inclusi nel perimetro osservino, in relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge, gli obblighi, in materia di notifica degli incidenti, di misure di sicurezza, nonché di affidamento delle forniture, di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, a decorrere dalle date indicate dal DPCM previsto dall'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 105, da emanare entro 10 mesi e che riguarda sia le procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e sistemi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che le misure di sicurezza, nonché dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, dello stesso decreto-legge, sempre da adottare entro dieci mesi, per la definizione delle procedure, delle modalità e dei termini ai quali devono attenersi le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori nazionali, pubblici e privati, inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che intendano procedere all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT.

Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2019 prevede infatti che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, siano definite le procedure secondo cui i soggetti rientranti nel perimetro notificano gli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici al Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche, tempestivamente, al Dipartimento delle in-

formazioni per la sicurezza (DISE) anche per le attività demandate al Nucleo per la sicurezza cibernetica.

Spetta poi al DISE trasmettere tali notifiche all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero al Ministero dello sviluppo

economico, se effettuate da un soggetto privato.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:	
Sui lavori delle Commissioni riunite .....	28
Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc XXV, n. 3).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc XXVI, n. 3) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

#### ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente della III Commissione, Marta GRANDE. — Intervengono la Vice-ministra per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Marina Sereni e il sottosegretario per la difesa, Guido Calvisi.*

#### **La seduta comincia alle 12.05.**

#### **Sui lavori delle Commissioni riunite.**

Salvatore DEIDDA (FDI), nel domandarsi per quale motivo le Commissioni riunite siano state riconvocate nel corso della mattinata in un'aula diversa da quella inizialmente prevista e, peraltro, più piccola, ritiene offensive le dichiara-

zioni rese dal sottosegretario Manlio Di Stefano nei confronti dei deputati dei gruppi di Fratelli d'Italia e della Lega, dopo l'informativa di questa mattina del Presidente del Consiglio. Evidenzia come le opposizioni abbiano sempre seguito con assiduità i lavori parlamentari, presenziando con massimi impegno e dedizione, e auspica che tali affermazioni siano prontamente ritratte.

Marta GRANDE, *presidente*, ritiene che non appartenga – certo – alla Presidenza delle Commissioni riunite esprimere censure nei confronti di un rappresentante del Governo, il cui intervento – che le risulta essere stato fatto sui *social media* – può comunque essere considerato come svolto a titolo personale. Quanto al cambio dell'aula esso è stato disposto, d'intesa con il Presidente Rizzo, per ragioni di maggiore facilità logistica.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) si associa alla richiesta del collega Deidda affinché la Presidenza della Camera esprima una censura formale per le gravi e ingiuriose parole usate dal sottosegretario Di Stefano nei confronti di due gruppi di opposizione. Fa altresì presente che la Lega ha poc'anzi abbandonato i lavori dell'Assemblea in reazione alle dichiarazioni rese da colui che egli ritiene il fastidioso ma più importante inquilino di Palazzo Chigi che, a differenza dei parlamentari eletti, non può vantare alcuna forma di investitura da parte dei cittadini. Chiede, altresì, di spostare la seduta in un'aula più capiente, al fine di consentire a tutti i parlamentari di partecipare ai lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, chiede con fermezza al collega Zoffili di astenersi da un linguaggio irrispettoso nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e di voler collaborare all'ordinato svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite. D'intesa con il Presidente Rizzo, sospende la seduta, la quale riprenderà nella Nuova Aula dei gruppi parlamentari.

**La seduta, sospesa alle 12.15, è ripresa alle 12.25.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020. (Doc XXV, n. 3).**

**Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga**

**per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020. (Doc XXVI, n. 3).**

*(Esame congiunto e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti

Marta GRANDE, *presidente e relatrice* per la III Commissione, ricorda che l'esame della deliberazione governativa sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali e la connessa relazione analitica costituiscono un importante momento di riflessione e d'indirizzo del Parlamento su uno dei principali strumenti della politica estera e di difesa del nostro Paese.

Segnala che l'impegno delle missioni multilaterali, che costituisce da lunghi anni una peculiare caratteristica della nostra proiezione internazionale, chiama direttamente in causa una puntuale valutazione da parte parlamentare dell'efficacia del perseguimento dei nostri interessi nazionali nei principali teatri operativi, come nel caso di Libia, Niger e Balcani, così come in relazione alle nostre alleanze, al nostro posizionamento nelle organizzazioni internazionali e rispetto ai partner di riferimento, come nei casi della Siria, dell'Afghanistan e del Libano.

Sottolinea che, d'intesa con il collega Iovino, che si soffermerà sui profili militari e strategici richiamati dai documenti governativi in esame, svolgerà preliminarmente alcune considerazioni sul contesto internazionale all'interno del quale si colloca la decisione di proseguire, da parte del nostro Paese, la partecipazione a numerose operazioni multilaterali, con un considerevole sforzo in termini di personale e di risorse finanziarie.

Evidenzia che si tratta di un quadro connotato da una pluralità di fattori critici, a cominciare dall'area del Mediterraneo, che in questi ultimi decenni ha vissuto e sta vivendo una progressiva estensione della sua profondità geopolitica, andando a ricomprendere tutto il Medio Oriente, il Golfo Persico, i Balcani e l'Africa occidentale.

In tale contesto, rileva che gli obiettivi prioritari della nostra partecipazione alle missioni multilaterali e dei nostri interventi di cooperazione allo sviluppo sono e restano la stabilizzazione delle crisi in atto, la gestione ordinata dei processi di transizione e il sostegno ad agende riformiste inclusive.

Ribadisce che tali missioni e tali interventi concorrono a rafforzare, soprattutto in questo tempo di crisi e d'incertezze, il profilo della nostra identità mediterranea che deve continuare a caratterizzare il nostro modo di stare all'interno delle Nazioni Unite, nell'Alleanza atlantica e nella stessa Unione europea, per fare sì che tali organizzazioni continuino a perseguire un impegno comune nella lotta contro il terrorismo e per una condivisione più equa e responsabile delle conseguenze del fenomeno migratorio, come pure di tutte quelle altre sfide – ad esempio tragedie umanitarie e odio settario – che contribuiscono a rendere il Mediterraneo allargato un epicentro del disordine globale.

Osserva che di fronte all'enormità di queste sfide – che spesso ha colto in ritardo le grandi organizzazioni multilaterali e sovranazionali – il nostro Paese ha risposto sia sul piano diplomatico che su quello militare, dimostrando una notevole capacità d'intervento in termini di prevenzione di attacchi terroristici, salvataggio di vite umane nelle acque del Mediterraneo, identificazione ed espulsione dal nostro territorio degli estremisti violenti, azioni diplomatiche e iniziative multilaterali.

Sottolinea che sul versante libico, in particolare, il nostro Paese è attivamente impegnato nell'attuazione dei meccanismi di seguito dell'iniziativa di Berlino recepita nella risoluzione 2510/2020 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 febbraio scorso, sostenendo l'avvio dei tre esercizi di dialogo intra-libico previsti dalle Conclusioni di Berlino, riguardanti segnatamente il *track* militare, quello economico e quello politico: al riguardo, ribadisce che l'Italia non crede ad una soluzione militare della crisi libica e per questo intende assicurare un approccio

ancora più assertivo, da parte italiana, nell'azione delle Nazioni Unite a favore del dialogo intra-libico.

Evidenzia che l'azione del nostro Paese è stata altresì diretta a garantire un ruolo più attivo da parte dell'UE nell'area ed ha portato alla decisione del Consiglio Affari Esteri dello scorso 17 febbraio di concludere l'Operazione *Sophia* e vararne una nuova – Irini – nel Mediterraneo a sostegno del processo di Berlino e con l'obiettivo di attuare, tramite assetti aerei, satellitari e marittimi, l'embargo delle Nazioni Unite in Libia, che costituisce una delle nuove operazioni internazionali previste nel 2020 dalla deliberazione governativa.

Rileva che la nuova operazione dell'UE si collega coerentemente ad un'altra direttrice della nostra azione internazionale: sostenere la politica di sicurezza e difesa europea, per consentire alla Unione europea d'incrementare la propria capacità di agire sulla scena internazionale, nel quadro di un approccio integrato alla gestione delle crisi.

Osserva che occorre sempre più maturare la consapevolezza che la nostra partecipazione alle missioni civili e militari promosse dall'UE serve a rafforzare l'azione per la sicurezza del nostro Paese, avvalendosi dell'effetto moltiplicatore dato dall'agire in un contesto più ampio di quello puramente bilaterale.

Segnala che dall'adozione della Strategia globale nel 2016 l'UE ha indiscutibilmente fatto degli enormi progressi per ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel campo della sicurezza e della difesa, attraverso proposte solide che convergono nella cosiddetta « autonomia strategica » per un'Unione più forte e responsabile.

Sottolinea che autonomia strategica, infatti, significa un'Unione che vuole e che deve essere in grado di agire in modo indipendente, se necessario, e con mezzi propri, aprendo uno spazio nuovo e autonomo di azione, in grado di esprimere una capacità strategica globale in tutti i settori chiave (politico, economico, diplomatico e militare). Evidenzia che l'Ue

sarebbe così in condizione di svolgere un ruolo credibile quale *security provider* in ambito internazionale.

Rileva che l'Unione – lungi dal voler essere un elemento solista nel campo della sicurezza e difesa – continua a prestare molta attenzione alla cooperazione in generale e a quella con la NATO in particolare.

Osserva che, in questa prospettiva, è interesse del nostro Paese continuare a sostenere una cooperazione sempre più stretta tra la NATO e l'Unione europea in ambiti come il contrasto alle minacce ibride, la difesa civile e le esercitazioni congiunte al fine di migliorare le *best practices* e l'interoperabilità.

Evidenzia che l'Alleanza atlantica, i cui compiti principali sono la difesa collettiva, la gestione delle crisi e la sicurezza cooperativa, ha dato avvio a un processo di adattamento volto a rafforzare la postura di deterrenza e di difesa per meglio far fronte a minacce convenzionali e non, provenienti da attori statali e non statuali e da tutte le direzioni strategiche.

Ricorda che l'adattamento e il rafforzamento della resilienza e della difesa civile, specie dopo la crisi determinata dalla pandemia da Covid-19, si è confermato un ambito cruciale per salvaguardare la continuità del governo, la protezione delle infrastrutture critiche e l'erogazione di servizi essenziali in caso di emergenze civili, ed è dunque nostro interesse rafforzare le relative capacità dell'Alleanza, laddove esiste un valore aggiunto ed in stretto raccordo con l'Unione europea.

Segnala che su impulso italiano, e grazie anche all'intenso lavoro svolto dalla delegazione presso l'Assemblea parlamentare della NATO, l'Alleanza si concentra oggi maggiormente sui pericoli e le criticità del suo versante meridionale, sia in termini di pianificazione militare – utile per assicurare l'adeguata reattività in caso di minacce che promanano da quell'area – che di rafforzamento della cooperazione pratica e del dialogo politico con i Paesi partner della regione MENA.

Sottolinea, inoltre, che il contributo del nostro Paese alle missioni NATO in Af-

ghanistan, in Kosovo e in Iraq è considerato nell'ambito dell'Alleanza uno degli aspetti più qualificanti del nostro contributo al cosiddetto *burden sharing* alleato e risulta particolarmente apprezzato anche dai Governi dei Paesi in cui operiamo.

Evidenzia che la deliberazione in esame conferma lo sforzo posto in atto dal nostro Paese nel contrasto a *Daesh*, attraverso un considerevole contributo alla coalizione internazionale anti-*Daesh*, sia sotto il profilo militare, sia sul versante dei contributi per la stabilizzazione delle aree liberate.

Ricorda, infatti, che sebbene sconfitto militarmente, *Daesh* continua a rappresentare una grave minaccia: in Siria e Iraq, ha dato vita a un *network* di cellule con l'intento di creare massima instabilità ed eventualmente tornare al controllo territoriale, sfruttando anche la diffusione del Covid-19. Inoltre, l'organizzazione terroristica sta rafforzando la rete di branche e gruppi affiliati sorti in varie aree del globo, rendendoli centrali anche nella propria propaganda. Rileva che, in un simile scenario, occorre senz'altro proseguire nella repressione della rete di *Daesh* sul terreno.

Osserva che in Iraq l'Italia sostiene le attività di *training* di forze militari e di polizia irachene e curde – oltre 110 mila unità formate a oggi –, operazioni di *intelligence*, ricognizione e soccorso (ISR) ed attività di rifornimento in volo, operando al contempo in favore della stabilizzazione delle aree liberate e sostenendo il fondo dell'UNDP per la ripresa post-bellica di quelle aree, cui si associa il nostro peculiare impegno per la salvaguardia del patrimonio storico e archeologico iracheno.

Precisa che in tale prospettiva si colloca la nostra partecipazione alla nuova operazione dell'UE denominata *European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq* (EUAM Iraq), intesa a fornire consulenza e competenze alle autorità irachene a livello strategico per individuare e definire i requisiti necessari all'attuazione coerente degli aspetti

inerenti alla dimensione civile della riforma del settore della sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza nazionale iracheno e dei piani collegati;

Sottolinea che, nonostante l'importante risultato conseguito con l'eliminazione di al-Baghdadi, la guerra civile in Siria, ulteriormente aggravata dalla diffusione del Covid-19, e la perdurante operatività di cellule di *Daesh* e di gruppi affiliati ad al-Qaeda continuano a rappresentare le minacce più rilevanti alla pace e alla stabilità dell'intera regione, con riflessi importanti, sul piano migratorio e della sicurezza, sugli stessi Paesi europei.

Evidenzia che a ciò si aggiunge l'esigenza di contribuire a una *de-escalation* delle crisi a livello regionale che hanno il proprio fulcro nel teatro siriano, fra cui le tensioni tra Iran e Israele e le ripercussioni delle operazioni turche nel Nord-est e nel Nord-Ovest del paese.

Rileva che in Africa le problematiche di sviluppo s'intrecciano con l'instabilità politica e istituzionale che caratterizza alcuni Paesi che presentano sfide legate alla rapida crescita demografica, ai traffici illeciti e alle minacce alla sicurezza connesse alla minaccia terroristica, agli effetti degli eventi climatici estremi quali siccità e alluvioni, rese ancora più urgenti dalla questione migratoria che mantiene un'importanza prioritaria e trasversale.

Osserva che tali fattori determinano nei Paesi in questione una situazione di perdurante emergenza caratterizzata da una mobilità forzata della popolazione, dal mancato accesso di parte di essa ai servizi di base, da crisi alimentari ricorrenti e da elevata vulnerabilità nutrizionale, aggravata dall'inadeguatezza dello sviluppo rurale e della carenza di servizi sociali.

Segnala che sono due le aree di crisi principali, i cui fronti, malgrado l'impegno finora profuso, si stanno ampliando e rischiano di fondersi in un'unica area: quella saheliana, che man mano si estende sempre più verso l'area del Golfo di Guinea; e quella del Corno d'Africa, dove una molteplicità di attori anche esterni determina una situazione di instabilità che dura da diversi decenni, le cui propaggini di

fondamentalismo violento si stanno sempre più estendendo verso sud, arrivando a coinvolgere Tanzania e Mozambico.

Sottolinea che nella prima delle due aree strategiche si segnala il nuovo quadro politico, strategico e operativo ribattezzato «Coalizione per il Sahel», che riunisce sotto comando congiunto la forza dell'*Opération Barkhane* (a guida francese) e la *Force conjointe du G5 Sahel* (FC-G5S), composta da unità dei Paesi del G5 Sahel (Mauritania, Mali, Niger, Ciad e Burkina Faso), al fine di coordinare meglio la loro azione concentrando gli sforzi militari nelle tre zone di confine (Mali, Burkina Faso e Niger).

Evidenzia che in tale contesto si colloca la nuova partecipazione di un contingente italiano alla forza multinazionale di contrasto alla minaccia terroristica nel Sahel denominata *Task Force TAKUBA* che condurrà operazioni antiterrorismo militari transnazionali congiunte.

Rileva che nell'area del Corno d'Africa l'avvio di una dinamica distensiva tra Etiopia ed Eritrea, gli sviluppi politici interni in Sudan e la recente formazione di un esecutivo di transizione in Sud Sudan stanno aprendo nuovi potenziali scenari di pace. Anche in Somalia, negli ultimi due anni, si stanno evidenziando alcuni progressi nel percorso di stabilizzazione, in particolare nei rapporti con le istituzioni finanziarie istituzionali, nella prospettiva di una ricostruzione economica e produttiva del paese.

Osserva che queste prospettive di sviluppo, se opportunamente consolidate e sostenute, potrebbero finalmente condurre ad una svolta positiva per l'intera regione del Corno d'Africa: a tal fine, ritiene indispensabile mantenere il nostro impegno sul piano della sicurezza, confermando il sostegno sul piano della formazione sia bilaterale sia multilaterale nel quadro delle missioni PESC così come la nostra presenza logistica a Gibuti.

Per quanto attiene alla nostra azione nell'ambito delle Nazioni Unite, ricorda che il contributo italiano al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale si fonda sulla convinzione del legame in-

dissolubile tra pace e sicurezza, crescita, sviluppo e diritti umani e del carattere multidimensionale delle crisi e dei conflitti, e si traduce in un approccio onnicomprensivo, che considera tutto il ciclo della pace.

Sottolinea che al centro del rafforzamento della coerenza tra sforzo umanitario, sviluppo e pace, che costituisce peraltro la *ratio* della nostra normativa nazionale sulle missioni internazionali, vi è l'obiettivo di ridurre efficacemente le esigenze, i rischi e le vulnerabilità degli individui, sostenendo gli sforzi di prevenzione e quindi il passaggio dalla semplice erogazione di assistenza umanitaria all'eliminazione delle cause profonde che ne sono all'origine. In tal modo si vuole rispettare l'impegno preso collettivamente con l'adozione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di « non lasciare nessuno indietro ».

Evidenzia che gli stanziamenti richiesti per le iniziative di cooperazione allo sviluppo sono stati suddivisi, come gli anni scorsi, per aree geografiche e includono gli interventi sia di sviluppo sia umanitari sia di emergenza, per un totale di 121 milioni di euro, in linea con gli importi previsti lo scorso anno (115 milioni).

Ricorda, in particolare, l'azione italiana a favore dell'incremento delle iniziative e delle capacità dell'ONU in aree geografiche di primario interesse per il nostro Paese – come Mediterraneo, Libia, Siria, Yemen, Sahel e Corno d'Africa –, mediante contributi al Fondo fiduciario del Dipartimento per gli affari Politici ed il consolidamento della pace (DPPA), al *Peacebuilding Fund* e all'Ufficio delle Nazioni Unite per la prevenzione del genocidio e delle altre atrocità di massa.

Osserva che in tale ottica risulta importante assicurare un maggiore coinvolgimento delle donne e dei giovani nei processi di pace e di riconciliazione e sostenere le iniziative volte ad adeguare il *peacekeeping* onusiano alle odierne sfide multidimensionali.

Rileva che lo stesso approccio multidimensionale ha ispirato anche l'attività dell'Italia in seno all'OSCE, giovandosi della

credibilità e generale sostegno goduto nel triennio di nostre Presidenze (Presidenza del Gruppo OSCE di Contatto Mediterraneo nel 2017, dell'Organizzazione nel 2018, del Gruppo OSCE di Contatto Asia-tico nel 2019).

Precisa che, in questo quadro, è proseguita la costante azione condotta dall'Italia volta a favorire la stabilizzazione dell'area dei Balcani occidentali e del Partenariato orientale, alla quale la Commissione Affari esteri sta dedicando un'attenzione costante.

Sottolinea che tale azione si è concretizzata anche attraverso specifici interventi a sostegno della cooperazione a livello regionale, in particolare a favore della Fondazione permanente Segretariato dell'Iniziativa adriatico-ionica (IAI) e del Fondo dell'Iniziativa centro-europea (InCE) presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), con la prospettiva di favorire il progressivo percorso di integrazione europea dei Paesi non UE che sono membri delle due iniziative.

Per quanto riguarda le iniziative del nostro Paese in America latina, evidenzia che la logica che li ispira è quella di contribuire al consolidamento della legalità e della sicurezza, anche attraverso i meccanismi regionali esistenti – OSA *in primis* – allo scopo di rafforzare la stabilità e lo sviluppo equo e sostenibile dei singoli Paesi e, più in generale, dell'intera regione, tanto più necessari nella fase di ripresa e recupero economico che farà seguito all'emergenza pandemica in corso.

Rileva che la regione si confronta con molteplici sfide, prime fra tutte quella delle forti diseguaglianze sociali, del connesso problema della sicurezza, della legalità e della corruzione, che portano ad un'elevata e diffusa sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, sfociata anche in forti contestazioni – dall'Ecuador, al Cile alla Colombia –, avvenute nell'autunno 2019.

Da ultimo, osserva che l'emergenza sanitaria del Covid-19, che ha portato la maggior parte delle Autorità latino-americane a chiudere le rispettive frontiere e

ristringere severamente i movimenti interni – quarantena nazionale – ha altresì obbligato a rimandare le scadenze elettorali previste, come in Bolivia, Cile, Repubblica dominicana.

Conclusivamente, auspica che il dibattito possa offrire ulteriori spunti – al di là delle appartenenze partitiche – per definire meglio il nostro impegno ed il nostro ruolo nelle operazioni internazionali in uno scenario geopolitico caratterizzato da instabilità e da imprevedibilità, nel quale nuovi tipi di minacce asimmetriche, ibride – trasversali per definizione –, si aggiungono a quelle tradizionali, che richiedono nuove risposte da parte degli apparati preposti alla politica estera e di difesa del nostro Paese.

Luigi IOVINO (M5S), *relatore per la IV Commissione*, riferisce che la deliberazione che il Governo ha presentato alle Camere in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni svolte nel 2019 e a quelle che intende avviare e proseguire nel 2020, nel delineare la complessità dello scenario internazionale, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo allargato, conferma il tradizionale impegno del nostro Paese nel garantire la stabilità e la sicurezza di quelle aree di crisi del mondo la cui fragilità politica e sociale rappresenta una minaccia per la stabilità globale e la salvaguardia degli interessi vitali nazionali. Precisa, quindi, che il quadro generale della partecipazione italiana alle missioni internazionali nell'anno 2020 prevede un dispiegamento massimo di oltre 8.000 militari, tra uomini e donne, complessivamente impegnati in 46 operazioni, dall'Africa ai Balcani, dal Medio oriente all'Asia, nel segno di un impegno militare, politico e finanziario di assoluto rilievo che rafforza la credibilità internazionale del nostro Paese ed il suo ruolo di primo piano nel prender parte alle decisioni strategiche riguardanti le principali aree di crisi. Il coinvolgimento nazionale in missioni della NATO, dell'Unione europea o delle Nazioni Unite permette, infatti, all'Italia di rafforzare il proprio ruolo internazionale nel quadro della tradizio-

nale politica multilaterale del nostro Paese, contribuendo ad assicurare una maggiore solidità alla cornice della sicurezza globale. In questa ottica vanno certamente inquadrare le cinque nuove missioni che il Governo sottopone all'approvazione del Parlamento ai fini del loro avvio nel corrente anno e riguardanti il Mediterraneo, il Medio oriente, l'area strategica del Sahel e l'Iraq, zone caratterizzate da un quadro geopolitico e di sicurezza incerto ed instabile e che, pertanto, destano preoccupazione anche per i numerosi focolai di tensione e le gravi crisi aperte in diverse regioni. Le basi giuridiche di queste nuove missioni sono diverse: la missione EU-NAVFOR MED – IRINI nel Mediterraneo e la missione Eubam Iraq si svolgono sotto il mandato dell'Unione europea, mentre la Task Force Takuba è frutto di un accordo fra la Francia e altri 13 Paesi europei, fra cui l'Italia; infine, ci sono il dispositivo aeronavale nel Golfo di Guinea e l'operazione NATO per garantire la sicurezza del cosiddetto Fianco sud dell'Alleanza Atlantica particolarmente esposto ai rischi conseguenti all'instabilità politica del Nord Africa e del Medio oriente. La consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati in questi nuovi teatri operativi è pari a 1.125 unità. La consistenza media è pari a 494 unità. A sua volta il fabbisogno finanziario di queste nuove missioni è pari, nel 2020, a 47.417.373 euro di cui 12 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2021. Si tratta di oneri sono coperti con le risorse del Fondo missioni internazionali di cui all'articolo 4 della « Legge quadro per le missioni internazionali », che reca per l'anno 2020 risorse pari a circa 1.308.747.000 euro. In relazione a queste nuove missioni, le più significative da un punto di vista degli assetti di personale e di mezzi nazionali impiegati, sono la missione dell'Unione europea IRINI, la missione Takuba nel SAHEL, dove persiste una grave minaccia terroristica di matrice islamica legata anche all'instabilità dello scacchiere libico e il dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea.

L'operazione EUNAVFOR MED IRINI – che subentrata all'operazione Sophia, conclusa lo scorso 31 marzo – si pone come compito prioritario quello di contribuire all'attuazione dell'embargo sulle armi imposto dall'ONU nei confronti della Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi. A tal fine, l'operazione potrà svolgere ispezioni sulle imbarcazioni al largo delle coste libiche, sospettate di trasportare armi o materiale connesso da e verso la Libia ed effettuare gli interventi per sequestrare e smaltire tali prodotti, anche al fine di deviare tali imbarcazioni e i loro equipaggi verso un porto adatto a facilitare tale smaltimento, con il consenso dello Stato di approdo, a norma della risoluzione 2292 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La missione non avrà lo stesso raggio di azione dell'operazione Sophia, che controllava l'intera costa libica, ma si concentrerà sulla parte orientale della costa libica, in particolare nella zona di alto mare antistante la Cirenaica, sulla quale maggiormente si concentrano i traffici di armi e non potrà operare all'interno delle acque territoriali libiche (ossia entro 12 miglia dalla costa della Libia). Segnala che come già per l'operazione EUNAVFOR MED Sophia, il comando operativo dell'operazione EUNAVFOR MED IRINI ha sede a Roma, con il Quartier generale all'interno del Comando operativo interforze (COI) di Centocelle e l'operazione è guidata dal contrammiraglio Fabio Agostini. A sua volta il comando in mare (*Force Commander*) dell'operazione sarà assegnato ogni sei mesi, alternativamente, all'Italia (dal 6 maggio al 18 ottobre 2020) e alla Grecia (dal 19 ottobre 2020 al 31 marzo 2021). La rotazione del Comandante della forza in mare avverrà assieme alla rotazione della nave ammiraglia. L'attuale Comandante è l'ammiraglio Socci. Il contributo italiano a questa nuova missione è di circa 517 militari, un'unità navale e tre mezzi aerei. Come precisato dal Ministro degli esteri lo scorso 14 maggio alle Commissioni esteri della Camera e del Senato, le richiamate 517 unità di personale militare si alterneranno nella missione navale, aerea e nel

comando che, come ricordato in precedenza, è italiano. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata della missione IRINI, è stimato in 21 milioni di euro, di cui 5 milioni per obbligazioni esigibili nel 2021. Per l'Italia lo sforzo nell'ambito dell'operazione IRINI, si aggiunge a quello previsto in altre due missioni bilaterali di assistenza alla Libia, potenziate nel 2019 ed una missione civile dell'Unione europea. La prima, è la missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, contemplata dalla scheda 21 del 2020, allegata alla deliberazione del consiglio dei ministri del 2020, dove l'Italia è presente nell'anno corrente con 400 unità di personale, 142 mezzi terrestri (12 in più rispetto al 2019) e 2 mezzi aerei. Rientra in questa missione anche l'attività di supporto sanitario svolta dai militari italiani presso l'ospedale da campo dislocato a Misurata. La seconda è la missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica (scheda n. 22 del 2020), attuata da parte di 39 unità di personale della Guardia di Finanza e 8 unità dell'Arma dei Carabinieri, con l'obiettivo di fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani. La terza è la missione civile dell'Unione europea EUBAM LIBIA, alla quale l'Italia partecipa con tre unità della Polizia di Stato. Una significativa presenza italiana nello scenario libico, cui si aggiunge anche il dispiegamento di 754 militari, 6 mezzi navali e 8 mezzi aerei (tre in più rispetto al 2019) che costituiscono il dispositivo aeronavale nazionale « Mare sicuro », apprestato per la sicurezza dei confini nazionali nell'area del Mediterraneo. Il dispositivo è comprensivo del supporto alla Guardia costiera libica richiesto dal Consiglio presidenziale – Governo di accordo nazionale libico. A questo proposito ricorda che l'esigenza di un maggiore impegno in Libia era stata sottolineata dal Ministro della difesa nel corso dell'illustrazione alle Commissioni difesa di Camera e Senato delle linee programmatiche del suo dicastero. In tale sede era emersa anche l'intenzione di potenziare la presenza nel Sahel e in Iraq, poi ulteriormente ribadita nel corso della seduta delle

Commissioni Difesa di Camera e Senato dello scorso 15 gennaio quando il Ministro, successivamente all'uccisione del generale iraniano Soleimani, ha riferito sulla situazione dei contingenti militari italiani impegnati in missioni internazionali in Medio Oriente, con particolare riferimento all'Iraq. Particolarmente significativa è, pertanto, anche la prevista partecipazione dell'Italia nella missione TAKUBA nel Sahel, operazione multinazionale interforze con il mandato di addestrare e assistere le forze saheliane al fine di contrastare la minaccia terroristica in quell'area strategica (scheda 29-bis/2020). La forza multinazionale Takuba si inserisce nel nuovo quadro politico, strategico e operativo ribattezzato « Coalizione per il Sahel » che riunisce sotto comando congiunto la forza dell'Operazione Barkhane (a guida francese) e la Forza congiunta G5 Sahel, al fine di coordinare al meglio la loro azione concentrando gli sforzi militari nelle tre aree di confine (Mali, Burkina Faso e Niger). La partecipazione italiana alla *Task Force* TAKUBA, oltre a fornire un contributo al rafforzamento delle capacità di sicurezza nella regione del Sahel, risponde, altresì, all'esigenza di tutela degli interessi nazionali in un'area strategica considerata prioritaria. Le attuali condizioni di sicurezza del Sahel destano, infatti, preoccupazione per l'Italia poiché da questa regione originano traffici e flussi migratori illegali, violenza diffusa e terrorismo, con un diretto impatto sulla sicurezza del nostro continente. Il contributo nazionale in questa operazione è di 200 unità di personale militare, 20 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei. Il fabbisogno complessivo per il 2020 è pari a euro 15.627.178, di cui 5 milioni per obbligazioni esigibili nell'anno 2021. La scheda della missione fa presente che « gli assetti nazionali, integrati all'occorrenza da unità delle forze speciali », potranno essere eventualmente impiegati a supporto delle attività delle altre missioni nell'area del Sahel nelle quali l'Italia già partecipa (bilaterali, ONU, UE). Ricorda a questo proposito che l'Italia conferma nel 2020 l'impegno nel Sahel partecipando alla mis-

sione bilaterale in Niger (295 unità, 160 mezzi terrestri e 5 mezzi aerei) alla missione dell'ONU MINUSMA (7 unità), nonché alle missioni dell'Unione europea EUTM Mali (12 unità), EUCAP Sahel Mali (16 unità) e EUCAP Sahel Niger (14 unità). Un altro nuovo intervento significativo è rappresentato dal dispositivo aeronavale nazionale nel Golfo di Guinea, per fronteggiare le esigenze di prevenzione e contrasto della pirateria e delle rapine a mano armata in mare. La partecipazione italiana a questa missione ha l'obiettivo di assicurare la tutela degli interessi strategici nazionali nell'area, con particolare riferimento alle acque prospicienti la Nigeria. A tal proposito la documentazione in esame evidenzia che il Golfo di Guinea – le cui acque si estendono per migliaia di chilometri dall'Angola al Senegal – è considerato il più pericoloso per numero di attacchi e atti di pirateria alle imbarcazioni e agli equipaggi in transito. Secondo i dati resi noti dal « Rapporto annuale sulla pirateria », pubblicato dall'Ufficio marittimo internazionale i membri degli equipaggi presi in ostaggio durante l'attraversamento del Golfo sono saliti da 78, nel 2018, a 121 nel 2019, una cifra che rappresenta più del 90 per cento dei sequestri registrati in mare in tutto il mondo. Ciò ha seriamente compromesso il traffico commerciale internazionale e inflitto pesanti costi economici alla regione. Il dispositivo nazionale nel Golfo di Guinea prevede l'impiego di 400 unità di personale militare, 2 mezzi navali e 2 mezzi aerei. Il fabbisogno finanziario della missione per il 2020 è pari 9.810.838 euro, di cui 2 milioni di euro per obbligazioni esigibili nell'anno 2021. Nuova anche la missione dell'Unione europea in Iraq a sostegno della riforma del settore della sicurezza civile – alla quale l'Italia mette a disposizione 2 unità di personale militare (scheda 17-bis/2020), e la partecipazione, con 6 unità di personale militare, all'iniziativa della NATO di consulenza, formazione e tutoraggio nel settore della sicurezza in favore dei Paesi *partner* situati lungo il Fianco sud dell'Alleanza che ne facciano richiesta. Allo stato attuale,

hanno richiesto il supporto della NATO per attività di consulenza nel settore della Difesa l'Algeria, la Tunisia, il Marocco, la Mauritania, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar. Quest'ultima iniziativa della Nato si colloca nel solco di una serie di attività intraprese in seno all'Alleanza per meglio comprendere, prevenire e contrastare le diverse minacce provenienti dal fianco sud. A tal proposito, ricorda, in particolare, la decisione assunta nel corso del Summit NATO di Varsavia del luglio 2016, di costituire un « Polo (HUB) » per la direzione strategica dell'Alleanza atlantica su Medio Oriente, Nord-Africa, Sahel e Africa subsahariana. L'*Hub*, realizzato all'interno del Comando Nato a Napoli (Largo Patia) si pone l'obiettivo di rafforzare la comprensione dell'Alleanza sull'Africa e sul Medio Oriente, fornendo prospettive e analisi e promuovendo lo scambio di informazioni con Paesi e organizzazioni partner, al fine di evidenziare le dinamiche regionali rilevanti per la sicurezza euro-atlantica. Per quanto riguarda, poi, le missioni di cui si propone la proroga nell'anno 2020 dai dati forniti dal Governo emerge che la consistenza massima annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi è pari a 7.488 unità. La consistenza media è pari a 6.000 unità. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata è pari complessivamente a 1.113.940.450 euro di cui nel 2020, 903.140.450 euro e nel 2021, 210.800.000 euro. Anche in questo caso gli oneri risultano coperti dalle risorse presenti nel Fondo missioni.

La proroga riguarda 9 missioni in Europa, 10 missioni in Asia e 18 in Africa. Sono prorogati poi 4 interventi di potenziamento dei dispositivi NATO, il mantenimento del dispositivo nazionale « Mare sicuro », il mantenimento del dispositivo info operativo dell'Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) a protezione del personale delle Forze armate impiegato all'estero e un finanziamento per interventi riguardanti più teatri operativi. La proroga, riguarda, inoltre, la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo svi-

luppo che sono previsti a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, in precedenza illustrati dalla relatrice per la terza Commissione (schede 45, 46, 47, 48 e 49 della Relazioni analitica e tecnica per la proroga). Il maggior numero di missioni è presente nel continente africano, ma con riferimento alla consistenza numerica delle unità impiegate nei diversi teatri operativi, il maggior numero di militari autorizzato è in Asia. Il contingente italiano all'estero più numeroso è quello impegnato nella coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh (1.100 unità, 270 mezzi terrestri e 12 mezzi aerei). In Iraq, l'Italia è, altresì, presente con 46 unità di personale militare, 34 in più rispetto al 2019, nell'operazione NATO Mission in Iraq il cui obiettivo è quello di offrire un ulteriore sostegno al Governo iracheno nei suoi sforzi per stabilizzare il Paese e combattere il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni. La seconda missione con la maggior presenza di soldati italiani è in Libano, dove l'Italia partecipa alla missione UNIFIL con 1.076 unità di personale militare, 278 mezzi terrestri e 6 unità aeree. Nel Paese è anche presente la Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano, nota come MIBIL con 140 unità, 7 mezzi terrestri e sei mezzi aerei. Il totale del personale italiano in territorio libanese ammonta, quindi, a 1.216 unità. L'Afghanistan è il terzo Paese per presenza di militari italiani, con 800 unità, 145 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei, impiegati nella missione *Resolute Support*, finalizzata all'addestramento, la consulenza e l'assistenza delle forze armate e delle istituzioni afgane. La missione ha come centro nevralgico la capitale Kabul, ma è presente anche in altre 4 città tra le quali Herat, e Kandahar. In relazione a questa missione il Governo fa presente nel corso del 2020 il contributo nazionale potrebbe essere rimodulato in senso riduttivo, in funzione dell'esito del processo elettorale e del miglioramento delle condizioni di sicurezza. « Si continuerà », inoltre, precisa il Governo, « con l'attività di ricerca della disponibilità di partner internazionali ad

operare nel settore di responsabilità italiano, in coordinazione con il MAECI, al fine di coprire le posizioni lasciate libere dall'Italia». Le ulteriori due missioni di rilievo per numero di soldati italiani impiegati sono le richiamate Operazioni Mare Sicuro e Irini che prevedono, rispettivamente, un impiego di 754 e 517 uomini. Un contingente particolarmente numeroso è anche quello stanziato nei Balcani, area questa ritenuta dal Governo di «rinnovata attualità strategica», sia per monitorarne le criticità correlate ai flussi migratori che l'attraversano, sia per supportare i successivi passi dell'integrazione euro-atlantica. A tal proposito l'Italia incrementa in maniera significativa la presenza nell'operazione *Joint enterprise* dove partecipa con 628 unità, 204 mezzi terrestri e una unità aerea. Nel 2019 l'Italia ha partecipato a questa missione con 538 unità di personale militare, 204 mezzi terrestri ed una unità aerea. Come precisato dal Governo nella scheda relativa a questa missione l'incremento di personale rispetto al precedente anno è finalizzato alla realizzazione di un team per la protezione cibernetica delle reti non classificate nel contingente e personale tecnico a favore della componente ISR e C-UAS, al fine di colmare le carenze capacitive evidenziate dal Comando KFOR. Segnala, inoltre, l'incremento significativo della partecipazione italiana nell'operazione della NATO «*Sea Guardian*» nel Mar Mediterraneo. Il nostro Paese partecipa a questa operazione con 280 unità di personale militare, con un incremento di 226 uomini. Come precisato dal Governo l'incremento è da porre in relazione alla presenza di un ulteriore assetto navale per l'attività di raccolta dati e l'attività di presenza e sorveglianza navale nell'area del Mediterraneo Orientale. È, previsto, inoltre, il supporto di un ulteriore mezzo aereo in aggiunta a quello già presente nel 2019. Con riferimento, infine, al continente Africano, la presenza italiana più consistente è nella missione UE antipirateria denominata *Atalanta*, (con 407 unità di personale militare, 2 mezzi aerei e due mezzi navali) e nella richiamata missione

bilaterale di assistenza e supporto in Libia (400 unità, 142 mezzi terrestri, 2 mezzi navali tratti nell'ambito della missione «*Mare sicuro*» e 2 mezzi aerei). Sono, sempre 400, come già ricordato, le unità impiegate nel nuovo dispositivo aeronavale nazionale per attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nel Golfo di Guinea, dove sono, altresì, presenti, due mezzi navali e due mezzi aerei.

In conclusione voglio sottolineare che anche quest'anno l'impegno delle nostre forze armate all'estero si caratterizza per una forte operatività nei diversi scenari, in sintonia e in sinergia, anche con le attività di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, svolgendo un ruolo che è da sempre finalizzato alla pace internazionale, al progresso della democrazia e dei popoli e alla tutela dei più deboli. È questa una tradizione, di cui l'Italia va giustamente orgogliosa e che la rende credibile ad autorevole in ogni area, anche la più delicata, in cui si trova ad operare.

Conclude auspicando che nel corso delle prossime sedute possa svolgersi un ampio e proficuo dibattito con tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, così come avvenuto in occasione della precedente deliberazione di proroga delle missioni per l'anno 2019.

La Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina SERENI si riserva, anche a nome del sottosegretario Calvisi, di intervenire nel prosieguo dell'esame, tanto più che sui provvedimenti in titolo sono già programmate le comunicazioni del Governo, che saranno rese dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della difesa in una delle prossime sedute delle Commissioni riunite.

Maria TRIPODI (FI) ribadisce il sostegno che il gruppo di Forza Italia ha da sempre assicurato alle missioni all'estero, sottolineando i profondi legami nei confronti dell'Alleanza Atlantica. Manifesta, tuttavia, l'esigenza di svolgere un approfondito dibattito su alcuni teatri come, ad esempio, quello libico dal momento che, se

è vero (come ha affermato nella sua relazione la presidente Grande) che un intervento militare in Libia non è la strada maestra, è altrettanto vero che, negli ultimi tempi, l'Italia ha svolto un ruolo sempre più marginale in quel contesto, a tutto vantaggio di altri Paesi che, viceversa, hanno accresciuto il loro peso politico.

Giovanni RUSSO (M5S) rileva come dalle relazioni ascoltate emerge l'importanza del ruolo che l'Italia svolge nel Mediterraneo allargato, attraverso la partecipazione a numerose missioni, che coprono la vasta area che va dal Golfo di Aden, con la missione Atalanta, fino al Golfo di Guinea, con la nuova missione appena deliberata, passando per il Mediterraneo centrale, con la missione EUNAFORMED-Irini. Osserva, quindi, che è in atto uno spostamento dell'attenzione prestata dall'Italia alle aree geopolitiche di nostro interesse, che si sta focalizzando maggiormente sull'Africa, piuttosto che sul Medio Oriente e sull'Afghanistan. Si riserva, quindi, di intervenire con ulteriori riflessioni nelle successive occasioni di dibattito, esprimendo, sin da ora, una valutazione favorevole sul dispositivo messo in campo dal Governo.

Salvatore DEIDDA (FDI) pone l'accento sull'importanza che riveste l'audizione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, la quale costituirà l'occasione più appropriata per verificare quali siano gli indirizzi che orientano la politica estera e di difesa del nostro Paese. Evidenzia come il gruppo di Fratelli d'Italia abbia sempre guardato con favore alla partecipazione dell'Italia alle missioni all'estero, ma non può esimersi dal rilevare che l'attuale Governo e la maggioranza che lo sostiene abbiano mostrato di procedere senza una precisa linea guida in numerosi teatri quali, ad esempio, quello siriano, dove non è chiara quale sia la posizione del nostro Paese nei confronti della Turchia, oppure quello libico, dove occorre un atteggiamento che punti maggiormente alla difesa degli interessi geopolitici ed economici dell'Italia.

Renzo TONDO (M-NI-USEI-C!-AC) esprime apprezzamento per le relazioni svolte, le quali hanno fornito un quadro che fotografa con coerenza la situazione attuale. Rileva, quindi, che sin dall'inizio della legislatura ha sempre sollecitato il Governo e la maggioranza a sviluppare un approfondito dibattito volto a definire gli indirizzi da perseguire nelle relazioni internazionali. Lamenta, dunque, la mancanza di una chiara linea di politica estera, in grado di arginare quella perdita del ruolo che fino a poco tempo fa l'Italia ha rivestito nel Mediterraneo, come dimostra anche la vicenda del caso Regeni e dei rapporti che il nostro Paese sviluppa con l'Egitto e la Turchia. Invita dunque a riflettere sulla necessità di avviare un serio confronto affinché la partecipazione alle missioni all'estero non avvenga in modo casuale e sporadico, ma sulla base di scelte ponderate e di prioritari interessi del Paese.

Paolo FORMENTINI (Lega), evidenziando che il Gruppo Lega ha sempre assicurato il proprio sostegno alle missioni internazionali in cui è impegnata l'Italia, auspica che il collega Iovino, con il quale ha proficuamente collaborato in qualità di relatore per la III Commissione in occasione della Deliberazione per l'anno 2019, sia garante della coerenza e della continuità degli indirizzi a suo tempo assunti dal Parlamento, anche in considerazione dell'atteggiamento ondivago del Governo sul posizionamento geostrategico del nostro Paese, che dovrebbe essere saldamente ancorato all'asse atlantico. Sottolinea infine l'esigenza di cogliere ogni occasione per non fare mancare l'appoggio del Parlamento ai nostri militari impegnati all'estero nella tutela della pace e della sicurezza, nella profonda consapevolezza che le missioni internazionali rappresentano una delle leve più importanti per la nostra politica estera.

Yana Chiara EHM (M5S) sottolinea l'opportunità di valutare con attenzione anche il tema della cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle

attività svolte in Medio Oriente e del Nord Africa.

Marta GRANDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 giugno 2020.*

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 13.25 alle 13.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
AVVERTENZA .....	41

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 17 giugno 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.35 alle 13.45.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno  
non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Istituzione di una Commissione parlamen-  
tare d'inchiesta sulla diffusione intenzio-  
nale, seriale e massiva di informazioni false  
(cosiddette fake news).*

*Seguito esame C. 1056 Fiano, C. 2103  
Boschi, C. 2187 Mollicone e C. 2213 Lat-  
tanzio.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
SEDE REFERENTE:	
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano.	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista. C. 2301 Perego Di Cremona ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) .....	42
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».	
Audizione di Giovanni Tarli Barbieri, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	47
Audizione di Daniele Porena, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	47

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 17 giugno 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.55.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Matteo Mauri.*

**La seduta comincia alle 12.20.**

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano.**

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista. C. 2301 Perego di Cremona.**

*(Seguito esame congiunto e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta dell'11 giugno scorso.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il

relatore, Fiano, aveva svolto la relazione illustrativa sui provvedimenti.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI) fa notare che il contesto nel quale si pone la questione di sicurezza in discussione appare particolarmente critico – come emerso da talune indagini svolte dalla magistratura e dalle forze della polizia – dal momento che risultano evidenti le connessioni fra ambienti del radicalismo islamico e altre forme di estremismo violento o terroristico portate avanti, in ambito nazionale, da taluni soggetti, con diverse organizzazioni e nel nome di varie ideologie. Pur nella diversità di tali fenomeni, ritiene innegabile vi sia una sorta di sinergia parallela nell'operato di tali soggetti, che richiede un approccio organico e unitario, al fine di disvelare le inevitabili interconnessioni sussistenti in tali ambiti, come peraltro suggerito anche da autorevoli esponenti dell'*intelligence* degli Stati Uniti, tra i quali richiama Ali H. Soufan.

Ritenendo che l'Italia non sia immune dalla diffusione di certi fenomeni, fa notare come la mancanza di attentati nel nostro Paese non dipenda dall'assenza di forme di radicalizzazione, ma dal grande sforzo profuso dalle forze di polizia e dall'*intelligence* italiana. Reputa dunque necessario non sottovalutare tale questione, proponendo un rafforzamento della capacità di risposta politica rispetto alle diverse sfaccettature presentate da tali fenomeni, approfondendo, ad esempio, le questioni connesse al proselitismo *on line* e alla gestione dei flussi migratori.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, nel pieno rispetto delle posizioni espresse dal deputato Peregò di Cremona, ribadisce le proprie perplessità su taluni aspetti della proposta di legge C. 2301.

In primo luogo, ritiene necessario dotarsi di uno strumento permanente per il contrasto, e non soltanto per il monitoraggio, dell'estremismo di matrice jihadista, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, e osserva come tale neces-

sità non risulti pienamente soddisfatta dall'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta.

Inoltre, ribadisce le proprie riserve su un'impostazione che accomuna fenomeni o quali, pur potendo presentare dinamiche simili, sono distinti tra loro e non possono essere affrontati con gli stessi strumenti. Osserva quindi come sia necessario tenere conto delle peculiarità del radicalismo islamico, al fine di orientare l'azione di contrasto, che deve coinvolgere anche quella larga parte del mondo islamico che non condivide l'interpretazione del Corano che è alla base del radicalismo. Sottolinea, a conferma della specificità del fenomeno, che presenta caratteristiche peculiari e singolari, come l'estremismo di matrice jihadista possa potenzialmente interessare milioni di persone, come la sua evoluzione risenta degli sviluppi della situazione in Medio Oriente e come esso in passato abbia dato vita a un'entità con caratteristiche quasi statuali.

Ritiene conclusivamente come l'obiettivo debba essere quello di ricondurre l'Islam radicalizzato al normale esercizio della libertà di fede.

Emanuele PRISCO (FDI) ritiene che le proposte di legge in esame abbiano entrambe il merito di porre al centro della discussione una tematica complessa e delicata, che richiede la massima attenzione da parte di tutti, trattandosi di affrontare diversi aspetti legati alla sicurezza, dalla gestione dei luoghi di culto a quella dei flussi migratori.

Dopo aver ricordato che sul tema della radicalizzazione il suo gruppo si batte da tempo con convinzione, anche attraverso proposte di modifica del codice penale, chiede al relatore se vi siano concreti margini per intervenire concretamente su alcuni ambiti materiali che ritiene di fondamentale importanza. Si chiede, ad esempio, se vi sia la disponibilità a discutere di talune proposte, volte al contrasto dei fenomeni di radicalizzazione, come quelle che riguardano l'introduzione di un registro degli Imam o che prevedono anche la lingua italiana

per i sermoni nelle moschee, nonché una più rigorosa disciplina sull'utilizzo delle piattaforme *web*. Al di là del perseguimento di condivisibili obiettivi di studio e conoscenza, evidenzia infatti la necessità di predisporre misure effettive, in una funzione di contrasto delle varie forme di istigazione alla violenza e all'odio religioso che potrebbero celarsi dietro a talune ordinarie attività religiose. Ritiene, dunque, che tale importante discussione possa rappresentare l'occasione per risolvere concretamente certe problematiche, a fronte del pericolo che spesso si cela dietro l'attività di alcuni esponenti religiosi islamici, come dimostrato dal recente caso di Perugia, laddove è stato accertato il coinvolgimento per terrorismo di un Imam, che è stato poi espulso dall'Italia.

Matteo PEREGO DI CREMNAGO (FI), replicando alle osservazioni del relatore Fiano, sottolinea come l'elemento centrale della sua proposta di legge C. 2301 sia costituito dal contrasto dell'estremismo islamico di matrice jihadista, il quale, a seguito della dissoluzione del califfato e del rientro dei *foreign fighters*, ha assunto ancora maggiore pericolosità, come testimoniano, tra l'altro, le missioni internazionali in atto per fronteggiare il fenomeno. Ritiene, tuttavia, che non debbano essere tralasciati anche altri fenomeni di matrice terroristica. Osserva come alle predette finalità di contrasto, e non solo di monitoraggio, risponda anche l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, la quale avrebbe tra i suoi compiti quello di promuovere il coordinamento delle iniziative al riguardo.

Stefano CECCANTI (PD), considerata la delicatezza del tema in discussione, invita ad affrontare le diverse questioni in gioco con razionalità e pacatezza, contemperando le esigenze di sicurezza con quelle legate al rispetto della libertà religiosa riconosciuta dalla Costituzione.

Richiamando il recente caso che ha visto il Comune di Pisa opporsi alla costruzione di una Moschea, con il so-

stegno peraltro di alcuni esponenti politici di spicco della Lega, tra i quali richiama Salvini, considera necessario evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione politica, concentrandosi sulle questioni di merito. Ritiene dunque opportuno ragionarne con serenità, seguendo la medesima sensibilità messa in campo dalla stessa Chiesa cattolica, espressasi a favore del riconoscimento di una piena libertà di culto, e valorizzando l'attività svolta sinora dal Ministero dell'interno, favorevole ad un dialogo con tutte le confessioni religiose.

Fa notare che la strada da intraprendere è dunque quella del raggiungimento delle intese con le varie confessioni religiose, pur nella consapevolezza delle inevitabili difficoltà che potrebbero derivare, in tal senso, dalla natura pulviscolare delle rappresentanze della comunità islamica. Invita, in conclusione, a ragionare laicamente, evitando di identificare a priori l'appartenenza a certe confessioni religiose come indicativa della sussistenza di fenomeni di estremismo e di terrorismo.

Gianni TONELLI (LEGA) non condivide le osservazioni del deputato Ceccanti, rilevando come le prese di posizione del senatore Salvini, alle quali tale oratore ha fatto riferimento, non mirassero certo a strumentalizzare la religione per fini politici, bensì a rivendicare un riferimento culturale, una gerarchia di valori e un modo di vivere, vale a dire un'identità, il che non implica affatto negare le altre identità.

Rileva quindi come non vi sia da parte di alcuno l'intenzione di disconoscere la libertà religiosa, ma osserva come non si possa negare l'esistenza di un'insidia specifica, che non è ravvisabile, per ricorrere a un esempio, nel buddismo o in altre confessioni religiose e della quale tengono opportunamente conto le proposte di legge in esame, il cui contenuto è meritevole della massima considerazione.

Ritiene necessario inquadrare la questione nella sua reale dimensione, al fine di conseguire un risultato positivo e utile per la collettività.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in risposta alle considerazioni svolte dal deputato Prisco, pur condividendo talune preoccupazioni legate agli aspetti di sicurezza – rispetto alle quali si potrebbe anche convenire di prendere in considerazione alcune delle soluzioni da lui proposte, come quella che fa riferimento all'utilizzo della lingua italiana nei sermoni – osserva che le questioni in gioco sono diverse e richiamano la necessità di tenere in considerazione diversi punti di vista.

Evidenzia, dunque, come il provvedimento a sua prima firma miri proprio a coniugare le legittime esigenze di sicurezza con quelle connesse al rispetto delle libertà religiosa, in armonia con quanto previsto dall'articolo 19 della Costituzione. Ritiene pertanto opportuno confrontarsi con spirito laico, ricordando che anche in Francia, quando si trattò di affrontare la questione dell'uso del velo nella società civile, si svolse un articolato dibattito volto a soppesare le diverse esigenze connesse sia alle libertà personali sia alla sicurezza.

Evidenzia, inoltre, che, al di fuori delle ipotesi di reato ben definite dal codice penale, il confine tra esigenza di controllo e sicurezza e rispetto delle libertà religiose – in assenza di una riforma organica della normativa sulle libertà religiosa e di culto – non appare sempre chiaro e ben contrassegnato, richiedendo pertanto un'attenta disamina degli interessi in gioco.

Facendo riferimento, infine, a talune altre osservazioni svolte nel corso del dibattito, fa notare come le Moschee, secondo i dati statistici riportati dai Ministeri dell'interno dei diversi Paesi dell'Unione europea, non rappresenterebbero il luogo principale della radicalizzazione islamica, la quale, invece, sembrerebbe piuttosto nascere e crescere maggiormente,

in termini percentuali, nell'ambito delle strutture carcerarie o all'interno del contesto della rete Internet.

Gianni TONELLI (LEGA) ribadisce come non vi sia alcuna intenzione di mettere in discussione la libertà religiosa, che costituisce una delle libertà fondamentali del nostro ordinamento. Ritiene inoltre che le proposte di legge in esame costituiscano l'occasione di svolgere una riflessione che vada al di là dell'appartenenza politica di ciascuno.

Quanto alla circostanza, alla quale ha fatto riferimento il relatore Fiano, che l'ambiente più favorevole alla radicalizzazione sia costituito dalle carceri, rileva come la realtà carceraria sia certamente permeabile alla propaganda jihadista ma possa viceversa anche costituire, come peraltro testimoniato da diversi esempi, l'occasione di una riflessione critica, anche ispirata da motivazioni religiose, sulla propria condotta, e quindi di riscatto sia spirituale sia sociale e civile, e come pertanto a tale realtà vada riservata particolare attenzione.

Assicura conclusivamente la piena disponibilità al confronto della propria parte politica sui temi oggetto delle proposte di legge in esame.

Stefano CECCANTI (PD), dopo aver ricordato che in passato anche il gruppo della Lega, inizialmente contrario a ogni forma di dialogo con alcune comunità religiose – come quelle buddiste e induiste – in vista del raggiungimento delle rispettive intese, rivalutò il proprio iniziale atteggiamento di chiusura, dopo avere ascoltato i rappresentanti di quelle stesse comunità in Parlamento, invita ad abbandonare eccessi ideologici, facendo notare che un atteggiamento proibizionistico in tale delicata materia religiosa rischierebbe di nuocere alla stessa esigenza di sicurezza della collettività, producendo effetti contrari a quelli auspicati. Ritiene dunque opportuno che, abbandonando ogni pregiudizio di sorta, si discuta laicamente, con la massima cautela e con il massimo rigore, nel rispetto dei diversi valori costituzionali in gioco.

Evidenzia, peraltro, come, oltre alla mancanza di un'intesa con le comunità religiose in questione, esistano vistose lacune della normativa vigente in materia di libertà religiosa – ormai risalente e oggetto di diverse censure della Corte costituzionale – lacune che, allo stato, complicano ulteriormente l'individuazione delle soluzioni più adeguate per assicurare la sicurezza e il contrasto della diffusione di certi fenomeni.

Emanuele PRISCO (FDI) osserva come le esigenze alla base delle proposte di legge in esame siano unanimemente condivise e ritiene che ciò possa favorire un approccio scevro di pregiudizi ideologici.

Rileva quindi come debba essere certamente garantita la libertà di tutte le confessioni religiose ma nel rispetto dell'ordinamento, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese. In particolare, ritiene che non possano essere considerati accettabili, in nome della libertà religiosa, costumi del tutto incompatibili con il nostro ordinamento, ad esempio per quanto concerne la sottomissione della donna, la poligamia e la sottoposizione delle donne a pratiche efferate.

Giudica, infine, contraddittorio rispetto all'impegno nel contrasto del radicalismo islamico l'atteggiamento favorevole alla conclusione di accordi internazionali con Stati che risultano tra i finanziatori del radicalismo medesimo, e al riguardo cita, in particolare, l'accordo di cooperazione culturale con il Qatar.

Gianni TONELLI (LEGA) definisce banale e falsa la considerazione, sottesa alle argomentazioni del deputato Ceccanti, in base alla quale si tende a rappresentare come nociva e dannosa ogni forma di controllo di alcuni fenomeni ritenuti pericolosi, come quelli di radicalizzazione alimentati all'interno delle Moschee. Evidenzia, invece, come andrebbero incrementate le risorse per consentire agli organismi competenti di implementare tali forme di controllo, scongiurando la diffusione capillare di comportamenti che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini.

Valentina CORNELI (M5S), con riferimento all'intervento del deputato Prisco, invita a evitare strumentalizzazioni e osserva come le pratiche alle quali egli ha fatto cenno, che nel nostro ordinamento rivestono peraltro rilievo penale, non possano essere accomunate a una determinata religione.

Ricorda, al riguardo, che anche nel nostro Paese fino a pochi decenni or sono vigesse lo *ius corrigendi* del marito nei confronti della moglie.

Con riferimento agli interventi del relatore Fiano ritiene che l'esperienza francese non possa essere presa a modello, in quanto l'interpretazione della laicità che è stata data in Francia ha determinato esiti opposti rispetto a quelli perseguiti. Cita, ad esempio, il divieto del velo integrale in quanto pratica non rispettosa dei requisiti minimi richiesti dal « *vivre ensemble* »: tale divieto, che pure è stato considerato legittimo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha aggravato di fatto la condizione di emarginazione delle donne costrette a indossare il velo. Sottolinea altresì la necessità di prestare particolare attenzione alle tematiche carcerarie, in quanto ambiente particolarmente favorevole alla radicalizzazione.

Auspica quindi che il confronto sui temi oggetto delle proposte di legge in esame prosegua in modo costruttivo e senza strumentalizzazioni.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, in risposta ad alcune considerazioni svolte dalla deputata Corneli, fa notare di essersi limitato a citare alcuni casi legati all'esperienza francese, a mero titolo di esempio, senza alcuna volontà di rappresentarli come modelli di riferimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come l'organizzazione del prosieguo dell'esame delle proposte di legge in esame, anche con riferimento allo svolgimento di eventuali attività conoscitive, sarà definito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».**

**Audizione di Giovanni Tarli Barbieri, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Giovanni TARLI BARBIERI, *professore di diritto costituzionale presso l'Università di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti Francesco FORCINITI (M5S) e Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), ai quali risponde Giovanni TARLI BARBIERI, *pro-*

*fessore di diritto pubblico presso l'Università degli Studi internazionali di Roma.*

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Tarli Barbieri per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**Audizione di Daniele Porena, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Daniele PORENA, *professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti Emanuele FIANO (PD), Riccardo MAGI (MISTO-CD-RI-+E), Valentina CORNELI (M5S), Emanuele PRISCO (FDI), Felice Maurizio D'ETTORE (FI), Francesco FORCINITI (M5S), Stefano CECCANTI (PD) e Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ai quali risponde Daniele PORENA, *professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, ringrazia il professor Porena per il suo intervento e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	48
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. C. 2513 Businarolo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49
Modifiche agli articoli 604- <i>bis</i> e 604- <i>ter</i> del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49

##### SEDE REFERENTE:

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	60
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

##### **La seduta comincia alle 17.15.**

##### **Sui lavori della Commissione.**

Roberto TURRI (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta di aver suggerito, nel corso della giornata di ieri, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto per oggi, venisse svolto prima dell'inizio della seduta, diversamente da quanto invece

previsto nell'attuale convocazione della Commissione. Considerato che si è in attesa del testo del decreto-legge n. 28 del 2020 appena approvato dal Senato, evidenzia la necessità per i gruppi di conoscere le modalità di organizzazione dell'esame da parte della Commissione, anche in relazione allo svolgimento di audizioni e ai termini per la presentazione delle proposte emendative. Ritiene che si tratti di informazioni fondamentali soprattutto in considerazione della ristrettezza dei tempi previsti per l'esame, di cui si è rammaricato lo stesso collega Bazoli, dal momento che la Conferenza dei Presidenti di gruppo iscriverà con grande probabilità il decreto-legge all'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di lunedì prossimo. Pertanto, nell'e-

videnziare la necessità di consultare almeno la documentazione acquisita dal Senato in sede di audizioni, ribadisce che non ci sono le condizioni per svolgere la discussione generale sulle proposte di legge all'ordine del giorno, essendo invece necessario concentrarsi sull'esame dei contenuti del decreto-legge n. 28 del 2020, anche in vista della presentazione delle proposte emendative. Chiede pertanto di conoscere dalla presidente gli orientamenti riguardo alla futura organizzazione dei lavori della commissione Giustizia.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel fare presente che al momento, in attesa delle decisioni della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per domani alle ore 12, non è possibile sapere quando il decreto-legge n. 28 del 2020 sarà iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea la prossima settimana, precisa che la Commissione non sta affatto perdendo tempo. Fa presente a tale proposito che il testo del decreto-legge n. 28 è stato trasmesso da Senato poso fa e che già per le ore 18 di oggi è previsto il suo incardinamento. Nel manifestare l'intenzione di mettere tutti in condizione di fare il proprio lavoro nella maniera migliore possibile, avverte che, non appena incardinato, sarà fornito a tutti i colleghi il link alla documentazione acquisita dal Senato in sede istruttoria durante l'esame del decreto-legge. Precisa inoltre di aver fissato le ore 18 per l'avvio dell'esame del decreto-legge su richiesta di alcuni colleghi che sono al momento impegnati in Commissione antimafia.

Wanda FERRO (FDI), associandosi alla richiesta dell'onorevole Turri, in assenza dei collega Varchi e Maschio chiede, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, che venga garantito un tempo congruo per l'approfondimento dei contenuti del decreto-legge n. 28 del 2020.

**Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del prov-**

**vedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. C. 2513 Businarolo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 giugno 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2020.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che, come convenuto nella seduta di ieri, oggi si svolgerà la discussione generale.

Alessandro PAGANO (LEGA) interviene sull'ordine dei lavori per manifestare la propria sorpresa, avendo appreso che oggi ad avviso della presidente dovrebbe essere svolta la discussione generale sulle proposte di legge in esame. Sottolinea in primo luogo che allo stato non esiste un testo base su cui avviare una discussione seria, anche al fine di una loro eventuale condivisione, evitando di affrontare questioni ad esso estranee. Esige pertanto che la composita maggioranza culturale che ha prodotto ben 5 proposte di legge chiarisca quale sia l'orientamento unitario sul tema, indicando ai colleghi il testo su cui avviare il ragionamento. Ritenendo che tale questione sia invalicabile, precisa che, come suggerito dal buon senso prima ancora che dal regolamento, la discussione generale non può avvenire in assenza di un testo base.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, chiede di intervenire per svolgere alcune considerazioni sul merito dei provvedimenti in esame.

Alessandro PAGANO (LEGA) protesta vivamente, sostenendo che la fase in corso non è quella della discussione generale, rilevando di essere intervenuto sull'ordine dei lavori.

Walter VERINI (PD) precisa che, come dichiarato dalla presidente, è in corso la discussione generale sui provvedimenti in esame.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa che dopo i colleghi Di Muro, Turri Morrone e Ferro, che hanno chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori, darà la parola al relatore.

Flavio DI MURO (LEGA) interviene per evidenziare il proprio fastidio per le dichiarazioni rilasciate dal collega Zan che, in un comunicato dell'Ansa, ha motivato il rallentamento dei lavori della Commissione Giustizia sulle proposte di legge in materia di omofobia con l'atteggiamento ostruzionistico delle opposizioni, che avrebbero avanzato ulteriori richieste di audizione. Richiama pertanto l'attenzione della presidente sul contenuto di tale dichiarazione che reputa irrispettosa nei confronti dei colleghi ingiustamente accusati di tenere atteggiamenti ostruzionistici, ben lontani dalle loro reali intenzioni. Chiede pertanto che il collega Zan chieda scusa e sia richiamato dalla presidente a rilasciare dichiarazioni che siano coerenti con il reale andamento dei lavori di Commissione. Come già rilevato nella seduta di ieri, ribadisce la difficoltà di leggere gli ulteriori contributi pervenuti sulle proposte in esame, di valutarne il contenuto e di acquisire una posizione in materia, tanto più in assenza di una pianificazione dei lavori della Commissione che resta in attesa degli esiti della Conferenza dei presidenti di gruppo prevista per domani con riguardo all'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 appena trasmesso dal Senato.

Considerata pertanto l'esigenza di concentrarsi sull'esame del decreto-legge vista la ristrettezza del tempo a disposizione, si chiede perché si perda tempo con accuse non veritiere su provvedimenti che non hanno alcuna urgenza.

Roberto TURRI (LEGA) nel riconoscere che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, tenutosi nella giornata di ieri, aveva convenuto che oggi avesse luogo la discussione generale sulle proposte di legge in materia di omofobia, precisa tuttavia che gli interventi fin qui svolti sono relativi all'ordine dei lavori, Reiterando la propria precedente richiesta di chiarimenti da parte della presidente con riguardo alle modalità di esame del decreto-legge n. 28 del 2020, ribadisce l'esigenza di avere a disposizione, pur nella ristrettezza del termine per la sua conversione, il maggior tempo possibile per approfondirne i contenuti. Ritiene pertanto che, indipendentemente dai termini che verranno concordati per la presentazione delle proposte emendative, sia indispensabile evitare di perdere tempo, al fine di dedicarsi all'esame del testo normativo appena pervenuto dal Senato. Esprime inoltre il proprio fastidio per il fatto che ieri, a fronte della dichiarata impossibilità da parte dei deputati della Lega di prendere parte alla discussione generale, la presidente abbia ventilato la possibilità di dedicare a tale scopo anche diverse sedute, nel corso dei prossimi giorni, senza in alcun modo considerare le esigenze connesse alla conversione del decreto-legge n. 28 del 2020. Sulla base di tali premesse, ritiene che non si possa in questo momento concentrarsi su proposte di legge che non hanno alcuna scadenza, soltanto per il capriccio di qualcuno.

Jacopo MORRONE (LEGA) nel rilevare la disorganizzazione imperante dei lavori, considerato che nella giornata odierna la convocazione della Commissione è stata modificata ripetutamente, auspicando che per il futuro la programmazione avvenga in modo condiviso invece che essere imposta dalla maggioranza, fa presente la

necessità di disporre di tempi adeguati per l'attenta valutazione degli ulteriori contributi pervenuti sulle proposte di legge in esame. Sollecita una anticipazione dell'Ufficio di presidenza, già previsto al termine della seduta, al fine di individuare una soluzione condivisa con riguardo alle questioni sollevate, rilevando la necessità che ai componenti la Commissione siano garantiti tempi e modalità adeguate per valutare attentamente i provvedimenti al loro esame, allo scopo di rispondere alle esigenze reali del settore della giustizia e di evitare di limitarsi a fare i «passacarte». Chiede inoltre alla presidente di invitare il Ministro Bonafede a venire in Commissione per chiarire i termini della risposta da lui fornita oggi, nel corso dello svolgimento del *question time* in Assemblea, rilevando come a fronte di una interrogazione su questioni relative alla polizia penitenziaria, il responsabile del Ministero della Giustizia, anziché fornire gli elementi in suo possesso sulla specifica vicenda, abbia replicato con uno scomposto attacco personale.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che tale richiesta è estranea all'intervento sull'ordine dei lavori.

Jacopo MORRONE (LEGA) con riguardo alla sua richiesta di convocare il Ministro Bonafede fa presente che non si tratta di una questione superflua, essendo state pronunciate parole molto gravi che hanno contribuito ad un inasprimento dei rapporti. Nel tornare alla questione precedentemente posta, ribadisce l'invito alla presidente a interrompere il prosieguo dell'esame delle proposte di legge in materia di omofobia, per evitare che la Lega assuma posizioni che non sono nelle sue intenzioni, rilevando nel contempo come non si possa svolgere un dibattito su temi così delicati in assenza di tanti componenti la Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, invita il collega Morrone a concludere anche per rispetto degli altri deputati che hanno chiesto la parola.

Jacopo MORRONE (LEGA), nel ribadire la volontà della Lega di esprimere la propria opinione con riguardo alla delicatezza del tema, senza tuttavia essere condizionata da un calendario dei lavori che viene deciso arbitrariamente dalla presidente, presumibilmente anche a seguito di telefonate del Ministro, preannuncia, in assenza di orientamenti diversi, l'intenzione del suo gruppo di rivolgersi al Presidente Fico per evidenziare le modalità con cui viene condotta la Commissione Giustizia.

Ingrid BISA (LEGA) desidera intervenire su due questioni. Sottolinea preliminarmente come in apertura di seduta la presidente abbia affermato di aver fissato per le ore 18 l'avvio dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020, appena trasmesso dal Senato, per consentire anche ai colleghi contemporaneamente impegnati in Commissione bicamerale antimafia, di essere presenti. Ritiene che tale affermazione dimostri come la presidenza adotti scelte poco imparziali, dovendo essere garantita a tutti i commissari la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione e non soltanto ad alcuni. Evidenzia infatti come ai colleghi che in questo momento sono impegnati in Commissione antimafia sarà garantita la possibilità di partecipare all'esame del citato decreto-legge, mentre non è stato loro permesso di essere presenti all'esame del provvedimento in titolo ed a quello in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, appena esaminato dalla Commissione. Sottolinea pertanto la necessità che la Commissione non convochi i propri lavori in concomitanza con quello di altre Commissioni, ritenendo inconcepibile che si possano ritenere dei provvedimenti o dei colleghi più importanti di altri. In secondo luogo osserva che sarà concessa alla Commissione Giustizia un tempo assai ristretto per esaminare il decreto-legge n. 28 del 2020, il cui esame, allo stato, dovrebbe essere avviato in Assemblea nella giornata di venerdì. Precisa che il suo Gruppo parlamentare, così come

gli altri Gruppi di opposizione, se non fossero obbligati ad essere presenti in questo momento in Commissione per l'esame delle proposte di legge in materia di omofobia, avrebbero potuto meglio esaminare il testo del decreto-legge appena trasmesso, così come modificato dal Senato, al fine di predisporre le necessarie proposte emendative. A suo avviso sarebbe più opportuno concentrarsi ad esaminare un provvedimento urgente la cui conversione in legge deve avvenire entro il 29 giugno e non comprende pertanto come la presidenza possa decidere di utilizzare il tempo della Commissione per esaminare un provvedimento, come quello in discussione, per il quale non sono previste scadenze, comprimendo così al massimo il tempo di esame di un decreto-legge che ha già creato numerose problematiche. Pretendendo che la presidente fornisca delle spiegazioni in merito, sottolinea l'esigenza che siano riviste le modalità di lavoro della Commissione Giustizia.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa di aver comunicato ad inizio seduta l'avvio dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 alle ore 18, e di non aver rilevato obiezioni in merito.

Roberto TURRI (LEGA) fa presente che gli è stato comunicato che i lavori della Commissione bicamerale antimafia si protrarranno fino alle ore 19.

Wanda FERRO (FDI) precisa di essersi dovuta allontanare dai lavori della Commissione antimafia per consentire al suo Gruppo parlamentare di essere presente alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Manifesta quindi il proprio dispiacere per il fatto che la collega Bartolozzi non possa essere presente in questa sede. Dichiarando quindi di sentirsi chiamata in causa dalle dichiarazioni del relatore, onorevole Zan, in ordine ad una presunta attività ostruzionistica da parte dei gruppi della Lega e di Fratelli d'Italia sul provvedimento in titolo. Precisa in proposito che il suo gruppo parlamentare non ha posto in

essere alcun atto strumentale su un argomento particolarmente importante e ritiene che le audizioni svolte sui cinque testi in esame abbiano costituito un arricchimento. Sottolinea quindi che sulla materia la maggioranza non dovrebbe svolgere una prova muscolare. Ribadendo ancora la delicatezza del testo in esame, ritiene che, una volta adottato il testo base, sarà possibile esaminarlo con l'attenzione che merita da parte di tutte le parti politiche, nei tempi necessari. Invita quindi la presidenza ad accogliere la richiesta del gruppo della Lega cui si associa anche il gruppo di Fratelli d'Italia.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisa che la questione è stata già affrontata nella riunione dell'Ufficio di presidenza di ieri.

Laura BOLDRINI (PD) interviene sull'ordine dei lavori sentendo la necessità di fare chiarezza sulla questione. Ritiene che vi sia un dato di realtà che è impossibile ignorare, e cioè che la discussione generale sul provvedimento in titolo è già iniziata la settimana scorsa.

Alessandro PAGANO (LEGA) ritiene che quanto affermato dalla collega Boldrini sia soltanto una opinione personale.

Laura BOLDRINI (PD), nel ribadire la correttezza della sua affermazione, sottolinea come l'*iter* del provvedimento sia stato avviato diversi mesi fa e rammenta che sullo stesso si sono svolte numerose audizioni ed è stato concesso dalla presidenza un supplemento di esame istruttorio attraverso l'acquisizione di documentazione scritta. Rileva come le numerose audizioni svolte, alle quali ha sempre partecipato, sono state molto interessanti, ma sottolinea anche come alle stesse hanno partecipato soltanto pochi colleghi dell'opposizione. Dimostrandosi dispiaciuta per l'occasione di arricchimento che i colleghi hanno perso non partecipando a tali audizioni, concorda con l'onorevole Pagano quando lo stesso afferma che si debba

discutere su un testo base. Sottolinea infatti che il suo gruppo parlamentare vuole procedere nell'esame del provvedimento proprio per poter adottare tale testo. Nel replicare alla collega Bisa in ordine alla sovrapposizione dell'esame di più provvedimenti, sottolinea che, anche qualora si procedesse all'adozione del testo base del provvedimento in esame, la fase emendativa sullo stesso non potrebbe comunque iniziare già la settimana prossima. Fa quindi un appello ai colleghi dell'opposizione affinché si trovi un accordo proprio per adottare il testo base, sottolineando come, una volta effettuata tale scelta, tutte le componenti politiche potranno lavorare insieme per addivenire ad una migliore sintesi. Invita quindi i gruppi di minoranza a desistere da interventi sull'ordine dei lavori, sottolineando come tale tipo di atteggiamento appare ostruzionistico.

Walter VERINI (PD) rammenta come non sia la prima volta che la Commissione Giustizia si trovi contemporaneamente ad affrontare argomenti delicati con scadenza diverse tra loro. Rileva che il decreto-legge n. 28 del 2020, il cui esame in Assemblea sarà previsto probabilmente nella giornata di lunedì, anche in considerazione della necessità di convertirlo in legge entro il 29 giugno, è un provvedimento impegnativo sul quale è giusto che le forze politiche esercitino le proprie prerogative parlamentari. Ritiene quindi ragionevole pensare che, proprio per evitare la decadenza del decreto-legge, si procederà celermente ad esaminarlo. Sottolinea quindi che dall'altro lato vi è il provvedimento in discussione sul quale la Commissione sta lavorando da mesi e la cui calendarizzazione in Assemblea è prevista per il prossimo mese di luglio. Precisa che il suo gruppo parlamentare si batterà affinché tale calendarizzazione venga mantenuta, in quanto, pur non avendo il provvedimento una scadenza, per il Partito democratico esso costituisce un'emergenza sociale. Propone quindi di procedere immediatamente all'incardinamento dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 per poi svolgere la riunione dell'Ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella quale definire le modalità per il prosieguo dei lavori dello stesso. Ritiene che al termine della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si potrebbe quindi continuare ad esaminare il provvedimento in esame svolgendo il dibattito in discussione generale. Condivide quindi le osservazioni della collega Boldrini sulla necessità di adottare un testo base, ritenendo che proprio nella fase di esame del testo base, ciascun gruppo potrà esercitare le proprie prerogative e rammenta che l'approvazione del provvedimento in esame consentirà al nostro Paese di essere più civile.

Enrico COSTA (FI) rileva che la sede preposta per programmare i lavori della Commissione è l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e non la presente.

Walter VERINI (PD), nel ritenere di non essere stato sufficientemente chiaro nell'intervento precedente, ribadisce di aver inteso che nella giornata odierna il Senato abbia trasmesso il decreto-legge n. 28 del 2020, la cui calendarizzazione definitiva in Assemblea sarà decisa dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi prevista per la giornata di domani. Sottolinea quindi il ristretto tempo a disposizione della Commissione per esaminare il provvedimento. Precisa anche di aver inteso che nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, previsto nella giornata odierna saranno definiti i tempi di esame in Commissione. Ribadisce quindi di avere evidenziato che per il suo gruppo parlamentare il provvedimento in titolo è considerato urgente anche perché la Conferenza dei capigruppo ne ha previsto l'avvio dell'esame in Assemblea nel prossimo mese di luglio. Chiarisce quindi di aver suggerito che la Commissione proceda immediatamente all'incardinamento del decreto-legge n. 28 del 2020, continuando subito dopo la discussione generale sui provvedimenti in titolo in vista, una volta adottato il testo base, di un dibattito ancora più intenso che, ritiene,

potrà essere occasione di crescita per tutti i commissari.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, precisando che intenzione della presidenza, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza svoltasi ieri, è quella di procedere nella giornata odierna alla discussione generale alla quale si potrà dedicare una giornata ulteriore nella giornata di lunedì, dichiara di comprendere sia le esigenze delle minoranze sia quelle del Partito democratico di veder esaminato il provvedimento in Assemblea nel prossimo mese di luglio. Ribadisce la propria intenzione di consentire il più ampio dibattito sul tema ed evidenzia come ci siano stati numerosissimi interventi sull'ordine dei lavori, anche se il Regolamento prevede, all'articolo 41, che, a seguito di un intervento di tale natura, venga data la parola ad un oratore a favore e uno contro, e, all'articolo 45, che il presidente possa ampliare il dibattito dando la parola ad un oratore per gruppo. Chiede quindi se vi siano altri gruppi che intendano intervenire.

Alessandro PAGANO (LEGA) ritiene che sia sempre possibile intervenire sull'ordine dei lavori in Commissione.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, sottolinea che, anche se il Regolamento prevede che sull'ordine dei lavori intervenga un deputato a favore e uno contro, anche per non comprimere il dibattito, non si è attenuta a tale previsione.

Alessandro PAGANO (LEGA) non condivide quanto testé affermato dalla presidente.

Jacopo MORRONE (LEGA) evidenzia che nella convocazione inviata anche tramite sms era stato precisato che oggi alle ore 18 si sarebbe svolto l'esame in sede referente del decreto-legge n. 28 del 2020 e che, pur essendo già le 18.15, la Commissione è ancora bloccata ad esaminare il provvedimento in titolo.

Eugenio SAITTA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella giornata di ieri era stato stabilito il calendario dell'esame del provvedimento in titolo. Rammenta inoltre che il gruppo della Lega e quello di Fratelli d'Italia avevano abbandonato i lavori di tale riunione, ma sottolinea come in virtù di un principio di leale collaborazione fra le forze politiche dovrebbe essere considerato tacito che la fase nella quale si trova la Commissione è quella della discussione generale. Chiede quindi alla presidente se intenda sospendere la discussione generale sul provvedimento per poterla riprendere dopo aver incardinato l'esame del decreto-legge n. 28 del 2020. Precisa infatti che il gruppo del Movimento 5 Stelle è favorevole a proseguire la discussione generale sul provvedimento ma che, per facilitare l'andamento dei lavori, è disposto ad aderire alla proposta del collega Verini.

Alessandro ZAN (PD), *relatore*, interviene brevemente per chiarire alcune questioni. In primo luogo, con riguardo al contenuto del comunicato stampa citato dall'onorevole Di Muro, chiede venia ai colleghi, precisando che le sue affermazioni sono state estrapolate da un complessivo ragionamento in cui intendeva esprimere esclusivamente la propria preoccupazione con riguardo all'*iter* delle proposte di legge in esame. Nel preannunciare l'intenzione di chiarire l'accaduto, rilevando nel contempo come talvolta via sia da parte dei media il tentativo di aumentare il livello dello scontro politico, evidenzia l'esigenza della Commissione di trovare punti di convergenza, in un clima collaborativo, su un tema che è non della sola maggioranza, ma di tutto il Paese. Nel rammentare le dichiarazioni di condanna verso le discriminazioni basate sull'identità di genere rilasciate da molti esponenti del mondo politico, a partire da Matteo Salvini e Giorgia Meloni, preannuncia che il testo base che intende presentare costituisce una sintesi delle cinque proposte di legge in materia, con l'obiettivo di dare

organicità all'intervento normativo, e rappresenterà una base di partenza per una ampia discussione sul merito. Invita pertanto i colleghi a lavorare sul testo base, avviando una vera e propria istruttoria, al fine di raggiungere, attraverso un dialogo proficuo, un punto di incontro su un tema delicato come quello della sofferenza che la violenza, la discriminazione e lo stigma sociale comportano nella vita di tante persone.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, venendo incontro alle esigenze manifestate, fa presente la sua intenzione di sospendere la discussione in corso per procedere all'incardinamento del decreto-legge n. 28 del 2020, previsto per le ore 18, e al successivo svolgimento dell'ufficio di presidenza.

Roberto TURRI (LEGA) intervenendo per un richiamo al regolamento, con riferimento all'assenza di molti colleghi rilevata dalla collega Bisa, fa presente che la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale antimafia è prevista per le ore 19. Evidenzia inoltre che, come la presidente sicuramente saprà, per quell'ora gli esponenti della Lega sono stati convocati dal Ministro Bonafede.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, accogliendo la proposta del collega Morone, sospende momentaneamente la fase in corso, per incardinare il decreto-legge e svolgere successivamente l'ufficio di presidenza.

**La seduta, sospesa alle 18.25, riprende alle 19.40.**

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, rammenta che la Commissione è nella fase della discussione generale.

Ingrid BISA (LEGA) interviene per un richiamo al regolamento, sottoponendo all'attenzione della Commissione il combinato disposto delle disposizioni dell'articolo 96-*bis* con quelle contenute nell'articolo 25 del Regolamento della Camera. A

tale proposito ricorda che il comma 4 dell'articolo 96-*bis* stabilisce che « il disegno di legge di conversione è iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui è assegnato », mentre ai sensi del comma 2 dell'articolo 25 « il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono predisposti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei progetti di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dei lavori dell'Assemblea ». Ciò premesso, anche a seguito di un confronto con il competente Ufficio del Regolamento, evidenzia che la disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 96-*bis* è stata disattesa nella giornata di oggi, dal momento che l'incardinamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato inserito nella convocazione della commissione soltanto dopo l'esame di proposte di legge che non risultano in alcun modo prioritarie. In secondo luogo, fa presente che, essendo il disegno di legge di conversione del citato decreto-legge iscritto allo stato per la giornata di venerdì nel calendario dei lavori dell'Assemblea, il suo esame deve essere garantito in via prioritaria, come previsto dall'articolo 25 del Regolamento della Camera. Chiede pertanto per quali ragioni la presidente abbia così gravemente disatteso le disposizioni regolamentari.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, fa presente che tutto è stato svolto nel rispetto delle disposizioni regolamentari, evidenziando che l'incardinamento del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato tempestivamente inserito nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione, immediatamente dopo l'assegnazione del testo approvato dal Senato. Inoltre con riguardo alle considerazioni della collega Bisa, fa presente che le citate disposizioni del Regolamento della Camera non escludono che, nel rispetto delle priorità stabilite, la Commissione si dedichi anche all'esame di altri provvedimenti.

Flavio DI MURO (LEGA) interviene per un richiamo al regolamento, preannunciando l'intenzione di intervenire successivamente sull'ordine dei lavori. Nel condividere i rilievi avanzati dalla collega Bisa e reputando l'interpretazione fornita dalla presidente non coerente con le disposizioni regolamentari, fa presente che, in sede di ufficio di presidenza, testé concluso, diversamente da quanto inizialmente previsto, non è stata assunta alcuna decisione in merito alla ripresa della discussione generale sulle proposte di legge in materia di omofobia. Pertanto, ritenendo che la ripresa della discussione non discende automaticamente dalla precedente sospensione, essendo stata rinviata all'Ufficio di presidenza la decisione in merito, ritiene illegittima la seduta in corso. Esprime inoltre la convinzione che nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di omofobia siano state disattese numerose disposizioni del Regolamento della Camera. Rammenta in primo luogo il contenuto dell'articolo 80 del Regolamento, che al comma 1 stabilisce che « se l'autore di una proposta di legge non fa parte della Commissione incaricata di esaminarla, egli deve essere avvertito della convocazione della Commissione, affinché possa partecipare alle sue sedute senza voto deliberativo. » Fa presente pertanto che, alla luce di tale disposizione, sia con la seduta attuale sia con la convocazione di quella precedente sia venuto meno il rispetto del Regolamento della Camera, dal momento che il sottosegretario Scalfarotto, che è il proponente di uno dei provvedimenti in esame, è evidentemente impossibilitato a partecipare ai lavori della Commissione, se riceve un sms un quarto d'ora prima dell'inizio della seduta. Nel sottolineare di essere costretto a difendere le prerogative del collega Scalfarotto, chiede inoltre all'onorevole Bartolozzi, in qualità di firmataria di un'altra delle proposte di legge in esame, se ritenga di essere stata avvertita in tempo, anche in considerazione dei suoi eventuali impegni precedenti, ai fini della sua partecipazione alla discussione generale. Nel sottolineare che l'atteggiamento della Lega, volto a

segnalare le errate interpretazioni delle disposizioni regolamentari, non può certo essere qualificato come ostruzionistico, chiede chiarimenti alla presidente in merito alla mancata applicazione del Regolamento della Camera, evidenziando come anche altre disposizioni siano state disattese. Rammenta a tale proposito il contenuto dell'articolo 74 che prevede il parere della Commissione bilancio e programmazione su tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese, al fine di verificarne le conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria e ai principali contenuti nei trattati dell'Unione europea. Chiede pertanto se tale prescritto parere, prodromico allo svolgimento della discussione generale, sia stato fornito su tutte le cinque proposte di legge in esame, sollecitando a tale proposito una opportuna verifica da parte della presidente, tanto più trattandosi di atti necessari e obbligatori, e chiedendo che la discussione in corso sia eventualmente sospesa in attesa che pervengano i predetti atti. Nel chiedersi poi quale sia l'impatto del comma 3 dell'articolo 77, con riguardo alle tempistiche dell'esame dei provvedimenti in oggetto, e se si sia provveduto all'analisi prevista dall'articolo 78, richiama anche l'articolo 79 richiedendo lo svolgimento di un nuovo Ufficio di presidenza alla presenza dei rappresentanti dei gruppi. Evidenzia a tale proposito l'assenza del collega Turri, rappresentante del gruppo della Lega che, come la presidente ben sa, è stato convocato dal ministro Bonafede in merito alla riforma del Consiglio superiore della magistratura, nel contempo segnalando che i colleghi Cantalamessa e Paolini sono tuttora impegnati con i lavori della Commissione antimafia. Pertanto, con l'intento di evidenziare tutti gli elementi a riprova dell'errata applicazione dell'articolo 79, con riguardo al contenuto del comma 4 chiede alla presidente se la Commissione abbia provveduto ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualità e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo e, in particolare « a) la

necessità dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilità di conseguire i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; *b*) la conformità della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilità con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; *c*) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruità dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonché gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; *d*) l'inequivocità e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonché la congrua sistemazione della materia in articoli e commi.» Con riguardo al comma 5 del medesimo articolo 79 chiede se, per l'acquisizione dei citati elementi, il Governo abbia provveduto a fornire «dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche», facendo altresì presente che, come previsto dal successivo comma 6, le procedure appena descritte potrebbero essere richieste in questa sede dai deputati della Lega, considerando che sono sufficienti soltanto quattro componenti la Commissione. Nel richiamare anche le previsioni del comma 7, tralasciando inoltre le questioni pregiudiziali e sospensive previste dal comma 8 dell'articolo 79, sottolinea come i deputati della Lega, con i loro interventi, stiano contribuendo a chiarire che la seduta in corso rappresenta una lesione delle disposizioni regolamentari. Nel ribadire che i componenti del suo gruppo non hanno posizioni preconcrete in materia di omofobia né sono condizionati da *diktat* provenienti dall'alto, ritiene che alla luce delle gravi violazioni delle disposizioni regolamentari sia da addebitare a qualcun altro la volontà di forzare la mano. Nell'evidenziare infine l'impossibilità di effettuare un confronto sul tema, in assenza di un testo base, ribadisce l'intenzione di intervenire successivamente sull'ordine dei lavori con riferimento alle dichiarazioni del relatore nonché alla questione dell'organizzazione dei lavori.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel replicare al collega Di Muro precisa che la convocazione della seduta odierna è stata inviata anche ai presentatori delle varie proposte di legge. Per quanto attiene alla richiesta di richiedere alle Commissioni di merito i relativi pareri sulle singole proposte si legge in esame, sottolinea che per esigenze di economia procedurale i pareri vengono richiesti direttamente sul testo base adottato dalla Commissione, al termine dell'esame degli emendamenti. Per quanto attiene al richiamo al comma 3 dell'articolo 77 del Regolamento, sottolinea che la Commissione si trova nella fase dell'esame preliminare dei progetti di legge abbinati, al termine della quale si procede alla scelta del testo base. Non comprende poi a cosa faccia riferimento il collega Di Muro nel richiamare l'articolo 78 del Regolamento che dispone in materia di intese tra i due rami del Parlamento. Si rammarica inoltre per il fatto che la seduta della Commissione sia concomitante con una riunione convocata dal ministro Bonafede, ma precisa che non era stata informata di tale riunione della quale è venuta a conoscenza soltanto durante la seduta stessa. Per quanto attiene al richiamo al comma 4 dell'articolo 79 del Regolamento, precisa che l'attività istruttoria è stata ampiamente svolta attraverso le audizioni.

Gianluca CANTALAMESSA (LEGA) chiede alla presidente di rispondere anche in ordine al richiamo al comma 6 dell'articolo 79 del Regolamento, che prevede che la Commissione, su richiesta di almeno quattro elementi della Commissione possa chiedere al Governo di fornire dati e informazioni anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche.

Flavio DI MURO (LEGA) chiede alla presidenza di sospendere brevemente i lavori per potersi confrontare ed interloquire con gli uffici.

Alessandro ZAN (PD) ritiene che sia legittimo che in Commissione si possa intervenire in discussione generale sul

provvedimento. Comprende le intenzioni delle opposizioni di utilizzare gli interventi anche sull'ordine dei lavori per una legittima pratica ostruzionistica. Tuttavia ritiene altrettanto legittimo che coloro che oggi intendono esercitare il proprio diritto di intervento per illustrare il proprio punto di vista sulle proposte di legge il cui *iter* è stato avviato diversi mesi fa, possano farlo. Si dichiara quindi disponibile ad accogliere alcune sollecitazioni dell'opposizione, in particolare si riserva di presentare un testo base che costituisca la sintesi di tutte le proposte di legge in esame. Ritiene che, interpretando anche le richieste delle opposizioni, potrebbe essere utile procedere direttamente alla discussione su tale testo base per adottarlo dopo una o due sedute di discussione. Desidera tuttavia porre all'attenzione dei commissari che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nel prossimo mese di luglio e che la Commissione dovrà tenere conto di tale scadenza per realizzare un lavoro costruttivo. Ritiene che per trovare un punto di incontro tra le esigenze della maggioranza e dell'opposizione si potrebbero dedicare una o due sedute alla discussione del testo base e si potrebbe procedere successivamente a deliberare l'adozione dello stesso e quindi a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti. Auspica che tale proposta possa essere accolta dalla Commissione.

Alessandro PAGANO (LEGA), intervenendo per un richiamo al Regolamento, invita preliminarmente gli uffici a predisporre un resoconto quanto più dettagliato possibile in quanto sono stati segnalati dal suo gruppo parlamentare diversi aspetti procedurali e ritiene pertanto che il resoconto della seduta odierna sarà oggetto di grande attenzione. Ricorda quindi che l'articolo 79, comma 2, del Regolamento, prevede che il procedimento per l'esame dei progetti d'esame in sede referente è costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione degli elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul mandato da conferire all'Assemblea. Manifesta quindi la propria

sorpresa nel constatare che dopo che la Commissione ha svolto una lunga discussione interamente basata sulle procedure, finalmente si stia chiarendo che non è possibile fare un dibattito senza un testo base. A suo avviso, in assenza di un testo base sul quale iniziare la discussione, non si può che constatare che il suo gruppo non esercita alcuna condotta ostruzionistica in quanto sta semplicemente evidenziando un fatto certo e cioè che mancano gli elementi necessari per avviare una discussione. Prende quindi atto che il relatore ha finalmente preannunciato la presentazione alla Commissione e non agli organi di stampa di una proposta di testo base, e ritiene che pertanto la Commissione possa terminare oggi i propri lavori in attesa di tale testo.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, manifestando la propria soddisfazione per la convergenza che sembra profilarsi, precisa che la fase preliminare è composta dalla fase istruttoria e dalla discussione generale. Ritiene quindi che, qualora la Commissione convenisse di terminare la discussione generale sulle proposte presentate per concentrarsi sulla discussione su una proposta di testo base, questo potrebbe costituire una valida soluzione per proseguire i lavori.

Giusi BARTOLOZZI (FI) non condivide la proposta della presidente, e precisa che il Regolamento prevede che la discussione generale si svolga prima dell'adozione del testo base per consentire ai gruppi, qualora le proposte di legge sulle quali la Commissione svolge l'esame abbiano contenuti eterogenei, di orientare il relatore nella predisposizione di un testo base. Ribadisce quindi la propria volontà a che sia svolta una approfondita discussione generale su tutte le proposte di legge per poter decidere anche eventualmente, qualora si sentisse forzata dall'adozione del testo base, di chiedere il disabbinamento della propria proposta di legge. Ritenendo quindi che non si possa rinunciare alla fase della discussione generale, non condivide le valutazioni del collega Pagano,

con il quale invece concorda sulla circostanza che è perlomeno inopportuno che la Commissione investa il proprio tempo sull'esame del provvedimento in discussione, e non sul decreto-legge n. 28 del 2020, che ha tempi di esame molto ristretti.

Eugenio SAITTA (M5S), pur condividendo le considerazioni della collega Bartolozzi, ritiene che sia tuttavia necessario individuare un punto di incontro per il prosieguo dei lavori. Constatata quindi la disponibilità dell'onorevole Zan a presentare una proposta di testo base sulla quale avviare una discussione, ritiene che si potrebbe aggiornare la discussione sul merito delle varie proposte di legge ad un'altra seduta per poi consentire al relatore di presentare in una successiva seduta una proposta di testo base. In tale maniera si andrebbe incontro anche alle esigenze del gruppo della Lega di discutere direttamente su una proposta di testo base. Auspica che la sua proposta venga accolta.

Walter VERINI (PD) ritiene che la proposta del collega Saitta sia di buon senso. Rammenta che la presidente, in linea con quanto stabilito nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri, ha aperto la seduta ricordando che siamo in discussione generale sul provvedimento e che il gruppo della Lega, intervenendo con numerosi richiami al regolamento, non ha reso possibile tale discussione. Sottolinea come davanti a tale *empasse* il relatore abbia dimostrato una grande disponibilità proponendo di concentrare il dibattito direttamente sulla proposta di testo base. Ricorda anche che la collega Bartolozzi non si è dichiarata favorevole a tale soluzione. Invita, quindi, le opposizioni a trovare un accordo tra di loro per consentire comunque alla Commissione di procedere ai propri lavori.

Laura BOLDRINI (PD) ritiene essenziale che la Commissione definisca le modalità con le quali intende proseguire i lavori. Si dichiara disponibile a discutere,

come richiesto dalla collega Bartolozzi, su tutte le proposte di legge in esame e rammenta che il Regolamento prevede che la discussione generale si svolga prima dell'adozione del testo base proprio per introdurre, attraverso il dibattito, ogni argomento utile. Ciò nonostante, si dichiara pronta anche a discutere direttamente su una proposta di testo base, per venire incontro alle esigenze dei colleghi della Lega. Evidenzia che invece non è possibile che la Commissione continui a non procedere nell'esame di un provvedimento dal contenuto molto importante. Sottolinea che le proposte di legge all'esame della Commissione hanno tutte come obiettivo quello di contrastare una discriminazione e le condotte violente mirate a gruppi sociali specifici. Apprezza molto la proposta di legge della collega Bartolozzi che si concentra sulla discriminazione per motivi di genere. In proposito auspica che tale aspetto sia recepito all'interno della proposta di testo base. Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'approvazione del provvedimento in discussione rappresenta una esigenza del Paese in quanto il nostro è uno dei pochi Stati membri a non prevedere una legislazione in materia, nonostante il Parlamento europeo stia chiedendo da molti anni al nostro Parlamento di intervenire. Nel ricordare che la prima proposta di legge sul tema risale al 1996, evidenzia quindi che tutte le proposte di legge in discussione circoscrivono il loro campo d'azione non prevedendo alcun collegamento con la libertà d'espressione e di pensiero né con la propaganda e riferendosi sempre e soltanto alle condotte discriminanti e violente e mai alle opinioni. Ricorda in fine che sulla materia è intervenuta più volte la Corte Costituzionale e constata con rammarico che su temi sensibili il Parlamento arrivi troppo spesso in ritardo.

Ingrid BISA (LEGA) chiede in primo luogo che la proposta avanzata dal relatore Zan sia oggetto di discussione nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi previsto per la giornata di domani. In secondo luogo, alla

collega Bartolozzi, firmataria di una delle proposte di legge in esame, la quale era assente nella prima parte della seduta, fa presente che il relatore nel suo ultimo intervento ha evitato di riproporre quanto già detto in precedenza, vale a dire di essere pronto a presentare un testo base che sia il risultato di un *collage* delle diverse proposte di legge. Ritiene infatti che la collega Bartolozzi debba essere edotta della questione stigmatizzando inoltre il fatto che la Commissione Giustizia venga convocata contestualmente ai lavori di Commissioni bicamerali rilevanti, come quella antimafia, a maggior ragione se ciò coinvolge uno dei proponenti dei provvedimenti in esame.

Flavio DI MURO (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, nell'apprezzare il contenuto degli interventi dei colleghi Zan, Saitta e Verini, avanza una proposta conclusiva. Ritiene infatti che, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, la Commissione concordi su alcuni aspetti, a partire dalla esigenza che si tenga una discussione generale sulle cinque proposte di legge in esame e dalla consapevolezza che allo stato attuale non vi sono le condizioni perché ciò avvenga. Pertanto rammentando che per la giornata di domani è previsto un Ufficio di presidenza per la definizione delle modalità di esame del decreto-legge n. 28 del 2020, ritiene che a tale sede si possa rimettere anche la decisione in merito alla « iniziata » discussione generale sui provvedimenti in materia di omofobia.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, acquisite le opinioni di tutti i gruppi, rinvia la discussione sulle modalità di proseguimento dei lavori all'Ufficio di presidenza previsto per domani. Nel fare presente che, in avvio di seduta ha esplicitamente dichiarato che la Commissione si trovava nella fase di discussione generale e che la collega Boldrini è intervenuta anche sul merito dei provvedimenti, precisa che l'Ufficio di presidenza di domani, una volta definiti i tempi dell'esame del decreto-legge n. 28 del 2020, deciderà se la seduta di lunedì pros-

simo debba essere dedicata alla discussione generale delle proposte di legge in materia di omofobia o alla presentazione di una proposta di testo base su cui avviare la discussione. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Vittorio Ferraresi.*

**La seduta comincia alle 18.25.**

**DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Enrico COSTA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere se siano già disponibili anche la documentazione predisposta dagli uffici nonché il materiale istruttorio acquisito dall'altro ramo del Parlamento.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel sottolineare che si sta operando con la massima tempestività, fa presente che sull'applicazione Geocamera sono già disponibili il testo del provvedimento ed il relativo dossier del Servizio Studi. Fa altresì presente che, non appena concluso l'incardinamento del decreto-legge, verrà trasmesso a tutti i componenti la Commissione il collegamento ipertestuale per accedere agli atti istruttori del Senato.

Enrico COSTA (FI), nel ringraziare la presidente per i chiarimenti forniti, rinvia al successivo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per le necessarie considerazioni sull'organizzazione dell'esame del provvedimento.

Stefania ASCARI (M5S), *relatrice*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame del decreto-legge n. 28 del 2020 come modificato dal Senato. Preliminarmente sottolinea che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato integrato nel corso dell'esame in Senato per fare salvi gli effetti di alcune disposizioni dello stesso decreto n. 28 e del decreto-legge n. 29 del 2020 non convertito. In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione abroga il decreto-legge n. 29 del 2020, recante « Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o differimento dell'esecuzione della pena, nonché in materia di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, di persone detenute o internate per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o mafioso, o per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa o con finalità di terrorismo, nonché di detenuti e internati sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché, infine, in materia di colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2020 e in corso di conversione presso il Senato, il cui contenuto è stato inserito nel decreto-legge n. 28. Trattandosi di disposizioni che hanno subito modifiche, entreranno in vigore con la legge di conversione. Per questa ragione, l'articolo unico del disegno di conversione conferma la validità degli atti e dei provvedimenti adottati sulla base del decreto-legge n. 29 e fa salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto, ora abrogato.

Rammenta che l'articolo unico del disegno di legge di conversione, inoltre, prevede una analoga clausola di salvezza per gli atti compiuti sulla base dell'articolo 3, comma 1, lettera *i*) del decreto-legge n. 28, che viene abrogata. Si tratta della disposizione del decreto-legge che posticipava al 31 luglio 2020 la fine della fase emergenziale nel settore della giustizia civile e penale. Tale scadenza è stata infatti anticipata al 30 giugno 2020 nel corso dell'esame del provvedimento in Senato.

Passando all'esame dell'articolato del decreto-legge, rileva che l'articolo 1, non modificato dal Senato, proroga al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale la riforma della disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (*c.d. riforma Orlando*) – troverà applicazione. La nuova proroga dell'entrata in vigore della riforma della disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, secondo quanto si afferma nella relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge in esame, si è resa necessaria per effetto delle conseguenze negative che si sono avute anche nel settore della giustizia a causa del diffondersi della pandemia da Covid-19. In particolare, al comma 1, lettera *a*), si prevede, con una modifica all'articolo 9, comma 1, del citato decreto legislativo, che la riforma si applicherà non più ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020, come previsto nella disciplina vigente, ma ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020. Per tutti i procedimenti in corso continuerà dunque ad applicarsi la disciplina attuale. La lettera *b*) del comma 1 modifica a sua volta il comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 216 del 2017, prorogando al 1° settembre 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la disposizione che introduce un'eccezione al generale divieto di pubblicazione degli atti (di cui all'articolo 114 c.p.p.), tale da consentire la pubblicabilità dell'ordinanza di custodia cautelare (articolo 2, comma 1, lett. *b*), del decreto legislativo n. 216 del 2017).

Precisa che il comma 2 proroga l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 161 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 7 del 2020, stabilendo che anche le nuove disposizioni recate dal decreto-legge medesimo, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 6, si applichino ai procedimenti iscritti successivamente al 31 agosto 2020. In tal modo viene allineata l'efficacia della disciplina delle intercettazioni recata dalla riforma Orlando e l'efficacia delle nuove disposizioni previste dal decreto-legge medesimo, che l'hanno in parte modificata. Ricordo che il decreto-legge n. 161 non si è infatti limitato a prorogare il termine a partire dal quale la riforma delle intercettazioni telefoniche di cui al decreto legislativo n. 216 del 2017 avrebbe trovato applicazione, ma ha a sua volta apportato una serie di modifiche alla disciplina delle intercettazioni contenuta nel codice di procedura penale. Entra invece immediatamente in vigore la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 161 del 2019 (quindi senza alcuna proroga rispetto al termine del 30 aprile stabilito dalla legge di conversione del decreto-legge medesimo) relativa all'adozione del decreto del Ministro della giustizia con il quale vengono stabiliti le modalità da seguire per il deposito in forma telematica degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni, nonché i termini a decorrere dai quali il deposito in forma telematica sarà l'unico consentito, per consentire agli uffici giudiziari che si sono già organizzati per il deposito telematico degli atti e dei provvedimenti riguardanti le intercettazioni di attuare questa modalità. Il decreto potrà essere adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione e nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Rileva che l'articolo 1-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, consente alla polizia penitenziaria di utilizzare i droni per assicurare una più efficace vigilanza sugli

istituti penitenziari e garantire la sicurezza al loro interno. La disposizione aggiunge un ulteriore periodo al comma 3-*sexies* dell'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, che, nella sua formulazione vigente, demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi di concerto con altri Ministeri (fra i quali quello della giustizia), la disciplina delle modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, dei droni, ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza con particolare riguardo al contrasto del terrorismo e alla prevenzione dei reati di criminalità organizzata e ambientale, nonché in relazione alle funzioni svolte dalle Forze di polizia nei comparti di specialità. Con riguardo al Corpo della Guardia di finanza il comma 3-*sexies* consente l'utilizzo dei droni anche per le attività di contrasto delle frodi e degli illeciti nel settore economico. La novella estende al personale abilitato del Corpo di polizia penitenziaria (attualmente escluso) la possibilità di utilizzo dei droni nell'ambito delle funzioni di polizia svolte dal predetto personale (previste dall'articolo 5 della legge n. 395 del 1990).

Fa presente che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in Senato, apporta alcune modifiche alla disciplina procedimentale dei permessi c.d. di necessità (di cui all'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario) e della detenzione domiciliare c.d. « in deroga », cioè sostitutiva del differimento dell'esecuzione della pena (ex articolo 47-*ter* comma 1-*ter*, ordinamento penitenziario). In particolare, il comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 30-*bis* dell'ordinamento penitenziario, nella parte in cui disciplina il procedimento per l'adozione del provvedimento relativo ai permessi c.d. di necessità, i quali trovano il presupposto applicativo « nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente » ovvero « eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità » (commi primo e secondo dell'articolo 30 o.p.). La modifica apportata dal decreto-legge consiste nella previsione della richiesta obbligatoria da parte dell'autorità competente a decidere sull'i-

stanza di permesso, di un parere in ordine all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata ed alla pericolosità del soggetto: *a)* nel caso di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna; nel corso dell'esame in Senato è stata inserita una disposizione volta a prevedere che tale parere possa essere reso in alternativa dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che procede; *b)* anche del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* o.p. La disposizione non prevede un termine entro il quale i pareri debbano essere resi, ma stabilisce che la misura non possa essere concessa dal magistrato di sorveglianza prima di 24 ore dalla richiesta. Sono tuttavia fatte salve le ipotesi in cui « ricorrano esigenze di motivata eccezionale urgenza », in relazione alle quali il giudice di sorveglianza potrà procedere anche prima dello spirare del termine delle 24 ore. La lettera *a)* del comma 1 apporta un'ulteriore modifica all'articolo 30-*bis* O.P., integrando il contenuto del nono comma che concerne l'informativa trimestrale che deve essere resa al Procuratore generale presso la corte d'appello in relazione permessi concessi e del relativo esito, dagli organi che li hanno rilasciati. Con l'integrazione apportata si prevede che il Procuratore generale presso la corte d'appello una volta ricevuta l'informativa a sua volta dà comunicazione: dei permessi concessi a detenuti per delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p, al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna ovvero ove ha sede il giudice che procede; di permessi concessi a detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis* o.p., al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il comma 1, lettera *b)*, introdu-

endo nell'articolo 47-*ter* o.p., un nuovo comma 1-*quinquies*, modifica la disciplina procedimentale della concessione o proroga della detenzione domiciliare c.d. « in deroga ». Si tratta della misura – prevista dal comma 1-*ter* del suddetto articolo – in base alla quale nei casi in cui vi sono i presupposti per disporre il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione della pena (ai sensi degli artt. 146 e 147 c.p.), il tribunale di sorveglianza ha la facoltà di disporre l'applicazione della detenzione domiciliare « in deroga » cioè non vincolata da limiti edittali (e concedibile anche ai detenuti in regime speciale ex articolo 41-*bis* o.p. e per quelli che in passato hanno subito la revoca di misure alternative). In tali casi il giudice di sorveglianza, pur ricorrendo i presupposti per il differimento dell'esecuzione (con particolare riguardo alle condizioni di salute del condannato, incompatibili col regime carcerario), effettua un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto – tali da non consentire un semplice differimento dell'esecuzione – e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo. Il nuovo comma 1-*quinquies*, contempla come obbligatoria la richiesta di un parere sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e sulla pericolosità del soggetto. Tale parere deve essere richiesto dal giudice di sorveglianza: 1) soltanto al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza di condanna, laddove si tratti di detenuti per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, c.p.p; 2) anche al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, OP.

Con riguardo ai termini di espressione dei pareri, ricorda che essi devono essere resi: entro 2 giorni dalla richiesta, il parere del Procuratore distrettuale; entro 15 giorni dalla richiesta, il parere del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Osserva che nel corso dell'esame in Senato è stata altresì introdotta, nell'arti-

colo 47-ter o.p., una disposizione che prevede la revoca del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare c.d. in deroga, nel caso in cui vengano meno i presupposti per la sua concessione previsti dal comma 1-ter dell'articolo 47-ter dell'ordinamento penitenziario ovvero la motivazione relativa al rinvio dell'esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 o 147 del codice penale. Tale disposizione riproduce il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, abrogato dal disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame.

Sottolinea che l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, la cui abrogazione è prevista nel comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione. In particolare l'articolo stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute. Rispetto al contenuto del decreto-legge 29/2020, il Senato ha aggiunto specifiche disposizioni concernenti il profilo delle garanzie processuali del soggetto nei confronti del quale il magistrato di sorveglianza abbia disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria (in assenza di contraddittorio). In particolare, è stata introdotta una disposizione volta a stabilire che il tribunale di sorveglianza (presso il quale il contraddittorio è ripristinato secondo le forme tipiche del procedimento di sorveglianza) decide in via definitiva sulla ammissione alla detenzione domiciliare (o sul differimento della pena) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga

al termine ordinario. È inoltre specificato che il mancato intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto, determina la perdita di efficacia del provvedimento di revoca. Con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione della norma, si tratta di persone condannate o internate: per delitti di criminalità organizzata di tipo terroristico o per delitti commessi con finalità di terrorismo; per delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione mafiosa; per delitti di associazione a delinquere legati al traffico di sostanze stupefacenti; sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Osserva che l'articolo in esame detta un particolare procedimento qualora – in relazione alle predette tipologie di condannati o internati – il giudice di sorveglianza adotti un provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19. La nuova procedura, limitata all'emergenza epidemiologica in atto, prevede che il giudice di sorveglianza che ha disposto la scarcerazione, debba valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria. La rivalutazione va effettuata: previa acquisizione del parere del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna (nella formulazione originaria del DL 29/20 il parere era richiesto al Procuratore distrettuale antimafia del luogo in cui è stato commesso il reato) e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo per i condannati ed internati già sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis O.P.; sentita l'autorità sanitaria regionale, nella persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale; acquisite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui il condannato o l'internato ammesso alla detenzione do-

miciliare o ad usufruire del differimento della pena possa riprendere la detenzione o l'internamento senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. La valutazione deve essere effettuata entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento e, successivamente, con cadenza mensile. I termini di quindici giorni e di un mese sono anticipati nel caso in cui il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute del detenuto o dell'internato ammesso alla detenzione domiciliare o ad usufruire del differimento della pena.

Rileva che ai sensi del comma 3, l'autorità giudiziaria provvede valutando: se permangono i motivi che hanno giustificato l'adozione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o al differimento di pena; la disponibilità di altre strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta idonei ad evitare il pregiudizio per la salute del detenuto o dell'internato.

Ricorda che, con riguardo al provvedimento di valutazione dell'autorità giudiziaria, che revochi la detenzione domiciliare o il differimento della pena, si stabilisce l'immediata esecutività dello stesso.

Segnala che il comma 4, il cui contenuto non è presente nell'articolo 2 del decreto-legge n. 29 del 2020 ma è stato introdotto nel corso dell'esame in Senato, interviene sui provvedimenti provvisori di ammissione alla detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati dal magistrato di sorveglianza. Nello specifico si prevede l'obbligo per il magistrato di sorveglianza che procede alla valutazione del provvedimento provvisorio, di trasmettere immediatamente al tribunale di sorveglianza, i pareri e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 e i provvedimenti adottati all'esito della valutazione. Tali atti si aggiungono a quelli inviati dal magistrato di sorveglianza ai sensi degli articoli 684, comma 2 c.p.p., e 47-ter, comma 1-*quater*, dell'ordinamento penitenziario. In ordine alle garanzie processuali del soggetto nei confronti del quale il magistrato di sorveglianza abbia

disposto la revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena adottati in via provvisoria, il Senato ha introdotto una disposizione volta a stabilire che il tribunale di sorveglianza decide in via definitiva sulla ammissione alla detenzione domiciliare (o sul differimento della pena) entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca, anche in deroga al termine ordinario di sessanta giorni (previsto dall'articolo 47, comma 4, o.p). È inoltre specificato che il mancato intervento della decisione del tribunale nel termine prescritto, determina la perdita di efficacia del provvedimento di revoca. Il comma 5 – che riproduce il contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 29 del 2020 – specifica che le disposizioni introdotte dall'articolo in esame trovano applicazione anche per i provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare speciale o di differimento della pena, emessi in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19, a partire dal 23 febbraio 2020. Nel corso dell'esame in Senato è stato altresì specificato (rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 29 del 2020) che per i provvedimenti di revoca della detenzione domiciliare o del differimento della pena già adottati dal magistrato di sorveglianza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, il termine di trenta giorni (previsto dal comma 4) per la decisione del Tribunale di sorveglianza, decorre dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Rammenta che l'articolo 2-ter, introdotto dal Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29. In analogia a quanto disposto dall'articolo 2-bis, l'articolo prevede l'obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati all'emergenza epidemiologica in corso, che hanno determinato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari nei confronti di imputati per i medesimi gravi delitti di cui all'articolo 2. Il comma 1, in particolare, affida la verifica della permanenza dei motivi legati alla emergenza epidemiologica, che hanno determinato la sostitu-

zione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari, al pubblico ministero che deve procedere entro il termine di quindici giorni dalla data di adozione di tale misura e, successivamente, con cadenza mensile. Anche in questo caso i termini sono anticipati qualora il DAP comunichi la disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta adeguati alle condizioni di salute dell'imputato. Il pubblico ministero, sempre che sussistano le originarie esigenze cautelari, chiede al giudice il ripristino della custodia cautelare in carcere: se le condizioni che hanno giustificato la sostituzione della misura cautelare sono mutate; oppure se sopraggiunga la disponibilità di strutture penitenziarie o reparti di medicina protetta adeguate alle condizioni di salute dell'imputato. Il comma 2 disciplina l'istruttoria che il giudice deve effettuare in vista del provvedimento di revoca oppure della conferma della misura sostitutiva. In particolare il giudice dovrà, analogamente a quanto prescritto per il magistrato di sorveglianza: sentire l'autorità sanitaria regionale, nella persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale; acquisire dal DAP informazioni in ordine all'eventuale disponibilità di strutture penitenziarie o di reparti di medicina protetta in cui l'imputato può essere nuovamente sottoposto alla custodia cautelare in carcere senza pregiudizio per le sue condizioni di salute. A differenza di quanto previsto per i giudici di sorveglianza dall'articolo 2, si prevede la possibilità per il giudice, qualora non sia in grado di decidere allo stato degli atti, di disporre, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti in ordine alle condizioni di salute dell'imputato o procedere a perizie, i cui esiti vanno acquisiti nei successivi quindici giorni. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, c.p.p., in merito all'immediata revoca della misura cautelare quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste della stessa ovvero vengano meno le esigenze cautelari. Le disposizioni introdotte dal-

l'articolo in esame trovano applicazione anche per i provvedimenti di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari emessi, in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19, a partire dal 23 febbraio 2020.

Rileva che l'articolo 2-*quater*, introdotto dal Senato, riproduce il contenuto dell'articolo 4 del decreto-legge n. 29 del 2020 relativo alla disciplina in materia di colloqui in carcere limitatamente al periodo compreso tra il 19 maggio e il 30 giugno 2020. Oltre ad essere prevista la possibilità di svolgere tali colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti, è reintrodotta la possibilità per i detenuti di poter vedere i propri congiunti almeno una volta al mese. In particolare il comma 1 dispone che, dal 19 maggio al 30 giugno 2020, negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni i colloqui dei condannati, internati e imputati con i congiunti o con altre persone a norma dell'articolo 18 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975), dell'articolo 37 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 230 del 2000), nonché con riguardo ai condannati minorenni, dell'articolo 19 del d.lgs. n. 121 del 2018, possono essere svolti a distanza, ove possibile, mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile, o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata oltre i limiti attualmente previsti (articolo 39, comma 2, del d.P.R. n. 230 del 2000 e articolo 19, comma 1, del predetto d.lgs. n. 121/2018). La disposizione, al comma 2, prevede il diritto dei condannati, internati e imputati ad almeno un colloquio al mese in presenza di almeno un congiunto o altra persona, demandando nel contempo al direttore dell'istituto penitenziario e dell'istituto penale per minorenni, l'indicazione – sentiti, rispettivamente, il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e il dirigente del centro per la giustizia minorile, nonché l'autorità sanitaria regionale in persona del Presidente della Giunta della Regione – del numero

massimo – nel rispetto dei limiti di legge – di colloqui da svolgere con modalità in presenza.

Segnala che l'articolo 2-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina relativa alla corrispondenza telefonica delle persone detenute. La disposizione, al comma 1, interviene sulla normativa in materia di colloqui telefonici dei detenuti con i familiari, prevedendo che – con riguardo ai detenuti ordinari – l'autorizzazione ai colloqui telefonici possa essere concessa una volta al giorno (in luogo di una volta a settimana): nel caso in cui riguardi figli minori di età o maggiorenni portatori di una disabilità grave; nei casi in cui si svolga con il coniuge, l'altra parte dell'unione civile, persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con i genitori, i fratelli o le sorelle del condannato unicamente nel caso in cui questi siano ricoverati presso strutture ospedaliere. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-*bis* della legge, e per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto, l'autorizzazione non può essere concessa più di una volta a settimana. Tale disciplina non si applica ai detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Il comma 2 dell'articolo in esame, conseguentemente alle modifiche apportate, prevede che il comma 3 dell'articolo 39 cessi di avere efficacia.

Fa presente che l'articolo 2-*sexies*, introdotto dal Senato, interviene in tema di accesso ai colloqui con il Garante nazionale e con i garanti territoriali per i detenuti sottoposti al regime *ex* articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, confermando in capo al Garante nazionale dei detenuti la prerogativa del colloquio riservato, dando la possibilità ai garanti regionali, nell'ambito del territorio di propria competenza, di effettuare colloqui monitorati con il vincolo della riservatezza e infine prevedendo un esplicito divieto per i garanti locali di effettuare colloqui riservati con i detenuti sottoposti al regime

speciale, lasciando loro soltanto la possibilità di effettuare una visita accompagnata agli istituti di pena collocati nell'ambito territoriale di competenza. Più nel dettaglio la disposizione inserisce nell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario tre nuovi commi (2-*quater*.1, 2-*quater*.2 e 2-*quater*.3). Ai sensi del nuovo comma 2-*quater*.1, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale può: accedere senza limitazioni all'interno delle sezioni speciali degli istituti penitenziari incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale; svolgere con essi colloqui visivi riservati senza limiti di tempo, non sottoposti a controllo auditivo o a videoregistrazione e non computati ai fini della limitazione dei colloqui personali previsti dal comma 2-*quater*. Il nuovo comma 2-*quater*.2 disciplina i colloqui dei soggetti sottoposti al regime speciale con i Garanti regionali dei diritti dei detenuti. Ai garanti regionali è riconosciuta la possibilità di accedere, limitatamente al loro ambito territoriale di competenza, all'interno delle sezioni speciali degli istituti incontrando detenuti ed internati sottoposti al regime speciale e di effettuare esclusivamente colloqui visivi videoregistrati, che non sono computati ai fini della limitazione dei colloqui personali di cui al comma 2-*quater*. Il nuovo comma 2-*quater*.3 infine prevede per i Garanti comunali, provinciali o delle aree metropolitane dei diritti dei detenuti, comunque denominati, soltanto la possibilità di effettuare una visita accompagnata agli istituti di pena collocati nell'ambito territoriale di competenza. Tale visita è consentita solo per verificare le condizioni di vita dei detenuti. La disposizione vieta espressamente la possibilità per i garanti locali di svolgere colloqui visivi con i detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Precisa che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge modifica l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema

giudiziario nazionale. Il decreto-legge, anzitutto, prolunga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando sono venuti meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Il Senato ha modificato ed integrato il testo, in primo luogo ripristinando il termine originario del 30 giugno per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari. La lettera *a*) interviene sul comma 3 dell'articolo 83, che individua una serie di controversie e procedimenti, tanto civili quanto penali, caratterizzati da urgenza, per i quali non si applica la disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini. In particolare (n. 1) tra le controversie civili il decreto-legge aggiunge l'esclusione dal rinvio nelle cause relative alla tutela dei minori, quando vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali. In merito, il Senato ha corretto il riferimento alle cause relative alla tutela dei minori con quello alle cause relative a « diritti delle persone minorenni » ed ha previsto inoltre l'esclusione dalla disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini per le seguenti cause: cause relative al diritto all'assegno di mantenimento; cause relative all'assegno divorzile. Posto che la fase emergenziale, nella quale operava il rinvio di diritto delle udienze e la sospensione dei termini processuali, è cessata lo scorso 11 maggio, e ricordato che le modifiche al decreto-legge entrano in vigore con la legge di conversione, evidentemente l'integrazione dell'elenco delle udienze indifferibili serve a escludere che – nell'am-

bito delle misure organizzative introdotte nei singoli uffici giudiziari per lo svolgimento delle attività giudiziarie fino alla fine dell'emergenza – possa essere previsto il rinvio d'ufficio di tali udienze (le eccezioni dell'articolo 83, comma 3, vanno infatti rispettate anche nella seconda fase dell'emergenza). Con la modifica della lettera *a*), inoltre, il decreto-legge corregge la formulazione della disposizione in modo da escludere, con una norma di chiusura, il rinvio delle udienze civili quando l'autorità giudiziaria dichiara – con decreto non impugnabile – l'urgenza della trattazione per evitare un grave pregiudizio alle parti. Per quanto riguarda le udienze penali, il decreto-legge [lettera *a*), n. 2)] interviene sulla disposizione che esclude il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti nei quali, nel periodo di sospensione, scadrebbero i termini di custodia cautelare (*ex* articolo 304 del codice di procedura penale). Il Governo: precisa che i termini di custodia cautelare sono quelli di cui al comma 6 dell'articolo 304 del codice di procedura penale, e dunque quelli di durata massima della custodia; aggiunge che non possono essere rinviate le udienze penali nei procedimenti nei quali i termini di durata massima della custodia cautelare scadano entro l'11 novembre 2020 (ovvero sei mesi dopo la scadenza del periodo di sospensione, fissato all'11 maggio dal decreto-legge n. 23 del 2020). La disposizione, infatti, viene così riformulata: « procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale ». La lettera *b*) – al pari della lettera *i*) – interviene sul comma 6 dell'articolo 83, che demanda ai capi degli uffici giudiziari l'adozione di misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici. Il decreto-legge prevede che tali misure organizzative – che caratterizzano la c.d. fase 2 della gestione dell'emergenza nell'ambito della giustizia ordinaria – debbano essere introdotte e rispettate a par-

tire dal 12 maggio 2020, ovvero il giorno successivo alla scadenza delle disposizioni sul rinvio delle udienze e la sospensione dei termini (11 maggio 2020), e fino al 31 luglio 2020. Il provvedimento in esame modifica infatti entrambi i termini posti dal comma 6: tanto quello di inizio della fase 2, che viene aggiornato con quanto già disposto dal decreto-legge n. 23 del 2020, e dunque portato dal 16 aprile all'11 maggio 2020; quanto quello di conclusione della fase emergenziale, che è individuato nel 31 luglio, in luogo del precedente 30 giugno. Tale modifica è effettuata in tutte le disposizioni dell'articolo 83 dalla lettera *i)* del testo originario del decreto-legge.

Osserva che su questo aspetto è intervenuto il Senato che ha riportato al 30 giugno 2020 – in luogo del 31 luglio 2020 – la data di conclusione della fase emergenziale. Sopprimendo la lettera *i)* e modificando il comma 6, il Senato ha previsto dunque che la fase emergenziale per gli uffici giudiziari cessi il prossimo 30 giugno: le disposizioni dell'articolo 83, relative alle misure organizzative da applicare negli uffici, al rinvio delle udienze, alla trattazione da remoto, sono destinate a trovare applicazione solo fino alla fine del mese di giugno. Dal 1° luglio 2020 – in base alla modifica introdotta dal Senato – il sistema giudiziario tornerà alla normalità. Tale scelta rappresenta una eccezione rispetto alla dichiarazione di stato di emergenza proclamata dalla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per sei mesi, e pertanto fino al 31 luglio 2020. A seguito della soppressione della lettera *i)*, il Senato ha comunque inserito nell'articolo 1 della legge di conversione la salvezza degli effetti prodotti dalla disposizione del decreto-legge che individuava nel 31 luglio il termine di conclusione della fase emergenziale.

La lettera *c)* interviene sul comma 7 dell'articolo 83, che elenca le misure organizzative che potranno essere adottate dai capi degli uffici giudiziari. In particolare, per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto (lettera *f)* del comma 7), il decreto-legge precisa che il giudice

dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario; saranno gli altri partecipanti all'udienza – difensori, parti private, eventualmente PM – che potranno collegarsi da remoto con l'ufficio giudiziario. Il Senato ha precisato che il luogo fisico posto all'interno dell'ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d'udienza.

Rileva che il Senato ha inserito nell'articolo 3 del decreto-legge (lettera *c-bis)* la sostituzione del comma *7-bis* dell'articolo 83. Sostituendo la disposizione, il Senato ha eliminato la previsione che fino al 31 maggio consentiva di effettuare da remoto gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro. Al tempo stesso, però, la nuova formulazione pare dare per scontata questa modalità fino alla fine del mese in ottemperanza agli specifici provvedimenti giudiziari già emanati. Dalla formulazione del nuovo comma *7-bis* pare ricavarsi, inoltre: che dal 1° giugno deve essere ripristinata la continuità degli incontri tra genitori e figli, in presenza e garantendo il distanziamento sociale; che quando ciò non sia possibile si deve procedere con collegamenti da remoto. La sospensione degli incontri, infatti, è ammissibile solo « nei casi in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019 »; l'infelice formulazione intende presumibilmente fare riferimento a denunce o procedimenti penali aperti a carico di uno dei genitori per taluno dei delitti di violenza domestica e di genere elencati dal c.d. Codice rosso. Il Senato, con la nuova lettera *c-ter)*, ha inserito nell'articolo 83 del decreto-legge Cura Italia un nuovo comma il comma 11.1. Con tale previsione si intende disporre – dal 9 marzo al 31 luglio 2020 – che nei procedimenti civili (tanto contenziosi quanto di volontaria giurisdizione) dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del ministero della giustizia. La disposizione dunque prescrive

modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all'entrata in vigore della legge di conversione. La lettera *d*) interviene sul comma 12-*bis* dell'articolo 83, che prevede lo svolgimento mediante collegamenti da remoto delle udienze penali che non richiedono la presenza di soggetti diversi da PM, parti e difensori, ausiliari del giudice, polizia giudiziaria, interpreti, consulenti e periti. Il decreto-legge – oltre a posticipare fino al 31 luglio 2020 la possibilità di svolgere le udienze penali da remoto che il Senato ha però soppresso – inserisce un ultimo periodo al comma 12-*bis* per specificare che non possono tenersi con modalità da remoto, salvo che le parti espressamente vi consentano: le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio; le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. La disposizione è innovativa solo per quanto riguarda l'esame di parti, consulenti e periti in quanto la partecipazione dei testimoni alle udienze da remoto era già espressamente esclusa dal campo d'applicazione del comma 12-*bis*.

Diversamente da quanto previsto per le udienze civili, nelle udienze penali non sembra essere richiesta la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario. Il comma 12-*bis*, infatti, specifica che solo l'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario.

Fa presente, altresì, che la lettera *e*) modifica il comma 12-*ter* dell'articolo 83, che riguarda i procedimenti penali in Cassazione, per introdurre la possibilità, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione. La lettera *f*) inserisce nell'articolo 83 due ulteriori commi per disciplinare, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Si evidenzia che questa scadenza del 31 luglio non è stata antici-

pata dal Senato. Con due disposizioni aventi la medesima struttura, il decreto-legge prevede che il Ministro della giustizia possa, con uno o più decreti di natura non regolamentare, autorizzare i singoli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero stesso: a prevedere il deposito con modalità telematica delle memorie, dei documenti, delle richieste e delle istanze che l'indagato può presentare alla procura ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 3, del codice; del deposito dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (comma 12-*quater*.1); a prevedere la comunicazione con modalità telematica di atti e documenti da parte di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria; della comunicazione dovrà essere rilasciata ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali (comma 12-*quater*.2).

Rammenta che la lettera *g*) interviene sul comma 12-*quinqüies*, che disciplina lo svolgimento da remoto delle deliberazioni collegiali per i procedimenti, sia penali che civili, non sospesi. La disposizione prevede, fino al 30 giugno 2020 (in base all'anticipazione del termine del 31 luglio decisa dal Senato), che le camere di consiglio possano essere tenute con modalità da remoto, considerando il luogo dal quale il magistrato che partecipa al collegio si collega, come camera di consiglio. Il decreto-legge in commento, per quanto riguarda i procedimenti penali, esclude che possano tenersi con modalità da remoto le deliberazioni collegiali conseguenti a udienze di discussione finale che si siano svolte con modalità ordinarie, e dunque senza collegamento da remoto. La disposizione si collega alla modifica introdotta al comma 12-*bis*, con la quale è stato escluso il ricorso al dibattimento a distanza per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio. In tali casi, non sarà possibile neanche assumere la deliberazione collegiale da remoto. La lettera *h*) interviene sul comma 20 dell'articolo 83, che – per la durata della prima fase dell'emergenza

– sospende i termini per lo svolgimento delle attività di mediazione e di negoziazione assistita, nonché di ogni procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie. A seguito della legge di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020, il comma 20 dell'articolo 83 sospendeva i suddetti termini dal 9 marzo al 15 aprile per tutte le procedure di risoluzione stragiudiziale promosse o risultanti comunque pendenti tra il 9 marzo e il 15 aprile con conseguente sospensione dei termini di durata massima di tali procedimenti. Anche sul termine previsto dal comma 20 era peraltro intervenuto il decreto-legge n. 23 del 2020 che, all'articolo 36, comma 1, prevede che le disposizioni che prorogano il termine del 15 aprile all'11 maggio « si applicano, in quanto compatibili ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 ». Il decreto-legge in esame, superando il decreto-legge n. 23 del 2020, sostituisce – nel solo comma 20 – il riferimento al 15 aprile con quello all'11 maggio 2020.

Osserva che il Senato ha inserito una lettera *h-bis*), così da modificare il comma 20-*bis* dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020. Il periodo inserito dal Senato è volto a disciplinare la trasmissione, da parte del mediatore, agli avvocati delle parti ed all'ufficiale giudiziario, dell'accordo raggiunto. In entrambi i casi ciò dovrà avvenire per posta elettronica certificata. Per eseguire le notificazioni, l'ufficiale giudiziario estrarrà copie analogiche che lui stesso dichiarerà conformi all'originale, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale. La lettera *i*), nel testo originale del decreto-legge, attualmente in vigore, come già più volte ricordato posticipa di un mese e fissa al 31 luglio 2020 la fine dell'emergenza e la cessazione di efficacia delle misure organizzative apprestate dagli uffici giudiziari per limitare il contagio. Sino all'emanazione del decreto-legge in commento, infatti, il termine era fissato al 30 giugno 2020.

Ricorda che tale nuovo termine trova applicazione non solo in relazione all'attività degli uffici giudiziari ordinari, ma

anche nei procedimenti relativi alle giurisdizioni speciali (diverse da giustizia amministrativa e contabile), agli arbitrati rituali, alle commissioni tributarie e alla magistratura militare (in tal senso dispone l'articolo 83, comma 21). Come già anticipato, il Senato ha soppresso la lettera *i*) individuando dunque nuovamente nel 30 giugno 2020 la fine dell'emergenza e la cessazione di efficacia delle misure organizzative apprestate dagli uffici giudiziari.

Sottolinea che il comma 1-*bis* dell'articolo 3, introdotto dal Senato modifica l'articolo 88 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, prevedendo una modalità alternativa alla sottoscrizione del verbale redatto all'esito del tentativo di conciliazione andato a buon fine, quando tale verbale sia stato redatto in formato digitale. In tal caso, la sottoscrizione delle parti, del cancelliere e dei difensori viene sostituita da un'apposita dichiarazione del giudice istruttore con la quale si attesta che i citati soggetti hanno avuto piena conoscenza degli accordi raggiunti e li hanno accettati. Per quanto riguarda gli effetti giuridici, il verbale che reca la suddetta dichiarazione costituisce titolo esecutivo ed ha gli stessi effetti del verbale di conciliazione sottoscritto in udienza dalle parti. Il comma 1-*ter* dell'articolo 3, introdotto dal Senato, disciplina l'effettuazione con modalità telematiche delle comunicazioni e notificazioni nei procedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale. In particolare, attraverso una modifica della disciplina delle comunicazioni e notificazioni per via telematica di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, la disposizione prevede che le comunicazioni e le notificazioni riguardanti i procedimenti che si svolgono davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale siano effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto della normativa riguardante la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Osserva che nel corso dell'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento è stato introdotto anche il comma 1-*quater*, dell'articolo 3, che modifica l'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020 n. 13), aggiungendo un comma 6-*ter*. Il nuovo comma appare volto a prevedere che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta (ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6 del 2020).

Rileva che l'articolo 3-*bis*, introdotto dal Senato, modifica l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, recante la disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia, aggiungendovi i commi da 3-*bis* a 3-*quater*. La modifica ha lo scopo di consentire a coloro che siano legati ad una persona nei cui confronti è stata disposta la revoca di un provvedimento di cambiamento delle generalità per effetto di un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione instauratosi successivamente all'emanazione del predetto provvedimento, di evitare che la revoca produca effetti anche nei loro confronti (comma 3-*bis*). A tal fine, gli stessi soggetti devono presentare apposita istanza motivata alla Commissione centrale, la quale dovrà acquisire i necessari elementi di valutazione dalle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e dal Servizio centrale di protezione. Qualora ritenga che sussistano dei rischi per l'incolumità personale del coniuge, dell'unito civilmente e dei figli, la Commissione accoglie l'istanza e dispone quali adempimenti debbano essere compiuti negli atti, nelle iscrizioni, nelle trascrizioni ed in generale in tutti i provvedimenti che riguardino la persona istante (comma 3-*ter*). In presenza

di figli minori, così come previsto per il cambiamento delle generalità dall'articolo 1, comma 2, del medesimo d.lgs. 119/1993, è necessario che vi sia l'assenso dell'altro genitore o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare, che decide tenendo conto delle esigenze di tutela della sicurezza del minore, della sicurezza della persona ammessa allo speciale programma di protezione e dei diritti dei coniugi (comma 3-*bis*). In proposito, rammenta che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia l'AC 2513 in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. È infine previsto (comma 3-*quater*) che quanto disposto dal comma 3-*bis* si applichi ai destinatari dei provvedimenti di revoca del cambiamento delle generalità « nonché a coloro nei cui confronti siano stati adottati i medesimi provvedimenti ». Con riguardo a questi ultimi, presumibilmente si tratta delle persone legate al destinatario del provvedimento di revoca da un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione, ma non risulta esplicitamente nella formulazione della disposizione. Con riguardo all'ambito temporale di applicazione della disposizione, si specifica che la stessa si applica ai provvedimenti di revoca adottati nei 24 mesi antecedenti l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19.

Rammenta che l'articolo 4, modificato nel corso dell'esame preso l'altro ramo del Parlamento, reca disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa. In particolare, al comma 1, primo periodo, interviene sull'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: prorogando di un ulteriore mese (dal 30 giugno al 31 luglio) l'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di

evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 3 dell'articolo 84); consentendo – fra le misure organizzative adottabili – il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 (in luogo del 30 giugno previsto dal comma 4, lettera e) dell'articolo 84 nella formulazione vigente prima del decreto-legge in conversione); estendendo fino al 31 luglio la disciplina del processo cartolare «coatto» prevista dal comma 5 dell'articolo 84 in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, prorogando di un mese (dal 30 giugno al 31 luglio) il termine del periodo del quale, nei procedimenti nei quali vi sia stato il differimento dell'udienza, non si tiene conto ai fini della durata ragionevole del processo di cui all'articolo 2 della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), (comma 9 dell'articolo 84).

Segnala inoltre che il Senato è intervenuto a sopprimere la disposizione che proroga di un mese (dal 30 giugno al 31 luglio) il termine del periodo nel quale opera la sospensione dell'obbligo di deposito cartaceo (comma 10 dell'articolo 84). Nel corso dell'esame in Senato è stata inoltre disposta l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, che prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata, anche a mezzo del servizio postale, almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge in conversione prevede, poi, la possibilità, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, per le parti costituite di chiedere con apposita istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, la discussione orale mediante collegamento da remoto. Lo svolgimento dell'udienza mediante collegamenti da remoto deve non

solo garantire che siano assicurati il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori stessi all'udienza, ma anche assicurare in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati, nei limiti delle risorse assegnate attualmente ai singoli uffici. Si dà quindi luogo alla discussione con modalità da remoto: a richiesta di tutte le parti costituite; su disposizione del presidente del collegio: quando lo ritenga necessario anche in assenza di istanza di parte; nei casi in cui l'istanza non sia presentata congiuntamente da tutte le parti costituite, previa valutazione dell'istanza e delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti. In tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della udienza di trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Di tutte le operazioni che si svolgono in udienza si redige processo verbale, ivi inclusi l'accertamento dell'identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. In alternativa alla discussione da remoto è prevista la possibilità per le parti di depositare note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente ad ogni effetto in udienza.

Il comma 2 dell'articolo 4 modifica il comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, intervenendo in materia di adozione delle regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico. La disposizione demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle regole tecniche-operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (al Presidente della Repubblica o al Presi-

dente della Regione siciliana). Tale decreto, che deve essere adottato previo parere (da rendere entro 30 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto) del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e degli altri soggetti indicati dalla legge, si applica a partire dalla data indicata nello stesso, comunque non anteriore al quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il Senato è intervenuto sulla disposizione in oggetto specificando i soggetti il cui parere deve essere acquisito ai fini dell'adozione del decreto: Consiglio nazionale forense, Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e associazioni specialistiche maggiormente rappresentative.

A tale decreto è rimessa, con riguardo ai casi di trattazione mediante collegamento da remoto, la definizione dei tempi massimi di discussione e replica. Il comma 3 dispone – a decorrere dal quinto giorno successivo a quello di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del primo decreto del Presidente del Consiglio di stato di cui al precedente comma 2 – l'abrogazione del regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40; del comma 2-*quater* dell'articolo 136 dell'allegato 1 al codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che permette che il privato chiamato in causa dal giudice possa essere autorizzato dallo stesso al deposito di scritti difensivi o altri documenti mediante *upload* (ovvero caricando gli atti) sul sito istituzionale quando non in possesso di posta elettronica certificata. In proposito la relazione illustrativa osserva come l'abrogata disposizione non abbia mai avuto pratica attuazione; dell'articolo 13-*bis* dell'allegato 2 al codice del processo amministrativo recante misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico. In proposito la relazione illustrativa osserva come tale disposizione abbia ormai perso efficacia.

Segnala che l'articolo 5, anch'esso modificato dal Senato, interviene in materia di giustizia contabile, apportando una serie di modifiche all'articolo 85 citato del decreto-legge n. 18 del 2020. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 – come modificata dal Senato estende al 31 agosto il periodo di operatività delle misure adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile. Nel dettaglio: è prorogata fino al 31 agosto l'applicazione delle misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari e volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie dettate per prevenire la diffusione del virus COVID-19, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone (comma 2 dell'articolo 85); è previsto – fra le misure organizzative adottabili – il rinvio delle udienze a data successiva al 31 agosto 2020 (ai sensi del comma 3, lett. *f*) dell'articolo 85 nella formulazione vigente prima del decreto-legge in conversione); sono sospesi, in caso di rinvio, tutti i termini che scadono entro il 31 agosto; è prorogata di fino al 31 agosto la disciplina derogatoria relativa al procedimento monocratico presso la giustizia contabile dettata dal comma 5 dell'articolo 85; è prorogata l'applicazione della disposizione per la quale, in caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio deliberante è composto dal presidente della sezione centrale del controllo di legittimità e dai sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque magistrati in adunanze in grado di riunirsi tempestivamente anche in via telematica; è disposto che nei procedimenti nei quali vi sia stato il differimento dell'udienza, non si tiene conto – ai fini della durata ragionevole del processo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 89 del 2001 – del periodo fino al 31 agosto 2020; è previsto che fino al 31 agosto i decreti del Presi-

dente della Corte dei conti con cui sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistino efficacia dal giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (comma 8-bis dell'articolo 85). Nel corso dell'esame il Senato ha introdotto poi una nuova lettera *a-bis*), la quale prevede (modificando il comma 4 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020) che in caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 5 modifica il comma 6 dell'articolo 85 del decreto-legge n. 18, innalzando il numero dei membri del collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo portandolo da dieci a quindici magistrati, oltre al presidente di sezione preposto al coordinamento, nonché stabilendo che lo stesso delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica con almeno dodici magistrati, in luogo dei nove previsti dall'articolo 85, nella sua formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in conversione. Aggiungendo un ulteriore periodo al comma 6 dell'articolo 85, il decreto-legge prevede altresì che i criteri per l'individuazione dei magistrati che compongono il suddetto organo siano fissati dal Presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di Presidenza. Tali criteri devono assicurare adeguata proporzione tra magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti negli uffici territoriali. La lettera *c*) del comma 1 infine, aggiungendo un ulteriore comma (comma 8-ter) all'articolo 85 del decreto-legge n. 18, consente al pubblico ministero contabile, con riguardo all'attività istruttoria posta in essere nell'ambito dei giudizi di responsabilità, di avvalersi, nel rispetto delle garanzie di verbalizzazione in con-

traddittorio, di collegamenti da remoto, per l'audizione di soggetti informati finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità (*ex* articolo 60 del Codice di giustizia contabile) e del presunto responsabile che ne abbia fatto richiesta (*ex* articolo 67 del Codice di giustizia contabile). La disposizione prevede che le regole tecniche per l'individuazione di tali collegamenti e la relativa disciplina siano adottate con decreto del presidente della Corte dei conti – ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 – che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Il Senato ha poi introdotto un ulteriore comma (il comma 1-bis) nella disposizione, prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, in relazione all'accresciuta esigenza di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti pubblici di carattere strategico, l'ufficio di cui all'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assume la denominazione di Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.

Ricorda che l'articolo 6, in relazione al quale il Senato non ha approvato proposte di modifica, al comma 1 prevede l'istituzione di una piattaforma informatica unica nazionale che consenta la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus COVID-19, contatto rilevato tramite l'installazione, su base volontaria, di un'apposita applicazione sui dispositivi di telefonia mobile. Il Ministero della salute viene qualificato come il soggetto titolare del trattamento, agli effetti della disciplina sulla protezione dei dati personali – secondo la quale il titolare del trattamento singolarmente o insieme con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il medesimo Dicastero si coordina, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, con gli altri soggetti individuati dal comma 1 – che assumono anch'essi la responsabilità del trattamento agli effetti della disciplina

sulla protezione dei dati personali –, ai fini della gestione del sistema suddetto e dell'adozione delle misure di sanità pubblica e di cura (inerenti in particolare alle persone interessate dai contatti stretti in esame). Al riguardo, il comma 1 specifica altresì che le modalità operative del sistema di allerta sono complementari alle ordinarie modalità in uso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Il Ministro della salute e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie informano periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sullo stato di avanzamento del progetto. La disposizione, al comma 2, demanda al Ministero della salute – all'esito di una valutazione di impatto, costantemente aggiornata, effettuata ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 – l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In base al presente comma 2, in linea con quanto previsto dagli Orientamenti della Commissione europea e con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali il sistema di tracciamento digitale deve assicurare in particolare, che: gli utenti ricevano, prima dell'attivazione dell'applicazione, informazioni chiare e trasparenti al fine di raggiungere una piena consapevolezza, in particolare, sulle finalità e sulle operazioni di trattamento, sulle tecniche di pseudonimizzazione utilizzate e sui tempi di conservazione dei dati (lettera *a*)); per impostazione predefinita, i dati personali raccolti dall'applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell'applicazione di essere rientrati tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al COVID-19 – contatti individuati secondo criteri stabiliti dal Ministero della salute – nonché ad agevolare l'eventuale adozione di misure di assistenza sanitaria in favore degli stessi soggetti (lettera *b*)); il trattamento effettuato sia basato sui dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi, oppure, ove ciò

non sia possibile, pseudonimizzati. È esclusa in ogni caso la geo-localizzazione dei singoli utenti (lettera *c*)); siano garantite su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento nonché misure adeguate ad evitare il rischio di reidentificazione degli interessati cui si riferiscono i dati pseudonimizzati oggetto di trattamento (lettera *d*)); i dati relativi ai contatti stretti siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo strettamente necessario al trattamento, la cui durata è stabilita dal Ministero della salute. I dati sono cancellati in modo automatico alla scadenza del termine (lettera *e*)); i diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR possano essere esercitati anche con modalità semplificate (lettera *f*)). Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge precisa che i dati raccolti non possano essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica. Il mancato utilizzo dell'applicazione – ai sensi del comma 4 – non comporta alcuna conseguenza pregiudizievole, né alcuna limitazione del principio della parità di trattamento. Il comma 5, oltre a prevedere che sia la piattaforma che i programmi informatici per la realizzazione della stessa e per l'utilizzo dell'applicazione siano di titolarità pubblica, stabilisce che debba essere realizzata dal Commissario straordinario esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei. Il comma 5 precisa altresì che i programmi informatici sviluppati per la realizzazione della piattaforma e l'utilizzo dell'applicazione debbano essere resi disponibili e rilasciati sotto licenza aperta *ex* articolo 69 (« Riuso delle soluzioni e standard aperti ») del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005). L'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali devono essere interrotti alla data di cessazione dello

stato di emergenza disposto con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ed entro la medesima data tutti i dati personali trattati sono cancellati o resi definitivamente anonimi (comma 6). Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli interventi per la realizzazione della piattaforma. A tali oneri, quantificati in 1.500.000 euro, si provvede mediante utilizzo di risorse assegnate per il 2020 al Commissario straordinario, con delibera del Consiglio dei ministri, a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018.

Rileva che l'articolo 7 che reca le disposizioni finanziarie prevede che dall'attuazione degli articoli del decreto-legge in conversione, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 con riguardo al sistema di allerta Covid-19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione precisa altresì che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sottolinea che l'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame per la conversione dall'altro ramo del Parlamento, interviene in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, prevedendo che i contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, disciplinati dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono prevedere, tra i servizi preattivati, sistemi di *parental control* o di filtro di contenuti inappro-

priati per i minori e di blocco dei contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto (comma 1). Tali sistemi, ai sensi del comma 2, devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto. La disposizione prevede inoltre in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche l'obbligo di assicurare adeguate forme di pubblicità dei sistemi di protezione, in modo da garantire che i consumatori possano compiere scelte informate (comma 3). In caso di violazione degli obblighi imposti dalla disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all'operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere (comma 4).

Fa presente, infine, che l'articolo 8 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, preannunciando che anche la relazione verrà tempestivamente messa a disposizione sull'applicazione GeoCamera, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.30 alle 18.55.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 Di Stasio ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	79
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	86

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	80
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 Mulè e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	80

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	81
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	81

##### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	82
7-00288 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00455 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00461 Grande: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00481 Zoffili: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00484 Fitzgerald Nissoli: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00485 Schirò: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero ( <i>Seguito discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	82
7-00490 Ehm: Sull'evoluzione della crisi in Yemen ( <i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00076</i> ) .....	83
ALLEGATO 2 ( <i>Nuovo testo approvato dalla Commissione</i> ) .....	87

##### INTERROGAZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	84
5-04070 Comencini: Sulla tutela della libertà religiosa e delle strutture di assistenza sanitarie facenti capo alla Chiesa cattolica in Eritrea .....	84
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	85
---	----

**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

**La seduta comincia alle 15.****Sulla pubblicità dei lavori.**

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale.****C. 2313 Di Stasio.**

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 maggio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che sono stati presentati quattro emendamenti, che sono disponibili anche sulle applicazioni informatiche della Camera dei deputati (*vedi allegato 1*).

Nel dar quindi conto delle sostituzioni, avverte che il deputato Deidda sottoscrive l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.1. e che il relatore, onorevole Cabras, sottoscrive l'emendamento Perantoni 3.1.

Pino CABRAS (M5S), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Delmastro delle Vedove 1.1 in quanto ultroneo. Auspica l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.1 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Perantoni 3.1. Auspica, infine, l'approvazione del suo emendamento 3.2.

La viceministra Marina SERENI esprime parere conforme a quello del relatore.

Marta GRANDE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, avverte che la Commissione procede adesso all'esame delle singole proposte emendative presentate.

Salvatore DEIDDA (FDI) illustra l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.1, di cui è cofirmatario, chiedendo al relatore una revisione del parere contrario, testé espresso, alla luce dell'esperienza maturata dal nostro Paese nei rapporti con l'Algeria che con atto unilaterale ha esteso la propria zona economica esclusiva fino alle coste della Sardegna, rafforzando in tal modo la propria posizione negoziale nelle trattative con l'Italia. Sarebbe dunque opportuno, a suo avviso, che anche l'Italia adottasse un'iniziativa analoga, per affrontare i negoziati con gli altri Paesi da una posizione di maggiore forza, al fine di tutelare meglio i propri diritti di Stato sovrano e preservare l'interesse nazionale. Segnala che, qualora il relatore non intendesse rivedere il proprio parere contrario, non potrà fare a meno di darne opportuna notizia agli esponenti sardi del Movimento 5 stelle, come prova tangibile della scarsa attenzione dei parlamentari dello stesso Movimento rispetto agli interessi dell'isola e, più in generale, del Paese.

Alberto RIBOLLA (LEGA), sottoscrivendo a nome del gruppo Lega l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.1, si associa alle considerazioni del collega Deidda quanto all'esigenza di tutelare i nostri interessi nazionali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Delmastro delle Vedove 1.1 e approva l'emendamento del relatore 2.1, l'emendamento Perantoni 3.1 e l'emendamento del relatore 3.2.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che, essendosi concluso l'esame degli emendamenti presentati, la proposta di

legge in titolo nel testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmessa alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

### **La seduta termina alle 15.10.**

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

### **La seduta comincia alle 15.10.**

#### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.**

**Testo unificato C. 2451 Mulè e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cristian ROMANIELLO (M5S), *relatore*, sottolinea che il testo unificato, adottato dalla XII Commissione come testo base per il seguito dell'esame, all'articolo 1, comma 1, istituisce il 18 marzo quale Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus, al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone decedute: tale data, infatti, può essere considerata per il nostro Paese il momento più drammatico dell'epidemia, in cui si è avuto il pieno rico-

noscimento da parte dell'opinione pubblica della reale portata dei drammatici eventi in atto e dell'impatto dell'emergenza sanitaria.

Segnala che ai sensi del comma 2, in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia.

L'articolo 2 stabilisce, poi, che in occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i lavoratori, sia del settore pubblico sia di quello privato, possono delegare il datore di lavoro ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

L'articolo 3 stabilisce che, al fine di celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni

Evidenzia che l'articolo 4 – recante un circoscritto riferimento alle competenze della Commissione – prevede che nella Giornata nazionale le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, promuovono iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

Ai sensi dell'articolo 5 la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, assicura adeguati spazi a temi con-

nessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, segnala che il testo unificato è stato adottato all'unanimità dalla Commissione affari sociali, a conferma della convergenza di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, sull'opportunità di commemorare le vittime di questa terribile pandemia ma anche di celebrare l'eccezionale impegno profuso dagli operatori sanitari e da tutti coloro che sono stati in prima linea per affrontare l'emergenza: le Forze Armate, le Forze dell'Ordine e anche il Corpo Diplomatico, con tutta la rete italiana all'estero, che ha svolto la propria attività in condizioni drammatiche contribuendo con dedizione e spirito di servizio a dare sostegno alle esigenze della popolazione colpita e dei nostri connazionali che si sono ritrovati all'estero in difficoltà.

Alla luce di queste considerazioni, non ravvisando profili di stretta competenza della nostra Commissione, propone che la Commissione esprima il proprio nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in esame.

La viceministra Marina SERENI si associa alle considerazioni del relatore.

La Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei

lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.**

**(COM(2020)440 final).**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta GRANDE, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Migliore, avverte che l'atto in titolo configura un aggiornamento del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020, già esaminato da questa Commissione, congiuntamente alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, il 20 maggio scorso esprimendo un parere favorevole alla XIV Commissione.

Sottolinea che, come anticipato in quella sede, la Commissione europea, per fronteggiare le sfide epocali imposte dalla pandemia, ha provveduto ad aggiornare il Programma di lavoro per l'anno in corso, presentando una nuova versione il 27 maggio scorso.

Segnala, infatti, che dall'inizio della crisi la Commissione ha adottato 291 decisioni ed altri atti, la maggioranza dei quali non era prevista né figurava nel Programma di lavoro della Commissione per il 2020. Ciò testimonia l'urgenza e la natura drammatica della situazione, così come la rapidità con cui la Commissione ha dovuto riadattare il proprio lavoro, dal conseguire obiettivi a lungo termine alla gestione immediata della crisi.

Rileva che nel programma di lavoro adattato la Commissione, da un lato, ribadisce gli impegni previsti dal suo Programma di lavoro originario nell'ambito delle sei tematiche ambiziose già delineate;

dall'altro, a causa della natura e della portata della crisi che stiamo attraversando e della necessità di concentrarsi sulla sua gestione, ritiene opportuno rivedere la tempistica di alcune delle azioni proposte.

Osserva che, più specificamente, le iniziative che sono essenziali o sostengono la ripresa immediata saranno adottate come inizialmente previsto dal Programma di lavoro della Commissione. Tra queste figurano la strategia per l'integrazione settoriale intelligente; la strategia relativa alle ristrutturazioni connesse al processo di decarbonizzazione dell'economia; la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente; la nuova disciplina sui servizi digitali; il rafforzamento dello strumento « garanzia giovani »; il Libro bianco su uno strumento relativo alle sovvenzioni estere, per fronteggiare gli effetti distorsivi di tali pratiche sul mercato unico.

Evidenzia che la Commissione annuncia, inoltre, che una serie di iniziative urgenti, che sono state ritardate a causa della pandemia, saranno adottate il più rapidamente possibile, in particolare il nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo o l'aggiornamento dell'Agenda per le competenze; altre invece saranno ritardate a fine anno o all'inizio del prossimo anno, in modo da garantire una preparazione e consultazione adeguate.

Venendo alle questioni di più stretta competenza della Commissione, segnala che il nuovo Programma adattato 2020 non prevede alcuna modifica significativa alle priorità e alla tempistica delle iniziative previste dal programma originario, per il cui approfondimento rinvio alla relazione svolta il 19 maggio scorso.

Alla luce di queste considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

La viceministra Marina SERENI si associa alle considerazioni svolte dalla presidente Grande nella qualità di relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

**La seduta termina alle 15.25.**

## RISOLUZIONI

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00288 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.**

**7-00455 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.**

**7-00461 Grande: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.**

**7-00481 Zoffili: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.**

**7-00484 Fitzgerald Nissoli: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.**

**7-00485 Schirò: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.**

*(Seguito discussione congiunta e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviate nella seduta del 27 maggio scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 maggio ha avuto luogo l'illustrazione degli atti di indirizzo in titolo, su quali il rappresentante del Go-

verno si è riservato di pronunciarsi successivamente. Ricorda, altresì, che in quella stessa sede i colleghi intervenuti, oltre a richiedere lo svolgimento di un breve ciclo istruttorio, hanno auspicato la stesura di un testo unificato degli atti di indirizzo, data la marcata convergenza e trasversalità delle sei risoluzioni rispetto ad obiettivi assai simili e condivisi.

Si sono quindi svolte, il 4 e il 10 giugno scorsi, le audizioni informali del Direttore Generale del MAECI per gli Italiani all'estero e le politiche migratorie, Ministro Plenipotenziario Luigi Maria Vignali, e del Capo dell'Unità di crisi della Farnesina, Ministro Plenipotenziario Stefano Verrecchia, che hanno permesso di fare il punto su quanto finora posto in essere dalla Farnesina in questa materia e sulle prospettive di ulteriore aggiornamento delle dotazioni informatiche a supporto dei connazionali all'estero.

Ciò premesso, in qualità di presentatrice della risoluzione n. 7-00461, si riserva di presentare una proposta di testo unificato delle sei risoluzioni in titolo che certamente terrà conto di quanto emerso dalle audizioni rispetto agli obiettivi di standardizzazione e di semplificazione delle procedure burocratiche, preservando al contempo lo spirito innovatore che caratterizza le risoluzioni.

Elisa SIRAGUSA (M5S), con specifico riferimento alla risoluzione a sua prima firma n. 7-00288, sottolinea che il suo maggiore obiettivo è quello di impegnare il Governo rispetto alla realizzazione di un portale unico, che potrebbe rappresentare una versione ulteriormente sviluppata della applicazione « Mappamondo » già esistente, che sia a disposizione di tutti i connazionali all'estero, anche di coloro che siano in procinto di rientrare in Italia. Il portale, oltre a contenere quanto oggi è già previsto dal portale « Fast It » per i servizi consolari *online*, dovrebbe infatti essere onnicomprensivo di ogni informazione utile ai connazionali che a vario titolo siano all'estero o si accingano ad andarci, anche rispetto a strumenti poco conosciuti ma assai importanti in specifi-

che circostanze, come ad esempio le misure di supporto ai lavoratori disoccupati e rimpatriati. Evidenzia che questo profilo è da considerare dirimente ai fini della stesura del testo unificato degli atti in titolo.

Eugenio ZOFFILI (LEGA) auspica a sua volta che il testo unificato delle risoluzioni in titolo sia il più possibile improntato a concretezza ed efficacia, nell'interesse dei connazionali all'estero. Si riserva pertanto di fare pervenire alla presidenza un eventuale contributo scritto a tal fine.

Marta GRANDE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**7-00490 Ehm: Sull'evoluzione della crisi in Yemen.**  
(*Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00076*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 10 giugno scorso.

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che la collega Ehm ha presentato un nuovo testo della risoluzione in titolo che è stato già informalmente portato all'attenzione dei gruppi e che è, come di consueto, disponibile sulle applicazioni informatiche della Camera dei deputati (*vedi allegato 2*).

Yana Chiara EHM (M5S) illustra il nuovo testo della risoluzione in titolo, di cui evidenzia gli elementi di novità rispetto al testo iniziale. In particolare segnala che, quanto alla parte in premessa, ha ritenuto opportuno meglio precisare che la *UN Mission to Support the Hodeida Agreement* (UNMHA) ha un mandato non di tipo politico ma circoscritto al monitoraggio del cessate il fuoco. In merito al movimento di ispirazione autonomista *Southern Transitional Council* (STC), precisa che non risulterebbe del tutto acclarato il sostegno da parte degli Emirati Arabi

Uniti. Ulteriori modifiche concernono il ruolo dei ribelli sciiti Houthi rispetto al negoziato e l'oggetto specifico della risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU n. 2511, approvata il 25 febbraio 2020, riferito al mandato del *Panel* di esperti. Sono state, inoltre, apportate modifiche volte a chiarire meglio il rapporto tra le sanzioni individuali adottate con la risoluzione n. 2140 del 2014 dell'ONU e l'Accordo di Stoccolma del 2018, sul cui mancato rispetto le responsabilità sono ben suddivise tra le diverse parti del conflitto. Altri cambiamenti riguardano profili fattuali riferiti dai media ma non del tutto confermati da fonti ufficiali, anche in riferimento ai dati sull'insicurezza alimentare, la malnutrizione e, in generale, le sofferenze patite dalla popolazione civile.

Quanto al dispositivo della risoluzione, evidenzia la soppressione del riferimento alle misure di tipo doganale e fiscale finalizzate a facilitare l'ingresso nel Paese di beni essenziali per l'attività umanitaria, considerata la difficilissima condizione del Paese e la necessità di operare piuttosto sul piano politico e negoziale. Analoghe considerazioni valgono per la cooperazione internazionale per la tutela del patrimonio culturale yemenita, per la quale allo stato è opportuno un impegno concentrato sul terreno della sensibilizzazione.

La Viceministra Marina SERENI esprime il consenso del Governo sul nuovo testo della risoluzione, testé illustrato dalla deputata Ehm.

Piero FASSINO (PD) e Laura BOLDRINI (PD) sottoscrivono la risoluzione in titolo.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione n. 7-00490 Ehm, che assume il n. 8-00076.

**La seduta termina alle 15.35.**

## INTERROGAZIONI

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marta GRANDE. — Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Marta GRANDE, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**5-04070 Comencini: Sulla tutela della libertà religiosa e delle strutture di assistenza sanitarie facenti capo alla Chiesa cattolica in Eritrea.**

La viceministra Marina SERENI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vito COMENCINI (LEGA), replicando, si dichiara insoddisfatto dalla risposta illustrata dalla rappresentante del Governo. Fa presente, tra l'altro, che l'interrogazione in titolo è stata inizialmente presentata come interrogazione a risposta scritta per poi essere trasformata in interrogazione a risposta in Commissione di fronte alla protratta inerzia del Governo nel darvi risposta. Ricorda che anche il Papa nel gennaio scorso ha espresso preoccupazione in occasione di un incontro con la comunità eritrea. Sottolinea che il Governo italiano dovrebbe assumere posizioni ben più assertive nei confronti dell'Eritrea, considerate le efferatezze di cui si rende responsabile il regime di Asmara. Auspica infine che il Ministro Di Maio faccia in futuro maggiormente sentire la

voce dell'Italia a tutela della libertà religiosa e dell'impegno in campo sanitario profuso dalla Chiesa cattolica in Eritrea.

Marta GRANDE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 giugno 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 16.

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 Di Stasio.****EMENDAMENTI**

## ART. 1.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'ampiezza della zona economica esclusiva italiana è pari a 200 miglia marine dalla linea di base. Nei casi in cui il rispetto di tale prescrizione risulti impossibile, il limite della zona economica esclusiva non può essere inferiore alla linea di equidistanza tra la costa italiana e quella dello stato controparte.

1. 1. Delmastro delle Vedove, Cirielli, Deidda, Ribolla.

## ART. 2.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2.*

2. 1. Il Relatore.

**(Approvato)**

## ART. 3.

*Al comma 1, sostituire le parole: dalla Convenzione con le seguenti: dal diritto internazionale generale e pattizio.*

3. 1. Perantoni, Cabras.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la parola: sottomarini inserire le seguenti: , nonché degli altri diritti previsti dalle norme internazionali vigenti.*

3. 2. Il Relatore.

**(Approvato)**

## ALLEGATO 2

**Risoluzione n. 7-00490 Ehm: Sull'evoluzione della crisi in Yemen.****NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

premessi che:

nel contesto della guerra civile in Yemen, scoppiata nel marzo del 2015, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con le risoluzioni n. 2451 del 2018 e n. 2452 del 2019 approvate all'unanimità, recependo l'Accordo di Stoccolma del 13 dicembre del 2018, ha autorizzato l'invio di un *team* di osservatori a Hodeida, città situata sulle rive del Mar Rosso chiave per il passaggio degli aiuti umanitari nelle zone del Paese controllate dai ribelli, per monitorare l'attuazione dell'Accordo stesso e ha istituito la *UN Mission to Support the Hodeida Agreement*, UNMHA) con il mandato di monitorare la tenuta del cessate il fuoco;

questi risultati negoziali si devono in larga misura al meritevole operato dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite Martin Griffiths, cui va riconosciuto uno sforzo straordinario soprattutto in termini di ascolto delle ragioni delle parti e di ricostruzione di relazioni basate sulla fiducia;

dal 19 ottobre 2019 la missione delle Nazioni Unite ha iniziato ad istituire posti di blocco e di monitoraggio, con il fine ultimo di riportare la tregua nella regione. Il dislocamento delle truppe è una parte cruciale dell'Accordo di cessate il fuoco raggiunto in Svezia nell'ultimo giorno dei colloqui di pace, il 13 dicembre 2018;

il 5 novembre 2019 il governo internazionalmente riconosciuto dello Yemen e il movimento di ispirazione autonomista *Southern Transitional Council*

(STC) hanno siglato il « *Riyadh Agreement* », un accordo di pace per porre fine alla lotta al potere nel Sud del Paese e che sancisce l'ingresso dei secessionisti del Sud nel governo. L'accordo, prevede che la principale città della regione, Aden, torni sotto il controllo del governo centrale;

parallelamente il 23 gennaio 2020 i ribelli sciiti Houthi hanno condotto un attacco contro quartieri residenziali e postazioni delle forze congiunte situate a Hodeidah, nell'ovest dello Yemen, configurando così una grave ulteriore violazione dell'Accordo di cessate il fuoco, siglato a Stoccolma sotto l'egida delle Nazioni Unite;

il 25 febbraio 2020 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato, su proposta britannica e con l'astensione di Russia e Cina, la risoluzione n. 2511 per estendere di un altro anno le sanzioni individuali, già adottate con la risoluzione n. 2140 del 2014, di congelamento dei beni e di limiti agli spostamenti di soggetti che rappresentano una minaccia alla pace, alla sicurezza e la stabilità in Yemen, nonché per estendere l'*embargo* sulle armi già imposto nell'aprile 2015 alle milizie Houthi, rinnovando il mandato del *Panel* di Esperti istituito con la Risoluzione 2140 fino al 28 marzo 2021;

tra gli individui sanzionati figurano personalità del regime dell'ex presidente yemenita Saleh ed ulteriori figure chiave riconducibili ai ribelli sciiti Houthi;

in conformità con il Capitolo VII della Carta dell'ONU la risoluzione ha riaffermato l'esigenza di una piena e tem-

pestiva attuazione della fase di transizione politica nei termini fissati dalla Conferenza per il dialogo nazionale;

la risoluzione denuncia gli abusi degli Houthi nei confronti della popolazione yemenita e per la prima volta fa riferimento ai rischi per l'ambiente derivanti dal rischio di sversamento dalla petroliera Safer ancorata nel nord Paese e all'esigenza che gli ispettori dell'ONU possano visionare la nave senza alcun ritardo;

la comunità internazionale non ha affrontato in modo unitario e coeso la crisi in Yemen e non ha mandato un segnale positivo alla popolazione yemenita stremata, considerato il permanere di gravi violenze e sistematiche violazioni del diritto internazionale umanitario, anche in riferimento al reclutamento di bambini soldato e come conseguenza non prevista del regime sanzionatorio in essere;

il 26 aprile 2020, il Consiglio di transizione del Sud ha proclamato l'autonomia delle aree sotto il loro controllo, rompendo un accordo di pace firmato a novembre con il governo riconosciuto dalla comunità internazionale;

in generale, il cessate il fuoco richiesto dalle Nazioni Unite è stato più volte accettato, anche se unilateralmente dalla coalizione a guida Saudita, e poi quasi sempre disatteso con combattimenti che sono continuati per tutto il mese di aprile. Nel frattempo i ribelli Houthi hanno conquistato nuove zone del nord del Paese come Al-Jawf;

il 28 aprile 2020 le Nazioni Unite hanno avvertito del « rischio reale » che il COVID-19 stesse già circolando senza essere rilevato. Il giorno successivo si sono registrati i primi due decessi. Negli ultimi giorni, i media yemeniti hanno riferito dei veri e propri blitz degli Houthi nei quartieri e negli ospedali dove sarebbero state portate con la forza persone sospette di essere affette dal Coronavirus;

in questi anni di guerra il patrimonio culturale e storico yemenita è stato praticamente distrutto, come denuncia l'Unesco;

tre edifici antichi sono crollati solo nella capitale yemenita Sana'a dopo che le loro fondamenta sono state indebolite dagli attacchi aerei della coalizione saudita sulla città. Inoltre, tre dei quattro siti dello Yemen classificati Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco sono andati distrutti in questi anni: la stessa Sana'a, Zabid, capitale dello Yemen dal XIII al XV secolo, e Shibam, soprannominata la « Manhattan del deserto »;

si rischia di perdere totalmente questo patrimonio di inestimabile valore;

la tragedia umanitaria in Yemen è conclamata; secondo dati riportati da Oxfam, da quando la guerra è cominciata, nel marzo del 2015, le condizioni di vita della popolazione sono precipitate drammaticamente: 20 milioni di persone soffrono di insicurezza alimentare e malnutrizione, 18 milioni di persone sono esposte a rischio di contagio del colera per mancanza di acqua pulita e servizi igienico-sanitari; più di 3 milioni di persone sono state costrette a fuggire dalle loro case; 2 milioni di bambini non hanno accesso all'assistenza sanitaria di base; solo metà delle strutture sanitarie sono funzionanti,

impegna il Governo:

a mantenere elevata l'attenzione nei confronti della situazione in Yemen e dell'evoluzione della crisi umanitaria, con un impegno specifico sul piano diplomatico per la soluzione politica del conflitto;

a proseguire nell'impegno per facilitare l'ingresso nel Paese di beni essenziali per l'attività umanitaria, in particolare nei settori della sicurezza alimentare, della salute, della protezione dei gruppi più vulnerabili, nonché nel settore dello smiamento umanitario;

a svolgere attività di sensibilizzazione e a valutare la fattibilità di iniziative, sia in sede bilaterale sia nei fora multilaterali, sull'importanza della cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio culturale in Yemen.

(8-00076) « Ehm, Occhionero, D'Uva, Sabrina De Carlo, Fassino, Boldrini ».

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-04070 Comencini: Sulla tutela della libertà religiosa e delle strutture di assistenza sanitarie facenti capo alla Chiesa cattolica in Eritrea.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione è all'attenzione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sin da quando, il 12 giugno 2019, i primi presidi sanitari sono stati improvvisamente colpiti da provvedimenti di esproprio. La nostra Ambasciata ad Asmara si è immediatamente attivata per verificare la portata dell'operazione e ha riferito che i circa 20 ambulatori interessati dalle misure, seppur di dimensioni modeste e dai limitati servizi, erano effettivamente importanti punti di riferimento per le comunità locali rurali, collocati come sono lontano dai principali centri abitati.

La questione è stata dunque trattata ai più alti livelli. Dopo un primo incontro a Roma nel luglio 2019 tra l'allora Ministro Moavero Milanese e l'omologo eritreo Osman Saleh, il Ministro Di Maio ha incontrato il Ministro Saleh lo scorso settembre a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il Ministro Di Maio ha auspicato l'avvio di un dialogo costruttivo con la Chiesa cattolica e, più in generale, con la società civile. Ha inoltre evidenziato il negativo impatto sulla popolazione della misura adottata, di cui si è augurato un ripensamento. Anche in considerazione della priorità tradizionalmente accordata dalla politica estera italiana al Corno d'Africa, l'Italia da sempre si adopera in ambito multilaterale per favorire un dialogo costruttivo dell'Eritrea con la comunità internazionale. Una posizione che diverrebbe sempre meno sostenibile qualora il Governo di Asmara non manifestasse segnali di distensione e di collaborazione sulla delicata tematica.

Per quanto concerne specificamente i cittadini italiani, la comunità nazionale presente in Eritrea è di proporzioni ridotte (circa 500 individui) e principalmente residente nei grandi centri urbani. Pertanto essa non risulta essere direttamente toccata dalla chiusura delle strutture sanitarie religiose.

Come rilevato dall'interrogante, la decisione è stata ricondotta dalle Autorità eritree ad una legge, approvata nel 1995, che prevede che lo Stato sia l'esclusivo erogatore di alcuni servizi, tra cui l'assistenza sanitaria.

La normativa ha trovato limitata applicazione negli anni successivi. Un episodio analogo si era verificato nel novembre 2017, quando 8 presidi medici erano stati nazionalizzati, passando sotto la mano pubblica. Questo, secondo il Governo eritreo, dovrebbe essere il destino anche degli ambulatori recentemente confiscati.

A testimonianza dell'importanza che l'Italia annette alla questione, in aggiunta ai contatti tra Autorità politiche, anche l'Ambasciatore ad Asmara ha compiuto svariati passi presso le competenti Autorità locali per reiterare il nostro auspicio di una positiva composizione dei rapporti tra Governo eritreo e confessioni religiose.

Su un piano più generale, la tutela e la promozione della libertà di religione o credo e dei diritti degli appartenenti alle minoranze etniche e religiose rappresentano tradizionali priorità della politica estera italiana in ambito multilaterale, nei rapporti bilaterali con i Paesi terzi e nei programmi della Cooperazione allo svi-

luppo e figurano tra i temi prioritari del mandato triennale dell'Italia in Consiglio Diritti Umani ONU (2019-2021).

In occasione dell'ultima sessione di Revisione Periodica Universale cui si è sottoposta l'Eritrea a gennaio 2019, l'Italia ha raccomandato ad Asmara, tra le altre cose, di garantire la libertà di religione o credo.

Inoltre, nel corso del più recente dialogo interattivo con la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per la situazione dei diritti umani in Eritrea, Daniela Kravetz, svoltosi lo scorso 26 febbraio durante l'ultima sessione del Consiglio Diritti Umani, l'Unione europea ha espresso preoccupazione per le severe violazioni dei

diritti umani nel Paese, deplorando in modo particolare la chiusura delle strutture sanitarie gestite dalle istituzioni religiose e la confisca delle loro proprietà. Questi atti esemplificano infatti le violazioni della libertà di religione o credo e del diritto alla salute di tutte le persone in Eritrea, nonché dei diritti di terra e di proprietà, compresi quelli delle istituzioni religiose e delle comunità straniere. Ricordo inoltre che l'Italia ha co-sponsorizzato e votato a favore della Risoluzione del Consiglio Diritti Umani adottata a luglio 2019, finalizzata a rinnovare per un anno il mandato del Relatore Speciale per la situazione dei diritti umani in Eritrea.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	91
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	91
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	93
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere alternativo presentato dall'Onorevole Ermellino</i> ) .....	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	92

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giulio Calvisi.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità della seduta sarà garantita anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

**C. 2500 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 10 giugno 2020.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Paganì, presenta una proposta di parere con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Alessandra ERMELLINO (M5S) prende atto del mancato raggiungimento di una formulazione condivisa in grado di apportare le necessarie correzioni all'articolo 211 del cosiddetto decreto-legge «Rilancio». Sottolinea che l'importanza della materia trattata dalla disposizione, la quale interviene sulle convenzioni riguardanti le infrastrutture industriali della Difesa, avrebbe richiesto un più ampio coinvolgimento del Parlamento e un percorso legislativo diverso da quello che è stato prospettato dal Governo, che ha introdotto la norma attraverso l'articolo di un decreto-legge. Non ritenendo, pertanto, condivisibile tale scelta, presenta una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

Salvatore DEIDDA (FdI) apprezza l'onestà intellettuale della collega Ermellino, la quale ha reso manifeste le divisioni all'interno della maggioranza, che hanno dilatato i tempi per l'esame del provvedimento. Ribadisce, quindi, quanto affermato nella precedente seduta riguardo alle carenze di un decreto-legge di dimensioni abnormi e che disciplina i temi affrontati nei minimi dettagli e che aumenta la burocrazia anziché semplificare. Si tratta dell'ennesima dimostrazione della chiusura che la maggioranza e il Governo hanno sempre manifestato nei confronti delle opposizioni e che, adesso, si manifesta anche nei riguardi di alcuni membri della maggioranza. Dichiarò, quindi, il voto contrario del proprio gruppo.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti la proposta di parere avanzata dai relatori, precisando che, in caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta di parere alternativo della collega Ermellino.

La Commissione, a maggioranza, approva la proposta di parere dei relatori.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.10.

## ALLEGATO 1

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (C. 2500 Governo).****PARERE APPROVATO**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) nelle sedute del 3, 4, 9, 10 e 17 giugno 2020, ai cui resoconti si rinvia;

uditi, in videoconferenza, per le parti di competenza il brigadiere generale Giovanni Sanzullo, dell'ufficio legislativo del Ministero; il generale di brigata Lorenzo Santella, della direzione generale per il personale militare e il contrammiraglio Antonio Dondolini Poli, dell'ispettorato generale della sanità militare;

preso atto dell'ampiezza e dell'ambizione del provvedimento, il quale reca una gamma amplissima di misure di sostegno all'economia, intervenendo sul lato sia dell'offerta, sia della domanda;

considerato che tra le molte disposizioni introdotte ve n'è una pluralità che interessa, sotto diversi aspetti, il settore della difesa;

tra gli articoli di più diretto interesse per la IV Commissione, si possono distinguere quelle relative al personale e alla sanità militare, da un lato, e quelle attinenti ai mezzi e al patrimonio, dall'altro; apprezzate le finalità delle norme considerate;

constatata – quanto in particolare alla valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa – l'esigenza di assicurare coerenza tra le disposizioni contenute nel decreto-legge e la linea di politica legislativa seguita sinora e i contenuti della

risoluzione Frusone recentemente approvata dalla Commissione difesa della Camera (seduta del 28 gennaio 2020);

preso atto che il programma di dismissioni del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa viene periodicamente sottoposto all'attenzione degli organi parlamentari, pur mancando da 5 anni la presentazione del piano di gestione;

considerata la necessità di dare adeguata pre-informazione al pubblico dell'avvio delle procedure amministrative di dismissione degli immobili individuati con decreto del Ministro della difesa nell'ambito dei programmi di dismissione già sottoposti all'esame del Parlamento;

valutato che, nell'ambito della valorizzazione degli immobili, la previsione della durata massima di cinquant'anni per gli affidamenti in uso temporaneo di aree e immobili del Ministero della difesa è coerente con il limite temporale stabilito al comma 4 dell'articolo 3-*bis* del decreto legge. 25 settembre 2001, n. 351 per le concessioni e le locazioni del patrimonio immobiliare pubblico e costituisce un periodo di tempo massimo entro il quale perseguire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e, comunque, nel rispetto dei vincoli urbanistici e ambientali applicabili;

considerato che, nell'ambito dell'attività amministrativa propria della Pubblica Amministrazione, le convenzioni costituiscono uno strumento giuridico flessibile, necessariamente oneroso, i cui elementi

essenziali sono rimodulabili anche nel corso di esecuzione sulla base delle esigenze sia dell'Amministrazione della difesa sia del soggetto concessionario e che, comunque, in ogni accordo o convenzione, il Ministero della difesa agisce nel perseguimento dell'interesse pubblico,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

il Ministero della difesa si impegni ad alienare, con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 164, solo gli alloggi liberi già inclusi nei decreti biennali di gestione del patrimonio immobiliare su cui le competenti Commissioni parlamentari si siano già espresse;

l'articolo 164, comma 2, venga modificato come segue:

2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Nel rispetto delle finalità del programma pluriennale di cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere più celeri le procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il Ministero della difesa, in caso di gare deserte, può procedere alla dismissione unitaria di più immobili liberi inseriti in un unico fabbricato ovvero comprensorio abitativo, già individuati con il decreto di cui al comma 2, mediante la procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei beni da porre a base d'asta è decretato dal Ministero della difesa – Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente comma sono oggetto di preventiva comunicazione, almeno 30 giorni prima dell'avvio della procedura, sul sito istituzionale del Ministero della difesa e sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di preferenza per il personale militare e civile del Ministero della difesa di cui al comma 3 »;

l'articolo 211, commi 2 e 3, venga modificato come segue:

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive delle Forze armate e al fine di favorire la più ampia valorizzazione delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, può stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo e a titolo oneroso zone, impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni, costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari, per finalità compatibili con le citate esigenze prioritarie del Ministero della difesa.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni per il rinnovo, le penali, i termini economici nonché le condivise modalità di gestione e di ogni altra clausola ritenuta necessaria alla regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti. Delle attività svolte dal Ministero della difesa in attuazione del precedente comma 2 è data informazione al Parlamento nell'ambito della relazione annuale di cui all'articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero con altro atto, previa richiesta formulata dalle competenti Commissioni parlamentari,

*e con le seguenti osservazioni:*

con riferimento all'articolo 19 comma 5 si prosegua il potenziamento dei servizi sanitari militari delle forze armate, prevedendo il coordinamento dell'attività acquisitiva al fine di migliorare l'impiego della sanità militare in chiave interforze;

con riferimento all'articolo 260, comma 3, si prosegua con le attività già poste in essere dalla Difesa e finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento dei percorsi formativi anche attraverso l'impiego di strumenti e piattaforme tecnologiche e digitali a distanza.

ALLEGATO 2

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. (C. 2500 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO  
DALL'ONOREVOLE ERMELLINO**

La IV Commissione Difesa,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio) nelle sedute del 3, 4, 9, 10 e 17 giugno 2020, ai cui resoconti si rinvia,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

siano soppressi i commi 2 e 3 dell'articolo 211.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 96

##### SEDE CONSULTIVA:

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) .. 109  
 ALLEGATO (*Documentazione depositata dal Governo*) ..... 116

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ». Atto n. 175 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) ..... 110  
 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 176 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) ..... 114

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI, indi del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli e Antonio Misiani.*

##### La seduta comincia alle 14.25.

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

**C. 2500 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 giugno 2020.

Claudio BORGHI, *presidente*, comunica che la deputata Grippa sottoscrive la proposta emendativa Gribaudo 78.01; il deputato Sensi sottoscrive la proposta emendativa Fusacchia 11.03; la deputata Barbuto sottoscrive la proposta emendativa Gribaudo 78.01; il deputato Minardo sottoscrive gli emendamenti Loss 25.20, Garavaglia 25.27, Potenti 25.29, Covolo 25.59, Comaroli 25.134; l'onorevole Varrica sottoscrive la proposta emendativa Trizzino 111.012; l'onorevole Magi sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gribaudo 78.01; il deputato Fusacchia sottoscrive l'articolo aggiuntivo Gribaudo 78.01; il deputato Ferri

sottoscrive l'emendamento Buratti 182.40; il deputato Ungaro sottoscrive l'emendamento Mura 181.6; il deputato Zennaro sottoscrive le proposte emendative Pezzopane 243.01, 249.01, 249.02 e 119.371, Morgoni 160.04 e 160.05; i deputati Dori, Giuliano, Martinciglio, Cancelleri e Iorio sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Grimaldi 252.05; i deputati Ubaldo Pagano e Ungaro sottoscrivono l'emendamento Mura 181.6; il deputato Perego di Cremona sottoscrive l'emendamento Della Frera 28.150; la deputata Del Sesto sottoscrive l'articolo aggiuntivo Grimaldi 252.05; il deputato Cannizzaro sottoscrive le proposte emendative Barbutto 255.1 e D'Attis 230.05.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che in merito alla pubblicità delle sedute concernenti l'esame del decreto-legge n. 34 del 2020, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, ha convenuto all'unanimità di consentire la trasmissione via *web* delle sedute in sede referente – in formato accessibile tramite la rete *intranet* della Camera o tramite apposite credenziali –, in conformità con quanto previsto dalla lettera del Presidente della Camera ai presidenti delle Commissioni del 1° aprile 2020, relativa alle modalità di svolgimento dei lavori delle Commissioni nel periodo dell'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. Ciò al fine di consentire di seguire i lavori anche da remoto, a beneficio in particolare dei deputati che non fanno parte della Commissione bilancio.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, anche a nome dei relatori Melilli e Misiti, segnala che, in ossequio agli accordi intercorsi, nella seduta odierna verranno esaminate le proposte emendative riferite agli articoli del Titolo VI, Misure fiscali, e del Titolo VII, Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio.

Propone quindi l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite agli articoli 119, 120 e 121, relativi alla materia dei crediti di imposta, in particolare *ecobonus* e *sisma bonus*, che necessita di un supplemento di indagine, per apportare

modifiche organiche che tengano conto delle proposte avanzate da tutti i gruppi.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 122, propone di accantonare gli emendamenti Radduzzi 122.7, Ficara 122.8, in vista di un parere favorevole, Lovecchio 122.6, Garavaglia 122.14, 122.15 e 122.1, nonché l'articolo aggiuntivo Fassina 122.02, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Garavaglia 65.013, che deve quindi considerarsi ugualmente accantonato. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012, sull'articolo aggiuntivo Cabras 122.027 e sull'articolo aggiuntivo Madia 122.07.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 123, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Maglione 123.08.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 124, propone di accantonare gli identici emendamenti Benamati 124.12, Mollicone 124.8 e Pastorino 124.11, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario sugli articoli aggiuntivi Meloni 124.010, Magi 124.04, Garavaglia 124.018, 124.019 e 124.020.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 125, propone di accantonare gli identici emendamenti Gelmini 125.24, Lupi 125.35, Gava 125.2 e Moretto 125.11, nonché l'emendamento Faro 125.17, in vista di un parere favorevole su quest'ultimo. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli identici emendamenti Migliore 125.3, Faro 125.19, Miceli 125.23 e Mandelli 125.25, sugli articoli aggiuntivi Squeri 125.03 e Cavandoli 125.021.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 126, propone di accantonare l'emendamento Lupi 126.28, gli identici emendamenti Lollobrigida 126.6, Rizzetto 126.13 e Mandelli 126.20, nonché gli emendamenti Gelmini 126.18 e Verini 126.12 che reca un contenuto analogo all'emendamento Aiello 157.4, che deve pertanto ritenersi ugual-

mente accantonato. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'emendamento Bitonci 126.1, mentre propone di accantonare l'emendamento Manzo 126.4. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Meloni 126.013, mentre propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Gelmini 126.016, Trancassini 126.017 e Alessandro Pagano 126.028, in attesa di una quantificazione degli oneri. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Vanessa Cattoi 126.027 e 126.032.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 127, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ruggiero 127.025.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 128, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Acquaroli 128.01 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli articoli aggiuntivi Gebhard 128.02 e 128.04 e Benigni 128.07.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 129, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Plangger 129.02 ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Plangger 129.03. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Butti 129.05.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 130, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Piastra 130.3 e Di Stasio 130.4.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 132, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Sangregorio 132.06.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 133, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Prestigiacomo 133.14 e Gava 133.4. Propone di accantonare gli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 133.07, Incerti 133.01 e Saltamartini 133.08, al fine di quantificare i

relativi oneri. Propone inoltre di accantonare gli articoli aggiuntivi Garavaglia 133.010 e 133.011.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 136, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Marco Di Maio 136.09.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 137, propone di accantonare l'emendamento Birelli 137.3, al fine di una sua riformulazione. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Acquaroli 137.9 e propone di accantonare l'emendamento Trancassini 137.4, mentre invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Trancassini 137.03.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 143, propone di accantonare l'emendamento Sut 143.1 e gli identici articoli aggiuntivi Zenaro 143.02 e Del Barba 143.08.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 144, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Bitonci 144.1 e sull'articolo aggiuntivo Corneli 144.01.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 146, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Zucconi 146.01.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 147, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Cassinelli 147.7 e Cavandoli 147.1 e sugli identici emendamenti Lovecchio 147.4, Lacarra 147.14 e Epifani 147.10, nonché sugli identici articoli aggiuntivi Gelmini 147.01, Trancassini 147.02 e Cestari 147.013 e sugli articoli aggiuntivi Ruggiero 147.011 e 147.010.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 148, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Currò 148.014 e gli identici articoli aggiuntivi Lupi 148.03, Zucconi 148.08, Garavaglia 148.011 e Occhiuto 148.012, nonché l'articolo aggiuntivo Fratojanni 148.06.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 149, propone di accantonare gli articoli aggiuntivi Bitonci 149.04 e 149.05.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 151, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Adelizzi 151.01.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 152, propone di accantonare l'emendamento Schullian 152.1, al fine di quantificare i relativi oneri, ed invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Currò 152.03.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 153, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Buratti 153.2 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ruggiero 153.02, ai fini di una quantificazione degli oneri.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 154 invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Trancassini 154.5 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Ciaburro 154.011. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Paternoster 154.013 e Topo 154.014.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 155, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Trancassini 155.1.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 156, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Comaroli 156.013 e gli identici articoli aggiuntivi Lupi 156.02, Benigni 156.06, Gregorio Fontana 156.08, De Menech 156.010, Marin 156.012 e Toccafondi 156.015, nonché l'articolo aggiuntivo Garavaglia 156.014, tutte relativi alle scuole paritarie, settore per il quale la maggioranza auspica di trovare una proposta di modifica che raccolga il più ampio numero di consensi. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Vizzini 156.03.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 157, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Trancassini 157.5 e propone di accantonare gli emendamenti Fragomeli 157.1, Piera Aiello 157.4, Garavaglia 157.6, quest'ultimo in relazione ad una riformulazione già predisposta e su cui il parere sarà favorevole, e Lupi 157.7, nonché l'articolo aggiuntivo Garavaglia 157.04.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 160, propone l'accantonamento dell'emendamento Terzoni 160.1, nonché degli articoli aggiuntivi Rachele Silvestri 160.01, Gabriele Lorenzoni 160.023 e Occhionero 160.027.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 162, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'emendamento Gagnarli 162.3 e propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Trancassini 162.01.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 163, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Mancini 163.06.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 164, propone di accantonare gli emendamenti Mancini 164.11, Baldino 164.2 e Fassina 164.8. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Martinciglio 164.046, Gelmini 164.037, Ficara 164.032, Baldelli 164.030, Porchietto 164.027, Garavaglia 164.026, Rosso 164.025 e Prestigiaco 164.024. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Paolo Russo 164.021. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Squeri 164.019.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 167, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Berardini 167.02, Martinciglio 167.03 e Zanicelli 167.07. Propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Giarrizzo 167.01.

Infine, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 175, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Grimaldi 175.03.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Claudio BORGHI, *presidente*, dispone quindi l'accantonamento di tutte le proposte emendative oggetto della proposta del relatore.

Mauro D'ATTIS (FI), in relazione agli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012, illustra la profonda crisi del settore relativo alle spese per i matrimoni, che ha visto completamente azzerato il proprio fatturato a causa dell'epidemia, come è stato evidenziato anche nel corso dell'audizione dei rappresentanti della filiera, i quali hanno chiesto un indennizzo per far fronte alle perdite subite. Ritiene indispensabile che lo Stato sostenga questo settore e a tal fine propone di accantonare i citati articoli aggiuntivi, assieme alle molte altre proposte emendative che si propongono le medesime finalità, per inserirli in una proposta complessiva da sottoporre alla Commissione.

Andrea MANDELLI (FI) sottolinea anch'egli la gravissima crisi del settore e auspica che gli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012 possano essere accantonati, assieme ad altri aventi la medesima finalità, al fine di valutare complessivamente la questione e giungere a una soluzione della stessa.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) osserva come, al di là dell'esito delle proposte emendative in esame, la filiera connessa alle celebrazioni dei matrimoni abbia subito una crisi gravissima e come sia assolutamente necessario risolvere il problema. Evidenzia come questa filiera abbia un fatturato di circa 23 miliardi di euro l'anno, dei quali circa 10 milioni di euro provengono dalla clientela estera, fatturato che si è completamente azzerato per l'anno in corso.

Ritiene che gli interventi più opportuni da assumere per sostenere questo settore siano prestati a lunga scadenza, con durata

superiore a 20 anni, e contributi a fondo perduto, anche allo scopo di evitare che la malavita si impadronisca delle imprese che non riescono più a far fronte ai propri impegni.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi precedentemente intervenuti in relazione all'azzeramento del fatturato del settore matrimoniale, costituito in gran parte da piccoli artigiani, come fotografi, estetisti e parrucchieri. Chiede quindi che la maggioranza si faccia carico dei problemi di questa filiera e proponga soluzioni che possano essere condivise da tutti i gruppi.

Infine, ricordando di aver presentato emendamenti per il sostegno del settore, ma di non averli potuti segnalare a causa del ristretto numero di segnalazioni concesso al proprio gruppo, sottoscrive gli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012.

Paolo TRANCASSINI (FDI) condivide quanto precedentemente segnalato e aggiunge che, oltre alle grandi difficoltà attuali, ci sono poche prospettive per il prossimo futuro per il settore dei matrimoni, così come per il settore del turismo. A fronte di tali difficoltà rileva l'incapacità del provvedimento di fornire risposte, se non generiche e intempestive.

Chiede quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012 e di tutte le altre proposte che prevedono il sostegno al settore delle celebrazioni matrimoniali, al fine di giungere a una soluzione condivisa, e si augura che il gruppo del MoVimento 5 Stelle appoggi questa battaglia, invece di condividere sprechi di spesa legati a trasferite in prima classe a Dubai, che un tempo avrebbe denunciato con forza.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) ritiene opportuno segnalare due ulteriori aspetti della questione. Innanzitutto osserva che, a causa della rilevante diffusione del COVID-19 nel nostro Paese, dovrà passare molto tempo prima che gli

stranieri superino le loro paure e tornino a celebrare i loro matrimoni in Italia e questo è molto grave, perché per questi matrimoni si raggiunge frequentemente un elevato livello di spesa.

Inoltre evidenzia che non tutti i matrimoni che avrebbero dovuto essere celebrati quest'anno sono stati rinviati; alcuni sono stati infatti celebrati ugualmente ma senza alcun festeggiamento, determinando una perdita irrecuperabile di fatturato per le imprese del settore.

Si associa quindi alla richiesta di accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012, auspicando in particolare che siano concessi finanziamenti a fondo perduto alle imprese del settore.

Luigi MARATTIN (IV), *relatore*, riconoscendo pienamente – anche per esperienza diretta – la situazione critica in cui versa questa settore, interviene per confermare il parere contrario espresso sugli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012, giustificato dalla palese inadeguatezza dello strumento proposto. Osserva infatti come una detrazione delle spese che verranno sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021 sia del tutto insufficiente per sostenere l'attuale azzeramento del fatturato della filiera dei matrimoni. Al riguardo ricorda che la domanda del servizio in oggetto non presenta elasticità rispetto al prezzo, a differenza di quanto accade, ad esempio, per le ristrutturazioni edilizie. Difficilmente infatti qualcuno deciderà di sposarsi perché è stata introdotta una parziale detrazione delle spese connesse al matrimonio.

Conclude riconoscendo la necessità di un intervento di sostegno al settore, costituito da un supporto alla liquidità o da un ristoro per l'azzeramento del fatturato, da effettuare in tempi brevi e non a decorrere dal prossimo anno. Ritiene che sarà opportuno esaminare la questione nella sezione del decreto dove si affronterà l'uso dei suddetti strumenti.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) chiede al relatore di precisare le soluzioni

che ha inteso prospettare, non essendole del tutto chiare.

Claudio BORGHI, *presidente*, specifica che il relatore Marattin si è evidentemente soffermato principalmente sulla inidoneità dello strumento proposto dagli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012, in particolare per quanto riguarda la possibilità di effetti per l'anno in corso. Ritiene comunque che nel prossimo anno non verrà celebrato un numero di matrimoni doppio dell'usuale.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) auspica che i relatori presentino una proposta emendativa per sostenere la filiera della celebrazione dei matrimoni.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Sandra Savino 122.033 e Mazzetti 122.012.

Claudio BORGHI, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Cabras 122.027, Madia 122.07 e Maglione 123.08 sono stati ritirati dai presentatori.

Marialuisa FARO (M5S) ritira il suo emendamento 125.19.

Paolo TRANCASSINI (FDI) esprime sorpresa per il parere contrario espresso dai relatori sull'articolo aggiuntivo Meloni 124.010, che prevede una riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA per le prestazioni alberghiere e di trasporto dei passeggeri. Sottolinea, qualora ce ne fosse bisogno, che il settore turistico è stato uno dei più colpiti dalla crisi conseguente all'epidemia e sarà probabilmente l'ultimo che raggiungerà i precedenti livelli di attività, anche perché sarà necessario che anche nel resto del mondo l'economia si riattivi.

Per quanto riguarda la scelta dello strumento proposto, osserva che, a differenza di quanto previsto per gli interventi volti ad erogare liquidità alle imprese, la riduzione dell'IVA, sulla quale si sono espresse favorevolmente le associazioni di categoria, avrebbe un effetto immediato e

talvolta l'utilizzo di uno strumento meno efficace ma più tempestivo può dare ottimi risultati.

Chiede che l'articolo aggiuntivo Meloni 124.010, che rientra a pieno titolo tra gli interventi che dovrebbero essere inseriti nel provvedimento in esame, sia accantonato.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) auspica che si arrivi a un momento di sintesi per l'approvazione di soluzioni comuni.

Passa quindi a illustrare l'importanza per l'economia italiana del settore turistico, oltre a quello automobilistico, anch'esso in crisi. Il turismo assicura infatti circa 45 miliardi di euro di gettito annuo, una cifra tale da garantire un quarto della spesa annua per il personale della pubblica amministrazione, e con le presenze di stranieri contribuisce al miglioramento della bilancia dei pagamenti. Ricorda poi come il nostro Paese rappresentasse già prima dell'epidemia una destinazione matura, che deve tornare ad essere appetibile per evitare il declino, il quale comporterebbe una perdita di circa 35.000 posti di lavoro.

Ribadisce infine la gravità dell'attuale crisi del turismo in Italia, che ha colpito anche il settore del turismo congressuale, il quale corre anche il rischio di essere sostituito dagli incontri in videoconferenza.

Ritiene che la riduzione dell'IVA proposta dall'articolo aggiuntivo Meloni 124.010 possa essere una soluzione interessante, che potrebbe anche dare attuazione a quanto auspicato in sede europea in merito al trasferimento dall'imposizione indiretta a quella diretta. Invita a considerare con attenzione questa proposta come alternativa a un ulteriore aumento del deficit, il quale non può essere uno strumento per risolvere problemi strutturali, ma solo per affrontare spese imprevedute.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Meloni 124.010, intende soffermare la propria attenzione sul settore del trasporto pas-

seggeri, pesantemente penalizzato dalla crisi recente economico-sanitaria e che riveste una rilevanza tutt'altro che marginale nell'ambito del nostro sistema produttivo, se si pone mente al fatto che nella sola Lombardia esso impiega circa 8.000 addetti, coinvolgendo centinaia di operatori. Evidenzia in particolare come la ripresa del settore medesimo, in assenza di specifiche ed efficaci misure di sostegno, difficilmente potrà avvenire prima del prossimo anno, anche tenuto conto delle ripercussioni sulla mobilità derivanti dalle prescrizioni in materia di distanziamento sociale. In tale quadro, osserva come l'emendamento in questione si pone nell'ottica di ridurre al 5 per cento l'aliquota IVA sulle relative prestazioni, anche al fine di compensare i costi sostenuti dai soggetti operanti nel settore per le operazioni di sanificazione dei mezzi e, più in generale, di favorire la graduale ripresa dell'intero comparto.

Mauro ROTELLI (FDI) chiede a relatori e Governo di accantonare l'articolo aggiuntivo Meloni 124.010, volto a ridurre l'aliquota IVA attualmente applicata al settore delle prestazioni alberghiere e di trasporto passeggeri, analogamente a quanto peraltro già deciso dal Governo in relazione a talune categorie di beni ritenuti essenziali nell'ambito della presente crisi epidemiologica, quali ad esempio i dispositivi di protezione individuale. Osserva in proposito che le suddette prestazioni integrano un settore assolutamente fondamentale all'interno del nostro sistema economico e produttivo, che pertanto necessita dell'adozione di tempestive misure incentivanti, tanto più in considerazione del fatto che prima della stagione 2021 difficilmente si potrà determinare una ripresa dei tradizionali flussi turistici, con conseguenti ricadute negative anche sull'intero indotto. Rammenta al riguardo che la bilancia tra movimenti turistici in ingresso e in uscita ha fatto mediamente registrare, prima dell'emergenza da COVID-19, un *surplus* per il nostro Paese di circa 10 miliardi di euro ogni anno, ora completamente azzerato. Nell'evidenziare

la necessità di ripristinare quanto prima in favore delle imprese operanti nel settore i normali canali di liquidità, richiama le misure di ben diverso impatto adottate in materia da altri Paesi europei, quali ad esempio il piano di interventi a sostegno del comparto varato dalla Germania per un valore di circa 20 miliardi di euro, nella forma di una riduzione di 3 punti percentuali delle imposte indirette.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Meloni 124.010 e Magi 124.04.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) interviene sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018, volto a sostenere uno dei settori più rilevanti del nostro apparato economico, quello automobilistico, con particolare riferimento al versante delle attività economiche che a vario titolo utilizzano le autovetture quali beni strumentali, proponendo la deducibilità pressoché integrale dei costi sostenuti. Invita pertanto i relatori e il Governo a valutare con debita attenzione l'opportunità di procedere a un accantonamento della citata proposta emendativa, anche tenendo conto del trattamento di maggior favore già riservato dal Governo in rapporto ad altri mezzi di locomozione, soprattutto elettrici, come ad esempio i monopattini. Ricorda altresì che la deducibilità riconosciuta agli agenti di commercio per l'utilizzo delle auto aziendali è stabilita dalla legislazione vigente all'80 per cento delle spese sostenute, mentre per altri operatori economici la soglia risulta ancora inferiore. Rileva che peraltro gli oneri finanziari derivanti dall'articolo aggiuntivo in esame risulterebbero ampiamente compensati dai positivi effetti sull'intero tessuto economico derivanti dall'incremento della produzione automobilistica e dal conseguente gettito erariale, sul fronte sia delle imposte dirette sia di quelle indirette. Richiama altresì l'attenzione sulle criticità scaturenti dall'assai elevato *stock* di autovetture, soprattutto a gasolio, rimaste invendute a causa dell'emergenza sanitaria e che presto diventeranno obsolete, fermo restando che

le aziende produttrici e le concessionarie potranno dedurre le perdite dai propri bilanci, con conseguente minor gettito per lo Stato anche per gli anni a venire. Nel ribadire pertanto l'opportunità di procedere a un accantonamento della proposta emendativa in esame, invita a riflettere in particolare sui benefici effetti prospettici della stessa, in termini di indotto, derivanti dalla sua auspicabile approvazione.

Vanessa CATTOI (LEGA) invita i relatori e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario in precedenza espresso sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018, tenuto conto che il settore dell'*automotive* incide sul PIL nazionale per una quota pari a circa il 10 per cento, impiegando nel complesso della filiera oltre 1,2 milioni di addetti. In tale quadro, appare a suo giudizio non più eludibile l'adozione di misure di sostegno e di incentivo all'intero comparto, ciò al fine di compensare e prevenire le drammatiche conseguenze di natura economica e occupazionali causate dalla crisi epidemiologica in atto per effetto del blocco della produzione e del crollo degli acquisti, che hanno fatto rispettivamente registrare nei confronti del corrispondente periodo del 2019 un calo di circa 5 milioni di unità e di circa 360.000 nuove immatricolazioni. Rileva come, nonostante i segnali allarmanti provenienti dalle principali associazioni di categoria in merito alle eccezionali difficoltà indotte dalla crisi sanitaria tuttora in corso, il decreto-legge in esame risulta sprovvisto di misure adeguate, tali da consentire di anche solo prospettare una prossima ripresa del settore, tanto più che anche le risorse stanziare nel fondo per l'acquisto delle autovetture a basse emissioni appaiono del tutto insufficienti.

Rebecca FRASSINI (LEGA) ritiene che l'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018, intervenendo in un settore profondamente penalizzato dalla crisi sanitaria da COVID-19, appare idoneo a delineare un percorso preciso per la ripresa della produzione e degli acquisti nel comparto dell'*automoto-*

tive, tramite, tra l'altro, l'eliminazione dei limiti di deducibilità attualmente previsti per le spese sostenute in relazione alle auto aziendali. Nel lamentare la colpevole assenza nel presente provvedimento di misure adeguate anche sotto il profilo finanziario, stigmatizza altresì la persistenza nel Governo di taluni pregiudizi di natura meramente ideologica che, come del resto più volte accaduto in merito al regime giuridico o economico da riconoscere alle scuole paritarie, hanno indotto l'Esecutivo a ritenere l'utilizzo delle auto aziendali come una sorta di indice di appartenenza a classi di operatori particolarmente privilegiate. Nel sottolineare la necessità di inviare ai soggetti attivi nel settore un messaggio circa la chiara volontà politica di intervenire con misure realmente efficaci, osserva che la proposta emendativa in esame tende altresì a recepire talune delle preoccupazioni manifestate dalle principali associazioni rappresentative del comparto audite in Commissione, tra cui in particolare Federauto, evidenziando inoltre come, a differenza che nel nostro Paese, la Francia ha varato un piano di interventi a sostegno dell'*automotive* del valore di circa 8 miliardi di euro.

Nel ribadire la necessità di predisporre, allo scopo di uscire dalla crisi del settore, misure incentivanti, come già previsto in riferimento ai mezzi di locomozione elettrici, anche individuali, chiede quindi ai relatori e al Governo di accantonare l'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018, al fine di compiere un ulteriore approfondimento delle questioni da esso affrontate.

Vannia GAVA (LEGA) chiede un ripensamento dei relatori e del Governo sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018, che è volto a sostenere un comparto, come quello dell'industria automobilistica, fondamentale per il Paese sia in termini di fatturato che in termini di occupazione. In proposito evidenzia il rischio delle inevitabili ricadute sul PIL del blocco della produzione in tale comparto, conseguente all'alto numero di veicoli invenduti che rimarranno in magazzino. Sottolinea, inol-

tre, che l'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018 ha lo scopo di incentivare l'acquisto di veicoli anche allineando la normativa fiscale italiana a quella di altri Paesi europei, come la Germania. Concludendo, ritiene necessario predisporre misure a sostegno del comparto automobilistico, come, tra l'altro, richiesto dai rappresentanti di tale comparto durante le audizioni riferite al provvedimento svolte presso la Commissione, anche al fine di promuovere la modernizzazione dell'ormai vetusto parco auto circolante in Italia.

Roberto PELLA (FI), nel condividere le considerazioni dei colleghi della Lega intervenuti nel dibattito, ricorda che durante i cosiddetti Stati generali dell'economia, tuttora in corso, il Presidente del Consiglio ha indicato il rilancio dell'industria automobilistica come un punto cardine per la ripresa del Paese. Si domanda, pertanto, quale sia la ragione che impedisce alla maggioranza di dare seguito alle indicazioni dello stesso Presidente del Consiglio approvando l'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018 e se non sia necessario un chiarimento politico interno.

Manuela GAGLIARDI (M-NI-USEI-C!-AC), evidenziando che le difficoltà in cui versa il comparto automobilistico sono riconosciute anche dal Presidente del Consiglio, aggiunge che l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018 consentirebbe anche di sostenere una categoria finora dimenticata, quella dei lavoratori autonomi, prevedendo in loro favore la deduzione al cento per cento per l'acquisto di autovetture. Si associa, quindi, alla richiesta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.018 per consentire ai relatori e al Governo di svolgere un ulteriore approfondimento.

La Commissione respinge l'emendamento Garavaglia 124.018.

Claudio BORGHI *presidente*, prende atto che è stata avanzata dai gruppi di opposizione la richiesta di una verifica del voto sull'emendamento Garavaglia

124.018, non ritenendosi chiaro l'esito della votazione. Procede quindi alla verifica nominale della votazione, confermando che risulta respinto l'emendamento Garavaglia 124.018.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), illustrando l'articolo aggiuntivo 124.019 a sua prima firma, dichiara di aver maturato il convincimento di essere caduto in errore quando, in veste di Viceministro dell'economia e delle finanze del Governo precedente, non si è opposto con sufficiente energia all'introduzione dell'*ecobonus*. Invero, adesso si è addirittura ritenuto di favorire la diffusione di monopattini, la cui circolazione si rivelerà ad alto tasso di incidentalità, peraltro a detrimento delle biciclette, ormai scomparse dal suolo romano. Con riguardo alla proposta emendativa, sottolinea che il comparto automobilistico ha necessità di un sostegno incisivo, anche alla luce della quantità di autoveicoli rimasti invenduti. L'introduzione di detrazioni per l'acquisto di autovetture, oltre a rilanciare il settore, consentirebbe anche il rinnovo del parco auto. Evidenzia come la proposta emendativa 124.018 a sua prima firma testé respinta avrebbe consentito anche di sostenere una delle categorie più colpite dalla crisi, quella dei lavoratori autonomi, nei cui confronti denuncia l'ingiustificato pregiudizio della maggioranza di Governo, ristorandoli così del maggior rischio a cui sono sottoposti rispetto ai lavoratori dipendenti. Concludendo, evidenzia che il sostegno al settore automobilistico permetterebbe anche di sostenere i livelli di occupazione. Al riguardo sostiene che i sussidi non sono lo strumento più idoneo per contrastare la disoccupazione, potendo avere effetti positivi solo in momenti di crisi e per brevi periodi.

Ylenja LUCASELLI (FDI) dichiara di condividere la logica sottesa all'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.019, che richiama l'attenzione sulle difficoltà del comparto automobilistico, che si trova ad affrontare, dopo il rallentamento della produzione nel 2019, anche un momento

di transizione nelle abitudini industriali, dovuto al passaggio alla produzione di mezzi meno inquinanti. In proposito, ritiene più vantaggioso investire sulle imprese, mettendole in condizione di creare posti di lavoro, piuttosto che sui sussidi. Ritiene, quindi, opportuna la copertura finanziaria recata dall'articolo aggiuntivo in esame, che attinge alle risorse destinate al reddito di cittadinanza. Auspica, infine, che l'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.019 sia accantonato per consentire al Governo e ai relatori di svolgere ulteriori approfondimenti.

Vanessa CATTOI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.019, di cui è cofirmataria, segnala la nota inviata da alcune delle principali associazioni italiane dell'*automotive*, nella quale si esprime « sorpresa, delusione e, soprattutto, grande preoccupazione per la scelta del Governo di limitarsi al rifinanziamento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni ». Evidenzia che l'assenza di strumenti di sostegno al settore automobilistico – traino per la ripresa dell'intero settore manifatturiero – pone seriamente l'Italia di fronte al rischio di un processo di deindustrializzazione.

Rileva che, mentre da un lato il Governo predispone consistenti misure di sussidio, dall'altro non si occupa di tutelare i livelli occupazionali dei settori produttivi nevralgici. Osserva che le misure di agevolazione fiscale previste dall'articolo aggiuntivo in esame concorrerebbero a rinnovare il parco-auto italiano, tra i più vetusti al mondo. Associandosi alle considerazioni del collega Garavaglia, sottolinea l'opportunità di elaborare una strategia a medio e lungo termine sullo sviluppo del Paese: infatti, promuovere l'acquisto di mezzi elettrici è una misura che, da un lato, non tiene delle capacità di approvvigionamento energetico del nostro Paese – da sempre dipendente dai fornitori esteri – e, dall'altro, pone un serio problema di smaltimento delle batterie esauste. Chiede, quindi, al Governo e ai relatori

un supplemento di riflessione, accantonando l'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.019.

Rebecca FRASSINI (LEGA), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.019, di cui è cofirmataria, sottolinea che il provvedimento in esame, come gli altri adottati dal Governo, è privo di una visione di insieme, esempio plastico delle divisioni interne alla maggioranza. Osserva che gli interventi a sostegno del settore automobilistico non vanno nella direzione auspicata dalle associazioni di categoria nel corso delle audizioni svolte ma, al contrario, pongono il nostro Paese su un percorso di deindustrializzazione, come dimostra anche la vicenda dell'ILVA.

Evidenzia che, ad avviso del proprio gruppo, il percorso di ripresa economica deve passare da un rilancio dell'*automotive*, che rappresenta l'11 per cento del PIL. Auspica che le forze meno ideologiche della maggioranza – segnatamente il Partito Democratico e Italia Viva – possano rivedere la propria posizione sull'articolo aggiuntivo in esame. Infine rileva la contraddizione di un provvedimento denominato « rilancio » di cui l'80 per cento è rappresentato da interventi di sussidio.

Andrea MANDELLI (FI), associandosi alle preoccupazioni dei colleghi, esprime le preoccupazioni del suo gruppo per la crisi del comparto automobilistico, che potrebbe avere drammatici risvolti sul piano occupazionale. Al netto delle considerazioni sull'articolo aggiuntivo in esame, stigmatizza l'assenza di una strategia complessiva da parte del Governo, non in grado di assumere posizioni propositive.

Vannia GAVA (LEGA), intervenendo sul medesimo articolo aggiuntivo Garavaglia 124.019, di cui è cofirmataria, ribadisce che il gruppo Lega condivide in pieno i timori di tutto il mondo imprenditoriale circa le carenze e la scarsa attenzione del Governo. Osserva che il comparto automobilistico sarà uno dei settori che registrerà la ripresa più lenta: si stima infatti che entro la fine dell'anno il fatturato

potrebbe calare fino al 50 per cento. Di fronte a questa catastrofe imminente, a suo avviso, occorrerebbe introdurre incentivi alle vendite per rinnovare il parco-*auto*, senza circoscrivere tali incentivi alla mobilità elettrica, anche in considerazione del fatto che l'Italia non dispone dell'infrastruttura di rete per sostenere tale mobilità.

Stigmatizzando l'atteggiamento dell'Esecutivo, che nelle dichiarazioni pubbliche lancia appelli per coinvolgere l'opposizione, ma nelle sedi istituzionali è incapace di un dialogo costruttivo e proficuo, reitera l'invito al Governo e ai relatori a rivedere il parere sull'articolo aggiuntivo in esame, di cui chiede l'accantonamento.

Paolo TRANCASSINI (FDI), associandosi alle considerazioni della collega Lucaselli, stigmatizza la totale mancanza di concretezza del Governo, che pensa di poter impostare la ripresa economica sugli incentivi all'acquisto dei monopattini. A suo avviso si tratta di una visione che prescinde del tutto dall'analisi concreta degli effetti devastanti che la pandemia ha prodotto nel sistema economico. Ritiene quindi che se tali indicazioni fossero state formulate in dichiarazioni pubbliche rese dal Presidente del Consiglio nella fase più critica dell'emergenza sanitaria, con tutta probabilità l'opinione pubblica e il sistema dei media si sarebbero mobilitati per chiedere un deciso cambio nella guida dell'Esecutivo.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) sottolinea che la logica di questo e dei successivi emendamenti presentati dal proprio gruppo aventi ad oggetto la deducibilità dei costi per l'acquisto di veicoli da parte dei cittadini è quella di sostenere i comparti produttivi, attraverso il pagamento di minori imposte e, di conseguenza, di tutelare l'occupazione, agevolando concretamente la ripresa economica del Paese. Evidenzia la mancanza di visione del Governo sui bisogni reali dell'economia italiana in questo particolare momento e a tale riguardo richiama il contenuto dell'emendamento con il quale si

propone la proroga del pagamento dell'acconto e del saldo dell'Ires e dell'Irpef, che lascerebbe liquidità nel sistema economico ed eviterebbe ai cittadini e alle imprese che non sono in grado in questo momento di affrontare il pagamento di tali imposte di evitare il pagamento di sanzioni anche molto pesanti. Ricorda che la proroga è stata disposta frequentemente, da ultimo l'anno scorso, e che in passato avveniva attraverso un semplice decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA) richiama le motivazioni alla base della proposta emendativa in esame, essendo l'*automotive* un settore fondamentale per la ripresa economica del Paese, come ben sottolineato dalle associazioni di categoria intervenute in audizione. Osserva che l'apporto economico di tale settore è necessario anche al fine di conseguire le entrate necessarie per disporre le misure di sostegno ai lavoratori, come ad esempio la cassa integrazione guadagni. Esprime stupore per la priorità accordata dalla maggioranza e dal Governo alla mobilità sostenibile, attraverso incentivi per l'acquisto ad esempio di monopattini, piuttosto che al sostegno alle imprese in difficoltà. Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad accantonare la proposta emendativa, ai fini di un successivo approfondimento, auspicando che il tema in essa contenuto venga adeguatamente affrontato.

Maura TOMASI (LEGA), facendo proprie le considerazioni espresse dai colleghi del proprio gruppo, sottolinea l'enorme portata del crollo del settore dell'automobile, rispetto al quale non comprende l'ostilità del Governo e della maggioranza. Nel paventare il rischio che la visione del Governo sia volta al solo assistenzialismo, giudica l'intervento a sostegno del settore *automotive* necessario non solo per il rilancio delle imprese del settore, ma anche per la conseguente creazione di ricchezza e quindi per avere maggiori entrate nelle casse dello Stato.

Quanto agli *ecobonus* previsti nel decreto per l'acquisto di veicoli elettrici,

paventa il rischio di eventuali conseguenze negative sia per l'ambiente, in ordine allo smaltimento delle batterie al litio, sia nel caso in cui si provochi un incendio, rispetto al quale non si può intervenire nei modi consueti e con tempestività. Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad accantonare la proposta emendativa, anche ai fini di una eventuale riformulazione del testo e della copertura finanziaria, sottolineando l'importanza della sopravvivenza delle imprese anche ai fini della tutela occupazionale.

Emanuele CESTARI (LEGA) esprime delusione sia a titolo personale sia a nome dei soggetti appartenenti al mondo delle quattro ruote, per il quale il provvedimento in esame non prevede misure significative, limitandosi al solo rifinanziamento del fondo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni. Nel sottolineare il rischio di una deindustrializzazione nel settore, suggerisce di intervenire con una importante campagna di incentivi per la rottamazione, al pari di quanto fatto da altri Paesi europei, ricordando come questa misura in passato abbia portato ad un aumento delle immatricolazioni tale da assorbirne la spesa con il maggior gettito dell'IVA sui nuovi veicoli immatricolati. Invita pertanto il Governo e i relatori a rivedere il parere contrario, a suo giudizio incomprensibile, sulla proposta emendativa in esame.

Leonardo DONNO (M5S) sottolinea l'incoerenza delle considerazioni dei colleghi della Lega che, da un lato si preoccupano dell'inquinamento provocato dall'eventuale incendio di un'auto elettrica ma non esitano a promuovere la costruzione di inceneritori e, dall'altro, criticano la misura dell'*ecobonus* quando ad averla introdotta è la stessa giunta regionale lombarda, a guida leghista. Ritenendo pertanto improbabile che il collega Garavaglia volesse smentire la linea politica della giunta lombarda, considera le sue osservazioni frutto di una momentanea confusione.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo per fatto personale, precisa che, in relazione al rischio provocato dall'eventuale incendio di un'auto elettrica, quello sollevato più che un tema ambientale è un tema di sicurezza, non potendosi spegnere l'incendio con l'acqua e non giudicando sempre del tutto efficaci i sistemi di sicurezza che permettono il distacco delle batterie.

In ordine alla provocazione del collega Donno relativamente all'*ecobonus*, fa presente che la misura, adottata dal provvedimento a livello nazionale e non locale, incentiva solo una tecnologia, prevedendo peraltro in modo inopportuno un *malus*, a suo giudizio da abrogare, come proposto infatti da un emendamento del proprio gruppo. Ritiene che gli incentivi all'auto elettrica costituiscano un aiuto solo per il Paese che detiene il monopolio delle batterie, ovvero la Cina, il cui vantaggio competitivo non potrà essere recuperato anche nel caso di diffusione di stabilimenti in Italia. Invita invece il Governo e la maggioranza a prendere in considerazione il metano, il cui inquinamento è assai basso in caso di utilizzo per autotrazione. Osserva, al riguardo, che nel caso di mezzi pesanti, non essendo efficace la mobilità elettrica, si possono prendere in considerazione due sole tecnologie, ovvero l'idrogeno, che implica in ogni caso una dipendenza dai paesi produttori di energia elettrica, o il metano liquido, a suo giudizio del tutto preferibile essendo la filiera tutta italiana.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Garavaglia 124.019.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 124.020, che reca disposizioni incentivanti sotto forma di deducibilità dei costi di acquisto delle autovetture. Esprime quindi profondo rammarico per la totale assenza nel decreto-legge in esame di misure di sostegno al settore automobilistico, nonostante il Governo abbia ottenuto l'autorizzazione all'indebitamento netto per circa 55 miliardi di euro

per l'anno in corso. Ritiene che tale carenza risulta ancor più immotivata a fronte della necessità di provvedere al rinnovo del nostro parco auto, tra i più vecchi dell'intero continente europeo, e di sostenere contemporaneamente le produzioni italiane della componentistica, dei motori a gasolio e degli impianti frenanti che spesso si collocano ad un livello di prima eccellenza nel mondo intero. Evidenza come la mancanza al riguardo di scelte efficaci da parte del Governo denoti il suo colpevole disinteresse rispetto al posizionamento strategico del nostro Paese e del suo sistema manifatturiero in un settore così rilevante, sempre più insidiato da una transizione verso un nuovo paradigma tecnologico e produttivo che, a suo avviso, deve essere necessariamente improntata a un criterio di ragionevole gradualità, pena la perdita di numerosi posti di lavoro e la penalizzazione di tante imprese italiane operanti nel comparto. Osserva altresì che l'articolo aggiuntivo in commento è volto a consentire, tramite appositi incentivi all'acquisto, lo smaltimento dell'elevato *stock* di autovetture rimaste invendute presso i concessionari a causa della crisi epidemiologica. Rileva, infine, che esso fa parte di un complesso di ulteriori proposte emendative presentate dalla Lega aventi l'analoga finalità di affrontare le diverse questioni attinenti al rilancio del settore automobilistico.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nel premettere la posizione di assoluta rilevanza detenuta a livello globale dal settore automobilistico, capace da solo di rappresentare circa il 7 per cento del PIL europeo e fonte di ragguardevoli investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo, osserva come il rinnovo del nostro parco circolante debba necessariamente essere accompagnato, come dianzi evidenziato dal collega Garavaglia, da un processo di transizione graduale in grado di coniugare gli obiettivi dell'evoluzione tecnologica e della riduzione dell'inquinamento alla tutela dei livelli occupazionali e delle quote di mercato presidiate delle nostre aziende, sempre più chiamate a confrontarsi sul

piano concorrenziale. Rammenta, altresì, come le principali associazioni di categoria abbiano già avuto modo di divulgare un piano integrato di interventi nel settore dell'*automotive* secondo una molteplicità di linee di azione, prevalentemente incentrate su meccanismi di incentivi all'acquisto delle autovetture e di garanzie di liquidità per le imprese operanti nel comparto.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, secondo le intese unanimemente intercorse tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 17.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 17.50.**

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.**

**Testo unificato C. 2451 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 giugno 2020.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, ricorda che nella seduta dell'8 giugno 2020 la rappresentante del Governo si era riservata di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato contenente elementi di chiarimento alle richieste della relatrice (*vedi allegato*).

Ad integrazione di tale nota, fa inoltre presente che il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, con riferimento all'articolo 2, in materia di sostegno alla ricerca scientifica, ha proposto di chiarire – nella norma primaria ovvero nel decreto attuativo – che l'importo da donare sia al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. La gestione sarebbe infatti tecnicamente molto complessa qualora la donazione corrispondesse all'importo netto, in quanto risulterebbe impossibile individuare l'effettiva aliquota IRPEF da applicare. Inoltre, raccomanda il rispetto del termine di trenta giorni per la definizione del decreto interministeriale di cui al comma 3 dell'articolo 2, in quanto le modalità applicative dovranno essere note tempestivamente per la realizzazione di alcuni sviluppi che inevitabilmente comporta la scelta di una donazione in ore di lavoro, rispetto alla donazione da effettuare tramite ritenuta di una somma da applicare sulla retribuzione netta. Tali modalità applicative dovranno inoltre stabilire se l'importo lordo da donare preveda che la contribuzione a carico del datore di lavoro sia anch'essa da devolvere alla ricerca o rimanga invece valida ai fini del montante contributivo del dipendente.

Inoltre il Ministero dell'istruzione, nel comunicare, con riferimento all'articolo 4, in materia di celebrazione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, che le iniziative previste per la medesima Giornata nazionale rientrano nell'ambito dell'impianto curricolare per la promozione dell'educazione alla salute, al fine di scongiurare i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica paventati dalla Ragioneria generale dello Stato – che all'uopo chiede appunto la predisposizione di apposita relazione tecnica – ha proposto di prevedere piuttosto che l'obbligo di promuovere e organizzare iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia da Coronavirus, la mera facoltà per le

istituzioni scolastiche, nel rispetto del principio di autonomia richiamato dalla stessa disposizione, di celebrare la Giornata nazionale in questione, analogamente ad altre similari Giornate.

Daniela TORTO (M5S), *relatore*, si riserva di approfondire i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 17.55.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ».**

**Atto n. 175.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, recante « Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 », è predisposto in attuazione della delega *ad hoc* contenuta nella legge 8 marzo 2019, n. 20, recante « Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in-

tegrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155 », ivi prevedendosi per l'appunto ulteriori modifiche e correzioni al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 « Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ».

Con riferimento all'articolo 3, che apporta modifiche alle disposizioni del Capo I e del Capo II del Titolo II del Codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa, non ha osservazioni in merito ai commi da 1 a 3 e 5, ritenuto il contenuto ordinamentale delle modifiche ed integrazioni ivi apportate.

D'altro canto, in merito poi al comma 4, posto che la norma ivi prevista reca la nuova disciplina dell'obbligo di segnalazione dell'Agenzia delle entrate, andrebbero attentamente valutati i riflessi sul piano procedimentale di tale rideterminazione.

Si ricorda che l'adempimento dell'obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate è prescritto a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti, per cui andrebbe assicurato che dal passaggio al criterio del 30 per cento del fatturato con minimi di esposizione debitoria variabili da euro 25.000 a euro 100.000 a seconda del volume d'affari, agli importi fissi, senza più soglie percentuali, variabili da euro 100.000 a euro 1.000.000 non derivino eccessivi aggravii per l'Agenzia che possano poi determinare la perdita del diritto di prelazione per inosservanza dell'obbligo di segnalazione. Tali eventuali effetti indiretti andrebbero valutati anche in relazione all'esplicitazione del termine di sessanta giorni per l'avviso al debitore da parte dell'Agenzia delle entrate, posto che la versione vigente dell'articolo 15, comma 3, non prevede alcun termine.

In merito all'articolo 4, recante modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo II (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi), Capo II (Organismo di

composizione della crisi d'impresa), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sul comma 2 andrebbe comunque confermato che il trasferimento della competenza relativamente alla adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta, dal tribunale in composizione « collegiale » a quello in composizione « monocratica » – cosiddetto giudice designato – tenuto conto che la stessa norma sottolinea che tale trasferimento avverrebbe in favore di giudici ad elevata « specializzazione » – non si accompagni anche alla determinazione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con riferimento ad attività istruttorie o accertative da porre necessariamente in essere da parte di quest'ultimo ai fini della raccolta degli elementi istruttori finalizzati alla adozione delle « misure protettive ». In relazione alle norme di cui ai commi 1 e 3-4, ritenendo di mero tenore ordinamentale il contenuto delle modificazioni ed integrazioni alle norme vigenti ivi previste, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 7, recante modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo III (Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza), Capo IV (Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, fa presente che, in merito al comma 1, andrebbe confermato che l'estensione della possibilità del pubblico ministero di intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non solo alla liquidazione giudiziale e di partecipare eventualmente al successivo appello, sia in concreto realizzabile potendo l'ufficio del pubblico ministero avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste nella sua disponibilità ai sensi della legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima del numero di interventi su base annua, da riportare con la presenza di pubblici ministeri che si occupano della materia nei vari distretti giudiziari. Con specifico riferimento al comma 6 del predetto articolo 7, segnala

che andrebbe confermato che l'integrazione dei documenti di cui è stabilito l'obbligo di pubblicazione nel registro delle imprese (piano e l'attestazione di omologa del concordato preventivo) possa trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per i profili di quantificazione recati dal comma 7, premesso che le modifiche in esame consentono l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione degli enti gestori di previdenza o assistenza e si applicano anche al concordato preventivo, finora non contemplato dalla norma, ritiene che ne andrebbero valutati i riflessi per i crediti previdenziali. Infatti, pur in presenza della prescrizione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, ciò potrebbe aumentare i rischi di mancato recupero dei crediti considerata la difficoltà di effettuare valutazioni di convenienza e in presenza di una mancata adesione degli enti, presumibilmente motivata.

Con riferimento all'articolo 9, recante modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo I (Accordi) Sezione II (Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in particolare al comma 3 che riformula l'articolo 63, osserva che la disciplina attuale, riferendosi alla « transazione fiscale » esclude dal suo campo di applicazione i contributi previdenziali che ora vengono ad essere inclusi. Andrebbero quindi fornite, a suo avviso, maggiori informazioni sugli effetti per le casse degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Inoltre, andrebbe chiarito se la precisazione che il debitore può sia proporre un pagamento parziale sia un pagamento dilazionato sia estensiva o meno rispetto all'applicazione della attuale disciplina della transazione.

In merito all'articolo 12, recante modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo

II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), Sezione III (Concordato minore), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per i profili di quantificazione inerenti, in particolare, al comma 6, ovvero circa l'inserimento della previsione che consente l'omologazione del concordato minore da parte del giudice, oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, occorre, a suo avviso, formulare alcune considerazioni in merito alla certificata neutralità della disposizione. In proposito, pur considerando che la proposta di soddisfacimento degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria deve essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, per espressa previsione dell'articolo 80, comma 3, evidenzia che la mancata adesione degli enti dovrebbe far considerare con prudenza l'effettiva convenienza della proposta di concordato. Poiché tale disciplina è già prevista per l'Amministrazione finanziaria, segnala che sarebbero utili dati sugli effetti dell'applicazione della norma con riferimento ai crediti tributari. Sui commi da 1 a 5 e 7-8, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste, non ha osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 25, recante modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo V (Liquidazione giudiziale), Capo IV (Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo, Sezione II (Vendita dei beni), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, per i profili di quantificazione recati dal comma 1, lettera *a*), laddove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 216 CCI, premesso che la relazione tecnica assicura che gli oneri per gli ausiliari sono comunque posti ordinariamente a carico della procedura, senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica, fa presente come occorra non di meno formulare alcune osservazioni. In particolare, come la stessa relazione tecnica specifica, non esistendo allo stato attuale una statistica delle casistiche in cui

si potrebbero verificare situazioni di incapienza delle procedure – ipotesi che secondo la relazione tecnica sarebbero da considerare come del tutto residuali – è però concreto il rischio di riflessi ipotizzabili relativamente a nuovi oneri per spese di giustizia: nel caso in cui per l'appunto, la massa attiva della procedura si dovesse rivelare incapiente. A tale proposito, segnala che andrebbero pertanto richiesti tutti gli elementi e i dati che siano utili a comprovare comunque la sostenibilità di tali nuovi e maggiori oneri, all'occorrenza, a valere degli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente per le spese di giustizia. Eventualmente, anche attraverso una loro rimodulazione. Sul punto, rammenta comunque che gli stanziamenti in questione sono classificati in bilancio come di spesa « obbligatoria », ciò che a rigore come noto li renderebbe di per sé inidonei alla copertura di nuovi e maggiori oneri di spesa.

In merito all'articolo 31, recante modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo V (Liquidazione giudiziale), Capo X (Esdebitazione), Sezione I (Esdebitazione del sovraindebitato), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, fa presente che andrebbero fornite delucidazioni sulle modalità di attuazione del nuovo obbligo di pubblicazione su sito web del tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista, di cui all'articolo 282, comma 1. Infatti, la relazione tecnica si limita a descrivere la norma mentre ritiene che andrebbe chiarito che da tale nuovo adempimento non discenderanno nuovi oneri per i tribunali o per il Ministero o che ad essi, opportunamente quantificati, si potrà far fronte con le risorse ordinariamente disponibili anche attraverso una loro riprogrammazione.

Con riferimento, infine, all'articolo 42, recante disposizioni finanziarie, posto che la norma reca la clausola di neutralità, valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto, fa presente che occorre giocoforza richiamare i contenuti che l'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge

di contabilità, impone alla relazione tecnica affinché tale invarianza d'oneri risulti adeguatamente dimostrata. In tal senso, ribadisce infatti che, ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la relazione tecnica dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una « riprogrammazione ». In ogni caso, restando precluso il ricorso a tali clausole, in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, rispondendo alle richieste di chiarimento illustrate dal relatore, evidenzia che al comma 2 dell'articolo 15 del Codice – così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto – il nuovo criterio di individuazione della soglia di esposizione debitoria oltre la quale l'Agenzia delle entrate è tenuta ad avvisare il debitore garantisce maggiormente la concreta funzionalità dell'istituto, in quanto consente di contenere entro limiti gestibili il numero di segnalazioni.

Segnala che al comma 3 dell'articolo 15 del Codice – così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto – il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve inviare l'avviso al debitore è sufficientemente ampio da consentire all'Agenzia di individuare i soggetti che abbiano superato la soglia di esposizione debitoria e inviare il relativo avviso.

Fa presente che all'articolo 4, comma 2, il trasferimento della competenza relativamente all'adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice deve inquadarsi nel progetto generale di riforma del rito processuale in ogni settore

(dal civile al penale) coinvolgendo, altresì, anche l'ambito preventivo delle situazioni di allerta della crisi d'impresa.

Sottolinea che, in tale direzione, l'assegnazione delle istanze ad un giudice monocratico, di alta e comprovata specializzazione nella materia trattata, consente, rispetto alla composizione collegiale del tribunale, una più celere trattazione di procedimenti tendenzialmente tipizzati, con indubbi effetti di efficientamento anche in tema di acquisizione di ulteriori accertamenti od istruttorie che potranno rendersi necessari per l'adozione delle predette misure, adempimenti per lo più di natura amministrativa e che rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, fronteggiabili a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 7, che al comma 1 sostituisce l'articolo 38 del Codice, rappresenta che l'intervento del pubblico ministero in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, così come in fase di appello, è previsto come facoltà e, quindi, eventualità, non realizzando al contrario una forma di intervento necessario in ambito processuale.

Fa presente, pertanto, che, in termini di economicità procedurale, la predetta partecipazione dell'organo inquirente sarà determinata dalla rilevanza o contraddittorietà della causa o di aspetti della stessa: la calendarizzazione degli interventi dei pubblici ministeri nei vari distretti giudiziari potrà avvenire sulla base della programmazione dei ruoli di udienza e alla luce di una distribuzione equa e ponderata dei carichi lavorativi e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto le attività connesse potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane e strumentali già previste nella disponibilità degli uffici del pubblico ministero a legislazione vigente.

Per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 7, che prevede la pubblicazione nel registro delle imprese del piano e dell'attestazione di omologa del concordato preventivo, costituendo adempimenti

istituzionali ed amministrativi che vengono ordinariamente svolti per via telematica, conferma che dalla loro attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito all'articolo 25, comma 1, lettera *a*), laddove si prevede che per l'attuazione dell'ordine di liberazione di un immobile, il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, rappresenta che la liquidazione dei compensi di quest'ultimi si inquadra nell'ambito dei crediti prededucibili che, anche nel caso di incapacienza dell'attivo trovano ugualmente soddisfazione con grado di priorità rispetto agli altri crediti che concorrono solo successivamente a questi ultimi, i quali o rimangono a carico della procedura o sono liquidati immediatamente prima della distribuzione della massa attiva o di ciò che residua della stessa, senza determinare nuovi o maggiori oneri per spese di giustizia a carico della finanza pubblica.

Fa presente che la modifica all'articolo 282, comma 1, del Codice, disposta dall'articolo 31 dello schema di decreto, in merito all'obbligo di pubblicazione sul sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'onere relativo al nuovo adempimento s'inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie ivi comprese gli interventi innovativi sia in termini strutturali che gestionali dei siti dell'amministrazione giudiziaria.

In conclusione conferma l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, si riserva di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi di chiarimento forniti dal Governo.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.**

**Atto n. 176.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Pietro NAVARRA (PD), *relatore*, ricorda che il presente schema di decreto reca le modalità di erogazione, per le annualità 2018-2021, del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, istituito dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 81 del 2007. Rammenta, in proposito, che detto Fondo risulta allocato sul capitolo 446 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione – per il periodo considerato – pari a un milione di euro per il 2018, a 15 milioni di euro per il 2019, a 15.641.995 euro il 2020 e a 19.496.797 per il 2021. Per quanto di interesse della Commissione bilancio, rileva che l'articolo 2 dello schema individua nei comuni i cui territori confinano con le regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia – che a loro volta costituiscono due distinte macroaree – i destinatari del Fondo.

Segnala che il successivo articolo 3 chiarisce che la ripartizione del Fondo è effettuata tenendo conto della popolazione e della superficie dei comuni appartenenti a ciascuna delle due macroaree, in una misura comunque rispettivamente pari al 42,5 e al 57,5 per cento, specificando che eventuali somme derivanti da residui, economie conseguite al termine della realiz-

zazione degli interventi o revoche potranno integreranno la dotazione del Fondo medesimo per gli esercizi finanziari successivi.

Fa presente che l'articolo 4 elenca puntualmente gli ambiti di intervento finanziabili a valere sulle risorse del Fondo in oggetto, mentre l'articolo 5 stabilisce che il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni interessati. In relazione al citato articolo 5, segnala peraltro la necessità, sul mero piano formale, di correggere un refuso, inserendo la parola: « che » dopo le parole: « tenendo conto ».

Rileva che gli articoli 6, 7 e 8 concernono, rispettivamente, la progettazione e la realizzazione degli interventi, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento e la verifica di rispondenza degli interventi presentati ai criteri di finanziamento.

Fa presente che, a tale ultimo scopo, l'articolo 9 istituisce presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per la verifica di rispondenza dei progetti presentati ai criteri di finanziamento, presieduta dallo stesso Capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale designati dalla Conferenza unificata. La disposizione in commento prevede altresì che ai componenti della suddetta Commissione, i cui lavori sono supportati da una segre-

teria tecnica composta da personale interno al citato Dipartimento, non spetti « alcun compenso né rimborso spese ».

Al riguardo, ritiene necessario acquisire una conferma dal Governo circa il fatto che al funzionamento della citata Commissione di verifica possa comunque provvedersi senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nonché l'avviso dello stesso in merito all'opportunità di riformulare in maniera estensiva la clausola di invarianza, al fine di precisare che ai membri della Commissione non spetta « alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato ».

Rileva che gli articoli 10, 11 e 12 dettano inoltre disposizioni relative, rispettivamente, alle modalità di pubblicazione degli elenchi dei comuni ammessi al finanziamento, alle procedure di finanziamento nonché al monitoraggio degli interventi e alla eventuale revoca dei finanziamenti erogati.

Segnala, infine, che l'articolo 13 prevede l'iscrizione del Fondo in parola in apposito capitolo gestito dal centro di responsabilità n. 7 del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Giuseppe BUOMPANE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.10.**

ALLEGATO

**Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

ID: 36552

MEF - RGS - Prot. 90822 del 15/06/2020 - U



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO X

Entrata prot. n. 83200/2020  
Allegati:  
Riferimento a nota prot. n.

All'Ufficio Legislativo Economia  
legislativo.economia@pec.mef.gov.it  
e, p.c.

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

All'Ufficio Legislativo Finanze  
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

**OGGETTO:** A.C. 2451 - Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus e disposizioni per il sostegno della ricerca scientifica TESTO +Analisi degli effetti finanziari.

È stato esaminato il testo del provvedimento in oggetto ed il dossier n. 46- 8 giugno 2020, concernente l'analisi degli effetti finanziari, predisposto dalla V Commissione Bilancio.

Preliminarmente, si osserva che, in relazione al testo, le proposte normative non sono corredate dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 2 (*Sostegno alla ricerca scientifica*) e in particolare agli elementi di valutazione richiesti dal Servizio bilancio in merito alle attività connesse alla trattenuta opzionale dalle retribuzioni dei dipendenti pubblici che le amministrazioni dovrebbero operare qualora i dipendenti lo richiedano per poi versare il corrispondente importo al Fondo "FIRST", si fa rinvio alle valutazioni del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Con riferimento all'articolo 4 (*Celebrazione della giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado*) la disposizione prevede che le istituzioni scolastiche, nell'ambito

gM/fN

MEF - RGS - Prot. 90822 del 15/06/2020 - U

della loro autonomia, possono promuovere e organizzare studi, convegni e momenti comuni di narrazione e riflessione sui temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Covid- 19.

Al riguardo, il Servizio bilancio evidenzia che dette attività non sembrano configurarsi come attività facoltative bensì come attività obbligatorie e, in quanto tali, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dunque, appaiono non coerenti con la clausola di non onerosità di cui all'articolo 6 del provvedimento.

Al riguardo, si concorda con la Commissione sulla possibile natura onerosa delle suddette attività, pertanto si richiede la predisposizione della relazione tecnica conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché, della Circolare MEF-RGS n. 32 del 2010 le quali prevedono che, in caso di asserita neutralità finanziaria, la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica vengano comprovati attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

Ad ogni buon conto, si osserva, inoltre, l'assenza dell'articolo riferito all'entrata in vigore della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Ragioniere Generale dello Stato



## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	118
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.*

#### **La seduta comincia alle 12.35.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Luigi GALLO, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti

audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### **Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.**

**Testo unificato C. 2451 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a espri-

mere il parere alla XII Commissione sul testo unificato adottato dalla medesima Commissione come testo base nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 2451 e abbinata, recanti « Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus ».

Ricorda che il testo è composto da sei articoli. L'articolo 1 dispone che la Repubblica riconosce il giorno 18 marzo di ciascun anno come « Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia di Coronavirus » (di seguito Giornata nazionale). In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'epidemia. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, vale a dire che non comporta la chiusura delle scuole, degli uffici pubblici e delle attività produttive.

L'articolo 2 prevede che, in occasione della Giornata nazionale, per commemorare le lavoratrici e i lavoratori deceduti in servizio durante l'epidemia, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono delegare l'amministrazione di appartenenza ad effettuare una trattenuta dell'importo corrispondente alla retribuzione loro spettante per una o più ore di lavoro in favore del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), al fine di sostenere la ricerca scientifica. La facoltà è riconosciuta anche ai lavoratori del settore privato.

L'articolo 3 prevede la facoltà per lo Stato, le regioni, le province e i comuni di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo, volti a commemorare la memoria di coloro che sono deceduti a causa dell'epidemia di Coronavirus, favorendo in particolare le attività e le iniziative rivolte alle giovani generazioni.

L'articolo 4 – e veniamo alle disposizioni di principale interesse della nostra Commissione – dispone che nella Giornata

nazionale le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, debbano promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di Coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunità e alle persone colpite.

L'articolo 5 prevede che la RAI, quale società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, assicuri – in conformità con il contratto di servizio – adeguati spazi a temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclude, formulando una proposta di parere favorevole.

Valentina APREA (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.

Daniele BELOTTI (LEGA), ritenendo doverosa l'istituzione di una Giornata in memoria delle vittime dell'epidemia, considerato l'ingente numero di vittime e la sofferenza della comunità, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD), dopo aver espresso la propria convinta adesione al testo della proposta di legge, preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito democratico.

Gianluca VACCA (M5S) dichiara il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle.

Federico MOLLICONE (FDI) condivide la proposta in discussione, pur ritenendo che sarebbe stato opportuno inserire nel provvedimento uno specifico riferimento a coloro che sono deceduti prestando il proprio servizio in prima linea, come i medici, gli infermieri e in generale gli operatori sanitari, nonché prevedere un concreto sostegno economico per le loro

famiglie, e annuncia il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.

Alessandro FUSACCHIA (MISTO-CD-RI-+E) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione Anna Ascani.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. (COM(2020)37 final).**

**Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final).**

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020. (Doc. LXXXVI, n. 3). (Parere alla XIV Commissione).**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato nella seduta del 20 maggio 2020.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, riferisce che come da lei preannunciato il 20 maggio scorso, introducendo l'esame sul Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 – la Commissione europea ha presentato il 27 maggio un programma di lavoro adattato per il 2020, che modifica il programma del 29 gennaio 2020, illustrato nella precedente riunione.

Precisa che il programma di gennaio, che era stato adottato prima della crisi provocata dall'epidemia di Covid-19, è stato parzialmente sospeso dopo lo scoppio dell'emergenza, la quale ha costretto la Commissione europea a focalizzare la propria attenzione su misure straordinarie e impreviste. Specifica che ad oggi la Commissione ha adottato dall'inizio della crisi 291 atti collegati alla pandemia, la maggioranza dei quali non era prevista né figurava nel programma di lavoro per il 2020 adottato a gennaio.

Il 27 maggio 2020 la Commissione europea – contestualmente all'adozione del piano della ripresa europea, che comprende un nuovo strumento per la ripresa nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 – ha presentato quindi un programma di lavoro adattato per il 2020, che modifica il programma del 29 gennaio 2020, in primo luogo intervenendo sulla programmazione temporale di alcune delle iniziative preannunciate.

Ricorda quindi, brevemente, che il programma del 29 gennaio era articolato in sei tematiche – 1. Un *green Deal* europeo; 2. Un'Europa pronta per l'era digitale; 3. Un'economia al servizio delle persone; 4. Un'Europa più forte nel mondo; 5. Promuovere lo stile di vita europeo; 6. Un nuovo slancio per la democrazia europea – ed era corredato di quattro allegati che riportano, rispettivamente le nuove iniziative; le proposte che la Commissione considera prioritarie tra quelle in sospeso; le proposte che la Commissione intende ritirare; e le iniziative da adottare nell'ambito del programma REFIT, ovvero il programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione.

Evidenzia che il programma di lavoro adattato conferma nella sostanza gli impegni già previsti per il 2020, ma modifica le tempistiche indicate a gennaio, in particolare quelle relative alle nuove iniziative e alle iniziative REFIT di revisione, valutazione e controllo dell'adeguatezza della legislazione vigente.

Per quanto concerne nello specifico le competenze della Commissione, segnala che – nell'ambito della seconda tematica

(quella dedicata a « Un'Europa pronta per l'era digitale ») – è posticipata al terzo trimestre 2020 l'adozione del Piano d'azione aggiornato per l'istruzione digitale, inizialmente prevista per il secondo trimestre 2020.

In materia di ricerca scientifica e tecnologica, ricorda che il programma di lavoro prevede l'adozione di due comunicazioni della Commissione: una sul futuro della ricerca e dell'innovazione e lo Spazio europeo della ricerca; e una sulle missioni di ricerca e innovazione nell'ambito di Orizzonte Europa. La prima di queste è ora programmata per il terzo trimestre 2020 (anziché per il secondo), mentre la seconda rimane calendarizzata per il quarto trimestre, come già originariamente previsto.

Federico MOLLICONE (FDI) ricorda innanzi tutto che il Fondo monetario internazionale prevede, a seguito del cosiddetto *Great lockdown* una contrazione del PIL globale nel 2020 pari al 3 per cento. Molto più di quanto avvenne nel 2009 (-0,1 per cento) all'apice della crisi finanziaria globale. L'economia dell'eurozona subirà quindi un taglio netto del 7,5 per cento con un impatto molto forte su Germania (-7 per cento) e Francia (-7,2 per cento), ma ancor più per Spagna (-8 per cento), Italia (-9,1 per cento) e Grecia (-10 per cento). Una contrazione del PIL senza precedenti, che rischia di approfondire il divario tra i paesi del Sud e del Nord dell'Eurozona e di incrementare in maniera esponenziale il numero di disoccupati.

Con riferimento alla cultura, sottolinea che essa è il fondamento del progetto comune europeo, il quale è teso verso obiettivi condivisi e di sostegno per il senso di identità degli europei. Citando dati dell'Eurobarometro, riferisce che per i cittadini europei la cultura è il principale motore del senso di appartenenza alla comunità europea: essa rappresenta un valore aggiunto per l'Europa con circa 10 milioni di lavoratori e con il 95 per cento del settore culturale in Europa costituito da PMI.

A fronte di questa centralità che la cultura dovrebbe avere nel progetto europeo, la Commissione guidata da Ursula von der Leyen – per la quale la sua parte politica ha votato contro – non aveva fino a novembre 2019 attribuito una specifica delega in materia. Solo successivamente una delega è stata attribuita alla commissaria europea Gabriel, tra l'altro, su richiesta del ministro Franceschini.

Nel merito del programma di lavoro, ricordando che il documento della Commissione prevede, in particolare, un Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la sovranità tecnologica, promuovere la parità di condizioni a livello globale, contrastare i furti di proprietà intellettuale. Sottolinea che il suo gruppo chiede da tempo, soprattutto nell'ambito editoriale e audiovisivo, un rafforzamento degli strumenti legislativi sia nazionali che internazionali di contrasto alla pirateria telematica e in generale, nonché interventi normativi riguardanti i diritti connessi di editori, giornalisti e autori, oltre al riconoscimento della remunerazione e della responsabilità dei prestatori di servizi della società dell'informazione: tematiche attualmente in discussione al Senato, ove è in corso di recepimento la cosiddetta « direttiva copyright ». In particolare, sottolinea che gli incentivi alla digitalizzazione di cui al documento della Commissione assumono rilevanza soprattutto in questa fase, che ha messo in luce i problemi legati al divario territoriale nell'accessibilità alle reti: aspetti che riguardano da vicino la VII Commissione, essendo in gioco il diritto all'istruzione, costituzionalmente tutelato.

Ritiene che in vista della definizione del prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 – la cui revisione, a seguito dell'emergenza sanitaria, è attualmente in corso – andrebbero avanzate dall'Italia istanze finalizzate a richiedere il raddoppio delle risorse per Europa Creativa, principale programma di finanziamento delle PMI che si occupano di cultura; ad assicurare che eventuali incrementi dei finanziamenti per la digitalizzazione non avvengano a valere sulle

risorse destinate al programma per la cultura; a garantire il riconoscimento della cultura e dell'editoria come parte integrante dei meccanismi di *recovery* nel nuovo Quadro Finanziario Pluriennale.

Invita quindi la relatrice ad introdurre nella sua proposta di parere osservazioni in tal senso, per indirizzare in questa direzione l'attività del Governo nelle sedi europee, altrimenti preannuncia che il suo voto sulla proposta di parere non potrà che essere contrario.

Valentina APREA (FI), dopo aver premesso che il suo gruppo è favorevole ad ogni intervento dell'Unione europea finalizzato alla crescita, invita a cogliere ogni opportunità che possa favorire il processo di digitalizzazione del nostro Paese, che ha ancora un alto livello di arretratezza. Si sofferma quindi sulla necessità di introdurre la *digital education* e di lavorare per l'espansione della banda larga in tutto il Paese, accettando l'idea che siamo ormai entrati nell'era digitale, come le misure adottate per fronteggiare la pandemia hanno ormai dimostrato. La scelta digitale, infatti, non è più un'opzione possibile, ma una necessità cui l'Italia deve conformarsi.

Citando i risultati del rapporto Digital Economy and Society Index DESI 2020, ricorda come il digitale sia stato il primo mezzo per organizzare le attività in risposta alla crisi Covid-19 e per garantire la continuità di alcuni servizi essenziali. Riferisce che, a livello europeo, annualmente, DESI misura il livello di sviluppo digitale dell'economia e della società degli Stati membri, aggregando tutti i dati degli Istituti di statistica nazionali, e si sviluppa su cinque dimensioni. La dimensione più importante riguarda il capitale umano e la situazione generale pone l'Italia al 25° posto, davanti solo a Grecia, Romania e Bulgaria. Sottolinea quindi che il ritardo dell'Italia sul digitale avrà conseguenze non solo per la crisi economica in corso, ma anche per la ripresa, visto che, con riferimento alle competenze digitali, in Italia è cambiato poco nell'arco degli ultimi cinque anni e solo il 42 per cento dei cittadini ha competenze almeno di base,

su una media europea del 58 per cento, mentre solo il 22 per cento ha competenze digitali al di sopra di quelle base, a fronte di una media europea del 33 per cento.

Invita quindi il Governo a sollecitare la presentazione del *Digital Education Plan* - previsto per il 2020 - che mira a potenziare le infrastrutture digitali per l'istruzione; a lavorare per aumentare le competenze digitali e il loro insegnamento a scuola e per migliorare le competenze digitali avanzate, che sono essenziali soprattutto per i cosiddetti « NEETs » (*Not in Education, Employment or Training*). Teme che sia già stato perso troppo tempo e che, se non si affrettano gli interventi per la digitalizzazione, non sarà più possibile un recupero in termini di PIL e di modernizzazione.

Conclude sottolineando nuovamente la grande opportunità offerta dai finanziamenti europei per investire, nei termini suddetti, su formazione digitale e strutture tecnologiche con maggiore serietà e migliore tempistica.

Luigi GALLO, *presidente*, osserva che il programma in esame include diversi interventi che interessano trasversalmente i temi di competenza della VII Commissione. Cita in particolare quello di cui al punto 18 dell'Obiettivo « Un'economia al servizio delle persone », il cui programma è, a suo avviso, importante per le sfide future che attendono in particolare i giovani. In proposito, ritiene utile non perdere l'occasione per assicurare una formazione permanente e per focalizzare l'attenzione su nuovi moduli di istruzione, che favoriscano l'incontro ideale tra istruzione, università, ricerca e imprese. Queste ultime, in particolare, sono i soggetti idonei ad individuare le *skills* giuste da sviluppare nei giovani ad indicare come l'istruzione possa essere sviluppata in contesti formativi diversi. Conclude, ricordando che la creatività costituisce un *asset* altrettanto importante di quelli indicati dalla Commissione europea.

Cristina PATELLI (LEGA) preannuncia il voto contrario del gruppo della Lega,

rilevando come le azioni preannunciate nel documento, anche quelle condivisibili, soprattutto quelle in materia di digitalizzazione, siano destinate, come avvenuto in passato, a restare sulla carta. Ritiene in ogni modo non condivisibile l'orientamento generale della Commissione sui temi contenuti nel programma.

Luigi GALLO, *presidente*, fatto presente che sono le ore 13.20 e ricordato che alle 13.30 sono convocati in seduta congiunta gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VII e IX, avverte che l'esame degli atti in titolo, ove non si concluda in tempo, potrà essere sospeso per riprendere al termine dei lavori delle Commissioni riunite VII e IX oppure la prossima settimana.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, ritiene che l'esame possa concludersi prima delle 13.30, in quanto è pronta a formulare la sua proposta, che è di parere favorevole.

Luigi GALLO, *presidente*, non riscontrando nessuna richiesta di intervento, pone in votazione la proposta di parere della relatrice.

Federico MOLLICONE (FDI) chiede al presidente di revocare la votazione, spiegando di non essersi reso conto che la Commissione stava per deliberare, in quanto si stava confrontando con altri commissari dei gruppi di opposizione sulla posizione da tenere, e chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto.

Luigi GALLO, *presidente*, apprezze le circostanze, revoca la votazione e dà la parola al deputato Mollicone per la dichiarazione di voto sulla proposta di parere della relatrice.

Federico MOLLICONE (FDI), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo. Ritiene che su un atto importante come il Programma di lavoro della Commissione europea sarebbe stata opportuna maggiore

attenzione, da parte della maggioranza, e non una relazione « striminzita » come quella svolta oggi dalla relatrice. Non condivide gli indirizzi della Commissione europea e del Governo, che, a suo avviso, non prevedono interventi adeguati in favore della cultura e della transizione digitale. In particolare sottolinea l'estremo ritardo con cui l'Italia si sta dedicando allo sviluppo del 5G, dimostrando di non saper mettere in atto scelte strategiche che sono già all'avanguardia in altri Paesi, specialmente in quelli orientali. A suo avviso, inoltre, l'atto sul quale la relatrice propone un parere favorevole non tiene in sufficiente conto la dirompenza della pandemia da Covid-19, mostrandosi così già superato nei suoi contenuti. Invita quindi i colleghi a non limitarsi a ratificare linee di indirizzo obsolete che non possono essere approvate dalla VII Commissione.

Luigi GALLO, *presidente*, essendo le ore 13.30, chiede al deputato Mollicone di interrompere il suo intervento, per consentire lo svolgimento della prevista riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni VII e IX.

Federico MOLLICONE (FDI) acconsente a interrompere il proprio intervento, riservandosi di continuarlo quando la Commissione riprenderà i lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Luigi GALLO.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020  
– Un'Unione più ambiziosa.  
(COM(2020)37 final).**

**Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.**  
(COM(2020)440 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.**

(Doc. LXXXVI, n. 3).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame degli atti in titolo, rinviato alle 13.30.

Luigi GALLO, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi testé riunitosi ha deciso di proseguire l'esame degli atti in titolo nella giornata di oggi.

Rosa Maria DI GIORGI (PD), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, con riferimento a quanto accaduto nella precedente seduta, prende atto del fatto che il presidente della Commissione, assumendosene la responsabilità, ha ritenuto di revocare una votazione già indetta, ma censura il comportamento del deputato Mollicone, il quale non si è reso conto che la Commissione stava votando soltanto perché era distratto a parlare con altri, anziché seguire i lavori. Stigmatizza inoltre i modi del deputato Mollicone, spesso a suo parere irrispettosi nei confronti dei colleghi, come pure il tono da invettiva di certi suoi interventi. Ricordando quindi come il deputato Mollicone abbia definito « striminzita » la sua relazione di oggi, evidenzia che la stessa è stata breve in quanto il Programma di lavoro adattato non presenta novità significative rispetto agli ambiti di competenza della VII Commissione. Aggiunge che peraltro, quando in sede di relazione introduttiva, il 20 maggio, si è dilungata per presentare gli atti in titolo, lo stesso deputato Mollicone ha invece mostrato segni di impazienza per un intervento a suo giudizio troppo protratto. Reputa inaccettabile che il deputato Mollicone continuamente cerchi di imporre la propria volontà sugli altri commissari e di condizionare l'andamento dei lavori.

Luigi GALLO, *presidente*, chiarisce che la revoca di una votazione indetta non è impossibile, in presenza di circostanze che la giustificano, come del resto avviene non di rado anche durante le votazioni dell'Assemblea. Nel caso di specie, ha deciso di revocare la votazione perché ha ritenuto suo dovere consentire a un componente della Commissione, per di più deputato dell'opposizione, di intervenire per dichiarazione di voto sulla proposta di deliberazione. Quanto alle circostanze che hanno provocato la disattenzione del deputato Mollicone e di altri commissari, impedendo loro di rendersi conto che la Commissione stava per deliberare, invita tutti, in nome del buon andamento dei lavori, a non distrarsi e, quando abbiano bisogno di confrontarsi con altri in relazione alle posizioni da prendere nel dibattito, a chiedere una sospensione della seduta.

Federico MOLLICONE (FDI), replicando alla deputata Di Giorgi, ribadisce di non essersi reso conto che la Commissione stava per deliberare perché si stava legittimamente confrontando con altri commissari dei gruppi di opposizione sulla posizione da tenere. Quanto alla richiesta di revoca della votazione, afferma di ritenere un suo diritto quello di intervenire per dichiarazione di voto su una proposta di deliberazione: un diritto che non può essere conculcato con un « colpo di mano » della maggioranza. Il suo gruppo non intende accettare la pressione della maggioranza per limitare gli spazi e i tempi di intervento dell'opposizione.

Luigi GALLO, *presidente*, ritiene che parlare di « colpo di mano » della maggioranza sia senza fondamento. Sottolinea che i lavori della Commissione stavano seguendo il loro corso ordinario e che la richiesta del deputato Mollicone di intervenire per dichiarazione di voto è stata avanzata solo dopo l'indizione della votazione, non per responsabilità della maggioranza, ed è stata comunque soddisfatta.

Federico MOLLICONE (FDI), riprendendo la sua dichiarazione di voto, chiarisce che definendo la relazione « striminzita » non intendeva mancare di rispetto, ma solo evidenziare che l'attenzione e il tempo dedicati dalla maggioranza agli atti programmatici della Commissione europea sono insufficienti. Nel merito degli atti, ritiene che, essendo lo scenario in Europa radicalmente mutato dopo lo scoppio della pandemia, la programmazione della Commissione europea avrebbe dovuto tenerne conto, modificandosi di conseguenza, e non limitarsi a rivedere il cronoprogramma. Ribadisce che, mentre sarebbe essenziale anche a livello europeo attribuire finanziamenti più sostanziosi a cultura, istruzione e ricerca, per la cultura i fondi europei non solo non sono aumentati, ma sono addirittura diminuiti. A suo parere, c'è qualcosa che non va nel modo in cui la Commissione europea percepisce la cultura, come evidenzia anche l'episodio già ricordato della tardiva assegnazione della delega in materia. In conclusione,

afferma di comprendere che la maggioranza preferisca non disturbare il Governo e voglia approvare un parere semplicemente favorevole, ma ritiene che questa sarebbe stata un'occasione importante per far emergere indirizzi per la Commissione europea e per il Governo in sede europea. Dichiarò il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 giugno 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	126
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	135

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	131
--	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Roberto Traversi.*

##### La seduta comincia alle 11.45.

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

**C. 2500 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 5 giugno 2020.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza il fatto che nel provvedimento all'esame della Commissione sia stata inserita una parte della riforma del codice della strada lungamente discussa dalla Commissione trasporti e che le norme inserite nel decreto-legge in esame abbiano un contenuto fortemente divisivo. Segnala al riguardo che

si tratta innanzitutto della previsione della cosiddetta casa avanzata e delle disposizioni relative alla previsione di corsie dedicate a piste ciclabili che a suo giudizio rappresentano misure di dubbia sicurezza e praticabilità. Nel ribadire la natura assai divisiva delle richiamate disposizioni, ricorda come la riforma del codice della strada sia da lungo tempo inserita nel calendario dell'Aula, senza che di fatto dia mai stata avviata la discussione degli emendamenti. Ritiene pertanto che la scelta di inserire solo alcune disposizioni facenti parte di questa riforma all'interno di un decreto-legge di fatto inemendabile, a causa della sua ampiezza, sia un fatto che pone in discussione il clima costruttivo tra maggioranza e opposizione; si è infatti deciso di inserire in una corsia preferenziale solo gli argomenti di interesse precipuo di un gruppo parlamentare di maggioranza. Stigmatizza altresì la destinazione di ingenti risorse finanziarie per l'acquisto di biciclette. Ribadisce pertanto che in tale contesto sia davvero difficile immaginare un clima di collaborazione tra maggioranza ed opposizione.

Elena MACCANTI (LEGA), preannunciando la dichiarazione di voto del gruppo della Lega, esprime un giudizio assai negativo sul provvedimento in esame anche in considerazione delle numerose criticità emerse durante le audizioni svolte dalla Commissione Trasporti che hanno confermato la ragionevolezza delle preoccupazioni espresse dal suo gruppo, dal momento che interi comparti produttivi, che si trovano in una situazione di grave crisi economica, sono stati del tutto dimenticati. Ciò è del resto confermato dall'elevato numero di osservazioni contenute nel parere del relatore, che giudica condivisibili.

Richiama la questione della decadenza del Presidente dell'Autorità di sistema portuale di Trieste, evidenziando come si sarebbe aspettata un atteggiamento più coraggioso da parte della maggioranza.

Più in generale, sottolinea che la maggioranza invece ha deciso di sostenere misure relative alla mobilità del tutto

incoerenti e insoddisfacenti, quali ad esempio quelle relative alla mobilità sostenibile, evidenziando i numerosi incidenti che stanno avvenendo proprio in questi giorni. Ritiene che al contrario avrebbe potuto essere introdotto un sistema di incentivi per favorire la rottamazione e la sostituzione del parco auto e misure volte a sostegno del settore del trasporto pubblico locale.

Nel condividere le considerazioni svolte dal collega Baldelli, ritiene che sul percorso intrapreso dalla Commissione per la riforma del codice della strada oggi si sia definitivamente rotta la collaborazione tra i gruppi di maggioranza ed opposizione.

Con riferimento alla proposta di parere sul provvedimento in esame, stigmatizza inoltre il fatto che siano presenti solo questioni di interesse del gruppo del Movimento 5 stelle e si chiede come gli altri gruppi di maggioranza possano avallare tali scelte.

Ribadisce infine il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame già trasmessa per le vie brevi ai componenti della Commissione (*vedi allegato*).

Più in generale, ricorda che gli obiettivi del decreto-legge in esame riguardano la previsione di una serie di misure di sostegno ed interventi per affrontare la grave crisi economica di numerosi settori produttivi ed economici del paese a seguito della pandemia. Certamente si tratta di un provvedimento non risolutivo di tutte le emergenze emerse in questo periodo e che le risorse finanziarie al momento stanziato non possono certamente ritenersi sufficienti. Si tratta, a suo giudizio, solo di una prima risposta positiva, ma certamente il provvedimento è migliorabile nel passaggio parlamentare presso entrambe le Camere.

Sottolinea che la proposta di parere elaborata si pone lo scopo di suggerire e evidenziare gli interventi necessari per venire incontro alle esigenze di vari comparti, quali ad esempio quello del tra-

sporto turistico, il contesto delle Autorità di sistema portuale, la crisi degli aeroporti dovuta al blocco totale del trasporto aereo, misure di sostegno all'autotrasporto nonché misure di potenziamento degli uffici della motorizzazione civile e volte a prevedere l'affidamento del servizio di revisione ad officine private autorizzate anche per i mezzi pesanti; si richiede altresì l'incremento del Fondo per le emittenti locali per l'anno 2020. Infine evidenzia come si preveda l'istituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero delle infrastrutture trasporti che coinvolga le società di trasporto, le rappresentanze di imprese lavoratori e le amministrazioni locali, nonché le autorità di sistema portuale al fine di ripensare e semplificare tutta la filiera logistica e del trasporto delle merci che ha rappresentato uno dei pochi settori trainanti dell'economia italiana durante l'emergenza.

Davide GARIGLIO (PD), nel ritenere sempre auspicabile l'instaurarsi di un proficuo rapporto di collaborazione tra i gruppi di maggioranza ed opposizione, ritiene che alcune considerazioni critiche svolte dai rappresentanti del gruppo di Forza Italia e della Lega siano comprensibili, quali ad esempio quelle relative alle scelte compiute sulla riforma del codice della strada. Al riguardo ricorda che il governo aveva presentato anche un disegno di legge delega che il suo gruppo, come gruppo di opposizione nel precedente governo, aveva sollecitato come lo strumento migliore per affrontare una riforma così complessa. In ogni caso auspica che la riforma del codice della strada a lungo dibattuta nella Commissione Trasporti possa trovare una rapida approvazione, dal momento che contiene numerosi temi rilevanti quali ad esempio quelle le misure relative alla sicurezza del trasporto scolastico.

Rileva che il provvedimento in esame è una risposta ancora parziale alle problematiche determinate dall'emergenza da COVID-19, sottolineando in ogni caso la

previdenza la rilevanza di interventi quali l'incremento di 500 milioni del Fondo per il trasporto pubblico locale.

Segnala altresì l'importanza della questione relativa all'Autorità di sistema portuale di Trieste, ricordando peraltro come l'ANAC avesse in passato sollecitato il Parlamento ad intervenire sulla norma di legge, la cui applicazione ha determinato la decadenza del Presidente.

Ricorda che nel corso dell'esame del decreto-legge vi è stato nella Commissione un approccio di assoluta collaborazione e che si sono svolte numerose audizioni richieste dai gruppi di opposizione, che hanno consentito di acquisire utili elementi informativi su numerosi profili problematici che riguardano ad esempio il trasporto turistico via terra e via mare, la necessità di stanziare risorse adeguate per il settore dei taxi e del noleggio con conducente, la questione dell'utilizzo dell'avanzo di bilancio da parte delle autorità di sistema portuale, che rappresentano un prezioso patrimonio comune da salvaguardare. Esprime dunque rammarico per l'atteggiamento dei gruppi di opposizione.

Con riferimento alle specifiche questioni dell'autotrasporto, della motorizzazione civile e delle procedure di revisione dei mezzi pesanti, segnala che nel parere sono state inserite delle proposte di intervento anche in considerazione di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte. Su tutti questi temi certamente molto rilevanti ritiene che la commissione possa proseguire il proprio lavoro in un clima di proficua collaborazione tra maggioranza e opposizione e in questa fase ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto.

Federica ZANELLA (FI), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi di opposizione che l'hanno preceduta, segnala che con riferimento alle criticità relative alle emittenti locali nella proposta di parere elaborata dal relatore si è scelta una strada che va esattamente nella direzione opposta rispetto a quanto emerso nel corso delle audizioni. Le associazioni intervenute, che rappresentano il 98 per cento delle emittenti locali, si sono infatti

pronunciate nel senso del mantenimento dei criteri di riparto del Fondo previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, stigmatizzando il fatto che la maggioranza sembra voler dare voce ad un'esigua minoranza delle emittenti. Auspica quindi che il parere possa essere modificato al fine di rendere realmente efficace il lavoro istruttorio compiuto dalla commissione.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S) ringrazia preliminarmente il relatore per il lavoro svolto, che tiene conto dell'intensa attività istruttoria compiuta dalla Commissione. Nel preannunciare il voto favorevole a nome del suo gruppo ritiene che il parere contenga numerosi spunti utili su problematiche significative emerse anche nel corso delle audizioni.

Per quanto riguarda le disposizioni sul codice della strada che il governo ha scelto di inserire nel decreto-legge in esame, rileva che questo corrisponde all'esigenza, determinata dall'emergenza sanitaria, di incentivare la mobilità personale, ma ritiene che si possa anche avanzare la richiesta di ampliare le disposizioni ivi previste. Ricorda che la riforma del codice della strada resta nel calendario dell'Assemblea e può essere certamente votata rapidamente.

Per quanto riguarda la questione delle emittenti locali, ricorda che nella proposta di parere è prevista la proposta di un incremento del fondo *ad hoc* e che certamente non tutti i profili problematici emersi nelle audizioni possano trovare spazio all'interno del provvedimento in esame.

Simone BALDELLI (FI) ritiene doveroso stigmatizzare il fatto che le proposte di legge di riforma del codice della strada da lungo tempo all'esame della Commissione siano finite in un binario morto perché si tratta di una riforma evidentemente pasticciata.

Ritiene che probabilmente sarebbe stato opportuno scegliere la strada del disegno di legge delega presentato anche dal precedente governo e stigmatizza la

notevole perdita di tempo per la Commissione per una riforma che è rimasta bloccata per mesi e sul quale non si è voluto fare un lavoro serio.

Per quanto concerne la questione delle emittenti locali, ricorda l'opportunità che si rispetti il principio di rappresentatività delle associazioni che si decide di chiamare in audizione.

Ritornando sulla questione del codice della strada, ritiene che le misure in tema di casa avanzata e di piste ciclabili pongano davvero una questione di sicurezza della circolazione soprattutto nelle grandi città, sottolineando come il tema della mobilità sostenibile vada affrontato senza inseguire norme inapplicabili. Più in generale, ritiene che, oltre ai ciclisti, il governo abbia il dovere di prevedere misure adeguate anche per il traffico privato delle automobili prevedendo risorse e misure davvero efficaci senza operare scelte ideologiche.

Luciano NOBILI (IV) nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritiene che andrebbero valorizzati gli elementi ivi presenti che prevedono misure concrete e condivisibili. Nella proposta di parere sono previste infatti specifiche osservazioni puntuali per le emittenti locali, per le autorità di sistema portuale, per la crisi grave in cui versa il sistema aeroportuale.

Più in generale, invita i colleghi a considerare le misure relative alla mobilità come frutto di un insieme di strumenti che possano favorire concretamente il miglioramento della qualità dell'aria, la decongestione del trasporto pubblico locale e sostenere anche il trasporto privato, che di certo rientra nell'ambito della mobilità sostenibile. Richiama in proposito l'esperienza positiva di numerose capitali europee. Ritiene quindi che non sia utile esercitarsi in contrapposizioni ideologiche, ma, al contrario, giudica opportuno in questa fase richiamare gli amministratori locali a far rispettare le norme in tema di micromobilità elettrica. Ribadisce quindi la piena disponibilità del suo gruppo per un lavoro di fattiva collaborazione.

Alessandro MORELLI, *presidente*, con riferimento agli esempi delle capitali europee in tema di mobilità sostenibile, segnala la profonda differenza del servizio di trasporto pubblico locale nelle città europee rispetto alle città italiane e ritiene che debbano essere adottate misure che cambino radicalmente la qualità di tale offerta.

Federica ZANELLA (FI) ritiene che sul tema della mobilità sostenibile sia necessaria una riforma strutturale e ragionata e non norme propagandistiche.

Insiste affinché nella proposta di parere possa emergere con chiarezza la posizione di molte delle associazioni di rappresentanza degli emittenti locali che hanno evidenziato la necessità di non prevedere deroghe alla disciplina vigente. Con riferimento all'attribuzione di nuove risorse finanziarie ritiene che in un contesto di risorse insufficienti non vadano adottati interventi a pioggia, che di fatto favoriscono emittenti locali con un numero limitato di dipendenti e ancor meno giornalisti.

Diego SOZZANI (FI), nell'esprimere un giudizio decisamente critico sul provvedimento in esame, stigmatizza in particolare la scelta del governo di inserire una parte della riforma del codice della strada all'interno di un provvedimento d'urgenza, scegliendo in realtà le disposizioni più divisive e controverse sulle quali mancava un'unità di visione.

Più in generale, ritiene che nel provvedimento di rilancio che dovrebbe affrontare la grave crisi del sistema economico manchi del tutto un progetto complessivo di rilancio del sistema produttivo nazionale; esprime, altresì, forti preoccupazioni per la mancata adozione di misure di semplificazione volte a sbloccare i numerosi cantieri e per la mancata nomina dei commissari straordinari per la realizzazione di opere pubbliche strategiche.

Con riferimento alla proposta di parere elaborata dal relatore, ritiene che le osservazioni previste non siano incisive ed

efficaci e non consentono alla Commissione di esercitare un ruolo concreto sulle questioni di competenza.

Ritiene particolarmente grave la situazione in cui versano le autorità di sistema portuale a fronte dei 3 miliardi di euro stanziati per il salvataggio di Alitalia, ritenendo che non sia solo il trasporto aereo il settore che necessita di misure di emergenza.

Nel ritenere del tutto insufficienti le misure previste riguardo alla realizzazione della TAV e del ponte sullo stretto di Messina, quali misure di effettivo rilancio economico, ritiene che il governo abbia perso un'ulteriore occasione per costruire un sistema di interventi per lo sviluppo e la crescita del sistema economico del Paese.

Giovanni Battista TOMBOLATO (LEGA), con riferimento in particolare all'articolo 200, comma 7, del provvedimento in esame ritiene che le disposizioni ivi contenute debbano prevedere l'ampliamento dei mezzi interessati, includendo anche gli autobus con motore endotermico a ciclo *diesel* Euro 6 o successivo, motore che può senz'altro essere annoverato tra quelli ecologici.

Paolo FICARA (M5S), *relatore*, ringrazia preliminarmente tutti i colleghi intervenuti che hanno certamente fornito degli spunti anche critici utili all'elaborazione della proposta di parere.

Per quanto riguarda le misure in materia di emittenti locali, sottolinea come sia fondamentale l'incremento del fondo ad esse dedicato, il quale è comunque connesso alla questione della ripartizione delle risorse.

Per quanto riguarda la situazione degli aeroporti, riconosce che nelle audizioni svolte sono emersi numerosi profili problematici che certamente non possono essere tutti previsti nella proposta di parere e inseriti nel provvedimento in esame.

Con riferimento al suggerimento del collega Tombolato evidenzia, come nel provvedimento in esame sia già prevista

una deroga per le amministrazioni locali per la sostituzione dei mezzi anche a combustione tradizionale

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI, nell'esprimere un orientamento favorevole sulla proposta di parere elaborata dal relatore, riconosce la gravità della crisi del sistema economico che necessita provvedimenti di ampio respiro e che il provvedimento in esame non può certamente considerarsi esaustivo di tutte le misure necessarie per affrontare la crisi dei numerosi comparti produttivi.

Per quanto riguarda le risorse destinate alla mobilità sostenibile, desidera precisare che si tratta di risorse previste nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e non del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riguardo alla questione del codice della strada, ritiene che ulteriori norme previste nei progetti di legge di riforma del codice della strada, ampiamente discussi dalla Commissione Trasporti possano essere recuperate, mentre alcune norme certamente andranno valutate in ragione delle conseguenze finanziarie.

Circa il problema delle revisioni, fa presente che sono in corso di adozione da parte del ministero iniziative per recuperare l'arretrato accumulato nel periodo dell'emergenza e per estendere, a determinate condizioni, la possibilità da parte di officine private a procedere alla revisione su alcuni mezzi pesanti.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

Simone BALDELLI (FI) approfitta della presenza del rappresentante del Governo per chiedere informazioni sulla disponibilità dei dati relativi all'utilizzo dei proventi delle multe da parte delle amministrazioni locali, ricordando che tale obbligo doveva essere adempiuto entro il 31 maggio. Desidera altresì avere informazioni più dettagliate sullo stato di avanzamento del decreto attuativo relativa alla materia degli autovelox, questione ampiamente dibattuta e strettamente connessa con la sosteni-

nibilità dei bilanci delle amministrazioni locali.

Il sottosegretario Roberto TRAVERSI chiede al deputato Baldelli se su tali questioni egli abbia presentato recentemente un atto di sindacato ispettivo.

Simone BALDELLI (FI), nel confermare di aver presentato un atto di sindacato ispettivo relativo alla pubblicazione dei dati circa l'utilizzo dei proventi delle multe, auspica che il governo possa, in un clima di fattiva collaborazione istituzionale, fornire anche notizie più dettagliate sulle emanazioni del decreto attuativo in materia di autovelox.

**La seduta termina alle 12.55.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.*

**La seduta comincia alle 12.55.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE.**

**Atto n. 179.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bernardo MARINO (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad avviare l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE

ai fini dell'espressione del parere di competenza.

Lo schema di decreto consta di due soli articoli, il secondo dei quali contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'unica disposizione di carattere sostanziale è pertanto contenuta nell'articolo 1 che modifica l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 2017.

La modifica in questione concerne i requisiti per il riconoscimento degli organismi per la valutazione della conformità ed è diretta a prevedere, al fine dell'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione di conformità, che gli organismi citati debbano soddisfare le condizioni previste, oltre che dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 11, anche dal comma 12 del medesimo articolo.

Il comma 12 prevede infatti che gli organismi di valutazione della conformità devono essere conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012 e sono tenuti ad assicurarsi che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

La ragione della modifica al testo del regolamento risiede nel fatto che, successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017, che aveva correttamente recepito le previsioni della direttiva, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica della direttiva 2014/90/UE.

Tale rettifica dispone che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 dell'allegato III della direttiva (in luogo dell'originaria formulazione della previsione, che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11).

Nella formulazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 239 del 2017 i punti da 2 a 17 della direttiva erano stati già considerati obbligatori per gli organismi di valutazione di conformità in quanto

indicati nei commi da 2 a 11 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Gli ulteriori 2 punti (18 e 19 dell'allegato III della direttiva) sono riportati al comma 12 dell'articolo 20. Di qui la necessaria modifica del comma 1 dell'articolo 20 introdotta dallo schema di decreto oggetto d'esame.

Come risulta dalla richiesta di esenzione dall'analisi d'impatto della regolamentazione, la modifica della disciplina concerne soltanto sei organismi notificati dall'Italia ai servizi della Commissione europea e, quindi, autorizzati ad eseguire la valutazione di conformità di equipaggiamenti marittimi rispetto ai requisiti tecnici ed alle norme di prova stabiliti dalla legislazione speciale in discorso. Nello specifico, si tratta di RINA SERVICES S.p.A., CSI S.p.A., ITALCERT s.r.l., Istituto Giordano S.p.A., Laboratorio Prevenzioni Incendi S.p.A. (LAPI) e UDICERNAUTITEST.

Va in ogni caso precisato che, sebbene non espressamente richiesto come requisito essenziale per il riconoscimento, il comma 12 dell'articolo 20 del d.P.R. n. 239 del 2017 già prevede che i suddetti organismi siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012 e si assicurino che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un’Unione più ambiziosa.**  
(COM(2020)37 final).

**Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione.**  
(COM(2020)440 final).

**Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2020.**  
(Doc. LXXXVI, n. 3).

La Commissione prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 20 maggio 2020.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che è pervenuto il Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione, che sarà esaminato congiuntamente ai documenti già all’ordine del giorno.

Invita quindi il deputato De Girolamo a integrare la relazione con riferimento al nuovo documento all’esame della Commissione.

Carlo Ugo DE GIROLAMO (M5S), *relatore*, riferisce che il nuovo documento assegnato contiene l’aggiornamento del Programma di lavoro 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) e dei relativi allegati.

Evidenzia, in particolare, che l’aggiornamento ha portata generale e, senza incidere sostanzialmente sui contenuti del precedente documento all’esame, da un lato dà sinteticamente conto degli interventi fatti dalla Commissione europea in relazione all’emergenza COVID-19 e dall’altro riassume, negli allegati, il quadro degli interventi legislativi per i quali si prevede una conferma dei tempi di adozione o un differimento degli stessi.

In particolare, nel citato documento si dà conto del fatto che sono stati adottati, in tempi molto rapidi, 291 decisioni e altri atti dall’inizio della crisi COVID-19, la maggioranza dei quali non era prevista né figurava nel programma di lavoro della Commissione per il 2020 in ragione dell’urgenza e della natura drammatica della situazione.

La Commissione ha dovuto quindi riadattare il proprio lavoro, passando dal

conseguire obiettivi a lungo termine alla gestione immediata della crisi. Tale adattamento è stato fondato su due principi: in primo luogo, confermando l’impegno a rispettare quanto previsto dal suo programma di lavoro; in secondo luogo, a causa della natura e della portata della crisi e della necessità di concentrarsi sulla sua gestione, rivedendo la tempistica di alcune delle azioni proposte.

In particolare, il Programma di lavoro adattato modifica le tempistiche indicate negli allegati, in particolare quelle relative alle nuove iniziative (allegato I) ed alle iniziative « Refit » di revisione, di valutazione e di controllo dell’adeguatezza della legislazione vigente (allegato II) in un’ottica di semplificazione.

La Commissione ricorda inoltre che, come già previsto, entro la fine dell’anno presenterà la Comunicazione « Legiferare meglio » e che intende avviare al più presto i lavori della piattaforma « *Fit for future* » con l’obiettivo di migliorare la regolamentazione, promuovendo la riduzione degli oneri e la semplificazione della normativa dell’UE.

Per quanto riguarda le questioni di interesse della Commissione, la Commissione europea conferma, tra le iniziative essenziali che saranno adottate nei termini inizialmente previsti dal programma di lavoro, la Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente e la disciplina sui servizi digitali. Sono stati inoltre confermati i termini per l’iniziativa di carattere legislativo FuelEU Maritime – Spazio marittimo europeo sostenibile, per l’iniziativa legislativa ReFuelEU Aviation – Carburanti per l’aviazione sostenibili e per il pacchetto sui servizi aerei.

Vengono invece rinviati al primo trimestre 2021: il seguito del Libro bianco sull’intelligenza artificiale, anche in materia di sicurezza, responsabilità, diritti fondamentali e dati; la disciplina legislativa su caricabatterie comuni per telefoni cellulari e altri dispositivi portatili e la revisione del regolamento sul *roaming*.

La Commissione comunica infine che il nuovo corso sarà ulteriormente integrato nelle nuove proposte che saranno menzio-

nate nella Lettera di intenti della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio in occasione del discorso sullo stato dell'Unione che la Presidente Von Der Leyen pronuncerà in settembre davanti al Parlamento europeo. Tali proposte diventeranno poi parte integrante del programma completo di lavoro della Commissione per il 2021, che sarà adottato nell'ottobre prossimo.

Alessandro MORELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il

seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 giugno 2020.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.05 alle 13.10.

ALLEGATO

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (C. 2500 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante « Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 » (C. 2500 Governo);

rilevato che l'articolo 196, comma 5, prevede l'invio di una rendicontazione, entro il 30 aprile 2021, da parte di RFI al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attuazione dell'articolo, e l'articolo 214, comma 4, prevede la rendicontazione entro il 30 settembre 2020, degli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19, da parte delle imprese ferroviarie per i servizi di trasporto passeggeri e merci in regime di libero mercato ai fini dell'erogazione dei contributi previsti dall'articolo;

considerato che l'articolo 198 prevede l'istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali nel settore del trasporto aereo, stabilendo che le modalità di applicazione della disposizione saranno definite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze;

rilevato che l'articolo 199, comma 8, che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro

trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, si procede all'assegnazione delle risorse relative ai benefici in favore delle Autorità di sistema portuale e dell'Autorità portuale di Gioia Tauro e all'indennizzo per le società cooperative che svolgono servizio di ormeggio, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e dalle Autorità portuali per le finalità di cui al comma 1, lettera a), in materia di riduzione dei canoni concessori, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per il 2020;

rilevato che l'articolo 200 prevede diverse misure a sostegno del trasporto pubblico locale e che, in particolare, il comma 7 reca interventi finalizzati ad un rapido ricambio del parco autobus degli enti locali,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di adottare ulteriori misure di sostegno economico per le aziende del trasporto pubblico locale colpite dal calo dei passeggeri, anche istituendo una cabina di regia presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tra società di trasporto, rappresentanze di imprese e lavoratori, amministrazioni locali e università per un monitoraggio costante e la definizione di modalità operative sempre aggiornate;

b) in materia di trasporto pubblico locale, si valuti altresì di accelerare l'adozione dei necessari decreti attuativi del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile, consentendo un rinnovo sistemico del parco mezzi di Comuni e Regioni;

c) si valuti l'opportunità di prevedere misure di sostegno alle aziende esercenti i servizi di trasporto scolastico, duramente colpiti dalla chiusura delle scuole; allo stesso modo risulta opportuno tutelare anche quelle imprese dedicate al trasporto persone per scopi turistici, sia via mare che via terra, e al noleggio autobus, che hanno dovuto gestire un crollo pressoché totale del proprio giro d'affari;

d) si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori misure economiche compensative per garantire gli equilibri di bilancio delle Autorità di sistema portuale, valutando anche misure di semplificazione in tema di investimenti infrastrutturali in ambito portuale, sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie ma anche in nuove infrastrutture, visto che i traffici portuali, sia merci che soprattutto passeggeri, avranno una lenta ripresa; all'articolo 199, si valuti inoltre l'opportunità di prevedere il previo parere della conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale ivi previsto, nonché l'opportunità di precisare il riferimento all'Autorità portuale di Gioia Tauro;

e) si valuti l'opportunità di prevedere misure di sostegno alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana e più in generale al sistema che assicura i servizi di collegamento territoriale garantiti anche nel periodo di emergenza sanitaria; risultano inoltre opportune misure di sostegno adeguate alle imprese autorizzate allo svolgimento delle operazioni portuali;

f) si valuti l'opportunità di procedere ad una interpretazione autentica della normativa in materia di conflitto di interessi dei funzionari pubblici negli incarichi presso enti e società, per evitare interpretazioni non univoche;

g) per una ripresa del settore aereo e il sostegno agli aeroporti, si valuti l'opportunità di prevedere l'istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dai gestori aeroportuali affinché si tuteli l'occupazione e la ripresa degli investimenti infrastrutturali; si avvii inoltre una interlocuzione a livello europeo affinché si raggiunga l'obiettivo dell'adozione di protocolli di sicurezza omogenei a livello europeo;

h) all'articolo 196, comma 5, e all'articolo 214, comma 4, si valuti l'opportunità di prevedere l'invio delle rendicontazioni ivi previste alle commissioni parlamentari competenti;

i) all'articolo 198, si valuti l'opportunità di indicare un termine per l'emanazione del decreto ivi previsto;

l) si valuti l'opportunità di prevedere misure di potenziamento degli uffici della motorizzazione in merito all'espletamento degli esami per il conseguimento o rinnovo della patente di guida, situazione ulteriormente aggravatasi con l'emergenza da COVID-19;

m) si valuti l'opportunità di prevedere l'affidamento del servizio di revisione ad officine private autorizzate anche per i mezzi pesanti, al fine di concordare una soluzione più graduale ed evitare che vi sia l'impossibilità di effettuare le revisioni in scadenza, nonché il blocco totale dei centri di revisione;

n) si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori misure a sostegno del settore dell'autotrasporto, anche intervenendo sul rimborso del pedaggio autostradale e delle accise, e una possibile proroga per i veicoli euro 3 e 4, oltre a prevedere misure di semplificazione per le procedure di rimborso, essendo l'autotrasporto uno di quei settori che ha continuato ad assicurare il rifornimento costante dei beni di prima necessità durante l'emergenza sanitaria;

o) si valuti l'opportunità di prevedere l'abolizione delle rate previste per il canone speciale di abbonamento alle radioaudizioni per l'apparecchio televisivo per i

titolari di strutture turistico-ricettive, per il periodo di emergenza dovuto al diffondersi del COVID-19, prevedendo, per le attività che hanno già provveduto a versare le quote del canone, la possibilità di portare nel credito di imposta fino al 100 per cento le somme versate per il canone;

p) si valuti l'opportunità di prevedere l'incremento del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali per l'anno 2020, anche ripartendo il fondo in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, per l'annualità corrente.

q) si valuti l'istituzione di un tavolo di confronto presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti che coinvolga le società di trasporto, le rappresentanze di imprese e lavoratori, le amministrazioni locali, le autorità di sistema portuale e le università per ripensare e semplificare tutta la filiera logistica e del trasporto merci, che ha rappresentato uno dei pochi settori trainanti l'economia italiana durante l'emergenza;

r) all'articolo 229, si valuti l'opportunità di:

1) atteso che il buono mobilità è stato varato come meccanismo per favorire una mobilità che aiuti a migliorare la qualità dell'aria, estendere l'applicazione del buono mobilità ai Comuni ricadenti in area di crisi ambientale; specificare che il buono mobilità sia corrisposto soltanto in caso di acquisto di monopattini e biciclette nuove, escludendo i mezzi usati; chiarire

se esso si applichi anche a *monowheel*, *segway* e *hoverboard* ovvero escludere questi mezzi esplicitamente in mancanza di una equiparazione alle biciclette come accaduto con i monopattini; prevedere che il buono mobilità possa essere utilizzato anche per l'acquisto di dispositivi per la trasformazione di biciclette a trazione muscolare in biciclette a pedalata assistita; al comma 3, lettera a), numero 2), sopprimere la parola « urbane » e prevedere che la posizione della pista ciclabile sul lato destro della carreggiata sia preferibile ma non obbligatoria; prevedere ulteriori risorse economiche che possano soddisfare le numerose richieste del « buono mobilità »;

2) promuovere e incentivare servizi di trasporto efficienti e sostenibili, come le forme di mobilità in condivisione e individuale, per limitare l'uso dell'automobile privata; inserire la norma del doppio senso ciclabile, della possibilità di utilizzare vie riservate ai mezzi del trasporto pubblico locale anche per le forme di mobilità sostenibile, e introdurre la definizione di « zona scolastica », secondo le definizioni già approvate da questa Commissione nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 24 ed abbinata; modificare il comma 75-ter dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, consentendo l'uso dei monopattini anche sulle « corsie ciclabili » e nei percorsi ciclopedonali; prevedere che le persone con disabilità possano sostare gratuitamente nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03616 Polverini: Prosecuzione del rapporto previdenziale con l'INPS per gli impiegati a contratto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale .....	138
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	140
5-03430 Gribaudo: Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritti all'ENPAF .....	139
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	142
5-03597 Dara: Iniziative per la promozione dello sviluppo e la salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale .....	139
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	143
5-04092 Fregolent: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva dello stabilimento Elcograf di Borgaro Torinese (TO) .....	139
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	145

#### INTERROGAZIONI

Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Stanislao Di Piazza.

#### La seduta comincia alle 13.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell'interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.

**5-03616 Polverini: Prosecuzione del rapporto previdenziale con l'INPS per gli impiegati a contratto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renata POLVERINI (FI), pur ringraziando il sottosegretario, non può dichiararsi soddisfatta, perché la risposta del rappresentante del Governo ha confermato l'ambiguità normativa denunciata dalla sua interrogazione, che riguarda una categoria di lavoratori che, pur svolgendo le stesse mansioni dei colleghi dipendenti dal Ministero degli affari esteri, subiscono una grave disparità di trattamento, specialmente a li-

vello previdenziale. Auspica, pertanto, che il Governo si adoperi per il superamento di tale inaccettabile situazione.

**5-03430 Gribaudo: Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritti all'ENPAF.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara GRIBAUDO (PD), ringraziando il sottosegretario, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, dalla quale apprende che il Governo intende impegnarsi nella soluzione del problema segnalato. L'urgenza di un intervento normativo è dimostrata dalla discrasia che si è determinata tra la legislazione vigente, ormai risalente nel tempo, e le nuove condizioni di mercato, che penalizzano, in modo particolare, i farmacisti dipendenti, spesso giovani, costretti, oltre tutto, a una doppia contribuzione non giustificata, dal momento che i trattamenti pensionistici che saranno loro liquidati saranno al limite della sussistenza.

**5-03597 Dara: Iniziative per la promozione dello sviluppo e la salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Eva LORENZONI (LEGA), in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, ringrazia il sottosegretario per l'attenzione al problema segnalato e intende dare atto al Governo di avere adottato, dalla data di presentazione dell'atto di sindacato ispettivo a oggi, importanti provvedimenti, che hanno riguardato indistintamente tutte le zone d'Italia colpite dalla crisi.

**5-04092 Fregolent: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva dello stabilimento Elcograf di Borgaro Torinese (TO).**

Il sottosegretario Stanislao DI PIAZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Silvia FREGOLENT (IV), ringraziando il sottosegretario per l'eshaustività della risposta, accoglie con favore l'impegno del Governo a vigilare perché, nell'applicazione delle disposizioni vigenti, l'azienda Elcograf assicuri parità di trattamento ai dipendenti dello stabilimento di Borgaro Torinese rispetto a quanto previsto per gli altri stabilimenti. Nella consapevolezza che la questione rientra soprattutto nelle competenze regionali, assicura l'impegno anche della sua parte politica nella verifica del rispetto delle regole da parte dell'azienda.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

## ALLEGATO 1

**5-03616 Polverini: Prosecuzione del rapporto previdenziale con l'INPS per gli impiegati a contratto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulla prosecuzione del rapporto previdenziale con l'INPS per gli impiegati a contratto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, voglio innanzitutto ricordare che l'articolo 16 del Regolamento comunitario n. 883 del 2004 prevede la possibilità per gli Stati membri di concedere una deroga che esoneri i dipendenti a contratto che ne facciano richiesta dall'imperativa applicazione del regime di sicurezza sociale locale a decorrere dal 1° maggio scorso. Ai sensi di tale Regolamento ogni Paese, nella sovranità delle sue decisioni, ha la facoltà di concedere o meno deroghe rispetto al periodo transitorio decennale, nonché di stabilire il limite delle medesime.

Nell'interesse dei dipendenti hanno fatto richiesta di deroga, a partire dal 2014 il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero del lavoro, ha prestato tramite le proprie Ambasciate pieno sostegno al fine di facilitare la conclusione di accordi in deroga con le Autorità omologhe dei Paesi dell'Unione europea, dello Spazio Economico Europeo e con le Autorità svizzere.

Parallelamente, su delega del Ministero del lavoro, l'INPS ha concluso intese a livello tecnico, sempre ai sensi dell'articolo 16 del citato Regolamento comunitario, con enti omologhi degli altri Paesi dell'UE. In particolare, sono state concluse intese a livello tecnico con Germania, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Croazia, Grecia,

Portogallo, Malta, Slovacchia, Ungheria, Romania, Irlanda, Francia, Polonia, Slovenia e Austria.

Ripetuti incontri a livello ministeriale hanno permesso di stipulare accordi in deroga con il Belgio, la Spagna e il Regno Unito, mentre è stata ricevuta la disponibilità da parte della Svizzera a stipulare un accordo simile entro il 30 aprile 2022.

Il Ministero del lavoro insieme al Ministero degli affari esteri hanno compiuto ogni sforzo per consentire al proprio personale di ricevere un trattamento pensionistico adeguato e soddisfacente, nel rispetto della normativa comunitaria e a garanzia delle tutele previdenziali degli interessati, al fine di evitare pregiudizi economici nei confronti del personale a contratto.

L'ipotesi riconoscimento di deroga diretta al personale a contratto, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera *b*), del Regolamento 883/2004 riguarda i soli dipendenti pubblici. La legge che regola la figura dipendenti a contratto della rete diplomatico-consolare italiana (decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) non prevede che essa rientri nella categoria dei dipendenti pubblici. Infatti, occorre evidenziare che uno degli elementi essenziali per la qualificazione di un lavoratore come « dipendente pubblico » è l'assunzione mediante pubblico concorso (articolo 97 comma 3 Cost.).

Le modalità di reclutamento del personale a contratto delle Rappresentanze estere, invece, non prevedono l'espletamento di una procedura concorsuale pubblica, ma sono individuate nel decreto del

Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 che, al riguardo, stabilisce limiti di assunzioni e autonomi requisiti (articolo 152).

Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza, anche il regime retributivo per le due categorie di personale è diverso, considerato che diverse sono le normative di riferimento sul piano della determinazione delle retribuzioni. Infatti, per il personale pubblico contrattualizzato la norma regolatrice deve essere individuata nell'articolo 45, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 – che rimette alla contrattazione collettiva il trattamento fondamentale e accessorio – mentre per il personale a contratto la norma di riferimento è l'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, che invece prevede che la retribuzione sia fissata dai contratti individuali, facendo riferimento a parametri rilevabili nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa.

Sulla base di quanto rappresentato il lavoratore a contratto non può, pertanto, essere qualificato un dipendente statale del Ministero degli affari esteri con conseguente applicazione, ai fini della determinazione della legislazione applicabile,

delle disposizioni di cui all'articolo 11 paragrafo 3 lettera *b*) del Reg. CE n. 883/2004.

Al fine di riconoscere a tutto il personale a contratto la possibilità di mantenere la legislazione italiana, in assenza di accordi bilaterali specifici tra gli Stati, o in assenza di una modifica al Regolamento CE 883/2004, che consenta di reintrodurre una norma speciale per detta categoria di lavoratori, l'unica possibilità sono gli accordi in deroga, individuali, per i quali l'INPS, su istanza del Ministero degli affari esteri, si sta attivando, per il tramite delle proprie Direzioni regionali, presso le Istituzioni estere dei diversi Paesi.

Infine, nel sottolineare l'attenzione del Ministero che rappresento in merito alla tematica sollevata, voglio rassicurare l'Onorevole interrogante che il Ministero degli affari esteri, espressamente interpellato al riguardo, nel miglior interesse dei propri dipendenti, si mantiene in stretto raccordo con il Ministero del lavoro e con l'INPS al fine di attuare pienamente le deroghe e le intese tecniche ottenute, consentendo l'accoglimento delle legittime istanze del proprio personale nei limiti di legge e di quanto negoziato con gli altri Paesi.

## ALLEGATO 2

**5-03430 Gribaudo: Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritti all'ENPAF.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sul Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritto all'ENPAF.

Al riguardo, occorre premettere che l'ENPAF – trasformato in fondazione di diritto privato ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994 – è un ente di previdenza che assicura non solo i liberi professionisti titolari di farmacia, ma anche coloro che esercitano la professione sotto forma di lavoro subordinato, i quali sono obbligati al versamento contributivo dell'intera annualità non frazionabile (4.541 euro per il 2020) e, al contempo, sono obbligatoriamente assicurati presso la gestione Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dell'INPS. Nello specifico, l'articolo 3 dello Statuto ENPAF prevede che « Sono iscritti d'ufficio all'Ente e tenuti al versamento dei relativi contributi, a norma dell'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, tutti gli iscritti agli Albi professionali dei farmacisti ».

L'ordinamento dell'Ente prevede, peraltro, un'attenuazione dell'imposizione contributiva intera a favore dei farmacisti dipendenti:

riduzione del 33,33 per cento, del 50 per cento o dell'85 per cento del contributo previdenziale intero, con proporzionale rimodulazione del trattamento pensionistico spettante. In caso di temporanea ed involontaria disoccupazione, tale riduzione spetta per un periodo massimo complessivo di 5 anni contributivi;

dal 2004, il farmacista dipendente o disoccupato ha facoltà di versare, in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, esclusivamente un contributo di solidarietà pari al 3 per cento del contributo previdenziale intero che, però, non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche.

Inoltre occorre sottolineare che, a decorrere dal 2004, non è più prevista la restituzione dei contributi per coloro che non hanno maturato i requisiti vigenti presso l'ENPAF e, pertanto, tali somme restano acquisite alla gestione, senza la possibilità di essere utilizzate dagli interessati tramite gli istituti della totalizzazione, del cumulo e della ricongiunzione dei periodi assicurativi, in quanto coincidenti con quelli maturati presso l'INPS.

Dunque, le questioni oggetto del presente atto relative all'obbligatorietà dei versamenti contributivi e alla impossibilità di cumulare o totalizzare la contribuzione versata dai farmacisti silenti implica una revisione dell'attuale rapporto contributivo obbligatorio tra l'ENPAF ed i propri iscritti che trae origine da una norma di rango primario e cioè l'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, richiamato nello Statuto.

Pertanto, non posso che evidenziare che la risoluzione delle problematiche sollevate potrà essere affrontata eventualmente attraverso un intervento normativo.

Nelle more dello stesso, assicuro un'attenta vigilanza ministeriale a tutela di tutti gli iscritti alla categoria.

## ALLEGATO 3

**5-03597 Dara: Iniziative per la promozione dello sviluppo e la salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il presente atto parlamentare, l'Onorevole interrogante richiama l'attenzione del Governo sulle iniziative per la promozione dello sviluppo e la salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale con particolare riferimento alla realtà della provincia di Mantova.

Al riguardo, la Regione Lombardia, espressamente interpellata, ha reso noto che la provincia di Mantova, al netto di oscillazioni anche estemporanee nell'utilizzo della cassa integrazione da parte delle industrie del territorio, è costantemente all'attenzione della Regione in ordine alle problematiche occupazionali.

Il « mantovano » rappresenta, infatti, per la Lombardia un importante *cluster* del tessile (di particolare rilevanza il « distretto della calza »), settore che dopo la crisi generalizzata del 2008, negli anni successivi è sempre rimasto sotto pressione, sia per la concorrenza asiatica che per altri fenomeni di *dumping* salariale rispetto alle altissime professionalità espresse dai lavoratori delle aziende e marchi storici del territorio il cui costo del lavoro è più elevato.

Questi sono i fenomeni che hanno presumibilmente prodotto una maggiore richiesta di cassa integrazione nella seconda metà del 2019 rispetto ad altre realtà territoriali, anche in virtù di singole situazioni molto rilevanti numericamente.

Preliminarmente, mi corre l'obbligo di ricordare il contesto in cui il Governo ha dovuto operare negli ultimi tre mesi, al fine di garantire, in tempi quanto più rapidi possibili, la tutela delle aziende e

dei lavoratori. Come noto a tutti, abbiamo dovuto utilizzare gli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento, riadattandoli ad eccezionali esigenze di protezione, scaturite dalla pandemia in atto. Ciò si è verificato in particolar modo con riferimento agli ammortizzatori sociali.

Le aziende e i lavoratori sono stati accompagnati con misure racchiuse in più provvedimenti legislativi che hanno creato un reticolato normativo idoneo a sostenere datori di lavoro e lavoratori. L'ultimo in ordine di tempo risale al 15 giugno scorso che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste. Questo consentirà al contempo di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito.

Voglio, inoltre, sottolineare che con il decreto Rilancio è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza epidemiologica e delle misure di contenimento adottate sul mercato del lavoro, così da programmare adeguate strategie occupazionali (incluse politiche attive per il lavoro e per la formazione).

L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali con analoghe finalità, se non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro. Per farlo occorre confrontarci, pianificare, mettere idee sul tavolo. Ed è

essenziale che imprese, istituzioni e organizzazioni sindacali, anche territoriali, viaggino nella stessa direzione. Solo così potremo disegnare un nuovo futuro dell'Italia fondato sul lavoro.

Fondamentale sarà, poi, l'introduzione di misure per tutelare il potere d'acquisto e il reddito dei lavoratori, attraverso la proposta del salario minimo orario.

In conclusione, il Ministero che rappresento, consapevole delle criticità segnalate dall'Onorevole interrogante, è impegnato ad affrontare le singole situazioni più rilevanti di crisi, intervenendo qualora necessario per tutelare livelli occupazionali e – con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico – anche il tessuto industriale.

## ALLEGATO 4

**5-04092 Fregolent: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva dello stabilimento Elcograf di Borgaro Torinese (TO).****TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare concernente la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità produttiva dello stabilimento Elcograf che – come affermato dall'interrogante – ha acquisito il ramo di azienda della G. Canale & C. spa.

Al riguardo, la Regione Piemonte, espressamente interpellata, ha precisato di seguire da tempo la vicenda della ELCOGRAF S.p.a. La Regione ha dichiarato che dopo l'acquisizione, venne concordato con le Organizzazioni Sindacali un piano di risanamento, sottoscritto in data 16 gennaio 2019, accompagnato da una CIGS per crisi con prepensionamento della durata di 24 mesi sino al 27 gennaio 2021, che avrebbe dovuto consentire di rilanciare l'impresa.

Dagli incontri svoltosi presso la Regione Piemonte – volti alla verifica del percorso inerente il piano di risanamento per valutare ogni eventuale azione per favorire una soluzione positiva – è emerso che l'azienda, riteneva di aver attivato gli strumenti alternativi per il personale in esubero, previsti dall'accordo del 16 gennaio 2019, ma che alcune di essi non avevano avuto alcun riscontro (mobilità presso altre unità dell'azienda fuori regione) o erano suscettibili di verifiche alla luce delle vigenti normative (ad esempio in materia di prepensionamenti). Proprio su quest'ultima fattispecie vi era discordanza tra le stime aziendali (che ritenevano interessata una platea variabile tra le 17 e le 23 unità) e quelle sindacali (che ritenevano interessata una platea di circa 40 unità).

La Regione Piemonte ha comunicato che l'ultimo incontro svoltosi tra l'azienda e le organizzazioni sindacali, in data 13 maggio scorso, ha visto l'azienda affermare che lo stabilimento di Borgaro rimarrà attivo ma con un organico ridotto a circa 60 unità e che le possibilità di accedere ai prepensionamenti non sono state incrementate dalle normative. Le organizzazioni sindacali si sono rivolte alla Regione Piemonte per la convocazione di un tavolo di confronto in sede regionale che era già fissato per il 12 giugno 2020, ma l'azienda ha tuttavia chiesto un rinvio ed è in corso la definizione della data.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Ministero del lavoro, evidenzio che con il decreto direttoriale della Direzione Generale competente del 28 marzo 2019 è stata accertata, per il periodo dal 30 gennaio 2019 al 29 gennaio 2021, la condizione di crisi aziendale finalizzata al beneficio del trattamento straordinario di integrazione salariale ed è stata autorizzata, per il medesimo periodo, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 174 lavoratori poligrafici impiegati presso l'unità di Borgaro Torinese.

Inoltre, evidenzio che il 6 e il 12 marzo 2020, presso la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro, alla presenza dei rappresentanti ministeriali, si sono tenuti – in modalità *call conference* – due incontri tra i vertici aziendali della Società e le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per l'espletamento dell'esame congiunto della situazione aziendale, ai sensi dell'articolo 24

del decreto legislativo n. 148 del 2015. All'esito degli incontri, le Parti hanno sottoscritto due distinti verbali di accordo aventi ad oggetto il ricorso, da parte della Società, al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per riorganizzazione aziendale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 148 del 2015 e secondo le linee applicative ministeriali anche successivamente varate. Nello specifico:

l'accordo del 6 marzo 2020 ha previsto il ricorso da parte della Società – per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 – al trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale nei confronti di un numero massimo di 350 lavoratori impiegati presso il sito di Verona. Nell'ambito del medesimo accordo, inoltre, la Società si è impegnata ad avanzare istanza per il riconoscimento dell'accesso al prepensionamento nei confronti di 110 lavoratori poligrafici, nel limite delle posizioni rese disponibili in virtù delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019;

l'accordo del 12 marzo 2020 ha previsto il ricorso, da parte della Società, al trattamento di CIGS per riorganizzazione aziendale nei confronti di un numero massimo di 501 lavoratori occupati presso le sedi di Melzo, Treviglio, Cinisello B.mo, Bergamo e Madone. Nell'ambito del medesimo accordo, inoltre, la Società si è impegnata ad avanzare anche istanza per il riconoscimento dell'accesso al prepensionamento nei confronti di 197 lavoratori

occupati presso le predette sedi, nel limite delle posizioni rese disponibili in virtù delle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 160 del 2019. Più precisamente:

per lo stabilimento di Melzo, il trattamento di CIGS interesserà (per il periodo dal 12 marzo 2020 al 9 maggio 2021) un numero massimo di 110 lavoratori (di cui 45 prepensionabili);

per lo stabilimento di Treviglio, il trattamento interesserà (per il periodo dal 12 marzo 2020 al 9 febbraio 2021) un numero massimo di 120 lavoratori (di cui 55 prepensionabili);

per lo stabilimento di Cinisello B.mo, il trattamento interesserà (per il periodo dal 12 marzo 9 dicembre 2020) 31 lavoratori (di cui 22 prepensionabili);

per lo stabilimento di Bergamo, il trattamento interesserà (per il periodo dal 12 marzo 2020 al 9 febbraio 2021) n. 200 lavoratori (di cui 55 prepensionabili);

per lo stabilimento di Madone, il trattamento interesserà (per il periodo dal 12 marzo 2020 al 9 febbraio 2021) n. 40 lavoratori (di cui 20 prepensionabili).

Pertanto, nel sottolineare l'attenzione rivolta dal Governo e dal Ministero che rappresento alla questione sollevata, posso assicurare che il Ministero del lavoro continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	148
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti 1.50 e 1.51 del Relatore</i> ) .....	158
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	162
SEDE REFERENTE:	
DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	152
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-04173 Menga: Accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria .....	155
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	164
5-04174 Novelli: Stima del numero dei ricoveri di pazienti positivi al Sars-Cov-2 e dei decessi .	155
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	166
5-04175 Carnevali: Iniziative per garantire la sicurezza di alcuni punti nascita a causa della presenza del batterio <i>Citrobacter</i> .....	156
ALLEGATO 5 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	168
5-04176 Cecconi: Effetti del tabacco riscaldato sulla salute dell'uomo .....	156
ALLEGATO 6 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	170
5-04177 Bellucci: Iniziative per garantire il diritto di accesso alle cure a tutti i pazienti .	156
ALLEGATO 7 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	172
5-04178 Boldi: Tutela dei professionisti sanitari e dei pazienti danneggiati dalla chiusura dei Centri odontoiatrici Dentix .....	157
ALLEGATO 8 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	174
AVVERTENZA .....	157

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 17 giugno 2020.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.55.

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

**La seduta comincia alle 11.55.**

**Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.**

**C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 giugno 2020.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella seduta del 15 giugno il relatore, deputato Lepri, e la rappresentante del Governo, Ministra Bonetti, hanno espresso i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1 e che il relatore ha presentato i nuovi emendamenti 1.50 e 1.51.

Ricorda, altresì, che nella giornata di ieri, alle ore 16, è scaduto il termine per la presentazione dei subemendamenti alle predette proposte emendative. Avverte che sono stati presentati 22 subemendamenti, di cui uno riferito all'emendamento 1.50 (*vedi allegato 1*).

Roberto NOVELLI (FI) ritiene utile precisare la posizione del gruppo di Forza Italia con riferimento ai subemendamenti presentati. Premette che quello in discussione è un tema rispetto al quale vi è una forte attenzione da parte della propria forza politica, come testimoniato dal fatto che è stata presentata anche una proposta di legge a prima firma della capogruppo, onorevole Gelmini.

Nel rilevare che sono stati compiuti numerosi passi indietro rispetto alle dichiarazioni roboanti che avevano accompagnato la presentazione del testo in discussione, ribadisce la valenza dell'obiettivo di dare un sostegno concreto alle famiglie, segnalando che l'atteggiamento che verrà adottato dal suo gruppo nel corso della prosecuzione della discussione sarà condizionato dalla risposta che sarà data a determinate proposte emendative, volte a definire in maniera più precisa la delega e a tutelare le famiglie appartenenti al ceto medio.

Nel richiamare la tradizione di un approccio il più possibile condiviso rispetto a certi temi all'interno della Commissione Affari sociali, auspica che tale modalità sia seguita anche rispetto al provvedimento in esame, consentendo così ai gruppi di opposizione di dare il loro contributo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che il subemendamento Menga 0.1.51.15 è stato ritirato dalla presentatrice e che si procederà, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Palmieri 1.29 e Bellucci 1.38.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sul subemendamento 0.1.50.1 Locatelli, avente la finalità di ripristinare le norme relative alla dote unica per i servizi, soppresse nel contesto del provvedimento in esame dal proprio emendamento 1.50. Ribadisce che tale tema sarà esaminato nel corso dell'esame del disegno di legge recentemente approvato dal Consiglio di ministri cosiddetto *Family act*.

La Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) dichiara che la proposta emendativa a sua prima firma si pone l'obiettivo di ripristinare un percorso basato sul buon senso e sulla logica, evitando di suddividere un tema sostanzialmente unitario in due distinte leggi di delega.

La Commissione respinge il subemendamento Locatelli 0.1.50.1. Approva, quindi, l'emendamento 1.50 del relatore (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'e-

mendamento Rostan 1. 15: s'intende che vi abbia rinunciato.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) non accoglie la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.41, proposta dal relatore nella seduta precedente.

La Commissione respinge l'emendamento Panizzut 1.41. Approva, quindi, l'emendamento Schirò 1.11 (*vedi allegato 2*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti Palmieri 1.25 e Lucaselli 1.35.

Silvana NAPPI (M5S) ritira l'emendamento a sua prima firma 1.17.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, in relazione ai subemendamenti relativi al proprio emendamento 1.51, preannuncia che esprimerà parere contrario su quelli tendenti ad eliminare il principio di progressività rispetto all'importo dell'assegno e su quelli recanti importi puntuali, sia per quanto riguarda la soglia di accesso che il livello del beneficio, ritenendo che tali aspetti vadano determinati attraverso i successivi decreti legislativi, una volta chiarita definitivamente l'entità delle risorse a disposizione.

Per tali ragioni, esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Locatelli 0.1.51.10 e Bellucci 0.1.51.17 e 0.1.51.18. Esprime parere favorevole sul subemendamento Versace 0.1.51.1, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*), intervenendo sulla lettera *f*) del proprio emendamento. Riconosce, infatti, che il tema dei figli orfani dei genitori è sicuramente da accogliere.

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori del subemendamento Palmieri 0.1.51.3, segnalando che il tema della parametrizzazione dell'assegno al numero o all'età dei figli a carico sarà affrontato nel corso dell'esame dell'articolo 2. Per le ragioni sopra illustrate, esprime parere contrario sul subemendamento Bellucci 0.1.51.19, invita al ritiro,

precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori del subemendamento Palmieri 0.1.51.4 ed esprime parere contrario sul subemendamento Palmieri 0.1.51.2.

Esprime, quindi, parere favorevole sul subemendamento Locatelli 0.1.51.9, a condizione che sia riformulato nel senso che la prima parte di esso non sia sostitutiva della lettera *c*) del proprio emendamento ma costituisca un periodo aggiunto e sia soppressa la seconda parte del subemendamento, quella sostitutiva della lettera *d*). Esprime parere contrario sul subemendamento Bellucci 0.1.51.20.

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori del subemendamento Palmieri 0.1.51.5, rilevando che la modifica proposta potrebbe avere un effetto contrario a quello che presumibilmente si prefiggono i presentatori. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori del subemendamento Palmieri 0.1.51.6, in quanto il suo contenuto è già presente nella lettera *g*) del proprio emendamento. Esprime parere contrario sul subemendamento Benigni 0.1.51.14, in quanto non ritiene opportuno introdurre nella delega un riferimento a misure di carattere transitorio legate all'attuale emergenza sanitaria. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, i presentatori del subemendamento Versace 0.1.51.8, ritenendo che la specifica problematica oggetto dello stesso può essere risolta in maniera più appropriata in sede di decreto legislativo piuttosto che nella norma di delega.

Esprime, quindi, parere contrario sugli identici subemendamenti Palmieri 0.1.51.7, Benigni 0.1.51.13 e Bellucci 0.1.51.21, ribadendo che il credito d'imposta, insieme alla corresponsione di un assegno mensile, rappresenta una delle due modalità possibili di erogazione del beneficio a disposizione dei genitori e che ambedue rappresentano un modo per rendere più consapevoli i riceventi rispetto all'entità del sostegno erogato.

Esprime altresì parere favorevole sui subemendamenti Locatelli 0.1.51.11 e Schullian 0.1.51.16 a condizione che per essi sia adottata la medesima riformulazione nei seguenti termini: « le prestazioni di natura assistenziale erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali sono, in tutto o in parte, in applicazione della lettera c), compatibili con il beneficio previsto dalla presente legge ». Esprime, infine, parere contrario sul subemendamento Benigni 0.1.51.12 in quanto reca indicazioni puntuali, seppure in forma percentuale, sull'importo dell'assegno.

La Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena BONETTI esprime parere conforme a quello del relatore, ribadendo che il testo in discussione, nonché il disegno di legge di delega recentemente approvata dal Consiglio dei ministri, hanno come principio fondante quello della universalità, allargando quindi la platea dei beneficiari, principio che deve essere associato a quello della progressività rispetto all'importo delle misure di sostegno.

La Commissione respinge il subemendamento Locatelli 0.1.51.10.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), nel ringraziare il relatore per avere motivato in maniera puntuale i pareri espressi sui subemendamenti, precisa che limiterà i suoi interventi all'illustrazione di quello a sua prima firma 0.1.51.17, in quanto riassuntivo di tutte le proposte di modifica avanzate dal suo gruppo. Ribadisce la necessità di superare un approccio basato sulla progressività, in quanto il sostegno alla natalità deve essere nettamente distinto dalle misure di contrasto alla povertà. Riguardo alla proposta del relatore di rinviare la definizione delle soglie e degli importi ai successivi decreti legislativi, esprime forti perplessità, segnalando che, non avendo fiducia nelle scelte del Governo, senza indicazioni precise si corre il rischio di adottare misure prive di efficacia. Per quanto concerne la proble-

matica del rapporto tra l'assegno e le altre prestazioni sociali, invita a compiere una scelta netta, evitando il determinarsi di una confusione rispetto alle misure di sostegno alla natalità a cui si ha diritto. Quanto al tema del credito d'imposta, esprime il timore che i futuri decreti legislativi non consentano una libertà nella scelta sulle modalità di erogazione del beneficio, come invece prospettato dal relatore, eventualmente prevedendo differenziazioni in base alle fasce di reddito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Bellucci 0.1.51.17 e 0.1.51.18.

Giuseppina VERSACE (FI), nel ribadire la delicatezza del tema dei ragazzi orfani di entrambi i genitori, spesso a carico di altre figure, come i fratelli e le sorelle, accetta la riformulazione proposta del proprio subemendamento 0.1.51.1.

La Commissione approva il subemendamento Versace 0.1.51.1 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

Roberto NOVELLI (FI) ritira i subemendamenti Palmieri 0.1.51.3 e 0.1.51.4.

La Commissione respinge il subemendamento Bellucci 0.1.51.19.

Roberto NOVELLI (FI) ribadisce il valore emblematico del subemendamento Palmieri 0.1.51.2, in quanto volto ad evitare un ulteriore peggioramento della condizione della classe media. Dichiarano nuovamente che Forza Italia potrà adottare un comportamento collaborativo solo in presenza di un atteggiamento di apertura rispetto a proposte volte a rendere più efficace il sostegno alle famiglie.

Elena CARNEVALI (PD), nel dichiarare che non vi è nessuna preclusione rispetto alle proposte provenienti dalle forze di opposizione, sottolinea che il testo in esame si caratterizza per il principio della universalità delle prestazioni e che la gradualità delle stesse rispetto a fattori

quali il numero e l'età dei figli potrà essere definita nel corso dell'esame dell'articolo 2.

La Commissione respinge il subemendamento Palmieri 0.1.51.2.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) non accetta la riformulazione proposta del subemendamento a sua prima firma 0.1.51.9, ribadendo la propria contrarietà ad una visione che confonde politiche di aiuto alla famiglia con misure di sostegno al reddito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Locatelli 0.1.51.9, Bellucci 0.1.51.20 e Palmieri 0.1.51.5.

Roberto NOVELLI (FI) ritira il subemendamento Palmieri 0.1.51.6, di cui è cofirmatario.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori del subemendamento Benigni 0.1.51.14: s'intende che vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Versace 0.1.51.8 e gli identici subemendamenti Palmieri 0.1.51.7, Benigni 0.1.51.13 e Bellucci 0.1.51.21.

La Ministra Elena BONETTI segnala che il credito d'imposta rappresenta una modalità per porre in evidenza la considerazione dell'alto valore sociale attribuito alle famiglie e alla natalità e l'importanza delle relative misure di sostegno.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) ringrazia il relatore per il tentativo di individuare una soluzione ma ritiene di non poter accettare una riformulazione del subemendamento a sua prima firma 0.1.51.11 che preveda una garanzia solo parziale rispetto alla compatibilità dell'assegno con gli strumenti di sostegno previsti dalle autonomie speciali.

Albrecht PLANGGER (MISTO-MIN.LING.) non accetta la riformulazione proposta del subemendamento Schullian 0.1.51.16, di cui è cofirmatario.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, nel preannunciare di avere in linea di massima un orientamento favorevole rispetto all'articolo aggiuntivo Schullian 3.01, recante una clausola di salvaguardia relativa all'applicazione della norma nelle regioni e nelle province autonome, segnala, che, in linea anche con quanto previsto dalla lettera c) del proprio emendamento, non può essere esclusa a priori la possibilità di un coordinamento tra l'erogazione dell'assegno unico e la fruizione di altre prestazioni sociali. Ritiene quindi preferibile mantenere un approccio più flessibile, anche al fine di tutelare le esigenze finanziarie degli enti locali.

Alessandra LOCATELLI (LEGA) ribadisce la necessità di tutelare le prerogative delle regioni autonome, dichiarando nuovamente di non poter accettare una riformulazione che proponga una compatibilità solo parziale delle forme di sostegno.

Stefano LEPRI (PD), *relatore*, segnala che anche la formulazione originale dei due subemendamenti di cui ha proposto la riformulazione fa riferimento a tutte le regioni ed enti locali e non solo alle regioni e province autonome.

Albrecht PLANGGER (MISTO-MIN.LING.) ribadisce di non voler accettare la riformulazione proposta del subemendamento Schullian 0.1.51.16.

Elena CARNEVALI (PD) dichiara di non comprendere le motivazioni della mancata accettazione della proposta di riformulazione, osservando che il testo illustrato dal relatore sembra fornire sufficienti garanzie circa il rispetto delle scelte degli enti territoriali, contemplando dello stesso tempo una necessaria flessibilità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Locatelli 0.1.51.11 e Schullian 0.1.51.16.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Benigni 0.1.51.12: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento 1.51 del relatore, nel testo risultante dal subemendamento approvato (*vedi allegato 2*).

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 1.50 e 1.51 del relatore, risultano precluse o assorbite le seguenti proposte emendative, che pertanto non saranno poste in votazione: Panizzut 1.30, D'Arrando 1.20, De Filippo 1.2 e 1.3, Lapia 1.21, gli identici emendamenti Rostan 1.16 e Bellucci 1.39, Schullian 1.1, Panizzut 1.40, De Filippo 1.5, Menga 1.22, De Filippo 1.4, Palmieri 1.26, 1.28 e 1.27, Provenza 1.23, De Filippo 1.6 e 1.7, Sarli 1.19, Pini 1.13, Ferro 1.34, De Filippo 1.8 e 1.9, Lucaselli 1.36, Troiano 1.24 e Bologna 1.14.

Dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento Panizzut 1.31, al fine di esaminarlo con le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) accetta la riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento a sua prima firma 1.32.

La Commissione approva l'emendamento Panizzut 1.32 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*). Respinge, quindi, l'emendamento Panizzut 1.33.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.51 del relatore, risultano preclusi gli emendamenti Lucaselli 1.37 e Nesci 1.18, che pertanto non saranno posti in votazione.

Vito DE FILIPPO (IV) ritira il proprio emendamento 1.10.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute, Sandra Zampa.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

**DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 giugno 2020.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA), dichiarando di non voler entrare nel dibattito scientifico su *test* sierologici e tamponi, fa presente che il gruppo della Lega reputa il provvedimento in oggetto inadeguato oltre che tardivo, stante l'assenza di un piano nazionale antipandemia e di sorveglianza nell'ambito del quale avrebbe dovuto essere tempestivamente inserito e implementato, contestualmente all'adozione delle misure connesse al cosiddetto *lockdown*.

Stigmatizza, innanzitutto, il metodo seguito, in quanto in un primo momento è stato indetto il bando per l'acquisizione dei *test* sierologici (in data 17 aprile 2020) e solo successivamente, il 10 maggio 2020, è stato approvato il decreto-legge in esame, che rappresenta quindi la « copertura politica » di scelte già effettuate.

Quanto al merito, rileva che non è noto quando saranno disponibili i risultati di questa tardiva indagine, eseguita peraltro attraverso un sistema macchinoso fatto di telefonate, consensi al prelievo, risposte negative da parte dei soggetti contattati. Nel frattempo, alcune regioni hanno adottato protocolli propri, utilizzando test differenti, senza *standard* di riferimento a livello nazionale.

Pertanto, pur non mettendo in dubbio l'opportunità di svolgere un'indagine epidemiologica, contesta il fatto che essa non si inserisca nell'ambito di un piano complessivo, con degli obiettivi definiti.

Inoltre, ritiene poco comprensibile la previsione di assunzioni *ad hoc* da parte dell'Istat, così come il contributo di 1.700.000 euro alla Croce rossa italiana, considerate la possibilità di procedere con le risorse disponibili a legislazione vigente e l'opportunità di valorizzare il personale impiegato presso i dipartimenti di prevenzione, che è già formato per lo svolgimento di attività di *screening* e monitoraggio.

Critica altresì la scelta di creare una piattaforma informatica *ad hoc* quando invece sarebbe stato agevole utilizzarne una già sicuramente presente presso l'Istat nonché quella di stipulare dieci contratti di lavoro autonomo per la durata di sei mesi, per un onere complessivo di 385.000 euro, in quanto, su quasi 2.500 dipendenti dell'Istat, sicuramente ci sarebbero persone con i requisiti idonei ad elaborare i dati riferiti a 150.000 campioni di *test*.

Infine, non comprende perché le risorse siano recepite apportando alcuni tagli di capitoli relativi alle Forze Armate quando si sarebbe potuto razionalizzare i costi del personale aggiunto.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA ringrazia il relatore per aver saputo descrivere, con precisione e dovizia di particolari, sia i contenuti del provvedimento che le caratteristiche dell'indagine epidemiologica e statistica.

Fa presente che al Senato i lavori si sono svolti con la massima correttezza nei rapporti tra i gruppi parlamentari, assicurando il dovuto confronto istituzionale

tra Parlamento e Governo. Il risultato è un testo migliorato rispetto a quello originariamente deliberato dal Consiglio dei ministri.

Nel merito, ribadisce che il decreto-legge in discussione è stato generato dalla assoluta necessità di disporre con urgenza di studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della popolazione, anche in ragione della consapevolezza della difficoltà di valutare la frazione di infezioni da COVID-19, paucisintomatiche o asintomatiche, che non richiedono assistenza medica. Fino ad oggi, la sorveglianza epidemiologica si è concentrata principalmente su pazienti che hanno fatto ricorso al Sistema sanitario nazionale perché sintomatici, sospetti o con contatti ad alto rischio di casi confermati in gruppi di popolazione specifici.

La comunità scientifica ritiene necessario acquisire informazioni sulle caratteristiche epidemiologiche e sierologiche fondamentali, tuttora poco conosciute, del virus SARS-CoV-2, ma indispensabili per garantire la protezione dall'emergenza sanitaria in atto.

In sintesi, auspica che i risultati dell'indagine di sieroprevalenza nazionale possano costituire un'utile guida per le decisioni strategiche di carattere sociosanitario che dovranno essere prese nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, anche da parte delle regioni, le quali avranno accesso ai dati per finalità di analisi e programmazione.

Considerato il fatto che il relatore ha già avuto modo di illustrare ieri, in modo dettagliato, le disposizioni approvate dal Governo e le modifiche apportate dal Senato, reputa opportuno fornire alcune informazioni sul percorso finora seguito ai fini della concreta realizzazione dell'indagine.

Per la realizzazione dell'indagine di sieroprevalenza inerente l'infezione da SARS-CoV-2 su un campione casuale di popolazione, il Ministero della salute ha avviato, fin da subito, l'interlocuzione tecnica con l'ISTAT per la definizione e la predisposizione dell'infrastruttura neces-

saria per l'acquisizione, con modalità sicure, dei dati del campione selezionato e per la restituzione dei dati raccolti con l'indagine. In primo luogo, sono state avviate le interlocuzioni con i principali fornitori di servizi di telefonia per l'acquisizione dei recapiti telefonici dei soggetti selezionati, su base regionale, per classi di età, genere e settore di attività economica.

Il 14 maggio scorso, il Comitato etico nazionale, istituito presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», ha espresso parere favorevole sul protocollo metodologico dell'indagine, successivamente approvato in via definitiva dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Il protocollo, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, è pubblicato sul portale del Ministero della salute ed è, quindi, consultabile da tutti.

Tra il 15 e il 20 maggio si è proceduto all'acquisizione sia delle 194 mila unità campionarie selezionate da ISTAT sia di circa 240 mila numeri di telefonia corrispondenti alle stesse, messe a disposizione dai fornitori di telefonia mobile. Nella stessa settimana le regioni e province autonome e la Croce rossa italiana hanno predisposto le attività necessarie sui territori quali l'attivazione dei *call center* e l'individuazione dei centri per il prelievo. I laboratori, precedentemente individuati, sono stati approvvigionati dei *kit* per l'esecuzione dei test e successivamente dei materiali per l'aliquotazione del sangue residuale da inviare alla biobanca, forniti dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nello stesso periodo è stata realizzata dal Ministero, nell'ambito dell'«Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema informativo sanitario Nazionale», stipulato dalla Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, la piattaforma informatica a supporto dell'indagine e sono state attivate più di 1.500 utenze nominative, profilate

per le diverse funzioni a cui gli utenti coinvolti nell'esecuzione dell'indagine (*call center* CRI, centri prelievo, laboratori, coordinatori regionali e nazionali) possono accedere.

A partire dal 25 maggio, l'indagine ha preso avvio sul campo e alla data del 15 giugno 47.675 individui risultano essere stati contattati con esito positivo, cioè con appuntamenti fissati per il prelievo (Step1); 32.779 dei 47.675 hanno già completato l'*iter* della rilevazione (Step2), hanno cioè effettuato anche il prelievo.

È importante tener presente che la rilevazione è stata preceduta di poco da una campagna di informazione, anche mediante *direct mailing* e interventi dei medici di famiglia, che ha certamente bisogno di essere implementata.

Va, in effetti, tenuto presente che si tratta di una rilevazione molto delicata che richiede il coinvolgimento diretto di persone, già provate dalla pandemia, in alcuni casi impaurite e in altri direttamente coinvolte da eventi luttuosi o perlomeno dolorosi. Questo spiega le difficoltà incontrate, nella fase di avvio delle operazioni, dalla Croce rossa italiana, cui è affidato il compito di verificare telefonicamente la disponibilità dei singoli all'effettuazione delle analisi e somministrare loro un apposito questionario, predisposto con il supporto del Comitato Tecnico Scientifico.

Fa quindi presente che, in concomitanza con l'avvio dell'indagine nazionale, molte regioni hanno dato inizio a proprie indagini sierologiche che, sovrapponendosi a quella nazionale, hanno comportato qualche difficoltà di interazione con i cittadini.

Sottolinea che il Ministero della salute si impegnerà ulteriormente per informare i cittadini e sensibilizzarli sull'importanza della partecipazione, non solo per se stessi, ma anche per i propri familiari e, in generale, per il Paese. I cittadini hanno bisogno di essere adeguatamente rassicurati anche sulla circostanza che sono state adottate e verranno sempre garantite tutte le misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali. La diffusione dei dati è,

infatti, autorizzata solo in forma anonima e aggregata. I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità previste dalla norma, nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento europeo in materia di *privacy* e conservati da ciascun soggetto coinvolto soltanto per il tempo necessario al perseguimento delle funzioni loro spettanti.

Un ulteriore elemento di rassicurazione è dato dal fatto che, nell'ipotesi in cui risulti la positività, come stabilito dal protocollo metodologico, l'interessato viene messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o dall'Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l'eventuale stato di contagiosità. Inoltre, il dato per cui i campioni raccolti saranno conservati, per cinque anni, presso la banca biologica dell'Istituto «Spallanzani», garantisce la possibilità di esecuzione di eventuali indagini sierologiche aggiuntive, con la disponibilità di nuove metodiche standardizzate, oltre a consentire la valutazione dell'eventuale co-circolazione di altri *coronavirus*, la presenza di una risposta anticorpale a infezioni pregresse da altri *coronavirus* o altri virus respiratori, nonché l'efficacia dei vaccini per *coronavirus* e di altri vaccini per virus respiratori.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ricordato il termine per la presentazione degli emendamenti fissato alle ore 11 di venerdì 19 giugno, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la salute Sandra Zampa.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

Marialucia LOREFICE, *presidente*, avverte che, per questioni tecniche connesse alla sede in cui si svolge la seduta odierna della Commissione, non vi è la possibilità di attivare impianti audiovisivi a circuito chiuso. Chiede, pertanto, se vi siano obiezioni al fatto che le interrogazioni a risposta immediata si svolgano nonostante l'assenza di tale forma di pubblicità.

La Commissione concorda sul fatto che si proceda allo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno in assenza di trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

#### **5-04173 Menga: Accredimento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.**

Rosa MENGA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Rosa MENGA (M5S), replicando, si dichiara molto soddisfatta della risposta esaustiva ricevuta, che riporta le iniziative adottate per scongiurare il rischio che si registrino difficoltà nell'incrementare il numero dei contratti di formazione specialistica in medicina, in presenza di un numero limitato di scuole di specializzazione. In tale contesto, esprime apprezzamento per la previsione di una procedura semplificata in relazione alla verifica dei requisiti di accreditamento. Evidenzia, infatti, che anche scuole con un numero limitato di docenti, che hanno pubblicato un numero di ricerche insufficienti, seppure di alto livello qualitativo, rispetto a determinati parametri, possano offrire adeguate garanzie rispetto alla validità dei percorsi di formazione.

#### **5-04174 Novelli: Stima del numero dei ricoveri di pazienti positivi al Sars-Cov-2 e dei decessi.**

Roberto NOVELLI (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Roberto NOVELLI (FI), replicando, si riserva di approfondire il contenuto della risposta, anche attraverso un'analisi dei documenti disponibili su *Internet* a cui la stessa fa rinvio. Rileva, in ogni caso, che si tratta di una risposta tecnica e che il contenuto di tali documenti non appare di facile fruizione.

Segnala che, nell'ambito del difficile contesto di una pandemia che impatta in maniera notevole sulla quotidianità di tutta la popolazione, sarebbe necessario che il Ministero della salute adottasse forme di comunicazione accessibili a tutti, anche al fine di contrastare i frequenti fenomeni di disinformazione presenti sui *social media*, che traggono spunto anche dalle opinioni divergenti presenti all'interno della comunità scientifica.

**5-04175 Carnevali: Iniziative per garantire la sicurezza di alcuni punti nascita a causa della presenza del batterio *Citrobacter*.**

Alessia ROTTA (PD) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Alessia ROTTA (PD), replicando, esprime apprezzamento per il fatto che la risposta ricostruisca in maniera precisa quanto accaduto finora presso il punto nascita dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona e ne riconosca la gravità.

Nel rilevare le inadempienze della regione Veneto rispetto ai fatti riportati nella sua interrogazione, invita il Governo a proseguire il monitoraggio della situazione, anche attraverso una ispezione ministeriale, al fine di acquisire elementi per fare ulteriori valutazioni, oltre a quanto

potrà risultare dalla Commissione d'inchiesta istituita presso la struttura ospedaliera.

**5-04176 Cecconi: Effetti del tabacco riscaldato sulla salute dell'uomo.**

Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C !-AC) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Giorgio SILLI (M-NI-USEI-C !-AC), replicando, nel prendere atto che, ferma restando la nocività già riconosciuta nel breve periodo per quanto riguarda i prodotti a base di tabacco riscaldato, non è possibile attualmente un'analisi di lungo periodo a causa della troppo recente introduzione sul mercato di tali tipologie di prodotto, esprime soddisfazione per le informazioni ricevute, riservandosi di approfondire la portata. Rileva, in ogni caso, che appare inopportuna la previsione di un regime fiscale agevolato per tali prodotti.

**5-04177 Bellucci: Iniziative per garantire il diritto di accesso alle cure a tutti i pazienti.**

Maria Teresa BELLUCCI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), replicando, apprezza che dalla risposta emerga la consapevolezza da parte del Governo sul fatto che, per superare la drammatica situazione di crisi in cui versa il sistema sanitario in conseguenza della pandemia in atto, è necessario agire con costanza e perseveranza. A prescindere dalla situazione contingente, invita a potenziare l'integrazione tra gli interventi di natura sa-

nitaria e quelli di natura sociale, specialmente per i malati in condizioni di particolare fragilità quali le persone con disabilità, i pazienti oncologici e i soggetti immunodepressi. Auspica, pertanto, il superamento di un approccio che tiene separate le due dimensioni sopra richiamate.

**5-04178 Boldi: Tutela dei professionisti sanitari e dei pazienti danneggiati dalla chiusura dei Centri odontoiatrici Dentix.**

Rossana BOLDI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Sandra ZAMPA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Rossana BOLDI (LEGA), replicando, nel riconoscere la validità delle considerazioni contenute nella risposta, rileva tuttavia che sarebbe opportuno modificare profondamente l'approccio che, in applicazione di quanto previsto dalla legge per la concorrenza del 2017, ha reso di fatto le prestazioni odontoiatriche una vera e propria merce. Ricorda, infatti, che, a differenza di quanto previsto in relazione a quasi tutte le altre professioni sanitarie, nelle catene di studi dentistici una quota maggioritaria del capitale può essere detenuta da soggetti che non hanno i titoli

per lo svolgimento della professione di odontoiatra. Mancando, pertanto, la garanzia di un controllo sulla qualità delle prestazioni fornite, risulta falsato il rapporto di fiducia tra medico e paziente.

Ribadisce, quindi, la necessità di procedere a una netta rivisitazione della normativa vigente.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa. COM(2020)37 final.*

*Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. COM(2020)440 final.*

*Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020.*

*Doc. LXXXVI, n. 3.*

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.  
C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.**

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 1.50 E 1.51  
DEL RELATORE**

ART. 1.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.50  
DEL RELATORE

*All'emendamento 1.50 del Relatore, sopprimere le parole: da: e sostituire le parole: volto a riordinare e potenziare fino alla fine dell'emendamento.*

**0. 1. 50. 1.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e sostituire le parole: volti a riordinare e potenziare con le seguenti: volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: di cui agli articoli 2 e 3 con le seguenti: di cui all'articolo 2;*

*c) al comma 2, sopprimere le lettere d) e f);*

*d) sopprimere l'articolo 3;*

*e) sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.*

**1. 50.** Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.51  
DEL RELATORE

*All'emendamento 1.51 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sostituire le parole: con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge con le seguenti: con criteri di universalità, a prescindere dal reddito familiare e dalle condizioni occupazionali dei genitori;*

*b) sopprimere la lettera b).*

**0. 1. 51. 10.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a) sopprimere le parole: e progressività;*

*b) sostituire la lettera b) con la seguente: gli assegni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono riconosciuti in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro, anche tenendo conto dei possibili effetti di*

disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

*c) alla lettera c) sostituire le parole da: può essere fino a: ad azzerarsi con le seguenti: non è considerato;*

*d) alla lettera g), sopprimere le parole: di credito d'imposta, ovvero.*

**0. 1. 51. 17.** Bellucci, Gemmato.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, lettera a), sopprimere le parole: e progressività.*

**0. 1. 51. 18.** Bellucci, Gemmato.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: , e riconosciuto anche ai nuclei orfanili, di entrambi i genitori, o ai nuclei in cui vivano persone con disabilità accudite e a carico fiscale di parenti fino al quarto grado.*

**0. 1. 51. 1.** Versace, Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Spena, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:*

*b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato facendo riferimento prioritariamente alla composizione familiare, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare, nonché anche in base alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti. Va comunque garantito che i benefici siano sensibilmente superiori, per ciascun percettore, a quelli percepiti prima dell'entrata in vigore della presente legge;*

**0. 1. 51. 3.** Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Spena, Brambilla, Labriola.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) gli assegni, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 sono riconosciuti in favore delle famiglie con reddito familiare annuo fino a 90.000 euro, anche tenendo conto dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.*

**0. 1. 51. 19.** Bellucci, Gemmato.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera b), dopo le parole: è modulato sulla base, aggiungere le seguenti: del numero dei figli e.*

**0. 1. 51. 4.** Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Versace, Spena, Labriola.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale limite ISEE, qualora introdotto ai fini della concessione dell'assegno, non deve comunque essere inferiore a 70.000 euro annui in caso di un figlio, e a 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità.*

**0. 1. 51. 2.** Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Versace, Spena, Brambilla, Labriola.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire la lettera c) con la seguente: c) l'ammontare dell'assegno non è considerato ai fini della determinazione del reddito complessivo ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;*

b) sostituire la lettera d) con la seguente: d) l'ammontare dell'assegno non è considerato ai fini del calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, e ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni assistenziali diverse da quelle previste dalla presente legge.

**0. 1. 51. 9.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi con le seguenti: non è considerato.*

**0. 1. 51. 20.** Bellucci, Gemmato.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: fino eventualmente ad azzerarsi.*

**0. 1. 51. 5.** Palmieri, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Spina, Labriola.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera d), dopo le parole: l'assegno di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , erogato mensilmente.*

*Conseguentemente, sopprimere la lettera g).*

**0. 1. 51. 6.** Palmieri, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Spina, Labriola.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) l'assegno di cui al comma 1 è altresì pienamente compatibile con tutte le misure di sostegno economico previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal decreto-legge 19 maggio 2020,*

n. 34. Tali misure di sostegno non rilevano in alcun modo ai fini dell'ammontare dell'assegno.

**0. 1. 51. 14.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: Le borse lavoro aggiungere le seguenti: , o comunque denominate,.*

**0. 1. 51. 8.** Versace, Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Spina, Labriola, Dall'Osso.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: ovvero, nel caso in cui i figli vivono stabilmente con uno dei genitori, l'assegno spetta interamente al genitore collocatario.*

**0. 1. 51. 15.** Menga.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: di credito d'imposta, ovvero.*

**0. 1. 51. 7.** Palmieri, Bagnasco, Versace, Mugnai, Novelli, Bond, Brambilla, Spina, Labriola.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: di credito d'imposta, ovvero.*

**0. 1. 51. 13.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: di credito d'imposta, ovvero.*

**0. 1. 51. 21.** Bellucci, Gemmato.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: h) le prestazioni di natura assistenziale erogate*

dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono pienamente compatibili con i benefici previsti dalla presente legge e non sono computate ai fini dell'accesso e per il calcolo dei benefici medesimi.

**0. 1. 51. 11.** Locatelli, Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Sutto, Tiramani, Ziello.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: h) ai fini dell'accesso all'assegno di cui al comma 1, le prestazioni di natura assistenziale erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali sono da considerarsi integrative e non sono computate per il calcolo dell'assegno medesimo.*

**0. 1. 51. 16.** Schullian, Gebhard, Planger, Emanuela Rossini.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente: h) l'ammontare dell'assegno non potrà in ogni caso essere inferiore al 130 per cento della somma di tutti i benefici, di qualsiasi natura, eliminati con i decreti legislativi adottati in relazione alla presente legge delega.*

**0. 1. 51. 12.** Benigni, Gagliardi, Pedrazzini, Silli, Sorte.

*Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:*

a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge;

b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a

carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;

c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dell'assegno di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;

d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. L'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;

e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;

f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;

g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.

**1. 51.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi.  
C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Governo aggiungere le seguenti: , su proposta del Ministro con delega alla famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, e sostituire le parole: volti a riordinare e potenziare con le seguenti: volti a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) al comma 2, alinea, sostituire le parole: di cui agli articoli 2 e 3 con le seguenti: di cui all'articolo 2;*

*c) al comma 2, sopprimere le lettere d) e f);*

*d) sopprimere l'articolo 3;*

*e) sostituire il titolo della proposta di legge con il seguente: Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale.*

**1. 50.** Il Relatore.

*Al comma 1, alinea, sostituire la parola: nove con la seguente: dodici.*

**1. 11.** Schirò, Siani, Rizzo Nervo, Carnovali, Pini.

*All'emendamento 1.51 del Relatore, al comma 2, lettera f), primo periodo, dopo le parole: tra i genitori aggiungere le seguenti: ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale.*

**0. 1. 51. 1.** *(Nuova formulazione)* Versace, Palmieri, Bagnasco, Mugnai, Novelli, Bond, Spina, Brambilla, Dall'Osso, Labriola.

*Al comma 2, sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:*

*a) l'accesso all'assegno di cui al comma 1 è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità e progressività, nei limiti individuati nella presente legge;*

*b) l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro del secondo percettore di reddito nel nucleo familiare;*

*c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse da quelle della presente legge, il computo dell'assegno di cui al comma 1 può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino eventualmente ad azzerarsi;*

*d) l'assegno di cui al comma 1 è pienamente compatibile con la fruizione*

del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e versato congiuntamente nelle modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. L'ammontare complessivo tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;

e) l'assegno di cui al comma 1 non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità. Le borse lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attività lavorative di persone con disabilità non sono considerate ai fini dell'accesso e per il calcolo dell'assegno;

f) l'assegno di cui al comma 1 è ripartito nella misura del cinquanta per cento tra i genitori. In caso di separazione

legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno è ripartito, in mancanza di accordo, nella misura del cinquanta per cento tra i genitori;

g) l'assegno di cui al comma 1 è concesso in forma di credito d'imposta, ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro.

**1. 51.** Il Relatore.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

h) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni a tutela della famiglia maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto del beneficio di cui al comma 1.

**1. 32.** *(Nuova formulazione)* Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Sutto, Tiramani, Ziello.

## ALLEGATO 3

**5-04173 Menga: Accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria.****TESTO DELLA RISPOSTA**

È noto che al Ministero della salute compete, di concerto con il MUR, l'accREDITAMENTO delle strutture della rete formativa facenti parte di ogni singola scuola di specializzazione di area sanitaria.

Per l'anno accademico 2019/2020, non si ravvisa il rischio di una possibile perdita dell'accREDITAMENTO delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in quanto, tra le misure emergenziali in materia di COVID-19, l'articolo 237, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, reca la proroga « *ex lege* » di un anno per le scuole accREDITATE, in modo pieno o provvisorio.

Tale articolo prevede in particolare che, nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale, l'accREDITAMENTO definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019 alle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici sia prorogato, senza alcuna valutazione, per l'anno accademico 2019/2020 e che le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato tale l'accREDITAMENTO nel precedente anno accademico, possano ripresentare istanza di accREDITAMENTO per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal MUR.

Inoltre, si rammenta che, al momento, « l'indicatore ANVUR » è tuttora stabilito dal vigente decreto del Miur, di concerto con il Ministero della salute, n. 402/2017, cui ci si deve attenere. Si rammenta, in proposito che l'articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999 prevede che gli standard e i requisiti di qualità per l'ac-

creditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria siano determinati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, Organo tecnico che al momento è in fase di ricostituzione.

Colgo l'occasione per ricordare che il MUR ha garantito a tutti gli Atenei l'apertura della banca dati sulla offerta formativa per la presentazione delle domande di accREDITAMENTO, a partire dal 9 giugno 2020 e fino a ieri 16 giugno 2020.

Le istanze che perverranno saranno sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare *standard* e requisiti di idoneità delle scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accREDITAMENTO.

Il sistema descritto è finalizzato a consentire, in questo periodo di oggettiva difficoltà per l'attività amministrativa, modalità semplificate per l'accREDITAMENTO delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici, in ragione della mancata costituzione dell'Osservatorio nazionale, che come noto è l'organo competente per la formulazione della proposta al Ministro della salute ed al MUR per l'accREDITAMENTO delle singole strutture universitarie e ospedaliere facenti parte della rete formativa di ogni singola scuola, e da parte del MUR di ogni singola scuola.

Le oggettive difficoltà generate dall'emergenza sanitaria e l'urgenza determinata dalla necessità di non limitare l'offerta formativa, per il prossimo anno ac-

cademico, sono alla base della proroga degli accreditamenti (definiti o provvisori) già disposti per il decorso anno accademico.

Preciso, inoltre, che per consentire la valutazione delle scuole di specializzazione, che hanno ricevuto una valutazione non favorevole per il passato, si è disposto che, nelle more della costituzione del nuovo Osservatorio – il cui *iter* è incompatibile con la necessità di un celere avvio delle attività richieste – venga costituita una commissione di esperti formata dai componenti del preesistente Osservatorio.

È stato ritenuto equo, infatti, garantire una valutazione aggiornata delle menzionate scuole, proprio per verificare se le stesse, sulla base del pregresso giudizio, *medio tempore* abbiano proseguito nell'attività di adeguamento organizzativo, investendo nel raggiungimento degli standard richiesti, anche perché si ritiene che la possibilità di accreditamento di nuove scuole comporta l'effetto positivo di ampliare la rete formativa a beneficio della ricettività di un maggior numero di contratti di specializzazione.

## ALLEGATO 4

**5-04174 Novelli: Stima del numero dei ricoveri di pazienti positivi al Sars-Cov-2 e dei decessi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

I primi casi di polmonite da Coronavirus SARS-CoV-2 sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità dalla Cina il 31 dicembre 2019.

Il Ministero della salute ha indicato, a partire dalla Circolare n. 1997 del 22 gennaio 2020, i criteri e le modalità di segnalazione dei casi di infezione da SARS-CoV-2, sentito il Dipartimento di Malattie Infettive dell'istituto Superiore di Sanità.

Con l'evolversi della situazione epidemiologica, sono state emanate ulteriori Circolari ministeriali contenenti integrazioni e aggiornamenti.

Le fonti di informazione sull'epidemia da COVID-19 in Italia, sono attualmente rappresentate da:

Sistema informativo Ministero della salute/Protezione Civile (dati aggregati);

Piattaforma nazionale di Sorveglianza COVID-19 dell'istituto Superiore di Sanità (dati individuali).

Queste due fonti analizzano i dati sui casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionali.

La fonte Ministero della salute/Protezione Civile raccoglie quotidianamente informazioni sul numero totale di test positivi, decessi, ricoveri in ospedale e ricoveri in terapia intensiva in ogni Provincia d'Italia.

La fonte dell'istituto Superiore di Sanità prevede che le Regioni forniscano dettagli individuali su tutti i casi, compresi i dati demografici, lo stato clinico e le comorbidità.

I dati aggregati hanno il vantaggio di essere più rapidi e facili da raccogliere, i dati individuali richiedono più tempo ma permettono un'analisi più dettagliata.

Più in particolare, preciso che dal 28 febbraio (ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020) l'istituto Superiore di Sanità coordina un sistema di sorveglianza che integra a livello individuale i dati microbiologici ed epidemiologici forniti dalle Regioni e Province Autonome e dal Laboratorio nazionale di riferimento per SARS-CoV-2 dell'ISS.

La sorveglianza comprende tutti i casi di COVID-19 diagnosticati dai laboratori di riferimento regionali, come indicato dalla Circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020.

I dati vengono raccolti tramite una piattaforma *web* dedicata e vengono aggiornati da ciascuna Regione/P.A. con cadenza giornaliera.

Un'infografica dedicata riporta – con grafici, mappe e tabelle – una descrizione della diffusione nel tempo e nello spazio dell'epidemia di COVID-19 in Italia e una descrizione delle caratteristiche delle persone affette.

Una volta alla settimana viene pubblicato anche un bollettino che, in maniera più estesa, approfondisce le informazioni raccolte.

Tali dati sono resi pubblici tramite i seguenti indirizzi:

[https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19\\_9-giugno-2020.pdf](https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_9-giugno-2020.pdf)

[https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19\\_9-giugno-2020\\_appendix.pdf](https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/bollettino/Bollettino-sorveglianza-integrata-COVID-19_9-giugno-2020_appendix.pdf)

Inoltre, la Circolare n. 15279 del 30 aprile 2020 «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2A di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020», definisce alcuni indicatori, con valori di soglia e di allerta, da monitorare attraverso sistemi di sorveglianza coordinati a livello nazionale, al fine di ottenere dati nazionali, regionali, locali per poter effettuare una classificazione del rischio e di conseguenza valutare la necessità di modulazioni nelle attività di risposta all'epidemia.

Il monitoraggio comprende, tra gli altri, indicatori di processo sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti (tra cui la percentuale di tamponi positivi, escludendo per quanto possibile tutte le attività di screening e il «*re-testing*» degli stessi soggetti, complessivamente e per *macro-setting*, territoriale, PS/Ospedale, altro, per mese).

Il Ministero della salute, tramite apposita cabina di regia, coinvolgendo le Re-

gioni/PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio per ciascuna Regione/P.A.

Per gli approfondimenti, rimando alla seguente pagina web: <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5351&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto>

Il rapporto sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia viene pubblicato ogni venerdì sul portale dell'ISS <https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia>.

Il 15 giugno 2020 è stato pubblicato il rapporto «Impatto dell'epidemia COVID-19 sulla mortalità totale della popolazione residente primo quadrimestre 2020», realizzato da ISS e ISTAT per fornire una lettura integrata dei dati epidemiologici di diffusione dell'epidemia di COVID-19 e dei dati di mortalità totale acquisiti e validati da ISTAT.

Detto documento presenta un'analisi della mortalità totale e dei soggetti positivi al COVID-19 deceduti nel mese di aprile 2020 e un aggiornamento delle analisi relative al periodo gennaio-marzo 2020, già oggetto del primo Rapporto.

## ALLEGATO 5

**5-04175 Carnevali: Iniziative per garantire la sicurezza di alcuni punti nascita a causa della presenza del batterio *Citrobacter*.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Inizio riferendo che il Ministero della salute pone tra le priorità istituzionali di sanità pubblica la sicurezza dei punti nascita, nel rispetto di questo principio la competente Direzione generale del Ministero in ordine a quanto accaduto nel Punto nascita dell'ospedale della Donna e del Bambino di Verona Borgo Trento nella giornata di ieri 16 giugno 2020 ha chiesto alla Regione Veneto una relazione dettagliata sugli eventi accaduti. Qualora dall'analisi di detta relazione, emergano criticità di natura clinico/organizzativa che possano aver agevolato l'insorgenza degli eventi avversi in esame, sarà valutata, d'ordine del Ministro, l'eventualità di successive iniziative, in condivisione con la stessa Regione Veneto e con i vertici aziendali ed i professionisti operanti presso il Punto nascita.

Quanto all'esposizione dei fatti, riassumo gli elementi che in occasione del presente atto ispettivo la Regione Veneto ha inviato ieri sera al Ministero.

L'infezione causata da un germe detto *Citrobacter Koseri* viene considerata rarissima dai sanitari ed attualmente vi sono scarse conoscenze scientifiche.

Nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (AOUI) di Verona il primo caso si è verificato nel novembre 2018 con il decesso di un neonato. Purtroppo, come accade generalmente data l'eccezionalità della malattia, l'infezione sepsi con interessamento cerebrale è stata ricondotta solo successivamente all'azione del *Citrobacter Koseri*.

Nell'aprile 2019 si è presentato il caso di una grave bimba prematura che ha manifestato un quadro inizialmente settico, salvo poi veder coinvolto il sistema nervoso centrale. In quel caso, il genoma del germe è stato isolato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer di Firenze.

La madre della neonata ha deciso in presenza di malaria avanzata di rivolgersi all'istituto Gaslini di Genova, dove la piccola è poi deceduta.

Segnalato l'accaduto alla Procura della Repubblica, le indagini hanno accertato che l'infezione era stata contratta nell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona.

Nel giugno 2019 un altro neonato con quadro di sepsi è stato trasferito dall'Ospedale San Bonifacio di Verona all'Azienda Ospedaliera. Gli accertamenti sanitari hanno evidenziato un coinvolgimento del sistema nervoso centrale causato dal *Citrobacter*, isolato dopo la puntura delle cisti cerebrali post ascessuali.

Un ulteriore neonato è stato trasferito nell'ottobre 2019 presso l'Ospedale di Villafranca in buone condizioni generali, ma dopo 24/36 ore ha manifestato sintomi neurologici ed è stato trasferito presso la Terapia Intensiva di Verona dove è stato isolato il *Citrobacter* dal liquido cefalorachidiano. Purtroppo il piccolo è deceduto a domicilio nel marzo 2020.

L'infezione è ricomparsa nel Reparto nel gennaio 2020, mettendo in allarme i sanitari con 3 bimbi che presentavano

coinvolgimento neurologico rispettivamente nel gennaio, nel marzo e nel maggio 2020.

Innanzi a questi eventi, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona si è attivata con numerosi interventi di sanificazione e di ricerca mirata del germe. Alla fine dell'anno 2019 è stata predisposta anche una specifica relazione dal *Risk Management* coadiuvato da un gruppo di esperti dell'AOUI.

Da novembre 2018 ad oggi risultano dunque:

n. 3 pazienti deceduti (uno nel 2018, uno nel 2019 e uno nel 2020);

n. 4 pazienti con esiti neurologici (due nel 2019 e due nel 2020);

vari pazienti colonizzati asintomatici senza conseguenze.

Dal punto di vista clinico, l'infezione si è diffusa senza un'apparente spiegazione nel Reparto di Terapia Intensiva Neonatale e nel Reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. Nella letteratura scientifica sono descritte pochissime e rarissime situazioni analoghe per contemporaneità di casi. Non si conosce, pertanto, con precisione come questo germe si diffonda, anche se è appurato che la trasmissione non avviene per via aerea, come per il Covid-19, ma per contatto.

Nel maggio 2020 l'AOUI ha disposto la ripetizione delle misure già adottate e l'attuazione di nuovi interventi.

È stata nominata una Commissione esterna all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona composta dai principali esperti di Neonatologia, Micro-

biologia, Epidemiologia della Regione del Veneto che, analizzando i casi avvenuti, hanno predisposto una relazione al fine di coadiuvare i sanitari dell'AOUI nella comprensione del complesso meccanismo di diffusione del germe.

Nel contempo, il Direttore Generale dell'Azienda ha precauzionalmente deciso di chiudere il punto nascita di Verona, al fine di ridurre il numero di neonati ricoverati presso le Terapie Intensive dell'AOUI e favorire il loro trasferimento alle Terapie Intensive Neonatali e Pediatriche esterne alla zona veronese e quindi meno soggette al rischio di contaminazione. Nel frattempo i neonati attualmente ricoverati nell'Ospedale della Donna e del Bambino dell'AOUI verranno monitorati fino alla negativizzazione dei tamponi e dunque dimessi riducendo la possibilità di contagiare altri bimbi.

Grazie alla collaborazione dei sanitari e delle Direzioni dei Punti nascita/Reparti di Terapie Intensive Neonatali degli Ospedali di Villafranca, Negrar, San Bonifacio, Peschiera Legnago, Vicenza, Padova, Treviso e Trento è stato rapidamente predisposto ed organizzato un sistema territoriale per garantire l'espletamento del parto e l'assistenza neonatale in sicurezza, con l'istituzione di trasporto materno (STAM) e neonatale (STEN) dedicati alla situazione di emergenza urgenza.

In conclusione ribadisco che, acquisite le necessarie informazioni, il Ministero attiverà tutte le iniziative necessarie per acclarare i fatti e fornire il necessario supporto, ove richiesto, per giungere ad una rapida risoluzione della problematica.

## ALLEGATO 6

**5-04176 Cecconi: Effetti del tabacco riscaldato sulla salute dell'uomo.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il consumo di prodotti del tabacco (da fumo e non da fumo) è tuttora nel nostro Paese la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile.

La prevenzione e la cura del tabagismo sono obiettivi prioritari da perseguire attraverso interventi normativi, attività di educazione e promozione della salute, sviluppo di metodologie e farmaci per favorirne la cessazione e per ottenere una progressiva diminuzione dei consumi, la riduzione della prevalenza dei consumatori e la conseguente riduzione delle gravissime patologie correlate.

Sebbene nel tempo il calo dei fumatori sia quasi raddoppiato – passando da una diminuzione di circa lo 0,7 per cento annuo tra il 1993 e il 2003 all'1,3 per cento annuo tra il 2003 e il 2019 – occorre segnalare la rapidissima crescita delle vendite dei prodotti a tabacco riscaldato («*Heat non Burn*») che, introdotti nel mercato a fine 2014, hanno costantemente raddoppiato le vendite ogni trimestre e nel 2019 sono diventati il terzo prodotto più consumato in Italia, arrivando a rappresentare oltre il 4 per cento del mercato.

La comparsa sul mercato dei prodotti a tabacco riscaldato come alternativa alle sigarette tradizionali, è motivo di preoccupazione per la salute pubblica.

Al riguardo si ricorda che, in base alla normativa vigente (decreto legislativo n. 6/2016; decreto interministeriale 7 agosto 2017) nel corso del 2018 è stata espletata la procedura prevista per l'esame della istanza della « Philip Morris International s.r.l. » (PMI), presentata il 17 aprile 2018,

per la valutazione della documentazione relativa al sistema di riscaldamento del tabacco « THS 2.2 ».

Il Dossier fornito da PMI e i relativi Allegati (per un totale di oltre 8.300 pagine) sono stati consegnati dal Ministero della salute all'istituto Superiore di Sanità (ISS) che ha valutato le evidenze fornite da PMI sul prodotto IQOS/THS 2.2.

Dagli studi di preclinica l'ISS evince che « l'esposizione a fumo da sigaretta tradizionale e ad aerosol da THS2.2 comporta l'induzione di effetti tossici di varia natura e anche se in molti casi l'entità dell'effetto è maggiore per la sigaretta tradizionale, questa conclusione non è generalizzabile. Particolare attenzione dovrebbe essere data al fatto che il livello di nicotina inalata attraverso aerosol da THS2.2 è maggiore a parità di dose esterna ».

Il rapporto di valutazione conclude che:

1) non sia possibile, allo stato attuale e sulla base della documentazione fornita dal proponente, riconoscere la riduzione delle sostanze tossiche del prodotto in esame rispetto ai prodotti da combustione, a parità di condizioni di utilizzo;

2) i dati scientifici presentati dal proponente non permettono di stabilire il potenziale di riduzione del rischio del prodotto in esame rispetto ai prodotti da combustione a parità di condizioni di utilizzo, sia per quello che riguarda l'impatto nei fumatori relativamente alla riduzione della mortalità e morbosità fumo correlate, sia per quanto riguarda l'impatto nei non fumatori e negli ex-fumatori

relativamente alla capacità del prodotto in esame di indurre al consumo di prodotti contenenti nicotina.

Nonostante le conclusioni dell'ISS sul prodotto in esame, le aziende produttrici ne sostengono l'uso in un'ottica di « riduzione del danno ».

Allo stato attuale delle conoscenze tale approccio non può essere adottato quale strategia di salute pubblica, che mira in-

vece alla disassuefazione dal fumo e dall'utilizzo di prodotti del tabacco o contenenti nicotina.

Sarebbe, pertanto, auspicabile poter disporre di studi indipendenti, pur tenendo conto che non è possibile ad oggi avere informazioni circa gli effetti di un uso prolungato a lungo termine di tali prodotti, data la relativamente recente introduzione degli stessi sul mercato, come sottolineato anche dal citato rapporto dell'ISS.

## ALLEGATO 7

**5-04177 Bellucci: Iniziative per garantire il diritto di accesso alle cure a tutti i pazienti.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Garantire il diritto alle cure sull'intero territorio nazionale, in modo uniforme e universale, è la *mission* del Ministero della salute in attuazione del precetto costituzionale di cui all'articolo 32. Il SSN italiano è un sistema « universalistico », nel senso che offre prestazioni di cura e assistenza a tutta la popolazione, senza distinzioni di genere, residenza, età, reddito, lavoro.

Un sistema che si ispira al principio universalistico implica come noto:

la gratuità di accesso a prestazioni appropriate, uniformemente assicurate, di massimo livello e di eccellenza per tutti;

il rispetto della libera scelta del medico curante;

il pluralismo erogativo, basato sulla sinergia tra strutture pubbliche, strutture private accreditate *non profit* e strutture private accreditate *profit* coordinate dal potere di programmazione delle regioni in una rete multilivello che rappresenta il vero punto di forza del sistema di cura e assistenza.

La consapevolezza della necessità di una adeguata risposta territoriale pronta, efficace, e di qualità, per rispondere ai bisogni sanitari della popolazione ha ispirato l'azione del Ministero della salute sin dall'insediamento del Governo in carica: in particolare tale necessità è stata valutata e condivisa con le Regioni e le Province Autonome in occasione della predisposizione del Patto per la salute 2019-2021 – Intesa in Conferenza Stato-Regioni del 18

dicembre 2019 – che dedica la scheda n. 8 allo sviluppo della rete territoriale.

In linea con quanto convenuto con le Regioni, pertanto, già nell'ambito della legge di bilancio per il 2020, sono state destinate specifiche risorse alle regioni per consentire di dotare i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta delle apparecchiature sanitarie necessarie per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti, prevenendo gli accessi impropri al Pronto soccorso e contribuendo al contrasto delle liste di attesa.

Di seguito, e in sintesi, ricordo le ulteriori misure normative d'urgenza che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha reso improcrastinabili, mi riferisco:

a) al decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, che ha disposto l'istituzione sul territorio nazionale di unità speciali di continuità assistenziale, per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19. La funzionalità delle predette unità – che devono operare in sinergia con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta – è stata poi ulteriormente incrementata con il decreto-legge n. 34 del 2020 – di cui dirò dopo – che ha stanziato a tal fine ulteriori specifiche risorse, prevedendo altresì che ne facciano parte anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati, nonché assistenti sociali per garantire la valutazione complessiva dei bisogni dei pazienti e l'integrazione con i servizi socio-sanitari;

b) all'articolo 38 del decreto-legge n. 23 del 2020 cosiddetto Liquidità, che ha disposto ulteriori specifiche misure per

garantire la reperibilità a distanza dei medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera scelta per tutta la giornata, in modo da contenere il contatto diretto, prevedendo al contempo che questi si dotino di piattaforme digitali per garantire il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, nonché, ove richiesto, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione;

c) al decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 – in questi giorni all’esame della Camera dei deputati – che ha stanziato risorse pari a 10 milioni di euro per garantire la disponibilità del personale infermieristico a supporto delle forme associative dei medici di medicina generale. È stato altresì disegnato un generale rafforzamento dei servizi infermieristici territoriali, per potenziare in modo strutturato e a regime l’assistenza domiciliare integrata ai pazienti in isolamento domiciliare e ai soggetti cronici, disabili, con disturbi mentali o in situazioni di fragilità. A tal fine è stato previsto – stanziando ulteriori apposite risorse – che le regioni provvedano a reclutare 8 infermieri ogni 50 mila abitanti, anche a supporto delle stesse Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) e dei servizi offerti dalle cure primarie, per complessivi n. 9.600 infermieri. È un punto di svolta. Ora è possibile un potenziamento significativo delle attività di assistenza domiciliare integrata, una necessità da molto tempo avvertita sul territorio; sarà utile monitorare con attenzione l’efficacia, i risultati e i tempi di realizzazione delle misure previste anche in sede di monitoraggio dei LEA;

d) più in generale, con il decreto-legge n. 34 del 2020 è stato previsto un

rafforzamento strutturale – pertanto non limitato al periodo dell’emergenza – dell’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale per assicurare una presa in carico precoce dei pazienti, prescrivendo che le regioni e le province autonome adottino piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale con l’obiettivo di implementare e rafforzare l’assistenza domiciliare, anche al fine di garantire il distanziamento sociale e l’isolamento domiciliare, che richiedono azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare.

Concludo osservando che l’emergenza COVID-19 ha contribuito ad aumentare la consapevolezza che il principio di equità dell’accesso alle cure si realizza anche attraverso un adeguato governo del territorio. Sarà, pertanto, necessario continuare a lavorare, insieme a tutti gli attori del sistema, per mettere il territorio nelle condizioni di assicurare risposte tempestive al fine di garantire diagnosi precoci, il contrasto dell’aggravamento delle patologie e, con un monitoraggio proattivo e continuo delle condizioni cliniche, il trasferimento, quando necessario, in tempi rapidissimi agli appropriati livelli di cura più complessi.

È affidata alle ASL, fin dalla riforma del 1978, la funzione, a livello territoriale, di garanzia dei livelli di assistenza e di tutela della salute delle persone.

Il territorio non è solo dunque il luogo di un’offerta di singole prestazioni ma la sede di un governo intelligente dei bisogni di salute della popolazione, di una presa in carico delle persone fragili, di una programmata ripresa di obiettivi di sanità pubblica.

È la lezione di questi mesi difficili ed è la strada su cui intendiamo camminare.

## ALLEGATO 8

**5-04178 Boldi: Tutela dei professionisti sanitari e dei pazienti danneggiati dalla chiusura dei Centri odontoiatrici Dentix.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La possibilità di esercizio delle attività odontoiatriche da parte di Società di capitali ovvero da parte di Società in cui i soci non siano esclusivamente professionisti del settore è stata introdotta dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, « Legge annuale per il mercato e la concorrenza ».

La normativa in questione contempla delle misure di tutela dei pazienti con particolare riferimento alla previsione della obbligatorietà della figura del Direttore Sanitario iscritto all'Albo dei Medici Odontoiatri presso ogni struttura che eroghi prestazioni di odontoiatria.

Sebbene non vi siano elementi che possano indurre, in astratto, a preferire un modello organizzativo rispetto all'altro, con specifico riferimento alla precipua finalità di tutela della salute dei pazienti, è indubbio che la maggiore complessità organizzativa del modello societario imponga delle cautele.

Il Ministero della salute ha più volte evidenziato l'esigenza di prestare attenzione alla crescente complessità dell'organizzazione delle attività odontoiatriche in relazione:

all'intervento, nei percorsi di cura, di figure professionali diverse dagli odontoiatri;

alla molteplicità dei luoghi di cura presso cui si svolge il percorso terapeutico;

alla complessità dei sistemi di registrazione e di conservazione dei dati clinici del paziente con le relative evidenze documentali e di « *imaging* ».

Sono consapevole che tale nuova situazione renda necessaria una particolare attenzione nonché l'adozione di iniziative mirate in relazione alla sicurezza delle

cure – a partire dalla qualità ed appropriatezza degli interventi – alla necessità di identificare le responsabilità nella programmazione e nella realizzazione delle cure stesse – in particolare di quelle più complesse ed articolate – alle misure di tutela del paziente, con specifico riguardo alla necessità di garantire la continuità della figura professionale responsabile della presa in carico.

Alla luce delle rilevate criticità risulta indubbiamente auspicabile un intervento normativo per completare ed aggiornare il percorso avviato con la legge n. 124/2017 e ciò con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

l'introduzione dell'obbligatorietà della « Cartella clinica odontoiatrica », in forme adeguate allo sviluppo tecnologico e che consentano al paziente di avere la disponibilità continua dei propri dati sanitari odontoiatrici;

la precisazione delle responsabilità del Direttore Sanitario Odontoiatrico rispetto ai programmi di cura dei singoli pazienti ed alla necessità di assicurare la qualità e la sicurezza delle cure erogate nelle strutture presso cui opera;

la definizione di adeguati protocolli di sicurezza rispetto ai profili di maggior rischio, compresi i protocolli idonei a garantire la qualità e la sicurezza delle cure negli ambienti multi-professionali.

Assicuro, in definitiva, la piena disponibilità del Ministero della salute, ferme le competenze regionali, a supportare ogni iniziativa normativa finalizzata a rafforzare le misure di tutela degli utenti dei servizi di cura odontoiatrici.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	175
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	183

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	181
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato delle proposte di legge C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro elaborato dal Relatore adottato come testo base</i> ) .....	192

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

#### La seduta comincia alle 17.

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.**

**C. 2500 Governo.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno

chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che, nella giornata del 10 giugno scorso ha illustrato, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che l'onorevole Gadda ha chiesto di integrare con un'osservazione. Fa presente di avere, quindi, predisposto un'ulteriore proposta di parere, inviata ai componenti della Commissione per le vie brevi, che illustra (*vedi allegato 1*).

Si sofferma sinteticamente su talune condizioni formulate nel parere, tra le quali quelle relative al sostegno alle filiere che hanno avuto forti ripercussioni dalla chiusura del canale c.d. HORECA, alla realizzazione di un sistema di promozione dei prodotti italiani per sostenere il consumo di consumo di cibo italiano, al rifinanziamento della cambiale agraria concessa da ISMEA in favore delle im-

prese operanti nel comparto primario, alla previsione di sgravi contributivi per le imprese agricole operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica, quale strumento di sostegno più rapido e incisivo rispetto ad altre modalità di intervento, nonché alla sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei versamenti sull'accisa delle bevande alcoliche immesse in consumo, con conseguente possibilità di chiedere la rateizzazione, in tempi adeguati, del debito di imposta.

Rileva, infine, di avere integrato la sua proposta di parere con un'ulteriore osservazione, formulata alla lettera *n*), con la quale si chiede di prevedere misure specifiche per le imprese agroalimentari che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità e che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa dell'emergenza Covid-19.

Tullio PATASSINI (LEGA) nel ringraziare il relatore per il corposo parere predisposto, che si articola in ben 17 condizioni e numerosissime osservazioni, avanza un dubbio, a suo avviso, legittimo, ossia che il comparto agricolo non sia stato, in realtà, adeguatamente considerato nel decreto-legge Rilancio, non avendo previsto per esso interventi significativi. Esprime pertanto l'auspicio che le molteplici misure proposte nel parere siano oggetto di emendamenti segnalati dai Gruppi che siano approvati nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio. Sottolinea, infatti che, altrimenti, l'espressione del parere da parte della Commissione rischia di tradursi in un puro esercizio didattico per annunciare alla stampa misure rivolte alle singole filiere destinate a rimanere scritte solo negli atti parlamentari.

Osserva, inoltre, che l'unico tema veramente importante, che è oggetto tuttavia di un'osservazione (formulata alla lettera *r*)) riguarda i voucher in agricoltura, uno strumento molto utile in passato e fondamentale per assicurare la necessaria flessibilità che caratterizza certi settori del-

l'agricoltura, sul quale quindi si sarebbe dovuta, a suo giudizio, concentrare l'attenzione del Governo. Sottolinea, invece, che la scelta compiuta dalla Ministra Bellanova è stata quella della sanatoria indiscriminata dei lavoratori irregolari, di fronte alla quale la Ministra ha versato lacrime che gli hanno ricordato quelle che segnarono la Ministra Fornero in occasione dell'adozione di un provvedimento dalle conseguenze pesanti per i cittadini italiani.

Chiede, infine, rassicurazioni al presidente Gallinella in ordine a un fattivo impegno per l'approvazione degli emendamenti segnalati dai Gruppi presso la Commissione bilancio che sono finalizzati ad assicurare un reale sostegno al comparto agricolo.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, rispondendo ad alcune osservazioni svolte dall'onorevole Patassini, rileva che la proposta di parere risulta essere particolarmente corposa perché corposa è il decreto-legge in esame. Evidenzia che tutte le misure formulate nelle condizioni sono oggetto di specifici emendamenti segnalati dai gruppi presso la Commissione Bilancio.

Fa presente inoltre che in fase di predisposizione del decreto-legge «Rilancio» il Governo non ha, per molteplici ragioni, potuto affrontare tutte le questioni che riguardano il comparto primario e che, in fase di conversione, la Commissione Agricoltura e il Parlamento nel suo complesso sono chiamati a svolgere un lavoro prezioso.

Ricordato poi che il tema dell'utilizzo dei *voucher* in agricoltura è stato più volte dibattuto dalla Commissione, evidenzia che l'osservazione formulata nella sua proposta di parere è volta a prevedere l'istituzione di un tavolo per la revisione della normativa già esistente in modo da rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta della prestazione di lavoro occasionale nel settore anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche. Ciò ferma restando la necessità di porre la massima attenzione per evitare abusi dello

strumento, se non addirittura fenomeni criminali di caporalato. Rammenta inoltre che, per la per promuovere il lavoro agricolo, l'articolo 94 del decreto-legge « Rilancio » ha previsto la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali di reddito di cittadinanza di stipulare contratti a termine con datori di lavoro del settore agricolo con la corresponsione di una retribuzione nel limite di 2000 euro per il 2020.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) apprezza il lavoro svolto dal presidente Gallinella, in qualità di relatore, nel predisporre la proposta di parere. Ritiene, però, che, considerato l'elevatissimo numero di condizioni e di osservazioni in essa contenute, con un atto di onestà intellettuale, tale proposta dovrebbe concludersi con l'espressione di un parere contrario sul provvedimento in esame. Manifesta inoltre apprezzamento per il lavoro istruttorio svolto dalla Commissione contraddistinto da un'intensa attività conoscitiva, dalla quale sono emerse problematiche ataviche, che puntualmente hanno costituito oggetto di emendamenti presentati dal suo Gruppo già ai precedenti decreti-legge « Cura Italia » e « Liquidità » e che sono stati ripresentati al decreto-legge Rilancio. Auspica, pertanto, che finalmente tali emendamenti possano essere approvati in fase di conversione del provvedimento in oggetto.

Stigmatizza la mancata previsione di specifici stanziamenti per il settore florovivaistico, che è stato tra quelli più duramente colpiti dall'emergenza epidemiologica e la mancata inclusione dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari dalla platea dei beneficiari degli strumenti di sostegno al reddito. Ricorda, peraltro, come ha già fatto in precedenti occasioni, che il Ministero non ha ancora stanziato le risorse relative al fermo pesca obbligatorio, segno a suo avviso dell'incapacità del Governo di dare risposte tempestive alle esigenze del mondo della pesca.

Evidenzia, inoltre, l'assenza nel decreto-legge « Rilancio » di disposizioni volte a

semplificare le procedure amministrative caratterizzate da lungaggini ed eccessiva onerosità per gli agricoltori e gli operatori della pesca, che denota la mancanza di una visione strategica che sarebbe stata necessaria per affrontare una situazione di gravità paragonabile al secondo dopoguerra.

Ritiene che la strategia di rilancio del comparto primario passi attraverso l'incremento degli sgravi contributivi e la defiscalizzazione come unica vera risposta alle problematiche del settore, rammarricandosi per il fatto che tale misura sia stata recepita nella proposta di parere sotto forma di osservazione.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, fa osservare all'onorevole Viviani osserva che il tema dell'incremento degli sgravi contributivi è stato recepito nella sua proposta di parere alla condizione n. 15.

Guglielmo GOLINELLI (LEGA) apprezza il lavoro svolto dal relatore nel predisporre la proposta di parere dalla quale emerge, tuttavia, a suo avviso, la non adeguatezza degli interventi previsti con il decreto-legge Rilancio, che lungi dall'essere strutturali, sono dei semplici palliativi.

Osserva infatti che molteplici settori che avrebbero avuto bisogno di un significativo sostegno finanziario ne rimarrebbero privi, considerato che per il comparto agroalimentare il provvedimento in esame ha stanziato complessivamente poco più di 1 miliardo di euro di risorse, certamente non sufficienti a ristorare i danni subiti dagli operatori florovivaistici, dagli agriturismi e dagli agricoltori che hanno subito i danni derivanti dalla cimice asiatica. Rileva, inoltre, che i 500 milioni di euro stanziati per il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi non sono assolutamente sufficienti a realizzare un intervento strategico di modifica della programmazione produttiva.

Evidenzia che il dibattito pubblico sulle problematiche del comparto primario si è concentrato, per volontà della Ministra

Bellanova, esclusivamente sulla regolarizzazione dei lavoratori immigrati, con una misura che giudica intempestiva e sostanzialmente inutile, in quanto considerati i numerosi cassaintegrati a causa del Covid-19, il problema per l'agricoltura non è quello di reperire la manodopera.

Dichiara inoltre di non condividere la previsione dell'erogazione delle indennità per i mesi di aprile e maggio per gli operai agricoli a tempo determinato che hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Pur comprendendo, da un lato, la finalità di dare un riconoscimento concreto ad una categoria di lavoratori che, al pari dei medici, nel periodo dell'emergenza sanitaria hanno svolto un ruolo essenziale nell'assicurare l'approvvigionamento di cibo a tutti cittadini, ritiene che i 500 milioni di euro a tal fine stanziati sarebbero stati più utilmente impiegabili per sostenere le filiere in crisi.

Susanna CENNI (PD) sollecitata ad intervenire dalle osservazioni dei colleghi che l'hanno preceduta, evidenzia l'importanza del provvedimento in esame per la molteplicità delle materie affrontate e per l'ammontare delle risorse impegnate, fattori che spiegano la necessità di svolgere un ampio confronto politico anche nell'intento di migliorare il testo. Richiama, inoltre, l'ampio lavoro istruttorio svolto dalla Commissione Agricoltura, con un nutrito ciclo di audizioni, che ha consentito di raccogliere le istanze, recepite nell'articolata proposta di parere elaborata dal presidente Gallinella, provenienti dal mondo agricolo che – tiene a sottolinearlo – è formato da imprese e da lavoratori.

In merito all'osservazione critica svolta dall'onorevole Golinelli sulla inopportunità della destinazione di risorse all'erogazione di indennità per i lavoratori agricoli che hanno prestato la loro attività nel periodo dell'emergenza, ritiene che non faccia onore alla Commissione Agricoltura calcolare i costi della remunerazione di tale attività, considerato anche che l'approvvigionamento di cibo è stato, insieme alle prestazioni sanitarie, una delle priorità del *lockdown*.

In merito alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri, ritiene che il dibattito abbia assunto un'accentuazione dei toni non per responsabilità del Governo che, a suo avviso, ha compiuto la scelta giusta per ragioni di giustizia sociale. Richiamando la recente tragica morte di un bracciante nell'agro pontino, reputa sbagliato interpretare la scelta della regolarizzazione semplicemente come in chiave di risposta al problema della mancanza di manodopera, perché investe un tema molto più ampio che attiene alle condizioni di schiavitù o comunque di grave sfruttamento dei lavoratori irregolari.

Rileva che nella proposta di parere in esame sono stati recepiti molti emendamenti segnalati dal gruppo Partito Democratico. Condivide quanto osservato dal collega Viviani sulla opportunità di estendere le agevolazioni contributive, preso atto della lentezza delle risorse a sostegno del comparto e delle difficoltà riscontrate nell'accesso al credito.

In riferimento all'ammontare di risorse stanziato dal decreto-legge « Rilancio » per il comparto primario, osserva che oltre a più di 1 miliardo di euro destinato alle misure specificamente indirizzate al settore, il provvedimento introduce una serie di misure di carattere trasversale delle quali beneficerà anche il comparto, come quelle relative alla cassa integrazione, al contributo a fondo perduto e al c.d. *tax credit* vacanze. Ricorda inoltre che, attraverso l'approvazione di un emendamento presentato dal Partito Democratico al Senato al decreto-legge « Cura Italia », è stata estesa, per la prima volta, alle imprese agricole la possibilità di accedere alle garanzie del Fondo per le piccole e medie imprese. Assicura dunque l'impegno del Partito Democratico nel sostenere l'approvazione delle proposte emendative migliorative del testo.

Da ultimo, replicando ai colleghi Viviani e Golinelli, osserva polemicamente che non le risulta che siano state approvate dal precedente Governo misure di semplificazione delle procedure di erogazione.

zione degli aiuti al settore agricolo o di ristoro dei danni agli agricoltori provocati dalla cimice asiatica.

Antonella INCERTI (PD) intervenendo per dichiarazione di voto, si sofferma sulla straordinarietà dello sforzo compiuto dal Governo per far fronte ad un'emergenza inedita, che va valutato tenendo conto dei decreti legge che si sono succeduti negli ultimi mesi. In quest'ottica il decreto-legge Rilancio rappresenta un ulteriore passo in avanti con un poderoso stanziamento di risorse, pari a 55 miliardi di euro, paragonabili a quello di due legge di bilancio, finalizzato al sostegno di imprese, lavoro e famiglie.

A suo avviso, il provvedimento in esame riconosce il ruolo essenziale svolto dall'agricoltura nel garantire la sicurezza alimentare, offrendo l'opportunità di dare di nuovo valore all'agricoltura, anche attraverso la considerazione del lavoro invisibile dei braccianti in un settore che ha mostrato una grande resilienza.

Si sofferma quindi sulle molteplici misure previste per i settori fortemente danneggiati, tra i quali cita quello della ristorazione e del prodotto fresco colpiti dalla chiusura del canale c.d. Horeca, l'agrituristico, il florovivaismo, il lattiero-caseario, la pesca e le filiere meno minori. Osserva che le ingenti risorse stanziare per il comparto primario, per più di 1 miliardo di euro, non basteranno a fare fronte alla grave emergenza in atto, ma che il Parlamento avrà la possibilità di lavorare nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge, per offrire al comparto un cambio di prospettiva e un rilancio in termini di sostenibilità.

Evidenzia quindi le misure che ritiene fondamentali che sono stati recepite nella proposta di parere predisposta dal relatore, accogliendo le istanze delle numerose associazioni del settore ascoltate in audizione, e che sono riconducibili a due traiettorie: sostegno e rilancio del settore. Fa riferimento al rifinanziamento della cambiale agraria, al rafforzamento del Fondo indigenti in chiave di sostegno anche alle filiere maggiormente in crisi, al-

l'incentivo all'utilizzo del credito d'imposta per il consumo di cibo italiano, alla revisione della disposizione sulla modalità di calcolo del fatturato per l'erogazione del contributo a fondo perduto, al riconoscimento dell'accesso agli interventi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 alle imprese che hanno subito danni determinati da eventi atmosferici eccezionali per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto una polizza assicurativa, nonché alla previsione dell'indennità di 600 euro ai pescatori autonomi.

Richiama inoltre le misure proposte in tema di sgravi contributivi, di sostegno al rilancio in vista di una transizione ecologica attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti per la sostituzione delle coperture in amianto e per la rottamazione dei mezzi obsoleti.

Evidenzia poi l'importanza delle misure proposte nel parere, attraverso osservazioni, relative alla gestione delle eccedenze con ritiro dei prodotti, stoccaggio e polverizzazione, di fondamentale importanza per i settori lattiero-caseario e zootecnico, nonché al riconoscimento del ruolo di presidio territoriale svolto dagli agricoltori nella difesa del territorio, delle acque e del suolo, con un'attenzione particolare ai consorzi di bonifica e ai loro dipendenti e alle aree marginali.

Reputa, quindi, che la proposta di parere elaborata dal relatore sia stata il frutto di un buon lavoro svolto nella duplice ottica di dare il necessario sostegno alla gran parte delle filiere in crisi e di offrire una prospettiva di complessivo rilancio al comparto all'insegna della sostenibilità. Preannuncia pertanto il voto favorevole del gruppo Partito Democratico.

Chiara GAGNARLI (M5S) nel ringraziare il relatore per l'articolata proposta di parere, evidenzia che la XIII Commissione ha svolto un nutrito ciclo di audizioni che non era da dare per scontato esaminando il decreto-legge in sede consultiva. Segnala inoltre che molte delle misure formulate nelle condizioni o nelle osservazioni della proposta di parere sono oggetto di emendamenti segnalati dal suo Gruppo presso

la Commissione Bilancio, come quelle sul rifinanziamento della cambiale agraria, sul riconoscimento dell'indennità ai pescatori e sul ricalcolo del contributo a fondo perduto. Fa presente inoltre che il MoVimento 5 Stelle ha presentato un emendamento per rilanciare le filiere minori, tra le quali quella apistica, brassicola e della frutta a guscio che rischiano di ricevere una minore attenzione rispetto ad altre filiere dell'agroalimentare.

Sottolinea inoltre la rilevanza delle misure proposte nel parere che la Commissione si appresta ad approvare a sostegno dei settori florovivaistico e lattiero-caseario e sull'inserimento dei lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (cosiddetto bonus verde) tra gli interventi che danno diritto alla trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile di cui all'articolo 121, sulle quali tutti i gruppi hanno concordato.

A prescindere dalle consuete dinamiche tra maggioranza e opposizione, ritiene che su molte misure tutti i Gruppi possano convergere. Reputa quindi importante il lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura con l'approvazione di una proposta di parere che contiene condizioni sul quale il suo gruppo voterà a favore.

Federico FORNARO (LEU) ringrazia il relatore per aver predisposto una proposta di parere che giudica esemplare. Rispondendo alle osservazioni svolte dai colleghi della Lega in merito alle numerose condizioni e osservazioni in esso contenute, osserva che l'espressione di un parere con puntuali proposte di modifica del testo, che la Commissione Agricoltura si accinge ad approvare, ha la stessa rilevanza, in termini di contributo al miglioramento del testo, del lavoro che si sta svolgendo in fase emendativa presso la Commissione Bilancio.

Sottolinea quindi che la predisposizione di una proposta di parere così articolata è il risultato di un'intensa attività di ascolto delle richieste provenienti

dai numerosi soggetti auditi e della eterogeneità degli effetti che il Covid-19 ha prodotto sulle filiere agricole. Preannuncia pertanto il suo voto favorevole.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) pur ribadendo il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, sottolinea come nel decreto-legge « Rilancio » non siano state introdotte sufficienti misure per sostenere il comparto dell'agricoltura e della pesca. In particolare, con riferimento agli operatori del comparto della pesca, evidenzia come gli stessi lamentino una scarsa interlocuzione con la Ministra dell'agricoltura.

Nel richiamare l'attenzione sulla questione relativa alla sanatoria dei braccianti agricoli, ritiene che le disposizioni contenute nel decreto-legge in discussione siano del tutto inadeguate, rappresentando un autentico fallimento da parte del Governo.

Ciò premesso, riconoscendo ancora una volta l'eccellente lavoro svolto dal presidente e relatore, che ha attentamente valutato sul piano tecnico le disposizioni contenute nel decreto-legge, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere in discussione.

Maria Teresa BELLUCCI (FDI), pur dando atto al presidente e relatore della notevole capacità di ascolto anche delle istanze provenienti dalle forze politiche di opposizione, capacità dimostrata soprattutto nella predisposizione di una specifica osservazione relativa al tema dei *voucher*, ritiene che il decreto-legge « Rilancio » sancisca il drammatico fallimento del Governo. A tale riguardo ricorda come tale decreto fosse stato soprannominato il decreto « ritardo », in quanto pur preannunciato con largo anticipo sin dal mese di marzo, sia stato approvato con enorme lentezza.

Rileva come l'impianto complessivo del provvedimento sia indubbiamente sbilanciato a tutto discapito del comparto agricolo, cui non è stata dedicata, a suo giudizio, sufficiente attenzione, essendosi il Governo concentrato su altri aspetti, tra i quali, *in primis*, la sanatoria dei lavoratori irregolari.

Nel rammentare che per dare attuazione alle disposizioni contenute nel provvedimento saranno necessari ben 102 decreti attuativi, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore, che comunque ringrazia per il lavoro svolto.

Catello VITIELLO (IV), nel compiacersi dell'evidente clima di armonia nel quale lavora la Commissione Agricoltura, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente e relatore nella elaborazione della proposta di parere in discussione, dalla quale emergono profili di elevatissimo contenuto tecnico. Dichiarò quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni elaborata dal relatore (*vedi allegato 2*).

#### **La seduta termina alle 18.**

#### **SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.*

**Disposizioni in materia di agricoltura contadina.**  
C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.

*(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).*

#### **La seduta comincia alle 18.**

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2020.

Filippo GALLINELLA, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S, il gruppo PD e il gruppo Italia Viva hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovi-

sivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 9 giugno scorso il relatore, onorevole Pignatone, ha illustrato una proposta di testo unificato, chiedendo ai colleghi di fargli pervenire eventuali osservazioni, in modo da pervenire alla formulazione di un testo che sia il più possibile condiviso. Ricorda inoltre che il relatore, nella giornata di ieri, ha fatto pervenire ai componenti della Commissione una nuova proposta di testo unificato, contenente alcune modifiche di mero *drafting* ed integrata con l'introduzione di una clausola di copertura finanziaria (*vedi allegato 2*).

Dedalo Cosimo Gaetano PIGNATONE (M5S), *relatore*, nell'illustrare il testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame, sottolinea come alcune delle sue disposizioni potranno certamente essere oggetto di successivo approfondimento in fase emendativa (*vedi allegato 2*).

Federico FORNARO (LEU), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, rammenta che il provvedimento in discussione è stato inserito, su richiesta del suo gruppo parlamentare, nel programma dei lavori dell'Assemblea relativo al mese di luglio. Auspica, quindi, che la Commissione possa rapidamente concluderne l'esame.

Susanna CENNI (PD), nel ringraziare il relatore, sottolinea come alcune questioni affrontate nel provvedimento dovranno essere oggetto di attenta valutazione ed approfondimento da parte della Commissione, al fine di migliorare il testo.

Lorenzo VIVIANI (LEGA) ravvisa diversi elementi di criticità nel testo unificato predisposto dal relatore, rilevando l'opportunità che lo stesso possa essere oggetto di valutazione da parte delle associazioni rappresentative del comparto agricolo.

Sara CUNIAL (MISTO), nel ringraziare il presidente e il relatore, esprime vivo

apprezzamento per il testo unificato testé illustrato, del quale auspica una rapida approvazione. A tale riguardo, sottolinea come il provvedimento, una volta approvato, potrà senza dubbio rappresentare un importante traguardo per la Commissione e per il mondo agricolo.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge in discussione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro, elaborato dal relatore (*vedi allegato 2*).

Filippo GALLINELLA, *presidente*, avverte che in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.10.**

## ALLEGATO 1

**DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (C. 2500 Governo).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La Commissione XIII,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.C.2500);

apprezzato lo sforzo senza precedenti che il Governo ha messo in atto con il provvedimento in esame per far fronte all'emergenza economica e sociale in atto nel Paese e per delineare un programma di rilancio, destinando, a tal fine, circa 55 miliardi di risorse per il 2020;

considerata con favore la centralità che il comparto agricolo e della pesca assume nel provvedimento, non solo per le disposizioni ad esso specificamente dedicate, ma anche in ragione delle ulteriori misure di carattere trasversale che risultano, comunque, applicabili anche alle imprese e ai lavoratori del settore dell'agricoltura e della pesca;

sottolineato, al riguardo, che il comparto primario ha retto uno sforzo senza precedenti da quando il Paese è entrato in emergenza a causa della pandemia, sostenendo, insieme al sistema sanitario, i bisogni essenziali della popolazione;

rilevato, in merito, che nonostante l'aver continuato ad operare, il settore ha avuto forti ripercussioni sia dalla diminuzione degli scambi commerciali internazionali, avendo la pandemia interessato i

nostri principali partner commerciali, sia dalla chiusura della canale c.d HORECA che rifornisce ristoranti, mense, bar, hotel, con effetti molto rilevanti sulle produzioni legate al fresco e ai prodotti di qualità; molti settori, inoltre, quali quelli legati al florovivaismo e alle attività agrituristiche hanno subito un'interruzione di ogni loro attività;

considerato, con favore, quindi, quanto previsto al Capo VI, recante Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura e, in particolare, quanto disposto dall'articolo 222, che ha istituito il Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni per il 2020, dall'articolo 223, che ha destinato 100 milioni di euro per il 2020 per la riduzione volontaria della produzione di uve, dall'articolo 224, che ha recato diverse misure – tra le quali l'innalzamento al 70 per cento dei contributi PAC richiesti nell'ambito della procedura ordinaria, il riconoscimento del codice ATECO alla coltivazione idroponica e acquaponica, la definizione della resa produttiva massima ad ettaro, fissata in 30 tonnellate – dall'articolo 225, che ha previsto la concessione di mutui a favore dei consorzi di bonifica per un importo di 500 milioni di euro e, infine, dall'articolo 226 che ha attribuito al Fondo emergenza alimentare un importo di 250 milioni di euro;

preso atto, inoltre, che numerose altre disposizioni arrecano vantaggi e tutela al settore, tra le quali: l'articolo 31, comma 3, che assegna a ISMEA ulteriori

250 milioni di euro per l'anno 2020; l'articolo 25, che prevede l'elargizione di un contributo a fondo perduto a favore, tra gli altri, dei percettori di reddito agrario; l'articolo 26, che detta disposizioni per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni, incluse, quindi, le aziende agricole; l'articolo 28, che istituisce un credito d'imposta del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione per gli immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento, tra l'altro, dell'attività agricola; l'articolo 30, che prevede una riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche a bassa tensione diverse dagli usi domestici; l'articolo 38, che rafforza il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle *start-up* innovative; l'articolo 42, che istituisce il Fondo per il trasferimento tecnologico, chiamando ENEA ad un compito di progettazione; l'articolo 48, che rifinanzia per ulteriori 250 milioni il fondo di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese; l'articolo 68, che riconosce la cassa integrazione in favore degli operai agricoli (CISOA); l'articolo 70, che modifica i termini della concessione della CIG in deroga, disposta anche a favore delle imprese agricole e della pesca; l'articolo 84, che prevede un'indennità di 1000 euro per il mese di aprile 2020 a favore dei coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali e di 500 euro, sempre per il mese di aprile, per gli operai agricoli a tempo determinato che nel 2019 hanno svolto almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; l'articolo 94, che prevede la possibilità per i percettori di ammortizzatori sociali e di reddito di cittadinanza di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine senza subire la perdita o la riduzione dei predetti benefici previsti; l'articolo 95, che prevede incentivi in favore delle imprese che hanno realizzato interventi per la riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro; l'articolo 103, che introduce due forme di regolarizzazione dei lavoratori, italiani e stranieri, impiegati, tra l'altro, in agricoltura; l'articolo 123, che dispone la definitiva soppressione

delle c.d. clausole di salvaguardia e dei relativi aumenti IVA e accise; l'articolo 125, che prevede un nuovo, più ampio, credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro; gli articoli 126 e 127, che dispongono una ulteriore sospensione dei versamenti al 16 settembre 2020; l'articolo 133, che differisce al 2021 la prevista entrata in vigore della cd. *plastic tax* e della cd. *sugar tax*; l'articolo 177, che stabilisce, per il 2020, l'abolizione della prima rata IMU per i possessori, tra gli altri, di agriturismi; l'articolo 137, che proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili); l'articolo 199, infine, che istituisce un Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2020, allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale;

preso atto di quanto emerso nel corso del ciclo di audizioni svolto presso la Commissione Agricoltura sul provvedimento in esame, che ha visto coinvolti i principali attori della filiera, sia sul versante delle imprese sia su quello dei lavoratori;

considerato che gli strumenti finanziari messi a disposizione del settore agricolo e della pesca – il fondo emergenziale filiere in crisi e il fondo emergenza alimentare – devono essere utilizzati in modo da evitare sovrapposizioni negli interventi ed assicurare ad ogni comparto in difficoltà il sostegno dovuto, senza dimenticare la necessità di rilancio delle filiere;

preso atto che dal lavoro istruttorio svolto dalla Commissione è emerso che:

il settore floricolo versa in una situazione di difficoltà ancora maggiore di quella registrata del comparto vivaistico in generale, richiedendo, almeno, un ristoro proporzionale alle spese sostenute per la distruzione dei fiori o calcolato in base al fatturato dell'anno precedente;

particolare attenzione deve essere, poi, riservata alle imprese di pesca delle

acque marittime e interne e di acquacoltura che, a causa della chiusura del circuito c.d. HORECA, hanno visto annullato ogni margine di guadagno, rendendosi pertanto necessarie iniziative di riattivazione di quel canale;

il settore della suinicoltura necessita di numerose misure, quali il ritiro e l'ammasso dei prodotti invenduti, per le quali potrebbe essere utilizzato il Fondo indigenti e il sostegno per il controllo dell'offerta, attraverso un rafforzamento della filiera;

il comparto lattiero-caseario avendo subito una forte contrazione della domanda a partire dal latte e dai prodotti freschi necessita di un'attività di ritiro diretto del latte UHT, potendo interessare, altresì, i formaggi a maggiore assorbimento di prodotto quali il parmigiano, il grana padano o il provolone, per i quali potrebbe essere utilizzato il Fondo alimentare, mentre per le altre produzioni, come la mozzarella di bufala, si potrebbe configurare anche il congelamento delle cagliate o del latte stesso. Resta, comunque, essenziale configurare per il futuro una strategia per gestire il prodotto fresco;

particolarmente bisognosa di ristoro è la produzione di birra artigianale che, in quanto non pastorizzata, richiede di essere consumata nell'immediato;

necessita di un sostegno la carne bianca e di vitello, per la quale, utilizzando il Fondo filiere, dovrebbe essere disposto l'ammasso, mentre per l'olio a denominazione garantita, che, allo stato, registra 18 mila tonnellate di giacenza, occorre disporre misure di ritiro, destinando poi specifiche sovvenzioni per il rifinanziamento del piano olivicolo;

il Fondo indigenti potrebbe, invece, essere utilizzato per acquistare la produzione nazionale di riso, di zucchero, di succhi di frutta, di verdura liofilizzata, di carne in scatola di vitello o omogeneizzato di agnello (IGP), mentre per il pesce, data l'esistenza dell'unico canale legato alla

commercializzazione del fresco, si potrebbe valutare il ritiro del tonno rosso;

occorre, poi, prestare attenzione alle filiere minori come la canapa, l'apicoltura, la frutta a guscio e il settore brassicolo che non dispongono di fondi specifici;

le importanti misure adottate dai precedenti provvedimenti per imprese e lavoratori del settore, pur adeguate, fanno registrare criticità nei tempi di accesso e di fruizione;

considerato, nel merito del provvedimento, che:

il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25, richiedendo un raffronto, relativamente all'ammontare del fatturato e dei corrispettivi tra i soli mesi di aprile 2019 e aprile 2020, può risultare di difficile applicazione per il settore agricolo a causa del carattere stagionale dell'attività;

gli agriturismo che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi dovrebbero essere inclusi tra i centri estivi di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c) per i quali è possibile utilizzare il *bonus baby-sitting*; dovrebbe, inoltre, essere consentita alle aziende agrituristiche la prosecuzione dell'attività di asporto consentita durante il *lockdown*;

i lavoratori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, necessitano di essere compresi tra i lavoratori del settore agricolo beneficiari del contributo disposto dall'articolo 84, comma 7, prevedendo a loro favore, per il mese di aprile 2020, un'indennità di 600 euro;

occorrerebbe includere, tra i soggetti destinatari del finanziamento dei centri estivi 2020 da parte dei comuni di cui all'articolo 105, anche le aziende agricole con servizio di agriasilo, fattorie didattiche, ippoturismo, equitazione e che svolgano, comunque, un servizio socio-educativo;

occorrerebbe completare il processo di copertura attraverso ammortizzatori dei lavoratori del settore ad oggi non compresi, estendendoli ai lavoratori forestali del settore della PA, ai lavoratori dei consorzi di bonifica, e a tutti gli stagionali, nonché rimuovere alcune evidenti disparità tra il settore agricolo ed altri settori nell'erogazione dei bonus;

al fine di fornire una prospettiva di rilancio ai territori e di intercettare la sfida della sostenibilità ambientale ed energetica, le agevolazioni di cui all'articolo 119 dovrebbero essere estese anche ai fabbricati rurali utilizzati per l'attività agricola, con particolare riferimento alle strutture agrituristiche;

sarebbe opportuno inserire i lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti e la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili (cosiddetto bonus verde) di cui all'articolo 1, commi 12-14, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 tra gli interventi che danno diritto alla trasformazione della detrazione in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile di cui all'articolo 121;

risulterebbe, poi, particolarmente importante inserire tra i crediti per i quali può essere disposta la cessione di cui all'articolo 122: il credito di imposta Industria 4.0, in modo da incentivare il ricambio del parco macchine agricole; e il credito relativo ai lavori di sostituzione delle coperture di amianto, previsto dalla legge di bilancio per il 2019;

di particolare interesse per il settore risulterebbe l'estensione del credito di imposta per la sanificazione di cui all'articolo 125 agli agriturismi e alle imprese agricole che svolgono servizi socioeducativi, incluse le fattorie sociali, nonché agli interventi svolti per allestimento di alloggi in sicurezza per i braccianti stagionali;

il settore italiano delle bevande alcoliche, considerata la particolare crisi in cui versa, necessita di una sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei versamenti

sull'accisa sui prodotti immessi in consumo, con conseguente possibilità di chiedere la rateizzazione, in tempi adeguati, del debito di imposta e senza, al contempo, escludere la possibilità di rimodulare i relativi importi;

gli agriturismo beneficiari della *tax credit* vacanze di cui all'articolo 176 dovrebbero essere intesi in modo da includere quelli che svolgono attività di ippoturismo, ittiturismo e attività di fattoria sociale;

la ripartizione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi di cui articolo 222 dovrebbe essere effettuata prevedendo un coinvolgimento del Parlamento e delle parti sociali;

all'articolo 225 occorre sostituire il riferimento all'articolo 62 con quello all'articolo 68, quale presupposto normativo richiamato come giustificativo della sospensione dei tributi dovuti ai consorzi, specificando, inoltre, che nel divieto di assunzioni non rientrino l'utilizzo di operai stagionali o la sostituzione di personale collocato in quiescenza;

all'articolo 226, risulta importante specificare che nel riparto del Fondo indigenti si tenga in debito conto delle filiere in difficoltà e delle esigenze delle diverse aree geografiche del Paese, fermo restando il soddisfacimento dell'interesse primario consistente nel fornire assistenza alimentare alle persone bisognose;

ritenuto opportuno che:

il contributo di cui all'articolo 84, comma 7, sia previsto sia per il mese di aprile che per quello di maggio e che lo stesso sia incrementato da 500 a 600 euro, in linea con quanto disposto per gli altri lavoratori;

gli impiegati forestali, gli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, alle dipendenze, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni debbano essere inclusi tra i

beneficiari della Cassa integrazione in deroga, prevista dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020;

occorrerebbe sospendere le procedure di recupero dei contributi INPS conseguenti all'adozione di atti di disconoscimento delle giornate lavorative;

dovrebbero essere inclusi i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia e infortunio nel beneficio del *bonus* previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020;

considerato, inoltre, particolarmente rilevante per il settore:

il rifinanziamento della misura relativa alla concessione di prestiti cambiari a tasso zero da parte di ISMEA, dato il particolare interesse riscontrato dalla misura;

assicurare un ristoro ad alcune filiere minori, quali in particolare l'apistica, la brassicola, quelle riferite alla coltivazione della canapa e della frutta a guscio, anche in ragione del ruolo fondamentale che le stesse svolgono per il mantenimento e l'arricchimento biodiversità;

fornire un contributo ai piccoli birrifici artigianali che hanno subito un forte contraccolpo dalla chiusura del circuito c.d. HORECA e non possono conservare l'inventario in ragione del fatto che il prodotto non è pastorizzato ed è, quindi, facilmente deperibile;

modificare le modalità di calcolo del danno alle produzioni ai fini dell'intervento del Fondo di solidarietà nazionale prevedendo che, nel caso di danni occorsi a causa di organismi nocivi sui vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile venga effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno;

esonerare i pescatori della piccola pesca di cui di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 dall'obbligo di fatturazione elettronica per la vendita diretta del pescato;

prevedere un intervento per sostenere presso la distribuzione e la ristorazione il cibo italiano, introducendo, se del caso, sgravi fiscali, crediti di imposta o l'emissione di *voucher*, nell'ambito di una campagna di promozione indirizzata al consumo di prodotti italiani;

istituire, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, un sistema unico per l'individuazione dell'indice di sostenibilità delle produzioni agricole – che possa aiutare a prevenire le pratiche commerciali sleali e a promuovere il comparto sui mercati internazionali – insieme con la previsione di nuovo sistema informativo denominato « *ClassyFarm* » per la raccolta e l'elaborazione dei dati ai fini di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali;

sospendere il pagamento per l'anno in corso dei canoni concessori per le imprese di acquacoltura;

valutare una estensione delle agevolazioni contributive già in essere per le aree montane alle filiere agricole più colpite dalla pandemia;

elaborare una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica, da predisporre in collaborazione con le regioni e gli altri Ministeri competenti;

approfondire ogni aspetto legato al lavoro occasionale in agricoltura anche al fine di rivedere la normativa già esistente sui *voucher* per l'utilizzo di manodopera nel settore;

intervenire a favore del comparto produttivo dello zucchero, considerata la situazione di incertezza finanziaria in cui versa il settore a causa della richiesta di restituzione di parte degli aiuti per la ristrutturazione disposti a livello europeo e le pesanti ricadute che una mancata risoluzione della questione potrebbe determinare in termini di occupazione e di reddito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 25, comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: « Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura il contributo è calcolato facendo riferimento alla media del fatturato dei mesi da gennaio ad aprile 2020, in confronto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019 »;

2) all'articolo 84, comma 7, sostituire le parole: « per il mese di aprile » con le seguenti: « per i mesi di aprile e maggio », e, in fine, dopo la parola: « euro, » aggiungere le seguenti: « per ciascuna mensilità »;

3) all'articolo 84, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

*7-bis.* Per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuta un'indennità mensile di 600 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, iscritti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, esclusi gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'indennità è erogata con le modalità di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

4) all'articolo 119, comma 9, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

*d-bis)* dagli imprenditori agricoli per interventi sui fabbricati rurali, con riferimento prioritariamente a quelli utilizzati per l'attività agrituristica;

5) all'articolo 121, comma 2, dopo la lettera *f*), aggiungere la seguente:

*f-bis)* interventi di sistemazione a verde di singole unità immobiliari e/o spazi comuni condominiali, aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, realizzazione di coperture a verde e di giardini

pensili, ivi incluse le attività di progettazione e manutenzione se connesse all'esecuzione di questi interventi, così come indicati dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e nei successivi provvedimenti;

6) all'articolo 122, comma 2, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

*d-bis)* credito di imposta per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

7) dopo l'articolo 125, inserire il seguente:

« Art. 125-*bis.*

*(Credito di imposta per la sostituzione delle coperture in amianto delle aziende agricole)*

1. Al fine di un complessivo efficientamento energetico ed una maggiore sostenibilità ambientale delle attività, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per le imprese agricole che effettuino la sostituzione delle coperture in amianto delle aziende agricole.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265. »;

Conseguentemente, all'articolo 122, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

« *d-bis)* credito di imposta per la sostituzione di coperture in amianto di cui all'articolo 125-*bis* »;

8) all'articolo 176, aggiungere, al comma 1 e al comma 3, lettera *a*) dopo le parole: « agriturismo » le seguenti: « incluse quelle svolte nella forma di ippoturismo, ittiturismo e fattoria sociale »;

9) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: « la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano » aggiungere le seguenti: « sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia »;

10) all'articolo 224, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, aggiungere, in fine: Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso »;

11) all'articolo 225, sostituire, al comma 1, le parole « dall'articolo 62 » con le seguenti: « dall'articolo 68 » e da « con esclusione » fino alla fine del comma con le seguenti: « con l'esclusione, per l'intera durata di tali mutui, della possibilità di assunzioni di personale che non siano connesse all'utilizzo di operai stagionali o alla sostituzione di personale collocato in quiescenza »;

12) siano incrementate le risorse finanziarie per la concessione da parte di ISMEA di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca e dell'acquacoltura;

13) sia previsto che, nel riparto del Fondo indigeni di cui all'articolo 226, si possa tener conto delle filiere in difficoltà e delle esigenze delle diverse aree geografiche del Paese, con particolare riferimento alle filiere che hanno subito più danni dal rallentamento del mercato;

14) sia prevista la realizzazione di un sistema di promozione dei prodotti italiani che interessi la distribuzione e la ristorazione in modo da incentivare, anche attraverso l'utilizzo di appositi *ticket* e corner di vendita o l'introduzione di vantaggi di carattere fiscale, quali crediti di imposta sugli acquisti di materie prime agricole, della pesca e di prodotti agroalimentari, il consumo di cibo italiano;

15) siano previsti anche sgravi contributivi per le imprese agricole operanti nelle filiere produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica « Co-

vid-19 », quali, in particolare, quelle viti-vinicole, florovivaistiche, agrituristiche, brassicole, apistiche e della pesca e dell'acquacoltura;

16) sia previsto che le imprese agricole che abbiano subito danni determinati da eventi atmosferici eccezionali, per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del predetto decreto legislativo;

17) sia prevista, per il settore italiano delle bevande alcoliche, considerata la particolare crisi in cui versa, una sospensione, fino al 31 agosto 2020, dei versamenti sull'accisa sui prodotti immessi in consumo, con conseguente possibilità di chiedere la rateizzazione, in tempi adeguati, del debito di imposta, e non escludendo, al contempo, la possibilità di rimodulare i relativi importi;

*e con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) disciplinare lo strumento della « cambiale agraria » quale modalità ulteriore di accesso al credito da parte delle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, accessibile in futuro anche in via ordinaria, una volta cessata l'emergenza;

b) considerare gli agriturismo che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi tra i centri estivi di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c) dove è possibile utilizzare il bonus *baby-sitting* ed estendere la possibilità di vendita per asporto;

c) prevedere che la disciplina di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18 si applichi anche

agli impiegati forestali nonché agli operai agricoli, forestali e dei consorzi di bonifica alle dipendenze, con contratto di lavoro privato a tempo determinato, di enti pubblici economici e pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) sospendere, dall'1 febbraio 2020 al 15 settembre 2020, i provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative adottati e notificati dall'INPS ai sensi dell'articolo 38, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, insieme alle procedure di recupero nei confronti del lavoratore e prorogare di 60 giorni dalla naturale scadenza il termine per l'impugnazione dei suddetti provvedimenti;

e) includere nel beneficio del *bonus* previsto dall'articolo 30 del decreto-legge n. 18 del 2020 anche i lavoratori stagionali della pesca ed i lavoratori sbarcati per malattia e infortunio che ne rimanevano iniquamente esclusi;

f) valutare una estensione delle agevolazioni contributive già in essere per le aree montane alle filiere agricole più colpite dalla crisi pandemica;

g) specificare, all'articolo 105, comma 1, lettera a), che, tra i servizi socioeducativi territoriali, sono comprese le aziende agricole che svolgono attività di agrinido, agriasilo, ippoturismo, equitazione e, in generale, attività legate ai servizi socioeducativi e socio-ricreativi;

h) precisare che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, di cui all'articolo 125, si applichi anche alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica e socioeducativa e comprenda anche gli investimenti per allestimento di alloggi in sicurezza destinati ai braccianti stagionali;

i) istituire, in linea con gli obiettivi di Agenda 2030, un sistema unico per l'individuazione dell'indice di sostenibilità delle produzioni agricole, demandando ad un decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali la defini-

zione dei criteri attuativi, e prevedendo, al contempo, un nuovo sistema informativo denominato « *ClassyFarm* » per la raccolta e l'elaborazione dei dati, al fine di una migliore programmazione dei controlli sugli alimenti e sugli animali;

l) introdurre una sospensione per l'anno 2020 dei canoni dovuti per le concessioni demaniali per lo svolgimento di attività di acquacoltura;

m) istituire un Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere minori, tra le quali la filiera apistica, quella brassicola, della canapa e della frutta a guscio;

n) prevedere misure specifiche per le imprese agroalimentari che si rivolgono prevalentemente a mercati caratterizzati da stagionalità e che abbiano subito un grave pregiudizio in termini di riduzione delle vendite a causa dell'emergenza « Covid-19 »;

o) prevedere misure a sostegno del settore suinicolo, a partire dalla ristrutturazione delle filiere e dalla gestione dell'offerta, al fine di migliorare la qualità e sviluppare nuovi prodotti;

p) elaborare per le produzioni lattiero-casearie una strategia di gestione delle eccedenze, che parta da una migliore gestione dell'offerta e preveda, poi, la possibilità per lo Stato di procedere a ritiri di emergenza, stoccaggi di burro, congelamento delle cagliate, nonché polverizzazione di tutte le tipologie di latte, al fine di facilitare lo stoccaggio e rendere possibile l'utilizzo nella produzione alimentare e in quella zootecnica, oltre a poter rispondere più facilmente alle domanda esistente sui mercati internazionali;

q) prevedere l'istituzione di un apposito Fondo destinato a garantire un ristoro ai piccoli birrifici artigianali, calcolato sulla base dei dati di giacenza reperibili dal bilancio di produzione annuale trasmesso all'Agenzia delle Dogane, dai carichi per confezionamento nonché dalle vendite del periodo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020

r) istituire un Tavolo per la revisione della normativa già esistente sui *voucher* in agricoltura – che in tale occasione ha mostrato tutti i suoi limiti – in modo da rendere più efficiente l'incontro tra domanda e offerta della prestazione di lavoro occasionale nel settore, anche attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche;

s) elaborare, in collaborazione con le regioni, una strategia nazionale urgente per la gestione della fauna selvatica problematica, con particolare riferimento agli ungulati, individuando altresì modalità di tracciabilità per la commercializzazione dei derivati;

t) introdurre ulteriori misure di ristoro per gli agricoltori danneggiati dalla *Xylella*, all'esito di un attento monitoraggio;

u) prevedere l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i lavoratori autonomi della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;

v) considerare una misura, concordata con gli enti locali che possa fornire un ristoro alle piccole aziende agricole che, nel periodo di chiusura dei mercati locali, non hanno potuto beneficiare della fonte integrativa di reddito derivante dalla vendita diretta svolta in tali sedi;

v1) introdurre ulteriori strumenti volti a favorire una maggiore produzione di grano duro, incentivando i contratti di filiera e introducendo specifiche premialità legate alla qualità del prodotto;

z) prevedere, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'operatività delle imprese di trasformazione della barbabietola da zucchero coltivata, che, agli esiti del contenzioso in essere sulla decisione di esecuzione 2015/103 della Commissione europea del 16 gennaio 2015, in ipotesi di condanna definitiva, gli effetti della sentenza restino a carico dello Stato.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni,  
C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro.****TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE C. 1269 CENNI,  
C. 1825 CUNIAL E C. 1968 FORNARO ELABORATO DAL RELATORE  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## Art. 1.

*(Oggetto e finalità)*

1. La presente legge reca norme per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina.

2. La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina per contrastare e prevenire lo spopolamento delle zone marginali di pianura e periurbane, delle aree montane e collinari, anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati.

3. A tal fine, conformemente ai principi contenuti nell'articolo 44 della Costituzione e alla Dichiarazione per i diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale, adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2018, in conformità con la Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 1994, n. 124, dal Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001 e reso esecutivo dalla legge 6 aprile 2004, n. 101, nonché con le Linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, la presente legge ha la finalità di:

a) promuovere la custodia della terra quale fonte primaria originaria di cibo per i suoi abitanti, preservando con ciò anche

i valori delle culture tradizionali per la produzione e la trasformazione del bene primario;

b) riconoscere e valorizzare la ricchezza della diversità delle agricolture come fondamento di politiche agricole differenziate, fornendo tutela alle aziende che generano occupazione e valore aggiunto sul piano sociale, dell'ambiente e della salute;

c) agevolare la conoscenza, attraverso campagne di informazione e specifici programmi educativi e di formazione nelle scuole e nelle università, di modelli di produzione agroecologica attenti alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al rispetto e alla protezione del suolo;

d) contrastare lo spopolamento delle aree rurali interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni e sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo e alla tutela della biodiversità ed alla manutenzione idrogeologica.

e) favorire e valorizzare il ruolo di chi svolge agricoltura contadina quale soggetto naturalmente attivo nella protezione e tutela dell'ambiente.

## Art. 2.

*(Definizioni)*

1. Ai sensi della presente legge sono considerate aziende agricole contadine quelle che:

a) sono gestite prevalentemente dal titolare, dai relativi suoi familiari attraverso un loro apporto di lavoro maggioritario rispetto ad altre forme di impiego e di collaborazione;

b) favoriscono la biodiversità animale e vegetale, la diversificazione e gli avviamenti colturali, le tecniche di allevamento attraverso l'utilizzo prevalente o parziale della pratica del pascolo o, in caso di impossibilità del pascolo, seguano elevati *standard* di benessere animale, in conformità con le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012;

c) trasformano le materie prime prodotte in azienda, con esclusione di qualsiasi processo di carattere industriale, privilegiando forme di economia solidale e partecipata;

d) producono quantità limitate di beni agricoli e alimentari finalizzati principalmente all'autoconsumo e alla vendita diretta svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda o nelle province vicine;

e) rientrano nella disciplina del coltivatore diretto.

2. L'azienda agricola contadina non può concedere ad altri, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.

3. Le aziende agricole contadine possono collaborare con consorzi agricoli, istituti di formazione, università e fondazioni.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione le aziende agricole contadine sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti.

## Art. 3.

*(Registro delle aziende agricole contadine)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a istituire il Registro delle aziende agricole contadine aventi la sede principale nei rispettivi territori, di seguito denominato « Registro ».

2. L'iscrizione al Registro è gratuita e avviene a seguito di autocertificazione da parte del titolare dell'azienda contadina del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. L'iscrizione ha una durata di tre anni e, permanendo le condizioni, può essere rinnovata.

3. Nel caso in cui, a seguito di controlli ispettivi, risulti la non sussistenza ovvero la cessazione dei requisiti di cui all'articolo 2, l'iscrizione al Registro è revocata d'ufficio e può essere nuovamente chiesta dall'interessato una sola volta.

4. Per l'istituzione e la manutenzione del Registro nonché per l'esecuzione dei relativi controlli ispettivi è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse sono ripartite annualmente fra le Regioni interessate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

## Art. 4.

*(Semplificazione delle norme in materia di produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la produzione, trasformazione e vendita dei prodotti dell'agricoltura contadina, individuando:

a) l'elenco dei prodotti tipici della tradizione locale;

b) i limiti qualitativi e quantitativi di produzione entro i quali considerare applicabili le deroghe consentite dai regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

c) le materie prime di esclusiva produzione propria oggetto di trasformazione;

d) i requisiti urbanistici e igienici richiesti per le lavorazioni dei prodotti provenienti da agricoltura contadina;

e) le modalità semplificate di esercizio della vendita diretta e dell'attività di ospitalità e le verifiche richieste da parte dell'autorità sanitaria, anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di etichettatura e tracciabilità degli alimenti prodotti;

f) le modalità di organizzazione di corsi per assicurare alle aziende agricole contadine la preparazione necessaria in merito alla trasformazione e alla somministrazione degli alimenti e delle bevande;

g) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici rurali, sia per uso abitativo proprio sia come annessi agricoli.

2. Le aziende agricole iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 sono esonerate dal pagamento del diritto annuale per l'iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono registrate gratuitamente nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e in un apposito elenco che le regioni istituiscono entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'elenco è pubblicato nei siti internet istituzionali delle regioni, delle province e dei comuni.

3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 11.

#### Art. 5.

*(Agevolazioni per le aziende che svolgono agricoltura contadina)*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

#### Art. 6.

*(Norme per la tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni e dei beni agricoli abbandonati e la manutenzione idrogeologica)*

1. Al fine della migliore conservazione del suolo ai fini agricoli, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono censire, basandosi sui dati forniti dal Registro di cui all'articolo 3, i terreni coltivati a qualsiasi titolo da aziende iscritte nel medesimo Registro.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane possono redigere protocolli, piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende che praticano agricoltura contadina nei rispettivi territori.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati forniti dalle Banche delle terre esistenti possono assegnare i terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie.

4. Ai fini di cui al comma 3 le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano terranno conto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) la presentazione da parte del richiedente di un progetto attinente allo svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, decorrenti dal giorno di assegnazione del terreno;

b) in presenza di più richieste di utilizzazione per il medesimo terreno, preferenza per quelle presentate dalle aziende iscritte nel Registro di cui all'articolo 3 e, in tale ambito, a quelle il cui titolare abbia meno di 40 anni.

5. Il possesso continuato del terreno incolto o abbandonato non assegnato non costituisce presupposto ai fini dell'usucazione.

6. Al fine di favorire l'utilizzo dei terreni di ridotta estensione, gli avvocati possono procedere al rogito degli atti di compravendita dei terreni agricoli di valore, come dichiarato nell'atto, inferiore o pari ad euro 5.000,00.

7. Le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i liberi consorzi e le città metropolitane ed i comuni, possono istituire dei protocolli, affinché le aziende agricole e gli enti di cui all'articolo 7 ricadenti nel proprio territorio possano provvedere ad effettuare opere di manutenzione ordinaria o miglioramento delle infrastrutture afferenti al fondo delle aziende agricole.

#### Art. 7.

*(Associazioni di promozione sociale e fondiaria)*

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i

terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni di promozione fondiaria o associazioni di promozione sociale, di cui all'articolo 4, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra i proprietari dei terreni medesimi.

2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

b) la conservazione e gestione della biodiversità;

c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune.

4. Le associazioni, nel rispetto del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono:

a) essere patrocinate da uno o più enti locali;

b) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statuari;

c) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali

non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

d) redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

e) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

f) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

g) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

h) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

i) gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza;

l) includere persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private.

5. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.

#### Art. 8.

*(Presidio agricolo di prossimità)*

1. Chi svolge l'agricoltura contadina, nell'ambito degli immobili e delle proprietà di cui ha disponibilità in forza di un titolo legittimo, può riservare appositi spazi per lo svolgimento di attività, compresa l'erogazione di servizi di varia natura, al fine di rispondere alle necessità quotidiane delle persone, di aumentare il presidio antropico dello spazio rurale e di contrastare lo spopolamento delle aree rurali.

#### Art. 9.

*(Istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura dell'agricoltura contadina)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 11 novembre come Giornata nazionale dedicata alla cultura dell'agricoltura contadina.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, cerimonie, convegni, incontri e momenti comuni di ricordo e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università, al fine di diffondere e di sviluppare la conoscenza del mondo dell'agricoltura contadina nella sua dimensione antropologica, economica, sociale e storica, di favorire l'incontro e la collaborazione tra associazioni, fondazioni, enti e istituti pubblici e privati, a vario titolo impegnati su tali temi e di promuovere attività di formazione, di informazione e di sensibilizzazione.

3. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

#### Art. 10.

*(Istituzione della Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina)*

1. È istituita la Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina, composta dai centri di documentazione, di ricerca e

di raccolta delle testimonianze orali e materiali del mondo contadino e dalle associazioni, dalle fondazioni e dagli enti e istituti pubblici e privati il cui scopo sociale ha attinenza all'attività agricola. La Rete italiana della civiltà dell'agricoltura contadina può collaborare con i comuni e le associazioni di promozione sociale e fondiarie che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo.

2. La Rete di cui al comma 1 è coordinata dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e dal Ministro per i beni e le attività culturali, che, con indirizzi condivisi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono, nell'ambito dei rispettivi siti internet, a istituire un sito dedicato ad essa.

Art. 11.

*(Disposizioni finali e finanziarie)*

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura di 11 milioni annui a decorrere dal 2021.

3. Dalle restanti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. Atto n. 165 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 198

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) ..... 200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 199

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del professor Alberto Quadrio Curzio, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » ..... 199

Audizione, in videoconferenza, della professoressa Antonella Stirati, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » ..... 199

Audizione, in videoconferenza, di Guntram B. Wolff, direttore del Centro studi Bruegel di Bruxelles, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » ..... 199

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclag-**

**gio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.**

**Atto n. 165.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 13 maggio 2020.

Francesco BERTI (M5S), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Marco MAGGIONI (LEGA) osserva che il suo gruppo non è pregiudizialmente contrario al provvedimento, che dà attuazione ad una direttiva il cui recepimento è stato previsto dalla legge di delegazione approvata dal precedente Governo. Richiama, tuttavia, quanto dichiarato nel corso della seduta del 13 maggio scorso, quando aveva chiesto al relatore che fossero meglio focalizzate le possibili ricadute sui livelli occupazionali dei settori produttivi interessati dalla disciplina in esame, constatando come la proposta di parere formulata non tenga invece conto di tale considerazione di natura politica, limitandosi ad esprimere un mero profilo tecnico.

Per tali motivi annuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Guido Germano PETTARIN (FI) annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 17 giugno 2020.*

**Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del professor Alberto Quadrio Curzio, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.50.

**Audizione, in videoconferenza, della professoressa Antonella Stirati, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.50 alle 18.

**Audizione, in videoconferenza, di Guntram B. Wolff, direttore del Centro studi Bruegel di Bruxelles, nell'ambito dell'esame congiunto del «Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final)», del «Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final)» e della «Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3)».**

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.05 alle 18.55.

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (Atto n. 165).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (atto n. 165);

considerato che:

lo schema attua la delega conferita dall'articolo 2, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione europea 2018), per l'adozione di disposizioni sanzionatorie per le violazioni di

obblighi contenuti in direttive o in regolamenti dell'Unione europea;

lo schema reca norme sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle norme del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, in attuazione dell'articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento;

è stata avviata nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2019/2085 per la mancata attuazione del citato articolo 22,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE****per le questioni regionali****S O M M A R I O**

Sui lavori della Commissione .....	201
AVVERTENZA .....	201

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.*

**La seduta comincia alle 8.30.****Sui lavori della Commissione.**

Emanuela CORDA, *presidente*, prende atto che il Senato è stato convocato alle ore 8.30 per dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia posta sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19 (S. 1786), e ritiene opportuno, apprezzate le circostanze, rinviare la seduta ad altra data.

**La seduta termina alle 8.35.****AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*DL 33/2020: Ulteriori misure COVID-19. S. 1812 Governo.*

*DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2.*

*C. 2537 Governo, approvato dal Senato.*

*Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. S. 867-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.*

*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.*

*C.875 e abb.- A.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	202
Audizione del Presidente della I Commissione del CSM .....	202
Audizione del Direttore Generale della Direzione detenuti e trattamento – del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria .....	203

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente MORRA, indi del vice presidente Pepe.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione via web tv della Camera dei deputati.

##### **Audizione del Presidente della I Commissione del CSM.**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto al dottor Sebastiano Ardita. Ricorda all'audito che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la

possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo. In seguito, potranno intervenire, in ordine di prenotazione, i senatori e i deputati per porre quesiti o svolgere considerazioni e commenti.

Il dottor ARDITA svolge una relazione sulla evoluzione, nel corso del tempo, dei problemi connessi all'attività e alla gestione della Direzione generale Detenuti e Trattamento del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Si sofferma in particolare sulla questione dei rapporti con la Procura nazionale e le Direzioni distrettuali antimafia, anche alla luce della propria esperienza al vertice della Direzione medesima tra il 2002 e il 2011.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, i deputati TONELLI (Lega), CANTALAMESSA (Lega), MIGLIORINO (M5S), PAOLINI (Lega), ASCARI (M5S), FERRO (FDI), e BARTO-

LOZZI (FI) nonché i senatori MIRABELLI (PD), VITALI (FIBP-UDC), ENDRIZZI (M5S), GIARRUSSO (Misto) e LANNUTTI (M5S).

Il dottor ARDITA fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta, sospesa alle 16.35, è ripresa alle 16.52.**

**Audizione del Direttore Generale della Direzione detenuti e trattamento – del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.**

Il PRESIDENTE dà nuovamente il benvenuto al dottor Giulio Romano ringraziandolo per aver accettato di riprendere l'attività istruttoria che lo riguarda nella seduta odierna. Ricorda ancora una volta

che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, ai Commissari presenti di voler prospettare i quesiti rimasti inespressi nel corso della seduta di ieri.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, i deputati BARTOLOZZI (FI), CANTALAMESSA (Lega), MIGLIORINO (M5S), Piera AIELLO (M5S), PAOLINI (Lega) e TONELLI (Lega) nonché i senatori MIRABELLI (PD) ed ENDRIZZI (M5S).

Il dottor ROMANO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 18.42.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	204

*Mercoledì 17 giugno 2020. – Presidenza del presidente Raffaele VOLPI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO.**

*(Esame e approvazione).*

Raffaele VOLPI, *presidente*, cede la parola al senatore Fazzone, relatore sul provvedimento all'ordine del giorno.

Claudio FAZZONE, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di regolamento, sul

quale propone che il Comitato esprima parere favorevole.

Raffaele VOLPI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

*(Il Comitato approva).*

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.40.

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	205

##### RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

*Mercoledì 17 giugno 2020. – Presidenza del presidente Eugenio ZOFFILI.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ricorda che la proposta di Relazione è già stata esaminata dal Comitato lo scorso 21 maggio ed è stata trasmessa ai commissari con l'invito a far pervenire eventuali osservazioni e integrazioni.

La seduta odierna è finalizzata a condividere alcune parti nuove della Relazione concernenti l'approfondimento svolto dal Comitato sul tema della regolarizzazione dei migranti. A tale riguardo, infatti, sono state svolte le audizioni della Ministra per l'agricoltura Bellanova e della Ministra del lavoro e delle politiche sociali Catalfo. È inoltre in programma l'audizione della Ministra dell'interno Lamorgese il prossimo 30 giugno prossimo.

Non essendo al momento pervenute osservazioni, chiede ai colleghi se ve ne siano da illustrare direttamente in questa sede.

Il deputato Vito DE FILIPPO (IV) preannuncia l'invio di alcune proposte di modifica alla relazione.

Il senatore Cristiano ZULIANI (L-SP-PSd'Az) ricorda di aver già espresso le sue osservazioni nel corso della precedente seduta.

Il deputato Flavio DI MURO (Lega) ritiene che debba essere focalizzata con maggiore attenzione la questione dei lavoratori transfrontalieri anche verso la Francia e il Principato di Monaco, mentre la relazione si sofferma in particolare su quelli, effettivamente molto numerosi, al confine con la Svizzera.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra data.

#### La seduta termina alle 14.15.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.20 alle 14.35.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	206
Audizione del procuratore generale presso la Corte di cassazione, Giovanni Salvi .....	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
AVVERTENZA .....	207

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.*

#### **La seduta comincia alle 13.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

##### **Audizione del procuratore generale presso la Corte di cassazione, Giovanni Salvi.**

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore generale

presso la Corte di cassazione, Giovanni Salvi, sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19, accompagnato dal sostituto procuratore generale, Pasquale Fimiani.

Giovanni SALVI, *procuratore generale presso la Corte di cassazione*, e Pasquale FIMIANI, *sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni VIANELLO (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), Tullio PATASSINI (Lega), Chiara BRAGA (PD), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Giovanni SALVI, *procuratore generale presso la Corte di cassazione*, e Pasquale FIMIANI, *sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.10.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

# COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

## sul sistema bancario e finanziario

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	208
Audizione del dott. Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori, e del dott. Mauro Micillo, Responsabile Divisione Corporate ed Investment Banking, di Intesa Sanpaolo Spa sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti-legge nn. 18 e 23/2020 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 17 giugno 2020. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

**Audizione del dott. Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori, e del dott. Mauro Micillo, Responsabile Divisione Corporate ed In-**

**vestment Banking, di Intesa Sanpaolo Spa sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti-legge nn. 18 e 23/2020.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Carla RUOCCO, *presidente*, introduce l'audizione del dott. Stefano Barrese, *Responsabile Divisione Banca dei Territori*, e del dott. Mauro Micillo, *Responsabile Divisione Corporate ed Investment Banking, di Intesa Sanpaolo Spa*.

Stefano BARRESE, *Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Spa*, e Mauro MICILLO, *Responsabile Divisione Corporate ed Investment Banking, di Intesa Sanpaolo Spa*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Carla RUOCCO, *presidente*, i senatori Elio LANNUTTI (M5S), Marco PELLEGRINI (M5S), Luciano D'ALFONSO (PD), Daniele PESCO (M5S), Massimo FERRO (FIBP-UDC), Andrea DE BERTOLDI (FdI) e i deputati Ubaldo PAGANO (PD) e Antonio MARTINO (FI), a più riprese, ai quali rispondono Stefano BARRESE, *Responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo Spa*, e Mauro MICILLO, *Responsabile Divisione Corporate ed Investment Banking, di Intesa Sanpaolo Spa*.

Carla RUOCCO, *presidente*, ringraziando il dott. Barrese e il dott. Micillo, dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della se-

duta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 10.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 17 giugno 2020.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.30 alle 13.

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, recante misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2 (C. 2537 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione XII) ( <i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i> ) .....	3
---	---

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Verifica dei poteri nella Circostrizione Estero .....	5
---	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

AUTORIZZAZIONI AD ACTA:

Domanda di autorizzazione all'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Antonio Pentangelo (Doc. IV, n. 8) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
Comunicazioni del Presidente .....	15

### COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Atto n. 177 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	16
--	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ESAME DI DELIBERAZIONI DEL GOVERNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 2016, N. 145:

Sui lavori delle Commissioni riunite .....	28
Sulla pubblicità dei lavori .....	29
Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2020, adottata il 21 maggio 2020 (Doc XXV, n. 3).	
Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020, deliberata dal Consiglio dei ministri il 21 maggio 2020 (Doc XXVI, n. 3) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

**COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	41
AVVERTENZA .....	41

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42
---	----

## SEDE REFERENTE:

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista. C. 243 Fiano.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice jihadista. C. 2301 Perego Di Cremona ( <i>Seguito esame congiunto e rinvio</i> ) .....	42
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2329 Brescia, recante « Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali plurinominali ».

Audizione di Giovanni Tarli Barbieri, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Firenze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	47
--	----

Audizione di Daniele Porena, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Perugia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	47
--	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione .....	48
------------------------------------	----

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, in materia di revoca del provvedimento di cambiamento della generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia. C. 2513 Businarolo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49
--	----

Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale, in materia di violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere. C. 107 Boldrini, C. 569 Zan, C. 868 Scalfarotto, C. 2171 Perantoni e C. 2255 Bartolozzi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	49
--	----

## SEDE REFERENTE:

DL 28/2020: Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta COVID-19. C. 2547 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	60
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	77
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	79
-----------------------------------	----

Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale. C. 2313 Di Stasio ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	79
--	----

ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	86
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	80
-----------------------------------	----

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 Mulè e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione</i> – <i>Nulla osta</i> ) .....	80
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	81
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione. (COM(2020)440 final) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i> ) .....	81
<b>RISOLUZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	82
7-00288 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00455 Siragusa: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00461 Grande: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00481 Zoffili: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00484 Fitzgerald Nissoli: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero.	
7-00485 Schirò: Sugli strumenti informatici a supporto dei connazionali all'estero ( <i>Seguito</i> <i>discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	82
7-00490 Ehm: Sull'evoluzione della crisi in Yemen ( <i>Seguito discussione e conclusione</i> – <i>Approvazione della risoluzione n. 8-00076</i> ) .....	83
<b>ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)</b> .....	87
<b>INTERROGAZIONI:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	84
5-04070 Comencini: sulla tutela della libertà religiosa e delle strutture di assistenza sanitarie facenti capo alla Chiesa cattolica in Eritrea .....	84
<b>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</b> .....	89
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	85
<b>IV Difesa</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	91
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole con</i> <i>condizioni e osservazioni</i> ) .....	91
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</b> .....	93
<b>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo presentato dall'Onorevole Ermellino)</b> .....	95
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	92
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	96
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	109
<b>ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)</b> .....	116
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ». Atto n. 175 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	110

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 – 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano. Atto n. 176 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	114
---	-----

## VII Cultura, scienza e istruzione

### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	118
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus. Testo unificato C. 2451 e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	118

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	120

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	125
---	-----

## IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

### SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	126
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	135

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, concernente il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE. Atto n. 179 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	131
--	-----

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final).	
Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	134

**XI Lavoro pubblico e privato**

## INTERROGAZIONI:

5-03616 Polverini: Prosecuzione del rapporto previdenziale con l'INPS per gli impiegati a contratto del Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale .....	138
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	140
5-03430 Gribaudo: Regime di contribuzione previdenziale obbligatoria dei farmacisti iscritti all'ENPAF .....	139
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	142
5-03597 Dara: Iniziative per la promozione dello sviluppo e la salvaguardia del potere d'acquisto dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale .....	139
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	143
5-04092 Fregolent: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della continuità produttiva dello stabilimento Elcograf di Borgaro Torinese (TO) .....	139
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	145

**XII Affari sociali**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi. C. 687 Delrio, C. 2155 Gelmini e C. 2249 Locatelli ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	148
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti agli emendamenti 1.50 e 1.51 del Relatore)</i> .....	158
<i>ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)</i> .....	162

## SEDE REFERENTE:

DL 30/2020: Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. C. 2537 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	152
---	-----

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04173 Menga: Accreditamento delle Scuole di specializzazione di area sanitaria .....	155
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	164
5-04174 Novelli: Stima del numero dei ricoveri di pazienti positivi al Sars-Cov-2 e dei decessi .	155
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	166
5-04175 Carnevali: Iniziative per garantire la sicurezza di alcuni punti nascita a causa della presenza del batterio <i>Citrobacter</i> .....	156
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	168
5-04176 Cecconi: Effetti del tabacco riscaldato sulla salute dell'uomo .....	156
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	170
5-04177 Bellucci: Iniziative per garantire il diritto di accesso alle cure a tutti i pazienti .	156
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	172
5-04178 Boldi: Tutela dei professionisti sanitari e dei pazienti danneggiati dalla chiusura dei Centri odontoiatrici Dentix .....	157
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	174
AVVERTENZA .....	157

**XIII Agricoltura**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. C. 2500 Governo (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	175
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione)</i> .....	183

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di agricoltura contadina. C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	181
ALLEGATO 2 ( <i>Testo unificato delle proposte di legge C. 1269 Cenni, C. 1825 Cunial e C. 1968 Fornaro elaborato dal Relatore adottato come testo base</i> ) .....	192

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013, relativo al riciclaggio di navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE. Atto n. 165 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	198
ALLEGATO ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	200

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	199
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Seguito dell'audizione, in videoconferenza, del professor Alberto Quadrio Curzio, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » .....	199
Audizione, in videoconferenza, della professoressa Antonella Stirati, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » .....	199
Audizione, in videoconferenza, di Guntram B. Wolff, direttore del Centro studi Bruegel di Bruxelles, nell'ambito dell'esame congiunto del « Programma di lavoro della Commissione per il 2020 – Un'Unione più ambiziosa (COM(2020)37 final) », del « Programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)440 final) » e della « Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2020 (Doc. LXXXVI, n. 3) » .....	199

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

Sui lavori della Commissione .....	201
AVVERTENZA .....	201

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	202
Audizione del Presidente della I Commissione del CSM .....	202
Audizione del Direttore Generale della Direzione detenuti e trattamento – del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria .....	203

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 124 DEL 2007, DI UNO SCHEMA DI REGOLAMENTO ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	204
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	204

**COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

## RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA:

Esame della relazione sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	205
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	205

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE  
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE  
CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	206
Audizione del procuratore generale presso la Corte di cassazione, Giovanni Salvi .....	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	207
AVVERTENZA .....	207

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO  
E FINANZIARIO**

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	208
Audizione del dott. Stefano Barrese, Responsabile Divisione Banca dei Territori, e del dott. Mauro Micillo, Responsabile Divisione Corporate ed Investment Banking, di Intesa Sanpaolo Spa sull'applicazione delle misure per la liquidità di cui ai decreti-legge nn. 18 e 23/2020 ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	208
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	209

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.



\*18SMC0104870\*